

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

Doc. CCXXXVI-bis

n. 1

RELAZIONE

RELATIVA ALL'IMPATTO FINANZIARIO DERIVANTE DAGLI ATTI E DALLE PROCEDURE GIURISDIZIONALI E DI PRECONTENZIOSO COMUNITARI RIGUARDANTI L'ITALIA

(Al 31 ottobre 2007)

(Articolo 15-bis, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, introdotto dall'articolo 7, comma 1, della legge 6 febbraio 2007, n. 13)

Predisposta di concerto con il Ministro per le politiche europee

(BONINO)

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

Comunicata alla Presidenza il 10 gennaio 2008

PAGINA BIANCA

INDICE

PREMESSA.....	5
PARTE I IL CONTENZIOSO ITALIA - UE ASPETTI PROCEDURALI E FINANZIARI..	9
CAPITOLO I - PRINCIPI NORMATIVI	11
1.1 ITER DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE COMUNITARIA	11
1.2 LE PROCEDURE EX ART. 226 DEL TRATTATO CE.....	12
1.3 LE PROCEDURE EX ART. 228 DEL TRATTATO CE.....	13
1.4 IL RUOLO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI ITALIANE	14
CAPITOLO II - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA	16
2.1 DATI DI SINTESI	16
2.1.1 ANALISI PER SETTORE	18
2.1.2. RIPARTIZIONE DEI DATI PER FASE PROCEDURALE	19
2.2 EFFETTI FINANZIARI DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE: ASPETTI GENERALI	22
2.3 EFFETTI FINANZIARI DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE: DATI DI SINTESI.....	25
2.4 EFFETTI FINANZIARI PROCEDURE ART. 226 TCE.....	28
2.5 EFFETTI FINANZIARI PROCEDURE ART. 228 TCE.....	38
2.6 INIZIATIVE DI ADEGUAMENTO IN ITINERE	40
CAPITOLO III - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA	41
3.1 ASPETTI GENERALI.....	41
3.2 SENTENZA SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	43
3.3 SENTENZA DETRAIBILITÀ DELL'IVA	44
3.3 SENTENZA DETRAIBILITÀ DELL'IVA	44
PARTE II ANALISI DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE.....	47
CAPITOLO I - DETTAGLIO DELLE PROCEDURE PER SETTORE	49
1. AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI.....	51
2. AFFARI ESTERI	63
3. AFFARI INTERNI	71
4. AGRICOLTURA	81
5. AMBIENTE	89
6. APPALTI	159
7. COMUNICAZIONI.....	189
8. CONCORRENZA E AIUTI DI STATO	195
9. ENERGIA	201
10. FISCALITÀ E DOGANE	211
11. GIUSTIZIA	237
12. ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA	243

13. LAVORO E AFFARI SOCIALI.....	247
14. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI.....	265
15. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI.....	269
16. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE.....	283
17. LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO.....	289
18. PESCA.....	307
19. SALUTE.....	313
20. TRASPORTI.....	343
21. TUTELA DEI CONSUMATORI.....	355

PREMESSA

Nel perseguire le proprie finalità di integrazione, l'Unione europea provvede a regolamentare settori sempre più ampi della realtà economica e sociale, chiamando gli Stati membri ad un continuo adeguamento dei rispettivi ordinamenti nazionali, nell'ottica dell'armonizzazione della legislazione e del mercato interno.

L'obiettivo verso cui tendono le Autorità di Bruxelles è quello dell'applicazione efficace ed uniforme delle disposizioni comunitarie sul territorio dell'Unione, soprattutto attraverso il fedele recepimento delle direttive, in modo da assicurare che la legislazione comunitaria divenga una realtà tangibile per i cittadini europei.

Per assicurare il raggiungimento di tale obiettivo, il trattato CE affida alla Commissione europea il compito di verificare il recepimento integrale della legislazione comunitaria da parte degli Stati membri, che devono garantirne l'applicazione scegliendo la forma ed i mezzi adeguati per rispettare i loro obblighi. All'Esecutivo comunitario si affianca, inoltre, la Corte di giustizia delle Comunità europee che riveste il ruolo di garante del rispetto della legislazione comunitaria.

L'ampia gamma di disposizioni comunitarie, cui gli Stati membri devono dare attuazione e le peculiarità dei settori coinvolti hanno indotto un variegato contenzioso con la Commissione europea.

Per quanto riguarda l'Italia, si è di recente posta l'esigenza dell'attivazione di un più attento monitoraggio della situazione del contenzioso, sia in termini di analisi di merito della casistica, sia di verifica dell'eventuale impatto di carattere finanziario sul bilancio nazionale.

Proprio verso tale direzione si è mossa la legge 6 Febbraio 2007, n. 13 (legge comunitaria 2006) che ha introdotto alcune novità, tra cui l'obbligo di informazione da parte del Governo al Parlamento sullo stato delle procedure di contenzioso e di pre-contenzioso nei rapporti con l'ordinamento comunitario, con articolazione dei dati per settore di riferimento. Tale obbligo di informazione, in particolare, è previsto dall'articolo 15 bis della legge n. 11 del 2005, introdotto dall'articolo 7 della citata legge comunitaria 2006.

A sua volta, il Parlamento, nei casi più importanti o urgenti, può chiedere informazioni sugli orientamenti che il Governo intende assumere per fronteggiare la situazione, oltre ad una valutazione dell'impatto di tali procedure sull'ordinamento.

La medesima disposizione (art. 15 bis, cit. comma 3,) prevede, altresì, che il Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro per le Politiche europee, trasmetta ogni sei mesi alle Camere ed alla Corte dei Conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario delle procedure predette.

La presente relazione, predisposta in esecuzione del suddetto obbligo di legge, fornisce un'analisi dettagliata delle procedure di infrazione comunitaria nei confronti dell'Italia, attualmente in itinere, sulla base dei dati disponibili al 31 ottobre 2007. Detta analisi costituisce necessario presupposto per le prescritte valutazioni di impatto finanziario.

Seguiranno poi aggiornamenti semestrali di tali dati, a partire dal I semestre 2008 (che coprirà il periodo 1° novembre 2007 - 30 giugno 2008), con evidenza sia delle nuove procedure avviate, sia delle procedure in corso, limitatamente, per queste ultime, ai casi che hanno fatto registrare effettive evoluzioni rispetto all'attuale stato.

Nella prima parte, il lavoro contiene un'esposizione dei principi generali vigenti in tema di procedure di infrazione e delle competenze delle diverse Autorità coinvolte, sia in ambito comunitario che a livello nazionale.

Viene poi fornito un quadro sintetico dei procedimenti che riguardano l'Italia, articolato per settore economico e per stadio della procedura.

Nella seconda parte della relazione, l'analisi entra nel dettaglio delle singole procedure, per ognuna delle quali viene riportata una scheda che evidenzia i contenuti delle contestazioni fatte dalle Autorità comunitarie, le eventuali controdeduzioni delle Autorità italiane, lo stato attuale della procedura ed i seguiti attesi.

Per ciascuna procedura viene, infine, evidenziato l'eventuale impatto di carattere finanziario a carico dell'Italia, anche in termini di oneri indiretti scaturenti dalle azioni da effettuarsi per risolvere il contenzioso con la Commissione europea.

Questa prima relazione, basata su una ricognizione che va ben oltre il semestre, ha imposto un prodromico esame circa la sussistenza o meno dell'impatto finanziario di un assai cospicuo numero di casi.

La scelta operata è stata quella di indicare, per tutti i casi segnalati dal Ministro per le politiche europee, gli effetti finanziari tendenziali da essi ingenerati, salvo fornire una puntuale quantificazione per talune delle ipotesi più rilevanti.

Inoltre, l'analisi è circoscritta alle procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia, ai sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato CE, nelle loro diverse articolazioni, nonché di singoli casi di rilievo finanziario scaturenti da rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia, ai sensi dell'articolo 234 TCE.

Viene, invece, rinviata alle future edizioni l'analisi relativa ai procedimenti di indagine formale delle Autorità comunitarie rispetto a regimi di aiuto nazionali, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, TCE.

PAGINA BIANCA

PARTE I

IL CONTENZIOSO ITALIA - UE

ASPETTI PROCEDURALI E FINANZIARI

PAGINA BIANCA

CAPITOLO I - PRINCIPI NORMATIVI

1.1 Iter delle procedure di infrazione comunitaria

Nel contesto istituzionale comunitario, le Autorità competenti in tema di salvaguardia del diritto UE sono, da un lato, la Commissione europea che ha la funzione di attivazione dei procedimenti di infrazione nei confronti degli Stati membri e, dall'altro, la Corte di giustizia delle Comunità europee e il Tribunale di primo grado, ai quali vengono sottoposte tutte le istanze per le questioni di diritto comunitario oggetto di controversia.

Il Trattato CE (TCE) prevede, in particolare, la possibilità di sanzionare gli Stati membri che risultino inadempienti nell'attuazione della normativa comunitaria, in esito ad un apposito procedimento (cosiddetta procedura di infrazione), che può essere avviato:

- dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato (infra più diffusamente descritto, v. par. 1.2);
- da qualsiasi Stato membro nei confronti di un altro Paese membro, come previsto dall'articolo 227 TCE.

Tali procedimenti prevedono una prodromica fase demandata alle determinazioni della Commissione europea. Qualora non si pervenga ad una definizione in tale fase, le prospettate infrazioni comunitarie vengono sottoposte alla Corte di giustizia su ricorso della Commissione europea (procedura ex art. 226), oppure su ricorso di uno Stato membro (procedura ex art. 227).

La Corte di Giustizia, in caso di verifica positiva della sussistenza dell'infrazione, emette una sentenza di accertamento della violazione, con contestuale intimazione allo Stato di porre fine alla stessa attraverso l'adozione di tutte le misure concrete necessarie.

Nel caso in cui, nonostante sia stata emessa una sentenza della Corte di giustizia dichiarativa della situazione di inadempimento, lo Stato non si conformi, il Trattato prevede la facoltà, per la Commissione europea, di promuovere un nuovo ricorso ai sensi dell'articolo 228 (infra più diffusamente descritto, v. par. 1.3) in esito al quale il Paese membro inadempiente può essere condannato al pagamento di sanzioni.

1.2 Le Procedure ex art. 226 del Trattato CE

La procedura ex articolo 226 TCE si articola in diversi stadi. Nella prima fase, la Commissione invia, per il tramite della Rappresentanza Permanente dello Stato membro presso l'Unione Europea una richiesta di informazioni indirizzata alle Autorità nazionali.

Qualora lo Stato non provveda a comunicare a Bruxelles le informazioni richieste o la Commissione ritenga insufficienti le giustificazioni addotte nella nota di risposta, si ha l'apertura formale della procedura di infrazione con la lettera di messa in mora (primo ammonimento scritto), inviata dalla Commissione alle Autorità nazionali.

Queste ultime hanno due mesi di tempo per formulare delle osservazioni da trasmettere alla Commissione. Se entro questo termine (o quello eventualmente concesso in proroga, su domanda) lo Stato non fornisce risposte o, qualora queste vengano inoltrate ma siano ritenute non esaustive, la Commissione procede all'adozione di un parere motivato, invitando a conformarsi al suo contenuto entro un determinato periodo, stabilito di regola in due mesi.

In caso di mancato recepimento, di quanto richiesto con il parere motivato, la Commissione può proporre ricorso innanzi alla Corte di Giustizia, chiedendo l'accertamento, con sentenza, della perdurante violazione e la contestuale intimazione all'adozione delle misure necessarie perché lo Stato si conformi al diritto comunitario.

In ogni caso, le procedure di infrazione ex articolo 226 TCE possono concludersi:

- con l'archiviazione del caso da parte della Commissione europea, nelle ipotesi in cui siano accettate le giustificazioni ed i chiarimenti forniti dallo Stato membro a seguito della lettera di messa in mora, ovvero sia nel frattempo cessata la situazione di violazione/inadempimento rispetto alla normativa comunitaria;
- con una sentenza dichiarativa della violazione del diritto comunitario e della situazione di inadempimento dello Stato membro interessato, con contestuale intimazione ad adottare le iniziative necessarie per far cessare tale situazione;
- con una sentenza che, accogliendo le giustificazioni addotte dallo Stato membro, sancisca l'infondatezza delle contestazioni mosse dalla Commissione europea.

1.3 Le Procedure ex art. 228 del Trattato CE

La procedura di cui all'articolo 228 TCE si avvia, su iniziativa della Commissione, solo nell'ipotesi in cui la procedura ex 226 si sia conclusa con una sentenza della Corte di giustizia che accerti l'effettiva violazione delle norme comunitarie.

In tale ipotesi, spetta, infatti, alla Commissione il compito di verificare se ed in che misura lo Stato membro si conformi alla sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 226 del Trattato, con cui la Corte di giustizia, accogliendo i rilievi sollevati dalla Commissione, ha dichiarato l'effettiva violazione del diritto comunitario.

Qualora la Commissione ritenga che lo Stato Membro non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dalla sentenza, perseverando quindi nella violazione, potrà essere aperta una nuova procedura d'infrazione contro lo Stato membro, stavolta fondata sull'articolo 228 del Trattato.

Anche in questo caso, l'iter si snoda nell'ambito di un dialogo tra Commissione e Stato membro in cui, a mezzo di Lettera di Messa in Mora ed eventuale successivo Parere Motivato, la Commissione richiede alle Autorità nazionali le ragioni della persistente violazione del diritto comunitario e/o informazioni sull'eventuale processo di adeguamento posto in essere per adempiere agli obblighi sanciti dalla Corte.

Nell'ipotesi in cui la Commissione non ritenga fondate le giustificazioni addotte, lo Stato membro potrà essere deferito dinanzi alla Corte di giustizia a mezzo di ricorso, ex articolo 228 del Trattato.

In tale contesto, essendo stata la violazione del diritto UE già accertata con precedente sentenza "dichiarativa" ex 226 TCE, la Corte dovrà determinare se lo Stato membro abbia adottato o meno, ed in che misura, le azioni interne necessarie ad adempiere agli obblighi derivanti dalla sentenza precedentemente emanata.

Pertanto, se la Corte ritenesse ancora sussistente la situazione di inadempimento, potrà pronunciare una sentenza di condanna, con l'applicazione di una sanzione, consistente nel pagamento di una penalità e/o di una somma forfetaria.

1.4 Il ruolo delle autorità nazionali italiane

In Italia, oltre alla competenza delle singole Amministrazioni di settore per la trattazione degli aspetti di merito delle contestazioni mosse dall'Unione europea, un importante ruolo di coordinamento in materia di procedure d'infrazione è svolto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Comunitarie, con particolare riferimento alla fase pre-contenziosa.

In questa fase, in particolare, il Dipartimento per le Politiche Comunitarie, attraverso una struttura di missione appositamente istituita, si attiva, in primo luogo, per prevenire l'insorgere del contenzioso con Bruxelles, ricercando le possibili soluzioni di mediazione con le Autorità comunitarie.

In tal modo, essa esplica la propria funzione di supporto nel corso di tutta la fase procedurale tipica dell'iter ex articolo 226 del Trattato, fino alla eventuale pronuncia della Corte di giustizia ed agli adempimenti consequenziali.

Nella fase contenziosa davanti alla Corte di giustizia intervengono, altresì, il Servizio del Contenzioso Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri e dell'Avvocatura Generale dello Stato che assume la difesa tecnica dell'Italia.

La funzione di interfaccia con le Autorità comunitarie viene svolta dalla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea, attraverso cui è canalizzata ogni comunicazione in materia di procedure di infrazione.

La Rappresentanza funge, quindi, da tramite ufficiale nei rapporti tra le Amministrazioni nazionali e la Commissione, che si sviluppano nella corrispondenza sulle richieste di informazioni, anche supplementari, riguardanti le singole procedure di infrazione.

Sul piano operativo, per far fronte alle esigenze conoscitive sulla situazione del contenzioso con l'UE e sugli eventuali effetti per la finanza pubblica, la legge n. 13 del 2007 cit., impone il costante monitoraggio sull'andamento dei singoli procedimenti per ridurre il contenzioso in essere e prevenire l'insorgere di nuovo.

In tale ottica, oltre alle informazioni da fornire al Parlamento ed alla Corte dei Conti sugli effetti finanziari delle procedure di infrazione, l'art 7 della citata legge

n. 13/2007 (legge comunitaria 2006), stabilisce che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Comunitarie provveda alla predisposizione ed aggiornamento dell'elenco:

- delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e degli altri organi giurisdizionali dell'UE;
- dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 234 del Trattato CE o dell'articolo 35 del Trattato UE da organi giurisdizionali italiani;
- delle procedure d'infrazione avviate ai sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato CE;
- dei procedimenti di indagine formale sugli aiuti di Stato avviate ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato CE.

Merita un richiamo anche la disposizione introdotta dalla legge n. 296/2006 - art. 1 commi 1213 e seguenti – (legge finanziaria 2007) che riguarda il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti degli Enti che si rendano responsabili della violazione di obblighi derivanti dalla normativa comunitaria.

Poiché le violazioni contestate dall'Esecutivo comunitario possono riguardare inadempienze attribuibili sia ad Amministrazioni centrali dello Stato, sia a Regioni ed Enti locali, ferma restando la responsabilità dello Stato nei confronti delle Istituzioni comunitarie, sono state introdotte norme dirette a:

- individuare l'ente territoriale responsabile della violazione verso cui lo Stato può rivalersi, esercitando una azione coattiva di recupero dei fondi;
- esercitare da parte dello Stato poteri sostitutivi secondo le procedure stabilite dall'art. 8 della legge 131/2003, nei confronti dei medesimi soggetti che non abbiano dato esecuzione in tempi congrui alle sentenze della Corte di giustizia.

CAPITOLO II - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA

2.1 Dati di sintesi

Dall'ultimo aggiornamento (31 ottobre 2007) dei dati sul contenzioso con l'Unione europea (a seguito delle decisioni del Collegio dei Commissari del 17 ottobre 2007), risultano ufficialmente aperte nei confronti dell'Italia 223 procedure di infrazione, di cui 168 riguardano casi di Violazione del Diritto Comunitario e 55 di Mancata Attuazione di specifiche norme UE.


Nella prima tipologia figurano le procedure avviate dalla Commissione europea con le quali si contesta la legittimità di norme nazionali ritenute contrarie al diritto comunitario, ovvero di comportamenti attivi od omissivi da parte di Autorità pubbliche e/o private che si pongono in contrasto con la normativa comunitaria.

Nel caso di "Mancata Attuazione di norme comunitarie", invece, la violazione attiene, in sostanza, al mancato recepimento nell'ordinamento interno di direttive comunitarie. In questi casi, infatti, viene contestata l'assenza di disposizioni legislative, regolamentari e/o amministrative che l'Italia avrebbe dovuto adottare entro i tempi stabiliti per conformarsi alle disposizioni comunitarie.

La quasi totalità delle 223 procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia risultano attualmente nella fase pre-contenziosa, ossia nel corso dell'iter previsto dall'articolo 226 del Trattato CE, mentre solo una quota residua ha già raggiunto la fase contenziosa vera e propria ex art. 228 TCE, come evidenziato nel seguente prospetto e relativo grafico.

Le procedure di infrazione a carico dell'Italia per stadio della procedura e tipologia di violazione.
(dati al 31 ottobre 2007)

Tipologia di violazione	Stadio della procedura		
	Articolo 226 TCE	Articolo 228 TCE	Totali
Violazione del diritto comunitario	159	9	168
Mancata attuazione di direttive	54	1	55
Totali	213	10	223




2.1.1 Analisi per settore

I settori maggiormente interessati dal contenzioso Italia-UE sono: l'ambiente (ben 61 casi), gli appalti, la tassazione e le tariffe doganali, come evidenziato nella tabella seguente, che riporta i dati sulla ripartizione settoriale delle procedure di infrazione attualmente in itinere.

Procedure di infrazione Italia – UE				
Articolazione per settori				
(Dati al 31 ottobre 2007)				
Settore	Mancata Attuazione	Violazione Diritto UE	Totale Procedure	% sul totale
Affari economici e finanziari	4	3	7	3,1
Affari interni	3	3	6	2,7
Ambiente	7	54	61	27,4
Appalti	0	24	24	10,8
Energia	2	5	7	3,1
Fiscalità e dogane	0	22	22	9,9
Lavoro e affari sociali	1	11	12	5,4
Libera circolazione merci	2	9	11	4,9
Libera prestazione servizi	3	10	13	5,8
Salute	19	4	23	10,3
Trasporti	4	4	8	3,6
Vari settori*	10	19	29	13,0
Totale	55	168	223	100

* L'aggregato Vari settori comprende: Affari esteri, Agricoltura, Comunicazione, Concorrenza e aiuti di stato, Giustizia, Istruzione Università e Ricerca, Libera circolazione di capitali, Libera circolazione delle persone, Pesca, Tutela dei consumatori

L'analisi conferma, per la maggior parte dei settori, la prevalenza delle violazioni al diritto Ue, rispetto alle contestazioni di mancata attuazione che prevale, invece, per le infrazioni in materia di Salute. Di seguito si prospetta l'evidenza grafica relativa all'articolazione per settore.

Procedure di infrazione per settore**2.1.2. Ripartizione dei dati per fase procedurale**


Un'ulteriore classificazione delle procedure di infrazione attualmente in itinere è quella che evidenzia, sia per le procedure ex art. 226 che ex art. 228, la fase specifica del contenzioso in cui attualmente versano rispetto ai vari passaggi previsti dall'iter comunitario:

- messa in mora: è l'atto iniziale con cui la Commissione rileva la violazione di una norma comunitaria;
- messa in mora complementare: è un atto ulteriore che segue alla messa in mora e che individua un nuovo profilo di violazione del diritto comunitario rispetto al precedente;
- parere motivato: si ha quando lo Stato membro non risponde nei tempi indicati dalla lettera di messa in mora, oppure risponde in maniera non esaustiva. In tale caso, la Commissione pone un nuovo termine per porre rimedio all'inadempimento contestato;
- parere motivato complementare: con tale parere vengono rilevati nuovi profili di violazione rispetto al precedente parere motivato;

- ricorso: si ha quando la Commissione rilevando il mancato adeguamento dello Stato Membro, propone ricorso alla Corte di giustizia delle CE;
- sentenza: nel caso di sentenza ex art. 226 del TCE la Corte di giustizia delle CE accerta formalmente l'inosservanza da parte dello Stato membro. In caso di sentenza ex art. 228 del TCE si riconosce che lo Stato non si è conformato alla sentenza ex art. 226 TCE e può prevedersi il pagamento di una sanzione.

Procedure di Infrazione Italia - UE							
Ripartizione per Fasi							
(Dati al 31 ottobre 2007)							
Stadio della Procedura	Fase della procedura						
	Messa in Mora	Messa in Mora Compl.	Parere Motivato	Parere Motivato Compl.	Ricorso	Sentenza	Totali
Articolo 226 TCE	85	13	61	2	38	14	213
Articolo 228 TCE	3	1	4	-	2	-	10
Totali	88	14	65	2	40	14	223

La maggior parte delle procedure in itinere si colloca nella fase della Messa in Mora ex art. 226, seguite da quelle in fase di Parere Motivato. In totale solo 40 procedure sono giunte a ricorso davanti alla Corte di Giustizia e, di queste, 38 attengono all'art. 226 e 2 al 228 TCE. La Corte si è, al momento, pronunciata su 14 cause, tutte attinenti allo stadio pre-contenzioso ex art. 226.



2.2 Effetti finanziari delle procedure di infrazione: aspetti generali

Le procedure di infrazione possono comportare degli oneri diretti a carico degli Stati inadempienti, a seguito di una condanna da parte della Corte di giustizia al pagamento di sanzioni, in esito ai ricorsi ex art. 228 TCE.

Infatti, sia che si tratti di Violazione o di Mancata Attuazione, le procedure di infrazione avviate dalla Commissione possono concludersi, in ultima istanza, persistendo la situazione di inadempimento, in una condanna inflitta dalla Corte di giustizia, che può prevedere anche il pagamento di sanzioni pecuniarie a carico dello Stato.

Tuttavia, anche a prescindere dalle comminazioni di sanzioni, le procedure di infrazione possono comportare oneri finanziari per lo Stato membro interessato, in connessione con l'adozione delle misure finalizzate al superamento del contenzioso con l'Unione Europea.

a) Oneri diretti: sanzioni

La possibilità dell'applicazione di sanzioni pecuniarie in caso di mancata esecuzione di una sentenza è stata introdotta dal Trattato di Maastricht che ha riformulato l'art. 171 del Trattato istitutivo nel nuovo articolo 228 del Trattato CE che testualmente recita: "La Corte di giustizia, qualora riconosca che lo Stato Membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfetaria o di una penalità".

Ai fini della determinazione di tali sanzioni, la Commissione europea ha stabilito, con la comunicazione n. 1658 del 2005, uno specifico metodo di calcolo del relativo importo e criteri di riferimento omogenei per tutti gli Stati Membri. Tali criteri attengono, in particolare, alla gravità ed alla durata dell'infrazione, nonché alla necessità di garantire una azione preventiva della violazione.

La Commissione può richiedere, anche in forma cumulativa:

- la comminazione di una penalità per ogni giorno di ritardo successivo alla pronuncia della sentenza a norma dell'art. 228 del TCE;
- la comminazione di una somma forfetaria che sanzioni la continuazione della infrazione tra la prima sentenza ex art. 226 TCE (di constatazione dell'inadempimento) e la sentenza a norma dell'art. 228 TCE.

Per computare la penalità giornaliera, la Commissione moltiplica un importo fisso di base di 600 euro al giorno per un coefficiente "gravità" (compreso tra 1 e 20) e per un coefficiente "durata" (minimo 1 e massimo 3), che tengano conto, come detto, della gravità e della durata dell'infrazione.

Ciò che si ottiene è a sua volta moltiplicato per il fattore n , fisso per ogni Stato membro, calcolato sulla base della capacità finanziaria dello Stato e del numero dei voti in Consiglio. Come stabilito nella comunicazione della Commissione del 2005, tale fattore è variabile a seconda degli Stati e per l'Italia è pari a 19,84.

Per quanto riguarda, invece, il calcolo della somma forfettaria, la Commissione applica un metodo che consiste :

- da un lato, nella determinazione di una somma forfettaria minima fissa (che per l'Italia è 9.920.000 euro);
- dall'altro, nel computo di un importo giornaliero proposto dalla Commissione alla Corte di giustizia, moltiplicato per il numero di giorni di persistenza dell'infrazione, da applicare quando il suo risultato superi la somma minima di cui al punto precedente.

b) Oneri indiretti: misure di adeguamento

Come detto, le iniziative che le Autorità nazionali intraprendono per superare la situazione di contenzioso con l'Unione europea, conformando l'ordinamento interno alle norme UE, possono comportare oneri per la finanza pubblica. In tale accezione, possono configurarsi diverse tipologie di oneri finanziari, tra cui si evidenziano:

- spese connesse a misure compensative di danni ambientali, presenti nelle procedure di infrazione del settore ambiente;
- oneri amministrativi connessi, in linea di massima, alla necessità di attività a carico di strutture della Pubblica Amministrazione. Tali oneri sono possibili, ad esempio, nelle procedure del settore Appalti;
- minori entrate per l'erario, dovute principalmente a diminuzione di imposte (tipico nelle procedure del settore Fiscalità);
- spese relative all'adeguamento delle violazioni in materia di lavoro, nell'ambito del pubblico impiego e del comparto della previdenza;

- oneri per interessi moratori, derivanti da ritardi nei pagamenti di somme dovute a carico del bilancio dello Stato. In tale categoria rientrano, ad esempio, le contestazioni in materia di versamento delle risorse finalizzate ad alimentare il bilancio comunitario, cosiddette “Risorse Proprie”.

Sussistono, inoltre, altre tipologie di infrazioni per le quali non si ipotizzano, almeno nel breve/medio periodo, particolari oneri per la finanza pubblica, sempre a condizione che non si arrivi, al termine delle stesse, alla comminazione di sanzioni da parte della Corte di giustizia UE. A titolo esemplificativo, tali infrazioni riguardano:

- richieste di modifiche normative dell'ordinamento italiano, attinenti ad aspetti formali, come avviene ad esempio nel caso di contestazioni sulla nomenclatura e/o l'etichettatura di prodotti e merci;
- contestazioni per disposizioni restrittive della legge italiana, che impediscono la libera prestazione di servizi e di stabilimento all'interno degli Stati Membri dell'UE;
- questioni di tipo interpretativo, come ad esempio la nozione di rifiuto adottata dalla normativa italiana rispetto a quella comunitaria, che esclude alcuni materiali dagli obblighi derivanti dallo smaltimento di sostanze inquinanti.

Infine, possono sussistere anche procedure che producono effetti positivi sul bilancio dello Stato, dovuti a maggiori entrate derivanti, a titolo esemplificativo, da un aumento della pressione fiscale oppure dal recupero di aiuti di stato erogati in favore di imprese, ritenuti dalla Commissione non compatibili con il mercato comune.

2.3 Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi

L'analisi delle procedure di infrazione in itinere ha portato alla classificazione tra le procedure per le quali si ipotizzano effetti finanziari, sia di carattere diretto (comminazione di sanzioni), sia indiretto, conseguenti alle misure di adeguamento richieste dalle Autorità comunitarie e tra le procedure per le quali non si intravedono conseguenze di carattere finanziario nel breve/medio periodo.

Al riguardo, si evidenzia che la valutazione dell'impatto finanziario è limitata al breve/medio periodo, nel presupposto che non si pervenga alla comminazione di sanzioni da parte della Corte di giustizia a causa di un persistente inadempimento dell'Italia anche in presenza di una sentenza di condanna.


Di seguito sono, riepilogati, in primo luogo, i risultati dell'analisi di impatto finanziario delle procedure attualmente in itinere, rispetto alle quali sono state evidenziate le possibili conseguenze in termini di spese a carico del bilancio dello Stato, delle Regioni e di altri Enti pubblici.

In secondo luogo, viene evidenziata la ripartizione per settori di riferimento dei casi di contenzioso tra l'Italia e l'Unione Europea, aventi effetti per la finanza pubblica.

**Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Classificazione per tipologia di impatto finanziario**

Dati al 31 ottobre 2007

Tipologia di Impatto	Numero di procedure
Maggiori entrate erariali	4
Minori entrate erariali	7
Minori spese	1
Spese misure ambientali	6
Versamenti Risorse Proprie UE	6
Spese di personale e previdenziali	2
Spese impianti telecomunicazione	1
Spese di natura amministrativa	6
Spese recepimento direttive	5
TOTALI	38



Procedure di infrazione Italia – UE			
Impatto finanziario nel breve/medio periodo			
(Dati al 31 ottobre 2007)			
SETTORE	Procedure ex 226 TCE	Procedure ex 228 TCE	Totale
Affari economici e finanziari	1	-	1
Affari esteri	-	-	0
Affari interni	1	-	1
Agricoltura	1	-	1
Ambiente	3	3	6
Appalti	7	-	7
Comunicazioni	1	-	1
Concorrenza e aiuti di stato	-	3	3
Energia	-	-	0
Fiscalità e dogane	12	-	12
Giustizia	1	-	1
Istruzione, università e ricerca	-	-	0
Lavoro e affari sociali	1	1	2
Libera circolazione dei capitali	-	-	0
Libera circolazione delle merci	-	-	0
Libera circolazione delle persone	1	-	1
Libera prestazione dei servizi	-	-	0
Pesca	-	-	0
Salute	2	-	2
Trasporti	-	-	0
Tutela dei consumatori	-	-	0
Totali	31	7	38

2.4 Effetti finanziari procedure art. 226 TCE

Per i casi di contenzioso nella fase procedura ex art. 226 TCE non sono, nel breve/medio periodo, ipotizzabili sanzioni a carico dell'Italia, tenuto anche conto dei tempi molto lunghi di evoluzione del contenzioso comunitario.

Per tali fattispecie, quindi, sono stati estrapolati i casi da cui è ipotizzabile che scaturiscano oneri indiretti, connessi con l'eventuale adozione, in ambito nazionale, delle misure necessarie per superare le contestazioni della Commissione europea.

In taluni casi, tuttavia, non è possibile procedere in via autonoma alla puntuale quantificazione degli oneri, che deve essere rimessa alle Amministrazioni di settore responsabili dell'adozione delle misure correttive.

Per le infrazioni consistenti nella mancata attuazione di direttive comunitarie, l'analisi dell'eventuale impatto finanziario fa riferimento ai contenuti specifici del singolo provvedimento di recepimento della direttiva nell'ordinamento interno. Laddove tale recepimento non sia ancora avvenuto, l'analisi di impatto viene rinviata alla fase di predisposizione degli strumenti normativi ed operativi necessari a dare esecuzione alle norme UE.

Di seguito vengono riportati, per ciascun settore di riferimento, dei prospetti riepilogativi che evidenziano le procedure, da cui si ritiene possano scaturire, nel breve-medio periodo, oneri finanziari per il bilancio pubblico.

Settore Affari economici e finanziari

Per quanto riguarda l'impatto finanziario, si evidenzia che la procedura di infrazione 2006/4094, riguardante "Distribuzione di dividendi a fondi pensione stabiliti in altri Stati membri", potrebbe comportare degli oneri per il bilancio dello Stato, in termini di minori entrate per l'erario.

Infatti, le modifiche da apportare all'ordinamento interno, per venire incontro alle richieste della Commissione europea, dovrebbero consistere in una riduzione dal 15% all'11% dell'aliquota dell'imposta applicata sui dividendi distribuiti a favore di Fondi pensione comunitari che abbiano investito in Italia. Ciò potrebbe determinare una riduzione di gettito fiscale.

Procedure di infrazione Italia – UE Impatto finanziario Settore Affari economici e finanziari (Dati al 31 ottobre 2007)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
N. 2006/4094 (Scheda n. 4) Distribuzione dividendi a fondi pensione stabiliti in altri Stati membri.	Violazione art. 56 Trattato CE	Messa in mora ex articolo 226 TCE	Minori entrate erariali

Settore Affari Interni

Per quanto riguarda l'impatto finanziario, si evidenzia che la procedura di infrazione 2006/0878, riguardante "Mancato recepimento della direttiva 2004/83. Norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta" comporta oneri per la finanza pubblica, come previsto dalla normativa di recepimento della direttiva comunitaria nell'ordinamento interno.

Procedure di infrazione Italia – UE Impatto finanziario Settore Affari Interni (Dati al 31 ottobre 2007)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
N. 2006/0878 (Scheda n. 4) Qualifica di rifugiato o persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale	Mancato recepimento direttiva 2004/83	Parere motivato ex articolo 226 TCE	Oneri per recepimento direttive UE

Settore Agricoltura

Per quanto riguarda l'impatto finanziario, si evidenzia che la procedura di infrazione 2002/5002, riguardante "Aliquota del 2 % sul fatturato relativo alla vendita di fertilizzanti da sintesi", potrebbe comportare degli oneri per il bilancio dello Stato, in termini di minori entrate per l'erario.

Infatti, le modifiche da apportare all'ordinamento interno per venire incontro alle richieste della Commissione europea, dovrebbero consistere nell'abolizione dell'imposta suddetta per i concimi a base di chelati. Ciò determinerebbe una riduzione di gettito fiscale.

Procedure di infrazione Italia – UE Impatto finanziario Settore Agricoltura (Dati al 31 ottobre 2007)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
N. 2002/5002 (Scheda n. 1) Aliquota del 2 % sul fatturato per vendita di fertilizzanti da sintesi.	Violazione dell'articolo 90 TCE	Messa in mora Complementare ex arti 226 TCE	Minori entrate erariali

Settore Ambiente

Rispetto alle procedure ex art. 226 del TCE in itinere, quelle da cui potrebbero scaturire eventuali conseguenze finanziarie attengono, in primo luogo, al settore ambiente e, in particolare, alle misure compensative richieste dalla Commissione europea a fronte delle iniziative aventi incidenza sull'ambiente.

In tale settore, numerose procedure riguardano le richieste di rendere conformi alla normativa comunitaria gli impianti di depurazione, per consentire un efficace smaltimento dei rifiuti in aree considerate "sensibili" e di particolare interesse ambientale.

In tale ipotesi, le Autorità nazionali interessate dovranno adottare le misure di compensazione previste dalle direttive, i cui oneri verranno a gravare sulla finanza pubblica.

Viceversa, non sono state considerate portatrici di oneri aggiuntivi le numerose procedure riguardanti la richiesta di analisi su aree territoriali e marittime sensibili sotto il profilo naturalistico, nonché valutazioni di impatto ambientale (VIA), in quanto tali ricerche dovrebbero essere effettuate dalle ordinarie strutture tecniche delle competenti Amministrazioni pubbliche.

Procedure di infrazione Italia – UE Impatto finanziario Settore Ambiente (Dati al 31 ottobre 2007)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della Procedura	Tipologia di impatto
N. 1998/2346 (Scheda n. 2) Costruzione Villaggio turistico "Is Arenas" Narbolia (OR)	Violazione direttiva 92/43/CEE	Messa in mora complementare ex art. 226	Spese per misure ambientali
2000/5152 (Scheda n. 8) Trattamento delle acque reflue urbane - Agglomerato Comuni della provincia di Varese - bacino fiume Olona	Violazione Direttiva 91/271/CEE	Sentenza Corte giustizia art. 226 TCE	Spese per misure ambientali.
2001/4156 (Scheda n. 9) Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Valloni e steppe pedegarganiche	Violazione Direttive 79/409/CEE 92/43/CEE.	Sentenza Corte giustizia art. 226 TCE	Spese per misure ambientali

Settore Appalti

Nell'ambito degli Appalti pubblici, altro settore in cui si concentra il contenzioso comunitario, la Commissione contesta le modalità di affidamento effettuate da Amministrazioni pubbliche centrali e territoriali. Si tratta in molti casi di affidamenti diretti di attività di gestione di servizi pubblici (cosiddetti affidamenti in house) in cui è stata riscontrata l'assenza di procedure concorsuali di evidenza pubblica nella scelta del soggetto attuatore del servizio, in violazione delle direttive in materia di appalti pubblici di forniture e servizi che sanciscono il principio di trasparenza, pubblicità e concorrenza.

In queste tipologie di spese, non sostenibili in via immediata, l'ente territoriale accusato di violazione delle direttive 92/50/CE e 2004/18/CE in materia di appalti dovrà, in caso di soccombenza, annullare il contratto in corso ed indire una nuova gara che rispetti le regole della concorrenza e trasparenza amministrativa, sostenendo costi sia per indire la procedura concorsuale, sia per i possibili ricorsi presentati dalle società attualmente affidatarie dei servizi.

Procedure di Infrazione Italia - UE Impatto finanziario Settore Appalti (Dati al 31 ottobre 2007)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
N. 2000/4926 (scheda n. 2) Affidamento servizi informatici Comune di Mantova	Violazione direttiva 92/50/CEE	Ricorso Corte Giustizia	Spese amministrative
N. 2003/4545 (Scheda n. 6) Affidamento attività di trasporto sanitario. Regione Toscana.	Violazione Direttiva 92/50/CE	Ricorso Corte di Giustizia	Spese amministrative
N. 2004/4963 (Scheda n. 8) Affidamento concessione di lavori. Comune de L'Aquila	Violazione Direttiva 93/37/CEE	Parere motivato ex articolo 226 TCE	Minori spese
N. 2005/2336 (Scheda n. 9) Affidamento servizi informatici. Regione Puglia	Violazione Direttiva 93/37/CEE	Parere motivato ex articolo 226 TCE	Spese amministrative
2006/4496 (Scheda n. 18) Affidamento servizio di gestione dei rifiuti Comune di Contigliano (Rieti)	Violazione delle direttive 92/50/CE e 2004/18/CE	Parere motivato ex articolo 226 TCE	Spese amministrative
N. 2007/4269 (Scheda n. 20) Affidamento diretto servizio idrico Marche	Violazione direttiva 2004/18/CE e artt. 43 e 49 TCE.	Messa in mora ex articolo 226 TCE	Spese amministrative
N. 2007/4376 (Scheda n. 21) Affidamento servizio rifiuti urbani Comune di Rocca Priora	Violazione direttiva 2004/18/CE Artt. 43 e 49 TCE.	Messa in mora ex articolo 226 TCE	Spese amministrative

Settore Comunicazioni

Per il settore comunicazioni, l'unica procedura avente un impatto finanziario indiretto è la 2006/2114, riguardante la contestazione sulla mancanza di evidenza sul numero unico di emergenza 112 delle informazioni sulla localizzazione del chiamante.

Per superare la contestazione comunitaria, si renderà necessario procedere all'adeguamento dell'infrastruttura tecnologica TLC e rendere disponibili alle autorità incaricate dei servizi di soccorso in Italia le informazioni relative alla ubicazione del chiamante. Tale adeguamento potrebbe comportare un onere per il gestore della rete di telecomunicazione, onere che in tutto o in parte potrebbe gravare sul bilancio dello Stato.

Procedure di infrazione Italia – UE Impatto finanziario Settore Comunicazioni (Dati al 31 ottobre 2007)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
N. 2006/2114 (Scheda n. 3) Non disponibilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante il numero 112	Violazione direttiva n. 2002/22/CE	Ricorso alla Corte di Giustizia	Spese per impianti TLC

Settore fiscalità e dogane

Le procedure di infrazione riguardanti il settore delle imposte e tasse concernono, in molti casi, la richiesta di estensione di agevolazioni ed esenzioni già previste dalla normativa interna per particolari categorie di contribuenti. In altri casi, si contesta l'applicazione di imposte contrarie alla normativa comunitaria, di cui si chiede la restituzione ai contribuenti.

Il superamento di tali tipologie di infrazioni potrebbe comportare un onere a carico del bilancio dello Stato in termini di minori entrate per diminuzione del gettito fiscale, nonché di oneri diretti per le restituzioni dovute alle società interessate.

Inoltre, alcune procedure contestano le modalità di applicazione di disposizioni in materia di accertamento e versamento delle "Risorse Proprie", dalle quali possono derivare oneri per il bilancio statale anche in termini di interessi moratori.

Procedure di infrazione Italia – UE Impatto finanziario Settore Fiscalità e Dogane (Dati al 31 ottobre 2007)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
N. 1985/0404 (Scheda n. 1) Risorse proprie. Mancata riscossione dazi doganali.	Violazione al Regolamenti CE nn. 2913/92 e 1552/89	Ricorso Corte di Giustizia	Versamento Risorse Proprie UE
N. 2002/4662 (Scheda n. 2) Legge regionale siciliana n. 2/2002 Tributo ambientale gasdotti.	Violazione degli artt. 23 25, 26 e 133 TCE	Sentenza Corte di Giustizia	Minori entrate erariali
N. 2003/2156 (Scheda n. 3) Condono fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto.	Violazione Sesta direttiva IVA e artt. 249 e 10 del Trattato	Ricorso Corte Giustizia	Versamento Risorse Proprie UE
N. 2003/2182 (Scheda n. 4) Accertamento risorse proprie e messa a disposizione (1998-2002)	Violazione degli articoli 2, 9, 10 e 11 del Reg. 1552/89 e del Regolamento Euratom 1150/2000.	Ricorso Corte Giustizia	Versamento Risorse Proprie UE
N. 2003/2241 (Scheda n. 5) Non corretta applicazione del Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89.	Violazione del Regolamento 1552/89 (CEE – Euratom)	Ricorso Corte di Giustizia	Versamento Risorse Proprie UE
N. 2003/4826 (Scheda n. 8) Rilascio autorizzazione apertura magazzini doganali	Violazione arti 10 TCE, del Regolamento n. 1150/2000 e Decisione 2000/597/CE Euratom	Parere Motivato ex articolo 226 TCE	Versamento Risorse Proprie UE
N. 2004/2172 (Scheda n. 9) Limiti di detraibilità IVA per spese utilizzo impianti telefonia mobile	Violazione dell'articolo 17 paragrafo 2 della VI Direttiva IVA	Parere Motivato ex 226 TCE	Minori entrate erariali
N. 2004/2190 (Scheda n. 10) Tassazione discriminatoria degli oli lubrificanti rigenerati.	Violazione articolo 90 TCE	Parere Motivato ex 226 TCE	Maggiori entrate erariali
N. 2004/4350 (Scheda n. 11) Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita	Violazione del trattato	Parere Motivato ex 226 TCE	Minori entrate erariali
N. 2005/4047 (Scheda n. 14) Ritenute alla fonte sui dividendi versati alle società "madri" da parte delle società "figlie"	Violazione Regolamento CEE n. 2913/92 (Codice Doganale Comunitario)	Parere Motivato ex articolo 226 TCE	Minori entrate erariali
N. 2006/2266 (Scheda n. 17) Mancato rispetto obbligazioni doganali operazioni transito TIR.	Violazione del Regolamento CE n. 1150/2000	Ricorso Corte di giustizia	Versamento di risorse proprie UE
N. 2006/4136 (Scheda n. 19) Regime fiscale pagamenti interessi e canoni società consociate di SMi diversi.	Violazione Direttiva 2003/49/CE	Parere Motivato ex 226 TCE	Minori entrate erariali

Settore Giustizia

Nel settore in esame, la procedura n. 2006/0284 riguardante la mancata attuazione della Direttiva 2004/80/CE comporta un onere per lo Stato quantificato in euro 56 mila annui a decorrere dall'esercizio 2007 per il recepimento della suddetta direttiva come indicato dal decreto legislativo n. 204 del 9 novembre 2007.

Procedure di infrazione Italia – UE Impatto finanziario settore Giustizia (Dati al 31 ottobre 2007)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
2006/0284 - (Scheda n. 1) Misure di compensazione alle vittime del crimine.	Mancata attuazione della direttiva 2004/80/CE	Ricorso ex 226 TCE	Oneri per recepimento delle direttive comunitarie

Settore lavoro pubblico e previdenza.

In talune procedure, si contesta la normativa del diritto interno che esclude, per il calcolo della pensione di anzianità, le situazioni contributive maturate in un paese terzo, ovvero il mancato riconoscimento di periodi lavorativi prestati da parte di pubblici impiegati presso altri Stati membri o presso le Istituzioni comunitarie ai fini del calcolo del trattamento pensionistico.

Per tali categorie di violazioni, in caso di soccombenza, l'Italia dovrà sopportare un aggravio finanziario nel settore previdenziale, dovendo computare ai lavoratori anche i periodi prestati presso altro Stato membro.

Procedure di Infrazione Italia – UE Impatto finanziario Settore Lavoro e previdenza sociale (Dati al 31 ottobre 2007)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
2006/4380 (Scheda n. 12) Contabilizzazione dei periodi di lavoro in un paese terzo.	degli artt. 12 e 39 CE,	Messa in mora art. 226 TCE	Spesa di personale e previdenziali

Settore Libera circolazione delle persone

Il settore prevede una procedura di infrazione dovuta al mancato recepimento della Direttiva 2004/38/CE. Il provvedimento con il quale detta direttiva è stata trasposta nell'ordinamento italiano (decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007) prevede specifici oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, alla cui copertura si provvede mediante ricorso al Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla Legge n.183/1987.

Procedure di Infrazione Italia – UE Impatto finanziario Settore Libera circolazione delle persone (Dati al 31 ottobre 2007)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
2006//0461 (Scheda n.1) Diritto di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'UE.	Mancato recepimento della Direttiva 2004/38/CE	Parere Motivato ex 226 TCE	Oneri per il recepimento di direttive comunitarie

Settore Salute

Per le procedure aperte nel settore Salute si configura un impatto finanziario in conseguenza dell'adozione di provvedimenti di recepimento nell'ordinamento interno delle direttive comunitarie la cui mancata attuazione aveva avviato la procedura di infrazione da parte della Commissione europea.

Nel prospetto che segue sono riepilogate le due procedure di infrazione in questione, i cui oneri finanziari, classificati nella tipologia " Oneri per il recepimento delle direttive comunitarie", sono posti a carico del Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987.

Procedure di infrazione Italia – UE Impatto finanziario Settore Salute (Dati al 31 ottobre 2007)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
N. 2006/0789 (Scheda n. 8) Prescrizioni in tema di rintracciabilità e incidenti gravi	Mancata attuazione della direttiva 2005/61/CE	Parere motivato ex 226 TCE	Oneri per il recepimento delle direttive comunitarie
N. 2006/0790 (Scheda n. 9) Sistema di qualità servizi trasfusionali	Mancata attuazione della direttiva 2005/62/CE	Parere motivato ex articolo 226 TCE	Oneri per il recepimento delle direttive comunitarie

2.5 Effetti finanziari procedure art. 228 TCE

Sul totale delle 223 procedure aperte nei confronti dell'Italia, 10 casi hanno già avuto una sentenza sfavorevole della Corte di Giustizia CE (ex art. 226 del Trattato CE) e sono nella fase procedurale ex articolo 228 del Trattato CE che, in ultima istanza, porta al secondo deferimento avanti alla Corte ed alla eventuale condanna con comminazione di sanzioni.

Si tratta dell'unica fattispecie rilevante sotto il profilo delle sanzioni: infatti, nel depositare un ricorso ex articolo 228, la Commissione può chiedere che l'Italia venga condannata sia al pagamento di una sanzione forfetaria per la durata dell'infrazione, sia al pagamento di una penalità di mora quotidiana fino al momento in cui si pone fine all'infrazione stessa. Sarà la Corte a decidere se accogliere o meno la richiesta della Commissione.

Di questi 10 casi, in due ipotesi la Commissione è pronta per il 2° deferimento avanti alla Corte, con la conseguente richiesta di comminazione di sanzioni contro l'Italia. Si tratta di due procedure aperte nel settore Ambiente, in violazione della direttiva rifiuti 75/442/CE modificata dalla direttiva 91/156/CE:

✓ **Procedura n. 1998/4802** - Rifiuti pericolosi discarica di Manfredonia (FG);

✓ **Procedura n. 1999/4797** - Discarica di rifiuti Rodano (MI)

Con decisione del 21 marzo 2007, la Commissione ha tuttavia sospeso il deposito del ricorso, a condizione che le Autorità italiane comunichino il regolare avanzamento dei lavori attualmente in corso per la bonifica dei siti interessati. Per entrambi i casi, quindi, si profila una composizione del contenzioso, senza oneri sanzionatori.

Ovviamente, restano salvi i costi connessi con la realizzazione dei lavori di sistemazione in itinere, la cui quantificazione è rimessa al Ministero dell'Ambiente ed alle Regioni ed Enti locali interessati.

Per gli altri 8 casi, non sussistono nell'immediato ipotesi di 2° deferimento alla Corte. Nondimeno, qualora l'inadempimento dovesse persistere, non sarebbe da escludere nei confronti dell'Italia la richiesta di condanna con sanzioni.

Per i predetti casi, vengono forniti, nella tabella che segue, gli elementi di sintesi.

Procedure di Infrazione Italia - UE ex art. 228 TCE Analisi di Impatto finanziario (Dati al 31 ottobre 2007)			
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di Impatto
Scheda n. 3 Ambiente N. 1998/4802 Rifiuti pericolosi discarica Manfredonia	Violazione Direttiva rifiuti 75/442/CE modificata dalla direttiva 91/156/CE	Parere Motivato ex art. 228 TC	Spese misure ambientali
Scheda n. 5 Ambiente N. 1999/4797 Discarica Rifiuti Rodano (MI)	Violazione Direttiva rifiuti 75/442/CE modificata dalla direttiva 91/156/CE	Parere Motivato ex art. 228 TC	Spese misure ambientali
Scheda n. 6 Ambiente N. 2000/4554 Discarica di rifiuti Campolungo (AP)	Violazione Direttiva rifiuti 75/442/CE modificata dalla direttiva 91/156/CE	Parere Motivato ex art. 228 TC	Spese misure ambientali
Scheda n. 1 Concorrenza N. 1999/2219 Crediti di imposta a favore degli autotrasportatori professionisti	Violazione Trattato per mancato recupero delle somme relative ai crediti di imposta concesse tra il 1992- 1994	Parere Motivato ex art. 228 TC	Maggiori Entrate erariali
Scheda n. 2 Concorrenza N. 2006/2456 Aiuti illegali a favore di imprese a prevalente capitale pubblico.	Recupero agevolazioni fiscali	Messa in Mora ex art. 228 TCE	Maggiori Entrate erariali
Scheda n. 3 Concorrenza N. 2007/ 2229 Aiuti urgenti a favore dell'occupazione	Violazione decisione n. 2000/128/CE (regime di aiuti concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione)	Parere Motivato ex art. 228 TC	Maggiori Entrate erariali
Scheda n. 1 Lavoro Infrazione n. 2002/4888 Rifiuto di riconoscere la rilevanza del servizio prestato all'estero per il reclutamento dei docenti	Violazione art. 39 TCE e Regolamento CEE 1612/1968 (libera circolazione lavoratori)	Messa in Mora ex art. 228 TCE	Spese di personale

2.6 Iniziative di adeguamento in itinere

Al fine di superare alcune procedure di infrazione particolarmente critiche, è stato elaborato un apposito provvedimento di adeguamento alle richieste UE denominato "salvainfrazione", attraverso il quale si intende avviare a 14 casi specifici di contenzioso come riportato nella tabella che segue.

Procedure di infrazione Italia – UE Casi in fase di adeguamento DDL Salvainfrazione (Dati al 31 ottobre 2007)		
Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura
N. 1992/5006	Inadeguatezza del sistema di controllo e sanzione dell'esercizio della pesca	Parere Motivato ex art. 226 TCE
N. 2000/5083	Valutazione di Impatto ambientale nel Comune di Massafra	Sentenza ex art. 226 TCE
N. 2001/2118	Mancata comunicazione dati ex Reg.to CEE 2847/1993 (Pesca)	Sentenza ex art. 226 TCE
N. 2001/5171	Recupero extragiudiziale dei crediti	Sentenza ex art. 226 del TCE del 18/07/07 Causa C-134/05
N. 2002/4888	Esperienza professionale e anzianità maturate in un altro Stato membro da un lavoratore comunitario assunto nella PA.	Messa in Mora Complementare ex art. 228 TCE
N. 2003/2077	Funzionamento discariche abusive o incontrollate.	Sentenza ex art. 226 TCE causa C-135/05 del 26/04/07
N. 2003/2204	Veicoli fuori uso	Sentenza ex art. 226 TCE causa C-394/05
N. 2003/4506	Errata applicazione della direttiva 99/31/CE Discariche rifiuti	Ricorso della Commissione ex art. 226 del TCE
N. 2004/0059	Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque Violazione direttiva 2000/60/CE	Parere Motivato ex art. 228 TCE
N. 2004/2225	Inadempimenti Sistema di controllo dei pescherecci via satellite (SCP)	Parere Motivato ex art. 226 TCE
N. 2005/2358	Attuazione direttiva 2000/43/CE (parità di trattamento fra le persone)	Parere Motivato ex art. 226 TCE
N. 2006/2131	Non conformità alla direttiva 70/409/CEE (conservazione degli uccelli selvatici)	Parere Motivato ex art. 226 TCE
N. 2006/2441	Non corretta applicazione direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione)	Messa in Mora ex art. 226 TCE
N. 2006/2535	Parità di trattamento tra uomini e donne riguardo all'accesso al lavoro)	Messa in Mora ex art. 226 TCE

CAPITOLO III - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

3.1 Aspetti Generali

Al fine di assicurare l'applicazione uniforme del diritto comunitario in tutti gli Stati membri, il Trattato CE attribuisce alla Corte di Giustizia un'importante funzione di interpretazione normativa che si realizza, tra l'altro, attraverso la procedura del rinvio pregiudiziale prevista dall'articolo 234 TCE.

In particolare, quando un giudice nazionale (amministrativo, penale, civile, tributario, del lavoro) si trova a dover decidere su una questione nella quale l'interpretazione di una norma di derivazione comunitaria assume sotto il profilo logico giuridico valore pregiudiziale, gli è dato di sottoporre alla Corte di giustizia tale pregiudiziale. Detto ricorso incidentale costituisce una facoltà per i giudici sott'ordinati ed un obbligo per quelli apicali.

Attraverso il rinvio pregiudiziale, la Corte svolge anche una funzione di verifica sulla legittimità di una legge nazionale, di un atto amministrativo o di una prassi amministrativa seguita nell'ambito di uno Stato membro, in relazione al sistema giuridico comunitario, quale definito dai trattati istitutivi, dagli accordi di associazione, dagli atti delle istituzioni, dai principi generali.

Per quanto riguarda gli effetti della pronuncia, la sentenza interpretativa resa su rinvio pregiudiziale vincola il giudice nazionale che è tenuto a fare applicazione della norma comunitaria così come interpretata dalla Corte. Il giudice nazionale, qualora l'atto o la norma nazionale contrastino con tale interpretazione, dovrà annullarli o disapplicarli a seconda dei poteri di cui dispone.

Dalle pronunce della Corte possono conseguire oneri per la finanza pubblica, in relazione ai diritti che i terzi possono far valere nei confronti delle Autorità pubbliche nazionali.

La rilevazione sistematica di tali effetti finanziari, tuttavia, non è agevole, tenuto conto della molteplicità di situazioni che danno luogo a rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia. Perfino sentenze rese su iniziativa di giudici di altri Stati membri potrebbero in astratto indurre effetti, qualora la Corte interpreti una determinata disposizione comunitaria in modo diverso da quello adottato in Italia, con ricadute, non immediate, sulle più svariate fattispecie nazionali.

Ciò stante, con questa prima relazione si è limitata l'analisi a due casi rilevanti, dal punto di vista della portata degli effetti finanziari per lo Stato, i cui elementi salienti sono riepilogati nel prospetto che segue.

Rinvii Pregiudiziali alla Corte di Giustizia Impatto finanziario (Dati al 31 ottobre 2007)			
Estremi sentenza	Tipo di violazione	Dispositivo	Tipologia di impatto
Sent. 18/09/2003 (Causa C-292/01 Causa C-293/01); Ord. 8 giugno 2004 (Cause: C-250/02; C-251/02; C-252/02; C-253/02 e C-256/02) Servizi di Telecomunicazione	Interpretazione Direttiva 97/13/CE	Divieto per gli Stati Membri di imporre prestazioni pecuniarie alle imprese di servizi di telecomunicazione	Oneri per rimborsi di somme a carico del bilancio dello Stato e relativi interessi.
14/09/2006 Causa C-228/05 Detraibilità dell'IVA	Direttiva 77388/CEE Art. 17.7 (VI ^a Direttiva IVA)	Illegittimità dell'esclusione dalla detraibilità IVA dei veicoli aziendali che non siano oggetto dell'attività propria d'impresa	Oneri per rimborsi di somme a carico del bilancio dello Stato e relativi interessi.

3.2 Sentenza Servizi di Telecomunicazione

Sia il Consiglio di Stato sia il T.A.R. del Lazio, chiamati a pronunciarsi sulla legittimità del decreto ministeriale 21 marzo 2000, attuativo del contributo previsto dall'art. 20, comma 2, della legge 448 del 1998 a carico dei titolari di licenze di telecomunicazioni, hanno rimesso alla Corte di giustizia delle Comunità europee la questione circa l'interpretazione da darsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE, recante la disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione.

La Corte, con sentenza 18 settembre 2003 e con conforme ordinanza 8 giugno 2004, ha affermato che le disposizioni della citata direttiva, in particolare l'art. 11 della medesima, vietano agli Stati membri di imporre alle imprese titolari di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, per il solo fatto che detengono tali licenze, prestazioni pecuniarie come quelle in esame nelle cause principali, diverse e supplementari rispetto a quelle consentite da tale direttiva.

Stanti le pronunce della Corte di giustizia, il decreto ministeriale 21 marzo 2000, recante le modalità attuative del suddetto contributo, è stato annullato dai giudici aditi, con conseguenti richieste di rimborso.

I contributi versati dalle società di telefonia negli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 superano la somma di 695 milioni di euro. A fronte di sentenze esecutive rese in giudizi d'ottemperanza sono state restituite somme per un ammontare di euro 582.561.971. Salvi gli interessi da liquidarsi a richiesta.

3.3 Sentenza Detraibilità dell'IVA

In data 14 settembre 2006, la Corte di giustizia ha definito la causa C-228/05, riguardante un rinvio pregiudiziale della Commissione Tributaria di Trento, avente ad oggetto la questione della detraibilità dell'Imposta sul valore aggiunto (IVA) per l'acquisto di veicoli aziendali e relativi carburanti, che non formino oggetto dell'attività propria dell'impresa.

La Corte, in particolare, ha richiamato il disposto della direttiva 77/388/CEE (VI Direttiva IVA) e, in particolare, l'articolo 17, punto 7, ritenendo incompatibile con tale direttiva l'articolo 19 del D.P.R. n. 633/1972 che sancisce l'indetraibilità dell'IVA sugli acquisti di veicoli aziendali e relativi carburanti che non fanno parte dell'attività propria dell'impresa.

Secondo la Corte, infatti, la norma nazionale, nell'escludere i predetti beni dalle detrazioni IVA, non rispetta le regole prescritte dalla citata direttiva in materia di deroghe, in quanto:

- non si tratta di un'esclusione dettata da motivi congiunturali, ma di una misura strutturale, non limitata nel tempo. Anzi si tratta di una misura sistematicamente prorogata a partire dal 1980;
- non è stato previamente consultato il Comitato IVA.

Nella pronuncia della Corte è statuito che le Autorità tributarie nazionali non possono opporre ad un soggetto passivo una disposizione derogatoria al principio del diritto alla detrazione dell'IVA che non sia stata introdotta conformemente al principio stesso.

Quindi, nello specifico, ad avviso della Corte, il contribuente ha diritto alla detrazione dell'IVA versata sui beni interessati dalla norma nazionale e, quindi, il soggetto passivo cui sia stata applicata tale norma deve poter ricalcolare il suo debito IVA, conformemente alle disposizioni dell'art. 17, n. 2 della direttiva 77/388/CEE, nella misura in cui i beni e i servizi sono stati impiegati ai fini di operazioni soggette ad imposta.

Inoltre, secondo la Corte, poiché le Autorità italiane non possono far valere l'esistenza di rapporti giuridici costituiti in buona fede (della questione si dibatte con il Comitato IVA da anni), non occorre limitare nel tempo gli effetti della sentenza, come richiesto dall'Italia per limitare l'impatto finanziario sul bilancio dello Stato.

Per l'attuazione di tale sentenza il Governo italiano ha emanato il decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258 (convertito dall'articolo 1 della legge 10 novembre

2006, n. 278), con il quale sono state stabilite le modalità per dare corso ai rimborsi in favore delle aziende interessate, previa istanza da presentare all'Agenzia delle Entrate.

Derivano conseguenze finanziarie per la finanza pubblica stimate in circa 16 miliardi di euro, a fronte dei rimborsi per l'IVA indebitamente percepita nel periodo dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006.

A fronte di tale previsione, soltanto a consuntivo, una volta espletate tutte le pratiche di rimborso, sarà possibile calcolare l'effettivo ammontare dell'onere a carico del bilancio statale.

PAGINA BIANCA

PARTE II

ANALISI DELLE PROCEDURE

DI INFRAZIONE

PAGINA BIANCA

CAPITOLO I - DETTAGLIO DELLE PROCEDURE PER SETTORE

La seconda parte della presente relazione è dedicata all'analisi dettagliata delle procedure di infrazione attualmente in itinere nei confronti dell'Italia.

In tale contesto, per ciascun caso di contenzioso viene riportata una scheda tecnica con le informazioni rilevanti: tipologia di procedura, violazione contestata dalla Commissione europea, stadio della procedura ed impatto finanziario.

In totale, sono state compilate 216 schede, relative ad altrettante procedure di infrazione, i cui dati sono stati desunti dai dossier pervenuti al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato, per il tramite del Dipartimento per le Politiche Comunitarie.

Al fine di agevolare la consultazione, le schede sono state raggruppate per settore di riferimento, nel seguente ordine:

- Affari Economici e Finanziari, Affari Esteri, Affari Interni
- Agricoltura
- Ambiente
- Appalti
- Comunicazioni
- Concorrenza
- Energia
- Fiscalità e Dogane
- Giustizia
- Istruzione, Università e Ricerca
- Lavoro e Affari Sociali
- Libera circolazione: capitali, merci, persone
- Libera prestazione dei servizi
- Pesca
- Salute
- Trasporti
- Tutela dei consumatori

Ciascuna analisi settoriale si apre con uno schema riepilogativo delle procedure attive che evidenzia gli estremi numerici, l'oggetto, il tipo di contestazione (Violazione del diritto comunitario, oppure mancata attuazione del diritto comunitario), lo stadio attuale della procedura.

PAGINA BIANCA

Affari Economici e Finanziari

PAGINA BIANCA

Affari Economici e Finanziari

Il settore degli Affari Economici e Finanziari contempla, allo stato attuale, 7 procedure di infrazione, di cui 3 riguardanti presunte violazioni del diritto comunitario e 4 il mancato recepimento interno di norme comunitarie.

Ad eccezione della procedura riguardante la privatizzazione delle imprese pubbliche (golden share), la cui apertura risale al 2001, le altre 6 procedure sono relativamente recenti, essendo state avviate tra i 2006 ed il 2007.

Tutte le procedure del settore in esame si trovano nella fase pre-contenziosa ex articolo 226 del trattato CE. Tra di esse, soltanto la procedura sulle golden share è giunta allo stadio di ricorso davanti alla Corte di giustizia, mentre le altre si trovano, rispettivamente, nelle fasi della messa in mora, ovvero del parere motivato.

Per quanto riguarda l'impatto finanziario, si evidenzia che la procedura di infrazione 2006/4094 riguardante "Distribuzione di dividendi a fondi pensione stabiliti in altri Stati membri" potrebbe comportare degli oneri per il bilancio dello Stato, in termini di Minori entrate per l'erario.

Infatti, le modifiche da apportare all'ordinamento interno per venire incontro alle richieste della Commissione europea, dovrebbero consistere in una riduzione dal 15% all'11% dell'aliquota dell'imposta applicata sui dividendi distribuiti a favore di Fondi pensione comunitari che abbiano investito in Italia. Ciò determinerebbe una riduzione di gettito fiscale.

Le schede analitiche delle procedure attualmente attive per il settore Affari Economici e Finanziari vengono di seguito riportate, nell'ordine indicato nel prospetto che segue.

PROCEDURE DI INFRAZIONE SETTORE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario
Scheda 1 2001/2178	Privatizzazione delle imprese pubbliche (golden share)	RICORSO C-326/07	No
Scheda 2 2006/0624	Mancato recepimento della direttiva 2004/25 sulle offerte pubbliche di acquisto (OPA).	PM	No
Scheda 3 2006/2104	Diritto di nomina di membri di un consiglio di amministrazione da parte di enti pubblici.	MMC	No
Scheda 4 2006/4094	Distribuzione di dividendi a fondi pensione stabiliti in altri Stati membri.	MM	Si Minore entrata
Scheda 5 2007/0404	Mancato recepimento della direttiva 2004/39 relativa ai mercati degli strumenti finanziari.	PM	No
Scheda 6 2007/0405	Mancato recepimento della direttiva 2004/109. Armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE	MM	No
Scheda 7 2007/0414	Mancato recepimento della direttiva 2006/73/CE recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva.	PM	No

Scheda 1 – Affari Economici e Finanziari**Procedura di infrazione n. 2001/2178 ex art. 226 del Trattato CE**

“Disposizioni concernenti l'esercizio di poteri speciali in società privatizzate golden share”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Violazione

La Commissione europea contesta all'Italia di aver violato gli obblighi comunitari contemplati negli articoli 43 e 56 del TCE.

Con lettera di messa in mora del 5 febbraio 2003 la Commissione ha richiamato l'attenzione del governo italiano sulla incompatibilità con il diritto comunitario dell'art. 66 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 (legge finanziaria 2000) e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 febbraio 2000 sulla privatizzazione delle imprese pubbliche, nelle parti in cui attribuiscono al Ministero dell'Economia e delle Finanze poteri speciali sulle società privatizzate.

Le autorità italiane hanno provveduto a modificare le predette norme con la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) e successivo DPCM di attuazione del 10 giugno 2004.

Tuttavia, ad avviso della Commissione, anche dopo tale modifica permane lo stato di conflittualità con il diritto comunitario, in quanto: il MEF mantiene i poteri speciali sulle società pubbliche partecipate, senza che vi siano requisiti imperativi di interesse generale, e criteri di esercizio obiettivi, pubblici e stabili nel tempo. Pertanto, ha inviato una lettera di messa in mora complementare in data 14 dicembre 2004.

Le autorità italiane hanno replicato alla messa in mora, affermando la piena coerenza con il diritto comunitario delle norme nazionali in questione. Secondo l'Italia, l'esercizio di poteri speciali è connesso solo a rilevanti motivi di interesse generale o nei casi in cui ricorra un grave ed effettivo pericolo per gli interessi dello Stato.

La Commissione ribadisce che i poteri speciali dovrebbero essere utilizzati per fronteggiare casi di carattere eccezionale, dal momento che si conferiscono alle autorità nazionali poteri di controllo che creano una limitazione degli investimenti diretti nelle società privatizzate. Inoltre, i criteri per l'esercizio dei poteri speciali debbono soddisfare le condizioni di proporzionalità necessarie per adempiere i requisiti superiori di interesse generale.

Stato della Procedura

La Commissione, non ritenendo esaustive le riposte fornite, ha notificato all'Italia un parere motivato in data 12.10.2005. Il MEF - Dipartimento del Tesoro, con nota del 19 dicembre 2005, ha risposto ritenendo i poteri speciali non lesivi del mercato interno poiché le ampie garanzie in uso nel sistema, vietano un utilizzo arbitrario del golden share.

La possibile evoluzione della infrazione è che la Commissione possa adire la Corte di giustizia. In un caso analogo la Corte si è pronunciata in favore della CE contro la Spagna.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari Economici e Finanziari**Procedura di infrazione n. 2006/0624** ex art. 226 del Trattato CE

"Mancata attuazione della direttiva 2004/25/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze**Violazione**

La Commissione contesta all'Italia il mancato recepimento della direttiva 2004/25/CE sulle offerte pubbliche d'acquisto (OPA) che, ai sensi dell'articolo 21 della stessa, avrebbe dovuto essere trasposta nell'ordinamento nazionale entro il 20 maggio 2006.

La procedura in esame è stata attivata con lettera di messa in mora dell'11 luglio 2006, con la quale la Commissione ha chiesto all'Italia di fornire informazioni sulla situazione di mancato recepimento nell'ordinamento interno della direttiva in questione. A tale notifica, non ha fatto seguito, da parte delle Autorità italiane, né una nota di risposta, né alcuna iniziativa di adeguamento.

Stato della Procedura

la Commissione ha emesso nei confronti della Repubblica italiana un parere motivato in data 12 dicembre 2006, con il quale ritiene che l'Italia sia venuta meno agli obblighi imposti dal diritto comunitario, in quanto non ha adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2004/25/CE.

Con legge 20 giugno 2007, n. 77, è stata prevista la delega per l'adozione di un decreto legislativo per il recepimento della direttiva in questione. Il relativo provvedimento di recepimento non è stato al momento ancora adottato.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Affari Economici e Finanziari**Procedura di infrazione n. 2006/2104 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Diritto di nomina di membri del Consiglio di Amministrazione da parte di Enti Pubblici”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze/Dipartimento del Tesoro; Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione:

La Commissione contesta l'incompatibilità degli articoli 2449 e 2450 del Codice Civile con gli articoli 43 e 56 del Trattato CE che sanciscono, rispettivamente, la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali.

I predetti articoli del codice civile prevedono che lo statuto di una società possa attribuire allo Stato o ad altri enti pubblici la possibilità di nominare uno o più amministratori, o sindaci, o componenti del consiglio di sorveglianza; i soggetti nominati potranno poi essere revocati solo dallo Stato /ente Pubblico che li ha nominati. Questo potere può venire concesso anche quando lo Stato /Ente Pubblico non detiene nessuna partecipazione azionaria nella Società.

La Commissione ritiene che attribuire il potere di nomina/revoca, anche in assenza di partecipazione azionaria nella società, possa dissuadere potenziali investitori dall'acquisire delle partecipazioni nella società.

Le autorità Italiane, hanno dato seguito alla lettera di Messa in Mora in data 3 Agosto 2006, sostenendo che:

- gli articoli 2449 e 2450 del Codice Civile non sono mai stati applicati;
- che avrebbero comunque adottato i provvedimenti necessari per conformarsi alla posizione espressa della Commissione in questione, e quindi ripristinare il rispetto della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali.

La Commissione, avendo ritenuto irrilevante il fatto che gli articoli citati non fossero stati applicati, e quindi dichiarando infondata la prima argomentazione sostenuta dalle autorità italiane, ha proseguito la procedura d'infrazione notificando un Parere Motivato ex articolo 226 del Trattato.

Stato della Procedura:

La Commissione ha emesso una messa in mora complementare ex art 226 TCE, in data 12 dicembre 2006, invitando l'Italia a porre fine all'infrazione.

Con il decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge 6 aprile 2007, n. 46 l'articolo 2450 c.c. è stato abrogato.

L'art. 13 del disegno di legge comunitaria 2007 (AC 3062) prevede una riformulazione dell'articolo 2449 c.c..

Pertanto, ci si attende la chiusura della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva alcun impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Affari Economici e Finanziari

Procedura di infrazione n. 2006/4094 ex art. 226 del Trattato CE : “Distribuzione di dividendi a fondi pensione stabiliti in altri Stati Membri”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento delle Politiche Fiscali

Violazione

La Commissione sostiene che la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi imposti dagli artt. 56 del Trattato CE e 40 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), in quanto il regime fiscale applicabile in Italia sui dividendi distribuiti da parte di società residenti in Italia a Fondi pensione stabiliti in altri Stati membri UE o in paesi aderenti all'Accordo di Libero Scambio e allo Spazio Economico europeo, risulta meno favorevole rispetto a quello applicato ai Fondi pensione stabiliti in Italia.

Dal 1 gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari in Italia sono oggetto di nuova disciplina: in particolare il regime fiscale dei fondi pensioni risulta dall'art. 17 del D.Lgs n. 252/2005. Dalla legislazione nazionale, emerge che i rendimenti conseguiti dai fondi pensione sugli investimenti di capitale sono tassati con una aliquota pari all'11% della base imponibile nel caso in cui si tratti di fondi pensione italiani, mentre le distribuzioni effettuate a favore di un fondo pensione comunitario sono soggette alla ritenuta con una aliquota pari al 15%. Ciò determina, secondo la Commissione europea, una ingiusta disparità di trattamento fiscale, a danno dei fondi pensioni comunitari che abbiano investito in Italia.

La Commissione lamenta che gli effetti restrittivi della legislazione italiana operano discriminazioni di trattamento fondate sulla nazionalità o sulla residenza delle parti o sul luogo del collocamento dei capitali. L'imposizione più onerosa applicata ai fondi pensione EU potrebbe scoraggiare i Fondi Pensione esteri ad investire in società aventi sede in Italia.

Stato della Procedura

Con nota n. 204569 del 19 luglio 2007 la Commissione europea ha trasmesso allo Stato italiano una lettera di Messa in mora rispetto alla quale le autorità nazionali sono state invitate a presentare osservazioni.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Le modifiche da apportare all'ordinamento interno in tema di trattamento fiscale dei dividendi potrebbero provocare un impatto finanziario negativo sul gettito erariale, conseguente all'abbassamento dell'aliquota effettiva applicata ai fondi pensione esteri. Peraltro, il venire meno del disincentivo ad investire in Italia per i Fondi pensione stabiliti in paesi UE o aderenti all'Accordo AELS/SSE, potrebbe generare un aumento della base imponibile collegata al maggiore flusso di investimenti nelle società italiane. Ciò, a regime, compenserebbe in parte o per intero le mancate entrate derivanti dalla diminuzione dell'aliquota.

Scheda 5 – Affari Economici e Finanziari

Procedura di infrazione n. 2007/0404 ex art. 226 del Trattato CE

“Mancata attuazione direttiva 2004/39/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione contesta al governo italiano di non aver adottato, entro la prevista scadenza del 31 gennaio 2007, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2004/39/CE, come modificata dalla direttiva 2006/31/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

In data 20 aprile 2007, la Commissione europea, constatando il mancato recepimento nell'ordinamento interno della direttiva in questione, ha inviato al Governo italiano una nota di messa in mora, con la quale ha chiesto di comunicare le osservazioni in merito alla questione.

A fronte di tale richiesta, le Autorità italiane non hanno fornito alcuna risposta, né hanno adottato provvedimenti di recepimento della direttiva nell'ordinamento interno.

Stato della Procedura

In data 27 giugno 2007, la Commissione europea ha emesso un Parere motivato ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE, con il quale – constatando la situazione di inadempimento, ha invitato il governo italiano a prendere le necessarie disposizioni per conformarsi al parere medesimo, adottando gli atti di recepimento della direttiva 2004/39/CE.

Con decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 si è provveduto al recepimento della direttiva in questione. Successivamente, La Consob e la Banca d'Italia hanno provveduto ad emanare i provvedimenti di attuazione di rispettiva competenza.

Pertanto, si attende la chiusura della procedura di infrazione in esame.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 6 – Affari Economici e Finanziari**Procedure di infrazione n. 2007/0405** ex art. 226 del Trattato CE

"Mancata attuazione direttiva 2004/109/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze**Violazione**

La Commissione contesta al governo italiano la mancata esecuzione della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori immobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Stato della Procedura

In data 20 aprile 2007, la Commissione europea, constatando il mancato recepimento nell'ordinamento interno della direttiva in questione, ha inviato al Governo italiano una nota di messa in mora, con la quale ha chiesto di comunicare le osservazioni in merito alla questione.

Con decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 195 si è provveduto al recepimento della direttiva in questione.

Pertanto, si attende la chiusura della procedura di infrazione in esame

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 7 – Affari Economici e Finanziari**Procedura di infrazione n. 2007/0414** ex art. 226 del Trattato CE

"Mancata attuazione direttiva 2006/73/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze**Violazione**

La Commissione contesta al governo italiano la mancata esecuzione della direttiva 2006/73/CE sulle modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini.

Stato della Procedura

In data 20 aprile 2007, la Commissione europea, constatando il mancato recepimento nell'ordinamento interno della direttiva in questione, ha inviato al Governo italiano una nota di messa in mora, con la quale ha chiesto di comunicare le osservazioni in merito alla questione.

Con provvedimenti adottati dalla Consob e dalla Banca d'Italia in data 29 ottobre 2007 sono state adottate le misure per il recepimento della direttiva in esame.

Si attende quindi la chiusura della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Affari Esteri

PAGINA BIANCA

Affari Esteri

Il settore degli Affari Esteri contempla, allo stato attuale, 4 procedure di infrazione, di cui tutte riguardanti presunte violazioni del diritto comunitario.

Ad eccezione della procedura riguardante Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky), la cui apertura risale al 2003, le altre 3 procedure sono recenti, essendo state avviate nel corso del 2007.

Tutte le procedure del settore in esame si trovano nella fase pre-contenziosa ex articolo 226 del trattato CE. Tra di esse, soltanto la procedura del 2003 è giunta allo stadio del parere motivato, mentre le altre si trovano nella fase della messa in mora.

Dalle procedure in itinere, non si rilevano oneri finanziari per lo Stato nel breve/medio periodo.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE - AFFARI ESTERI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2003/2061	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky).	PM	No
Scheda 2 2007/0420	Modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania.	MM	No
Scheda 3 2007/0421	Procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania.	MM	No
Scheda 4 2007/2281	Outsourcing visti	MM	No

Scheda 1 – Affari Esteri

Procedura di infrazione n. 2003/2061 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Accordo bilaterale con gli Stati Uniti “Open Sky”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione contesta la violazione del diritto di stabilimento, sancito dall'articolo 43 del Trattato CE, nonché dell'obbligo, previsto dall'articolo 10 del Trattato, di astenersi dal compiere atti che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle Istituzioni della Comunità.

Con nota di costituzione in mora del 27 luglio 2004, la Commissione europea ha evidenziato l'illegittimità del protocollo firmato il 6 Dicembre 1999 dal Governo italiano e dal Governo degli Stati Uniti, recante un emendamento all'Accordo sul trasporto aereo del 22 Giugno 1970.

La Commissione ha sancito l'illegittimità degli articoli 3 e 4 di tale Accordo che consentono agli Stati Uniti di rifiutare, ovvero di limitare, le autorizzazioni concesse a compagnie aeree italiane la cui quota rilevante di proprietà e/o il cui controllo effettivo spetti ad altre compagnie comunitarie.

La Commissione, infatti, sostiene che queste disposizioni escludano le compagnie aeree comunitarie stabilite in Italia dai vantaggi previsti dall'Accordo e costituiscono un'indebita restrizione alla libertà di stabilimento delle imprese di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 43 del Trattato CE.

La Commissione ha, altresì, rilevato come determinate norme dell'Accordo (segnatamente gli articoli 8, 9, 9 bis e 10) disciplinano una materia, quale il rapporto tra la Comunità ed i Paesi terzi, che sia il Trattato sia alcuni atti di diritto comunitario derivato devolvono alla competenza (esterna) esclusiva della Comunità, non potendo, pertanto, gli Stati membri assumere in merito a dette materie impegni nei confronti dei Paesi terzi. Nell'espone le summenzionate argomentazioni la Commissione ha sottolineato come accordi bilaterali simili all'Open Sky fossero stati già ritenuti incompatibili con il diritto comunitario da una recente giurisprudenza della Corte di giustizia.

La posizione della Commissione è stata contestata dalle Autorità italiane, le quali hanno affermato che di tale giurisprudenza comunitaria, successiva all'anno 2002, non potevano prendere cognizione in quanto successiva alla conclusione dell'accordo bilaterale, avvenuta nel 1999.

Stato della Procedura:

La Commissione ha notificato un Parere motivato ex art 226 del Trattato CE in data 16 Marzo 2005, al quale le Autorità italiane hanno dato seguito con nota n. 8132 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 maggio 2005 che ribadisce la precedente posizione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari Esteri**Procedura di infrazione n. 2007/0420** ex art. 226 del Trattato CE

“Mancata attuazione normativa comunitaria”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno**Violazione**

La Commissione contesta al governo italiano il mancato recepimento delle direttive 2006/84, 2006/98, 2006/100, 2006/102, 2006/105, 2006/106, 2006/0421, relative all'allargamento a Romania e Bulgaria.

Stato della Procedura

In data 24 aprile 2007, la Commissione ha notificato una messa in mora ex art. 226 del Trattato CE, per mancata attuazione nel diritto interno della suddette direttive.

Con nota del 20 giugno 2007 la Rappresentanza ha comunicato alla Commissione europea che, già al momento dell'apertura delle procedure di infrazione, si era fatto presente che le direttive in questione non necessitavano di ulteriori atti di recepimento nell'ordinamento nazionale.

Pertanto, le Autorità italiane attendono l'archiviazione della procedura in questione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono al momento oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Affari Esteri

Procedure di infrazione da n. 2007/0403 a n. 2007/0421 – Procedure di infrazione ex art. 226 TCE “Mancata adozione delle misure nazionali di esecuzione”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministeri diversi

Violazione

La Commissione europea contesta all'Italia il mancato recepimento nell'ordinamento interno delle seguenti direttive comunitarie, ripartite per settori:

- Salute, direttive nn. 2004/23/CE, 2005/90/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/60/CE, 2006/61/CE, 2006/102/CE;
- Affari Economici e Finanziari - direttive nn. 2004/39/CE, 2004/109/CE; 2006/73/CE
- Libera circolazione delle persone - direttive nn. 2004/114/CE, 2006/100/CE, 2006/106/CE; 2006/109/CE; nn. 2005/19/CE;
- Fiscalità - direttive nn. 2006/84/CE, 2006/98/CE ;
- Ambiente - direttive nn. 2006/105/CE.

Stato della Procedura

In data 23 aprile 2007 è stata notificata all'Italia una lettera di messa in mora ex art 226 TCE, con la quale sono state chieste alle Autorità nazionali specifiche osservazioni, entro due mesi dalla data di notifica.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Per l'analisi di impatto finanziario si rinvia alle singole schede che trattano, settore per settore, i casi di mancata attuazione delle direttive comunitarie in questione.

Scheda 4 – Affari Esteri**Procedura di infrazione n. 2007/2281 – ex art. 226 TCE**

“Eternalizzazione di parte della procedura visti e oneri aggiuntivi a carico dei richiedenti il visto”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri

Violazione

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dalla direttiva 2004/38/CE in materia di rilascio di visti per i cittadini di Paesi dell'Unione europea.

La Commissione ha ritenuto illegittime le spese poste a carico dei richiedenti i visti di breve durata per l'ingresso in Italia di familiari di cittadini dell'Unione europea, a titolo di corrispettivo dei servizi resi dagli operatori privati esterni a cui i Consolati italiani fanno ricorso per l'istruttoria delle domande di visto.

Secondo la Commissione, infatti, tale prassi viola la disposizione della predetta direttiva (articolo 5, paragrafo 2) che fa obbligo agli Stati membri di prevedere per i familiari di cittadini dell'Unione europea ogni agevolazione affinché ottengano i visti necessari e che tali visti siano rilasciati il più presto possibile in base ad una procedura accelerata.

Stato della Procedura

In data 24 ottobre 2007 è stata notificata all'Italia una lettera di messa in mora ex art 226 TCE, con la quale sono state chieste alle Autorità nazionali specifiche osservazioni, entro due mesi dalla data di notifica.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ravvisa un impatto finanziario per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Affari Interni

PAGINA BIANCA

Affari Interni

Il settore degli Affari Interni contempla, allo stato attuale, 6 procedure di infrazione, di cui tutte riguardanti presunte violazioni del diritto comunitario.

Ad eccezione della procedura riguardante “Non conformità agli artt. 63 e 49 TCE di alcune disposizioni della legislazione nazionale (TULPS) sui servizi di sicurezza privati”, la cui apertura risale al 2000, le altre 5 procedure sono relativamente recenti, essendo state avviate nel corso del 2006.

Tutte le procedure del settore in esame si trovano nella fase pre-contenziosa ex articolo 226 del trattato CE. Tra di esse, soltanto la procedura del 2000 è giunta allo stadio del ricorso davanti alla Corte di giustizia, mentre le altre cinque si trovano, rispettivamente, nella fase della messa in mora e del parere motivato.

PROCEDURE DI INFRAZIONE SETTORE - AFFARI INTERNI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2000/4196	Non conformità agli artt. 63 e 49 TCE di alcune disposizioni della legislazione nazionale (TULPS) sui servizi di sicurezza privati.	RIC C-465/05	No
Scheda 2 2006/0787	Mancato recepimento della direttiva 2004/81 sul titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi, vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale, che cooperino con le autorità competenti.	PM	No
Scheda 3 2006/0877	Mancato recepimento della direttiva 2004/82. Obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate	MM	No
Scheda 4 2006/0878	Mancato recepimento della direttiva 2004/83. Norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta	PM	Si
Scheda 5 2006/2075	Non rispetto del regolamento (CE) 1030/2002 per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.	MM	No
Scheda 6 2006/2126	Non conformità al diritto comunitario della normativa italiana in materia di soggiorno di breve durata dei cittadini di paesi terzi.	MM	No

Scheda 1 – Affari Interni**Procedura di infrazione n. 2000/4196 ex art. 226 del Trattato CE**

"Non conformità agli artt. 63 e 49 TCE di alcune disposizioni della legislazione nazionale (Testo Unico di Pubblica Sicurezza TULPS) sui servizi di sicurezza privati

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

La Commissione contesta alla Repubblica Italiana la violazione degli articoli 43 e 49 del Trattato. Secondo la Commissione, che ha inviato alle Autorità italiane una lettera di messa in mora in data 5 aprile 2002 seguita da un parere motivato in data 15 dicembre 2004, la legislazione nazionale relativa alle attività di sicurezza privata sarebbe incompatibile con il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, per le seguenti particolari disposizioni:

- obbligo di licenza rilasciata dal Prefetto (autorizzazione amministrativa) per l'esercizio dell'attività di sicurezza che comporterebbe, secondo le autorità di Bruxelles, un'ingiusta restrizione al mercato dei servizi;
- obbligo di prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana (art. 250 del TULPS) che, ad avviso della Commissione, costituisce ostacolo ingiustificato e sproporzionato alla libertà di stabilimento;
- obbligo di avere una sede operativa in ogni Provincia in cui vengono esercitate le attività;
- obbligo di prestare cauzione posta a carico delle imprese di vigilanza.

Le autorità italiane hanno risposto che le attività dirette alla vigilanza sono disciplinate da una legislazione speciale riunita nel testo Unico delle Leggi di PS, nelle quali le limitazioni sono dettate dall'esigenza di tutelare l'ordine pubblico e di impegnare moralmente all'osservanza della legge dello Stato chi vi opera. Inoltre le limitazioni in esame applicate sia a cittadini italiani che stranieri sono in linea con l'art. 41 della Costituzione (che prevede la libertà di iniziativa economica dei privati che però non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e in modo da recare danno alla sicurezza) anche perché non prevedono obbligo di residenza del personale in Italia.

Stato della Procedura

La Commissione ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia in data 21 dicembre 2005, chiedendo la condanna della Repubblica Italiana per essere venuta meno agli obblighi del Trattato (causa C-465/05).

Sul ricorso non si è ancora espressa la Corte di Giustizia.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari Interni**Procedura di infrazione n. 2006/0787**

“Mancata attuazione della direttiva 2004/81/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

La Commissione contesta all'Italia il mancato recepimento della direttiva 2004/81/CE riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti.

Stato della procedura

Nel mese di ottobre 2006, la Commissione europea, constatando il mancato recepimento nell'ordinamento interno della direttiva in questione, ha inviato al Governo italiano una nota di messa in mora, con la quale ha chiesto di comunicare le osservazioni in merito alla questione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Eventuali oneri potranno essere previsti in sede di adozione della normativa nazionale di recepimento della direttiva nell'ordinamento interno. In tale evenienza, sarà a carico dell'Amministrazione competente fornire la relativa quantificazione e le modalità di copertura finanziaria

Scheda 3 – Affari Interni**Procedura di infrazione n. 2006/0877**

“Mancata attuazione della direttiva 2004/82/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dei Trasporti

Violazione

La Commissione contesta all'Italia il mancato recepimento della direttiva 2004/82/CE concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate.

Stato della Procedura

La Commissione ha notificato all'Italia una messa in mora ex art. 226 nel novembre 2006. Con nota del 7 settembre 2007, il governo italiano ha comunicato a Bruxelles l'avvenuta trasposizione nell'ordinamento interno della direttiva in questione mediante decreto legislativo del 2 agosto 2007, n. 144.

Si attende, quindi, la chiusura della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Il decreto di recepimento stabilisce che le amministrazioni interessate svolgono i compiti previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Scheda 4 – Affari Interni**Procedura di infrazione n. 2006/0878 ex 226 TCE**

“Mancata attuazione della direttiva 2004/83/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

La Commissione contesta all'Italia il mancato recepimento della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale.

Stato della Procedura

La Commissione ha notificato all'Italia una messa in mora ex art. 226 nel novembre 2006.

Con DPR n. 304 del 14 novembre 2007 sono state adottate le misure necessarie per dare attuazione della suddetta direttiva.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il provvedimento recante le misure di adeguamento alla direttiva in esame, prevede i seguenti oneri finanziari: 2.081.510 euro per l'anno 2007; 11.951.820 euro per l'anno 2008; 23.229.160 euro a decorrere dall'anno 2009. La copertura finanziaria è stata assicurata a carico del Fondo di rotazione della legge n. 183/1987.

Scheda 5 – Affari Interni**Procedura di infrazione n. 2006/2075 ex art. 226 del Trattato CE**

“Mancato rispetto del Regolamento (CE) 1030/2002 per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno.

Violazione

La Commissione ha rilevato la mancata ottemperanza del regolamento n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi.

La Commissione ha in particolare, rilevato che l'Italia non ha ancora rilasciato permessi di soggiorno conformi al modello uniforme definito nel Regolamento, rappresenta la violazione dell'articolo 9 del menzionato Regolamento, ai sensi del quale gli Stati membri sono tenuti a rilasciare permessi di soggiorno conformi al modello uniforme definito nel Regolamento entro il 14 Agosto 2003.

Le autorità italiane, con nota del 9 Giugno 2006, hanno fornito gli elementi richiesti dalla Commissione evidenziando che il Ministero dell'Interno aveva emanato il Decreto 3 Agosto 2003 recante le regole tecniche di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno, e che il finanziamento per l'adozione dei relativi modelli è stato previsto con legge 31 Marzo 2005 n. 43.

Stato della Procedura

E' stata notificata una lettera di Messa in Mora ex art. 226 TCE, a cui le Autorità hanno dato seguito trasmettendo le pertinenti osservazioni.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano oneri finanziari a carico del bilancio statale.

Scheda 6 – Affari Interni

Procedura di infrazione n. 2006/2126 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Non conformità al diritto comunitario della normativa italiana in materia di soggiorno di breve durata dei cittadini di paesi terzi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno.

Violazione:

La Commissione contesta la violazione degli articoli 5, 19, 20 e 22 della Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen, riguardanti il soggiorno di breve durata dei cittadini di paesi terzi.

Secondo la Commissione, l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Decreto legislativo n. 25 Luglio 1998 n. 286) nella parte in cui impongono ai cittadini terzi, relativamente ai soggiorni di durata inferiore a tre mesi, di richiedere, alla questura della provincia nella quale si prevede di soggiornare, un apposito permesso di soggiorno entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato.

Al riguardo, la Commissione rappresenta:

- da un lato, che per i soggiorni di breve durata la normativa comunitaria non prevede l'obbligo di richiedere un permesso di soggiorno;
- dall'altro, che i requisiti definiti dall'Accordo di Schengen debbano essere considerati esaustivi, non potendo gli Stati membri imporre il soddisfacimento di ulteriori requisiti.

La Commissione, quindi, rileva l'illegittimità dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 5 del Testo Unico.

Stato della Procedura

In data 4 luglio 2006 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE, con la quale la Commissione europea chiede all'Italia informazioni sulla situazione di incompatibilità contestata.

Successivamente, le Autorità italiane, mediante il Decreto legge del 15 Febbraio 2007, n. 10 convertito nella legge 6 aprile 2007, n. 46, hanno emendato la normativa nazionale in materia di permessi di soggiorno.

Si attende la chiusura della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Agricoltura

PAGINA BIANCA

Agricoltura

Tutte le procedure del settore Agricoltura si trovano nella fase pre-contenziosa ex articolo 226 del trattato CE, allo stadio della messa in mora. Per la procedura n. 2002/5002 vi è stata anche la messa in mora complementare.

Per quanto riguarda l'impatto finanziario, si evidenzia che quest'ultima procedura, riguardante "Aliquota del 2 % sul fatturato relativo alla vendita di fertilizzanti da sintesi" potrebbe comportare degli oneri per il bilancio dello Stato, in termini di Minori entrate per l'erario.

Infatti, le modifiche da apportare all'ordinamento interno per venire incontro alle richieste della Commissione europea, dovrebbero consistere nell'abolizione dell'imposta suddetta per i concimi a base di chelati, suscettibile di determinare una riduzione di gettito fiscale.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE - AGRICOLTURA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2002/5002	Aliquota del 2 % sul fatturato relativo alla vendita di fertilizzanti da sintesi.	MMC	Si Minore Entrata
Scheda 2 2004/2069	Criteri di iscrizione degli equidi nei libri genealogici	MM	No
Scheda 3 2006/2299	Etichettatura della passata di pomodoro.	MM	No
Scheda 4 2006/4933	Diniego del riconoscimento dell'ANICA quale Associazione responsabile della tenuta del libro genealogico del purosangue arabo.	MM	No
Scheda 5 2007/0789	Mancato recepimento della direttiva 2006/56/CE che modifica gli allegati della direttiva 93/85/CE del Consiglio concernente la lotta contro il marciume anulare delle patate.	MM	No

Scheda 1 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2002/5002 ex art. 226 del Trattato CE**

“Aliquota del 2% sul fatturato relativo alla vendita dei fertilizzanti da sintesi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali/Dipartimento delle politiche di sviluppo- Direzione generale per la qualità dei prodotti agro alimentari .

Violazione

La Commissione contesta la violazione dell'articolo 90 TCE teso ad eliminare pratiche di protezionismo fiscale, nonché dell'articolo 5 del regolamento CE n. 2003/2003.

In particolare, si contesta l'illegittimità dell'articolo 123 della legge 23 Dicembre 2000 n. 388 (relativo alla promozione ed allo sviluppo delle aziende agricole e zootecniche biologiche), che istituisce, a decorrere dal 1° Gennaio 2001, un contributo annuale a carico dei soggetti titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio di fertilizzanti da sintesi, contributo pari al 2% del fatturato relativo alla vendita.

La Commissione ha rilevato che, sebbene tale contributo apparentemente colpisca sia i concimi da sintesi nazionali che importati, in realtà l'applicazione del tributo in questione costituisce una pratica protezionistica a favore della produzione italiana, in quanto interessante soprattutto i fertilizzanti da sintesi a base di chelati, che vengano prodotti quasi esclusivamente in altri paesi, non anche i fertilizzanti da sintesi a base di sale, che vengono invece prodotti in Italia.

Stato della Procedura

La Commissione ha notificato una lettera di messa in mora complementare ex art. 226 TCE, alla quale le Autorità italiane hanno dato seguito mediante l'emanazione del Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 32315 del 22 Febbraio 2007 (registrato alla Corte dei Conti in data 16 marzo 2007), decreto che, emendando la legislazione in materia come richiesto dalla Commissione, ha escluso i fertilizzanti a base di chelati dall'imposizione del tributo.

Si attende la chiusura della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dall'adozione delle misure richieste dalla Commissione europea, potrebbe derivare un impatto negativo a carico del bilancio dello Stato, in termini di diminuzione del gettito erariale, determinato dall'esclusione dei concimi a base di chelati dall'elenco dei concimi soggetti a tributo.

Scheda 2 – Agricoltura

Procedura di infrazione n. 2004/2069 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“ Criteri di iscrizione e registrazione di equidi nei libri genealogici”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

Violazione

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dalla direttiva 90/427/CEE e dalla decisione della Commissione 96/78/CE del 10 gennaio 1996, che stabilisce i criteri per la registrazione di equidi nei libri genealogici a scopo di riproduzione, con particolare riferimento al cavallo da sella italiano.

La Commissione contesta l'incompatibilità con tale normativa UE del Decreto ministeriale n. 22332 del 27 luglio 2006, emanato dal Ministero delle Politiche agricole e forestali.

In particolare, secondo la Commissione, il contrasto attiene:

- ai criteri necessari ai fini dell'iscrizione nel libro genealogico, non essendo garantito che la discendenza da equidi appartenenti ad una determinata razza possa assicurare l'iscrizione dell'animale al libro genealogico della stessa razza. Ciò costituisce una deroga ai principi comunitari che, incompatibilmente con quanto previsto dalla normativa UE, non è finalizzata ad ampliare bensì a restringere il novero degli equidi iscrivibili al registro.

La Commissione ha altresì rilevato come la suddivisione del medesimo libro genealogico in più classi viene effettuata sulla base di criteri quale l'età o la capacità riproduttiva degli equidi, in contrasto con l'articolo 2 della predetta Decisione UE secondo cui l'unico criterio per la distinzione in più classi deve essere costituito dalle caratteristiche dell'animale.

Stato della Procedura

In data 17 ottobre 2007 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato Ce.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2006/2299 ex art. 226 del Trattato CE**

“Etichettatura della passata di pomodoro”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali

Violazione:

Violazione degli articoli 18 paragrafo 2 e 19 della Direttiva 2000/13/CE relativa al avvicinamento delle legislazioni nazionali concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

Mediante la lettera di Messa in Mora ex art 226 TCE del 12/10/2006, la Commissione ha rilevato l'illegittimità della norma amministrativa nazionale che prevede l'obbligo di indicazione del luogo di coltivazione del pomodoro fresco sull'etichettatura della passata, al fine di impedire, di indurre in errore il consumatore. La commissione contesta che il decreto sia stato emanato nonostante il parere contrario di Bruxelles e, quindi, violando l'articolo 19 della Direttiva, secondo cui, in caso di parere negativo da parte della Commissione, le Autorità italiane non possono emanare il Decreto prima che la Commissione abbia preso una decisione al riguardo, dopo aver acquisito il parere del Comitato permanente della catena alimentare.

La Commissione ha altresì rilevato un vizio sostanziale ritenendo che l'indicazione obbligatoria della provenienza del pomodoro non sia compatibile con l'articolo 18 della predetta Direttiva, ai sensi del quale tale indicazione può essere prevista come obbligatoria solo qualora “ la omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine del prodotto alimentare”.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dando seguito alla Messa in mora con la nota del 2 marzo 2007, ha contestato le considerazioni svolte dalla Commissione ritenendo che l'indicazione obbligatoria garantisce che il consumatore non cada in errore sulla provenienza del pomodoro; le autorità hanno altresì sostenuto che tale obbligo è compatibile con il principio di non discriminazione, interessando sia il prodotto nazionale che quello importato, nonché con il principio di proporzionalità, l'indicazione obbligatoria non limitando lo scambio di merci.

Stato della Procedura

Alla Messa in Mora ex art. 226, le Autorità italiane hanno replicato con apposita nota.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2006/4933 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Diniago del riconoscimento dell’Anica quale associazione responsabile della tenuta del libro genealogico del puro sangue arabo.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali.

Violazione:

La Commissione contesta la non corretta applicazione della Decisione 92/353/CEE dell’11 Giugno 1992, determinante i criteri di approvazione o di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati. La Commissione, in particolare, ha ritenuto incompatibile con l’articolo 2 della menzionata Decisione, il mancato riconoscimento, da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, dell’ANICA (Associazione Nazionale Italiana Cavallo Arabo) quale associazione responsabile della tenuta del libro genealogico del purosangue arabo.

In particolare, la Commissione ha, da un lato, rilevato che il Ministero delle Politiche Agricole non ha fornito alcuna motivazione a sostegno del rigetto della domanda presentata dall’ANICA, rigetto che è stato reiterato dal Ministero per tre volte consecutive; dall’altro, ha ribadito come ai sensi dell’articolo 2 della Decisione CE in questione, la concessione del “riconoscimento”- ai soggetti che soddisfino i requisiti imposti dalla normativa comunitaria- costituisca un atto dovuto per gli Stati membri, venendo pertanto esclusa la discrezionalità dello Stato membro.

Inoltre, la Commissione ha sollevato un ulteriore profilo di illegittimità: la necessità di una collaborazione con l’UNIRE (Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine: associazione riconosciuta dalle autorità italiane), prevista dalla normativa italiana ai fini della concessione del “riconoscimento”, è incompatibile con il diritto comunitario. Tale condizione, infatti, non viene prevista quale requisito da soddisfare dal dettato normativo della Decisione della Commissione.

Stato della Procedura:

E’ stata notificata all’Italia una lettera di Messa in Mora ex art. 226 del Trattato CE in data 26 Giugno 2007.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 – Agricoltura

Procedura di infrazione n. 2007/0789 ex art. 226 del Trattato CE “Mancata attuazione direttiva 2006/56/CE che modifica gli allegati della direttiva 93/85/CEE del Consiglio concernente la lotta contro il marciume anulare della patata”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Agricoltura

Violazione

La Commissione ha notificato una lettera di messa in mora in data 31.05.2007, in quanto ritiene che la Repubblica non abbia adempiuto agli obblighi per la trasposizione, nel termine previsto, e cioè il 31 marzo 2007, della direttiva 2006/56/CE che ha modificato gli allegati della direttiva 93/85/CE riguardante la lotta contro il marciume anulare della patata.

Stato della Procedura

La Commissione ha dato avvio alla fase pre-contenziosa mediante notificazione della messa in mora, ex art. 226 del Trattato CE, stante il mancato recepimento della direttiva 2006/56/CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Ambiente

PAGINA BIANCA

Ambiente

Il settore Ambiente contempla, allo stato attuale, 61 procedure di infrazione, riguardanti sia presunte violazioni del diritto comunitario che mancato recepimento nell'ordinamento interno di direttive CE.

Alcune procedure del settore ambiente risalgono anche ad anni precedenti il 2000, a dimostrazione della complessità della normativa e degli adempimenti comunitari a carico degli Stati membri, cui non sempre è facile adeguarsi.

Ovviamente, le procedure più "vecchie" risultano in fase molto avanzata, essendo pervenute già al contenzioso vero e proprio ex articolo 228 TCE. Altre procedure più recenti, invece, si trovano allo stadio pre-contenzioso ex art. 226 TCE, in fase di messa in mora o di parere motivato.

Per quanto riguarda l'impatto finanziario, le procedure per le quali si ritiene sussistano oneri potenziali per il bilancio dello Stato, sono le seguenti:

- **Procedura n. 1998/2346** - Costruzione villaggio turistico "Is Arenas" Narbolia (OR). Dalle attività previste a carico delle Autorità locali derivano oneri, di cui non è disponibile la quantificazione, che sono stati posti a carico dei finanziamenti del Programma Operativo della Regione Sardegna 2000-20006, cofinanziato con fondi dell'Unione europea.
- **Procedura n. 2000/5152** - Trattamento delle acque reflue urbane - Agglomerato Comuni della provincia di Varese - bacino fiume Olona. Per la realizzazione dei lavori di adeguamento del bacino del fiume Olona è stato stipulato un contratto di appalto a cura della Regione Lombardia per un costo totale di 7.528.309,95.
- **Procedura n. 2001/4156** - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Valloni e steppe pedegarganiche. Si rilevano conseguenze finanziarie connesse all'adozione delle misure di compensazione previste nella Convenzione sottoscritta il 6 giugno 2006, di cui una parte è stata già impegnata dal bilancio regionale.
- **Procedura n. 1998/4802** (Rifiuti pericolosi discarica Manfredonia), **Procedura n. 1999/4797** (Discarica Rifiuti Rodano), e **Procedura n. 2000/4554** (Discarica di rifiuti Campolungo), per le quali si ipotizzano oneri connessi con la realizzazione dei lavori di adeguamento ambientale dei siti interessati.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE AMBIENTE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 1993/2165	Mancata designazione delle zone di protezione speciale per gli uccelli selvatici (ZPS)	PM2 C-78/01	No
Scheda 2 1998/2346	Oristano - Costruzione villaggio turistico "Is Arenas" Narbolia (OR)	MMC	Si
Scheda 3 1998/4802	Applicazione della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti stoccati o depositati in discariche nell'area di Manfredonia (FOGGIA).	RIC2 C-447/03	Si
Scheda 4 1999/4006	Rifiuti alimentari Veneto, Marche e Piemonte.	RIC C- 195/05	No
Scheda 5 1999/4797	Bonifica della discarica di Nerofumo a Rodano (MI)	RIC2 C- 383/02	Si
Scheda 6 2000/4554	Bonifica della discarica RSU Campolungo (AP)	PM2 C-516/03	Si
Scheda 7 2000/5083	Discarica abusiva a nord della statale "Appia" nel comune di Massafra (Taranto)	SC 23.11.06 C-486/04	No
Scheda 8 2000/5152	Trattamento delle acque reflue urbane - Agglomerato Comuni della provincia di Varese - bacino fiume Olona.	SC 30.11.06 C-293/05	Si
Scheda 9 2001/4156	Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Valloni e steppe pedegorganiche - FOGGIA.	SC 20.09.07 C-388/05	Si
Scheda 10 2001/5308	Conservazione degli uccelli selvatici, conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Porto turistico del basso Garda.	MM	No
Scheda 11 2002/2077	Obblighi previsti dalla direttiva 75/442/CEE sui rifiuti	RIC C-94/05	No

SETTORE AMBIENTE			
Procedura	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario
Scheda 12 2002/2124	Trattamento acque reflue urbane - aree sensibili	PM	No
Scheda 13 2002/2213	Smaltimento rifiuti (definizione di rifiuto)	RIC C-263/05	No
Scheda 14 2002/2284	Effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti	SC 14.06.07 C-82/06	No
Scheda 15 2002/4342	Conservazione degli uccelli selvatici - Lago Trasimeno - Utilizzazione acque del lago Trasimeno a scopi agricoli.	PMC	No
Scheda 16 2002/4787	Direttiva VIA concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Strada di scorrimento a 4 corsie: sezione via Eritrea - via Borisasca .	PM	No
Scheda 17 2002/4801	Inquinamento da scarico di acque reflue nel Comune di Tolmezzo (Udine)	MM	No
Scheda 18 2002/5170	Direttiva VIA e D.lgs.vo n.190 del 20.8.2002, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale.	PMC	No
Scheda 19 2002/5394	Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento in relazione alla terza linea dell'impianto di incenerimento rifiuti ASM Brescia S.p.A.	SC 5.07.07 C-255/05	No
Scheda 20 2003/2049	Valutazione impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.	PM	No
Scheda 21 2003/2077	Funzionamento discariche abusive o incontrollate.	SC 2.04.07 C-135/05	No

SETTORE AMBIENTE			
Scheda 22 2003/2204	Cattivo recepimento della direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso.	SC 24.05.07 C-394/05	No
Scheda 23 2003/4506	Discariche di rifiuti (rocce da scavo).	RIC C-442/06	No
Scheda 24 2003/4762	Opere di regolazione delle maree: sistema MOSE - Modulo sperimentale elettromeccanico (Venezia).	MMC	No
Scheda 25 2003/5046	Progetto di realizzazione infrastrutture sciistiche nell'area di Santa Caterina Valfurva, nel territorio del Comune di Valfurva (Sondrio)	SC 20.09.07 C-304/05	No
Scheda 26 2003/5138	Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici e direttiva 92/43/CEE	PM	No
Scheda 27 2004/0059	Mancato recepimento della direttiva 2000/60/CE. Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.	PM2 C-85/05	No
Scheda 28 2004/2034	Cattiva applicazione articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE - Trattamento acque reflue urbane.	MMC	No
Scheda 29 2004/2116	Applicazione direttive 96/62/CE e 99/30/CE concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo e di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo.	PM	No
Scheda 30 2004/4242	Normativa della Regione Sardegna che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici.	PM	No
Scheda 31 2004/4926	Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici - legge Regione Veneto n.17/2004 sulla caccia.	RIC	No
Scheda 32 2004/5104	Collegamento sciistico fra le località di Pinzolo e Madonna di Campiglio	MMC	No
Scheda 33 2004/5159	Realizzazione di centrali idroelettriche in Val Masino (Sondrio)	MM	No

SETTORE AMBIENTE			
Scheda 34 2005/0640	Partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale	RIC C-69/07	No
Scheda 35 2005/2015	Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e per i residui del carico.	RIC C- 368/07	Si
Scheda 36 2005/2238	Impatto ambientale relativo al progetto di una cava a Colle Duolfa - Macchia di Isernia (Isernia).	MMC	No
Scheda 37 2005/2315	Analisi e programmi di monitoraggio in materia di acque.	RIC C-85/07	No
Scheda 38 2005/2339	Incenerimento rifiuti pericolosi - Società Engelhard Italiana S.p.A. a Settecamini (ROMA).	PM	No
Scheda 39 2005/4051	Deroga arbitraria alle disposizioni sulla corretta gestione dei rifiuti secondo l'allegato I della direttiva 75/442/CEE.	RIC C- 283/07	No
Scheda 40 2005/4128	Progetto di un Terminale GNL presso il delta del Po (Rovigo).	MM	No
Scheda 41 2005/4170	Terminale gas GNL a Brindisi	PM	No
Scheda 42 2005/4347	Gestione del lago d'Idro - abbassamento del livello dell'acqua (Brescia).	MMC	No
Scheda 43 2006/0788	Mancato recepimento della direttiva 2005/33 sul tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.	PM	No
Scheda 44 2006/2017	Esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva 76/160/CEE della qualità delle acque di balneazione.	MM	No
Scheda 45 2006/2131	Non corretto recepimento della direttiva 70/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici (caccia).	PM	No
Scheda 46 2006/2163	Protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole.	MM	No
Scheda 47 2006/2315	Impatto ambientale legislazione della Regione Lombardia su progetti di cave.	MM	No

SETTORE AMBIENTE			
Scheda 48 2006/2500	Regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono - Sistemi di protezione antincendio delle navi ed estintori contenenti halon.	MM	No
Scheda 49 2006/2562	Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente	RIC C-40/07	No No
Scheda 50 2006/4043	Applicazione direttiva 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici in Liguria (caccia).	RIC C-503/06	No
Scheda 51 2006/4482	Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – Non conformità alle direttive comunitarie del decreto legislativo 25.7.2005, n. 151.	MM	No
Scheda 52 2006/4780	SIC Basso Trebbia Emilia Romagna	MM	No
Scheda 53 2006/4820	Valutazione Impatto ambientale – Comune di Staranzano (Gorizia)	MM	No
Scheda 54 2007/0081	Mancato recepimento della direttiva 2003/58 sui requisiti di pubblicità di taluni tipi di società in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.	PM	No
Scheda 55 2007/0084	Mancato recepimento della direttiva 2005/78. Emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale.	PM	No
Scheda 56 2007/0091	Mancato recepimento della direttiva 2006/51 che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, l'allegato I della direttiva 2005/55/CE concernente i requisiti del sistema di controllo delle emissioni nei veicoli e le deroghe per i motori a gas.	PM	No

SETTORE AMBIENTE			
Scheda 57 2007/2030	Applicazione della direttiva 96/62/CEE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti connessi con determinate sostanze pericolose.	PM	No
Scheda 58 2007/2159	Cambiamenti climatici - Decisione 280/2004 - emissioni gas	MM	No
Scheda 59 2007/2179	Natura - Direttiva Zoo	MM	No
Scheda 60 2007/2182	Qualità dell'aria. Valori limiti per lo zolfo (SO ₂).	MM	No
Scheda 61 2007/2195	Discariche in Campania.	MMC	No

Scheda 1 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 1993/2165 – ex articolo 228 del Trattato CE.

“Sentenza della Corte di Giustizia C- 378/01 – Designazione di nuove ZPS.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.

Violazione

La Commissione ha contestato il mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla sentenza C- 378/01, pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee in data 20 marzo 2003 ai sensi dell’articolo 226 del Trattato CE, che ha accertato la violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 4 della Direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

La Commissione ha evidenziato, da un lato, come il numero di Zone di Protezione Speciale (ZPS) individuato dall’Italia sia insufficiente, dall’altro, come le zone ZPS individuate dall’Italia siano state selezionate sulla base di criteri erronei, non costituendo in realtà delle aree geografiche importanti ai fini della protezione degli uccelli selvatici.

La Commissione ha, altresì, evidenziato come l’Italia abbia omesso di trasmettere le informazioni necessarie a verificare il grado di tutela effettivamente prestata.

Nel dare seguito ai rilievi formulati dalla Commissione, le Autorità hanno designato altre zone ZPS; tuttavia la Commissione, avendo ritenuto comunque insufficiente il numero delle zone ZPS designate, ha proseguito la procedura d’Infrazione con ricorso ex. 226 del Trattato CE.

La Corte, avendo accertando con sentenza ex 226 del Trattato CE l’effettiva violazione della summenzionata direttiva, ha precisato che i criteri alla base dei quali l’Italia deve provvedere alla designazione delle zone ZPS sono definiti dall’inventario “IBA 89”.

Alla luce di tali criteri, la Commissione ha avuto modo di appurare che la sentenza della Corte è rimasta ineseguita, in quanto rimane insufficiente il numero delle zone ZPS attualmente designate; in particolare, con Messa in Mora ex 228 TCE 16/12/2003, è stata evidenziata la gravità della situazione caratterizzante le Regioni Lombardia e Sardegna dove la Commissione ritiene che esistano, rispettivamente, 25 e 16 aree geografiche meritevoli di protezione speciale e che risultano essere tuttora sprovviste di protezione.

Le autorità hanno dato seguito alla Messa in Mora ed al successivo Parere Motivato ex art 228 TCE adeguandosi ai rilievi formulati ed individuando ulteriori zone ZPS.

Stato della Procedura

In data 6 Marzo 2007 sono state trasmesse alla Commissione informazioni analitiche in merito alle caratteristiche delle nuove zone designate e la Commissione ha preso atto degli sforzi compiuti dalle Autorità e dalle Regioni, prospettandosi la possibilità di un’archiviazione della Procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 1998/2346** –ex articolo 226 del Trattato CE

" Villaggio turistico a Is Arenas Narbolia (Oristano)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente/Direzione per la Protezione della Natura e della Tutela del Territorio; Regione Sardegna.

Violazione

La Commissione sostiene che l'intervento turistico "Is Arenas" - nel Comune di Narbolia (Oristano) - sia stato realizzato in violazione dell'obbligo di conservazione dei siti "SIC" (Siti di Importanza Comunitaria), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.

In particolare, la Commissione ha, da un lato, sanzionato la non regolarità della procedura seguita per valutare l'impatto dell'intero Intervento (comprensivo di un Hotel e di un campo da golf) sull'ambiente, dall'altro ha ritenuto incompatibile con il diritto Comunitario il fatto che le autorità abbiano iniziato la realizzazione dell'Intervento senza garantire il "Collegamento ecologico" tra le aree geografiche protette, collegamento necessario all'integrità delle aree medesime.

La Procedura d'Infrazione in questione risale al 2000, è stata avviata con lettera di Messa in Mora ex art 226 del 10/04/2000, cui hanno fatto seguito un Parere Motivato ex art. 226 TCE del 09/02/2001, due lettere di Messa in Mora Complementare, rispettivamente del 22/12/2004 e del 13/12/2005.

Da ultimo, la Commissione europea ha sollecitato le Autorità italiane, con nota della DG Ambiente del 2 Aprile 2007 n. D(2007) 5773, a fornire gli sviluppi della situazione.

Stato della Procedura

In data 2 luglio 2007 il Ministero dell'Ambiente ha risposto alla Commissione europea con le informazioni in merito gli obblighi che la Regione Sardegna ha dichiarato di assumere (nota prot. n. 4517 del 10 Febbraio 2006, a seguito della Riunione Pacchetto tenutasi l'11 Dicembre 2006), in merito alla verifica della Valutazione di impatto ambientale dell'intervento, nonché all'affidamento al Comune di Cugleri, in qualità di Amministrazione Capofila, della redazione di un piano di gestione del dell'"Is Arenas", con utilizzo di finanziamenti del Programma Operativo Regionale Sardegna (POR).

Al momento, si attende di conoscere la posizione della Commissione sulle informazioni fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalle attività previste a carico delle Autorità locali derivano oneri che sono stati posti a carico dei finanziamenti del Programma Operativo della Regione Sardegna 2000-2006, cofinanziato con fondi dell'Unione europea.

Scheda 3 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 1998/4802 ex art. 228 del Trattato CE "Valutazione impatto ambientale "stabilimento chimico Enichem di Macchia Manfredonia"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Ambiente – Regione Puglia

Violazione

Violazione degli articoli 4 e 8 della direttiva 75/442 relativa ai rifiuti in materia ambientale, modificata dalla direttiva 91/156CEE.

L'Italia non ha adottato le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti stoccati in discarica presenti nel sito dell'ex stabilimento Enichem di Manfredonia e nella discarica di Pariti 1 nel Comune di Manfredonia fossero recuperati o smaltiti senza pericoli.

Inoltre, per quanto riguarda le discariche Pariti e Conte di Troia esterne al sito Enichem, la Commissione Europea ha constatato che nulla di concreto era stato fatto nonostante le dichiarazioni del Ministro dell'Ambiente rese nel corso della Conferenza di Servizi del 2000.

La procedura di messa in mora è stata avviata nel 2000, è seguito un Parere motivato il 24 novembre 2000 e, successivamente, a seguito del persistere della situazione, un ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 226 TCE. La Corte, con sentenza del 25 novembre 2004, ha ritenuto fondata la censura della Commissione, in quanto le autorità italiane hanno omesso, entro il termine stabilito in sede di parere motivato, di adottare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti fossero recuperati e smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio per l'ambiente.

Inoltre la Corte ha statuito che i proprietari delle discariche, devono considerarsi detentori di rifiuti e consegnare gli stessi ad un raccogliitore privato o provvedere essi stessi al recupero.

In seguito ai rilievi formulati dalle Autorità comunitarie, in ambito nazionale sono stati avviati i lavori per la bonifica dei siti interessati.

Stato della Procedura

Attualmente si è allo stadio di Parere motivato ex art. 228 (del 19.12.2005). La Commissione ha, tuttavia, deciso in data 21 marzo 2007 di "sospendere il deposito presso la Corte di giustizia del ricorso ex art. 228 TCE", subordinando tale decisione al regolare invio da parte delle autorità italiane di puntuali informazioni sul proseguimento dei lavori di bonifica dei siti interessati.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'impatto sulla finanza pubblica deriva dai costi relativi ai lavori di bonifica dei siti coinvolti a carico delle Amministrazioni interessate.

Scheda 4 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 1999/4006 ex art. 226 del Trattato CE**

“Non conformità art. 1 direttiva 75/442/CE relativa ai rifiuti.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

Violazione

La Commissione europea sostiene che la Repubblica Italiana non si è conformata all'art. 1 della Direttiva rifiuti 75/442/CEE modificata dalla direttiva 91/156/CEE, riguardante la protezione della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, trasporto, trattamento, ammasso deposito dei rifiuti.

La Commissione sostiene che la Repubblica italiana, avendo adottato indirizzi operativi vincolanti che escludono dal regime sui rifiuti gli scarti alimentari – provenienti dalle industrie agroalimentari, da mense o ristoranti, è venuta meno agli obblighi comunitari. Questi scarti sono infatti destinati ad essere utilizzati per l'alimentazione degli animali, e vengono esclusi dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto disciplinati da specifiche norme di tutela igienico-sanitaria.

In base a tali indirizzi interpretativi, è sufficiente che un residuo alimentare sia destinato alla produzione di mangimi – in forza di una volontà manifesta del detentore – , e che presenti determinate caratteristiche tecniche, affinché sia sempre e comunque escluso dal regime dei rifiuti. Le argomentazioni della Commissione, tese a considerare rifiuti gli scarti provenienti da mense-ristoranti destinati come alimenti per animali, inizialmente, non sono state confutate dall'Italia, anzi le stesse autorità italiane hanno dichiarato di volersi conformare modificando la legislazione regionale. Tuttavia questo adeguamento in seguito è apparso alla Commissione essere solo di carattere formale e non sostanziale.

Ancora una volta si dibatte sulla nozione di rifiuti nell'ordinamento comunitario: dal momento che una definizione omnicomprensiva di rifiuti non esiste, la questione continua infatti ad essere risolta caso per caso. Con lettere 11 e 19 giugno 2001, 28 agosto 2001, 6 novembre 2001 e 10 aprile 2002, le autorità italiane hanno risposto alla lettera di diffida inviata dalla Commissione il 22 ottobre 1999 e al parere motivato dell'11 aprile 2001. La Commissione ha notificato un Parere motivato complementare in data 9.07.2003.

Stato della Procedura

In data 2 maggio 2005, la Commissione ha presentato ricorso contro l'Italia (causa C-195/05), collegata anche ad una precedente causa (C-194/05) sempre in materia di rifiuti.

Nel marzo 2007, l'Avvocato Generale ha proposto alla Corte di giustizia di condannare l'Italia ritenendo il ricorso della Commissione fondato. La Corte non si è ancora pronunciata in merito.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 1999/4797: Procedura di infrazione **ex art. 228** del Trattato CE "Rifiuti depositati nella discarica di Rodano (Milano)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e Regione Lombardia

Violazione:

La Commissione contesta alla Repubblica italiana la mancata esecuzione della sentenza della Corte del 9 settembre 2004 causa C-383/02 e la violazione degli articoli 4 e 8 della direttiva del Consiglio 75/442/CEE relativa ai rifiuti modificata dalla direttiva 91/156/CEE.

La Commissione contesta all'Italia di non aver adottato le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti depositati nelle discariche di Rodano fossero recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e dell'ambiente, e affinché il detentore di rifiuti depositati in tali discariche li consegnasse ad un raccoglitore privato o pubblico.

Nel settembre del 2004, la Corte si è pronunciata sulla causa C-383/02 con sentenza **ex art. 226** del Trattato, sostenendo che l'Italia ha violato la direttiva sui rifiuti per quanto riguarda tre discariche di rifiuti pericolosi situate sul sito di un ex impianto chimico. Le discariche, considerate una minaccia per la salute umana a causa dell'inquinamento atmosferico, del suolo e delle acque sotterranee, sono state chiuse nel 1983 e sono in attesa di bonifica dal 1986.

Stato della Procedura

La Commissione ha emesso un parere motivato **ex art. 228** del Trattato CE in data 19.12.2005, vista la mancata attuazione degli adempimenti richiesti nella sentenza della Corte del 2004.

Intanto, per riqualificare l'area è stato sottoscritto un accordo di Programma ed il Ministero dell'Ambiente invia periodicamente elementi informativi a Bruxelles.

La Commissione ha, quindi, deciso in data 21 marzo 2007 di "sospendere il deposito preso la Corte di giustizia del ricorso **ex art. 228 TCE**", subordinando tale decisione al regolare invio da parte delle autorità italiane di puntuali informazioni sul proseguimento dei lavori di bonifica dei siti interessati.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'impatto sulla finanza pubblica deriva dai costi relativi ai lavori di bonifica dei siti coinvolti a carico delle Amministrazioni interessate.

Scheda 6 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2000/4554 ex art. 228 Trattato CE**

"Discarica di rifiuti in località Campolungo (AP)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – comune di Ascoli Piceno

Violazione

La Commissione contesta alla Repubblica Italiana la mancata esecuzione dei provvedimenti da adottare in ottemperanza della sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 16 dicembre 2004 causa C 516/03 per violazione degli articoli 4 e 8 della Direttiva del consiglio 75/442/CEE relativa ai rifiuti (con riferimento alla discarica di Campolungo).

In data 16 dicembre 2004 la Corte di Giustizia ha riconosciuto che l'Italia non ha adottato i provvedimenti necessari affinché i rifiuti fossero raccolti in base alla direttiva 75/442/CEE,

Successivamente, la Commissione europea ha emesso una lettera di messa in mora ex art. 228 nel dicembre 2005 a cui la Repubblica Italiana ha risposto con nota del 2 marzo 2006.

In data 11 aprile 2006, la CE ha notificato il Parere Motivato n. C (2006) 1228 ex art. 228 TCE.

In particolare, la Commissione Europea ha osservato che la sentenza concerne l'intera discarica, mentre le informazioni fornite riguardavano il 70% degli interventi previsti.

Stato della Procedura

Le autorità italiane hanno fornito informazioni aggiuntive nel marzo 2006 riguardo la discarica e hanno riferito che i lavori verranno effettuati nel 2007. La Commissione ha chiesto informazioni sui tempi previsti per la conclusione dei lavori del I lotto.

In data 30 aprile 2007, il Ministero dell'Ambiente, ha fornito ulteriori aggiornamenti sui lavori in corso, rispetto ai quali non risultano repliche della Commissione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'impatto sulla finanza pubblica deriva dai costi relativi ai lavori di adeguamento della discarica a carico delle Amministrazioni interessate.

Scheda 7 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2000/5083 procedura di infrazione ex art. 226 del Trattato CE "Valutazione di Impatto Ambientale" (VIA).

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Violazione

La Commissione contesta la violazione delle direttive 75/442/CE e 85/337/CE relative, rispettivamente, ai rifiuti e alla valutazione di impatto ambientale.

La questione verte su due progetti di impianti industriali nel territorio del comune di Massafra che, secondo la Commissione, dovevano essere sottoposti a VIA. Valutando le risposte del governo italiano insoddisfacenti, in quanto veniva comunicato che gli impianti in questione rientravano in una deroga prevista dalla normativa nazionale e, pertanto, potevano essere esonerati da VIA, la Commissione dava inizio alla fase pre-contenziosa.

Seguivano, quindi, la messa in mora (ottobre 2002) e il parere motivato (dicembre 2003), a cui il governo italiano dava risposta (aprile 2004) sostenendo che gli impianti in questione effettuassero il recupero dei rifiuti e fossero assoggettati alle procedure semplificate previste dal D.lgs. n. 22/1997.

Ritenendo ancora non esaustive le informazioni ricevute dall'Italia, la Commissione proponeva ricorso ex art. 226 del Trattato Ce alla Corte di Giustizia.

Quest'ultima, ribadendo che gli Stati membri, in conformità alla direttiva 85/337/CE, debbano garantire che gli impianti aventi un rilevante impatto ambientale siano sottoposti a VIA prima di ricevere l'autorizzazione e ritenendo che gli impianti in questione rientrino in questa categoria, ha accertato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 2, n. 1 e 4, e dell'art. 4, n. 1, 2 e 3 della direttiva 85/337/CE.

Stato della Procedura

Il 23 novembre 2006 la Corte di Giustizia ha emesso sentenza di accertamento della violazione della normativa comunitaria ex art. 226 del Trattato CE. La Commissione ha invitato l'Italia a comunicare le misure adottate per conformarsi alla decisione entro due mesi dalla data della sentenza stessa.

Allo stato attuale, è in corso di esame una norma, nell'ambito del DDL Salvainfrazione, finalizzata a superare la violazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato

Scheda 8 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2000/5152** procedura ex art. 226 del Tratto CE

"Trattamento acque reflue urbane mancanza di un depuratore per le acque dei Comuni del Bacino fiume Olona (VA)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – Direzione per la Qualità della Vita.

Violazione

La Commissione ritiene che la Repubblica Italiana sia venuta meno agli obblighi derivanti dall'art. 5 n. 2 e 5 della Direttiva 91/271/CEE.

La Commissione ritiene che l'agglomerato interessato dal bacino del fiume Olona, richieda un trattamento delle acque reflue più spinto (con impianti di depurazione adatti ad aree sensibili). Per tale motivo la Commissione, con nota del 22 agosto 2001, ha richiesto informazioni allo Stato italiano, a cui sono seguite riunioni di coordinamento e risposte delle autorità italiane con la rassicurazione che gli impianti di depurazione sarebbero stati operativi nel 2003.

L'Italia ha giustificato la mancata realizzazione degli impianti eccependo che la Commissione non ha indicato i motivi per cui il territorio interessato dal progetto è stato identificato come area sensibile.

La Commissione, avendo constatato delle inadempienze nel trattamento delle acque reflue del Comune di Olona, ha avviato una Messa in Mora in data 17 ottobre 2003 invitando a presentare osservazioni. Ritenendo le risposte dell'Italia non soddisfacenti, la Commissione ha emesso Parere Motivato in data 9 luglio 2004, seguito da un ricorso alla Corte di Giustizia.

Conseguentemente la Corte, con sentenza ex art. 226, ha dichiarato che l'Italia non ha adottato le misure per assicurare un trattamento adeguato delle acque reflue, venendo meno agli obblighi derivanti dalla direttiva 91/271/CEE.

Stato della procedura

La Corte ha pronunciato una sentenza ex art. 226 in data 30.11.2006 (causa C-293/05).

Il Ministero dell'Ambiente, con nota del 29 gennaio 2007 prot. 2162, ha comunicato l'inizio dei lavori dell'impianto di depurazione del fiume Olona per il trattamento delle acque reflue, in esecuzione della Sentenza della Corte.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Per la realizzazione dei lavori di adeguamento del bacino del fiume Olona è stato stipulato un contratto di appalto a cura della Regione Lombardia per un costo totale di 7.528.309,95, come comunicato dal Ministero dell'Ambiente con nota del 29 gennaio 2007.

Scheda 9 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2001/4156- ex articolo 226 del Trattato CE**

"Progetti di reindustrializzazione a Manfredonia SIC-ZPS IT91100008 "Valloni e Steppe Pedegarganiche".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

Violazione

Non conformità all'articolo 4, paragrafo 4, della Direttiva 79/409/CEE e, successivamente al 28 dicembre 1998, agli artt. 6, paragrafi 2,3 e 4 e 7 della Direttiva 92/43/CEE.

La Commissione ritiene che la Repubblica italiana abbia omesso l'adozione di misure idonee per prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli, nella Zona interessata dal piano di reindustrializzazione denominato "Contratto d'Area per lo sviluppo industriale di Manfredonia", Zona poi designata di protezione speciale (ZPS) "Valloni e Steppe Pedegarganiche".

La Commissione, infatti, evidenzia come i progetti previsti nel Contratto d'Area erano suscettibili di avere un impatto negativo sugli habitat naturali e sulle specie animali della ZPS, cosa che effettivamente è accaduta.

Non avendo ottenuto informazioni sufficienti, la Commissione ha proposto ricorso alla Corte di giustizia ex art. 226, in data 24 ottobre 2005.

Da parte nazionale, sono state rese note le iniziative intraprese e il Ministero dell'Ambiente, da ultimo con nota del 12 luglio 2007, ha illustrato le misure di compensazione adottate e da adottare per sopperire ai danni causati dai progetti del Contratto d'Area. A tal fine la Regione Puglia e il Comune di Manfredonia si sono impegnati in un percorso coerente con la Rete Natura 2000, teso al mantenimento ovvero al ripristino dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie, siglando in data 06 giugno 2006 apposita Convenzione.

Stato della Procedura

In data 20 settembre 2007 la Corte di Giustizia ha emesso la sentenza relativa alla causa C-388/05, in cui ha ritenuto che la Repubblica italiana, non ha adottato provvedimenti adeguati per evitare il degrado dei siti in questione venendo meno agli obblighi di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si rilevano conseguenze finanziarie connesse all'adozione delle misure di compensazione previste nella Convenzione sottoscritta il 6 giugno 2006, di cui una parte è stata già impegnata dal bilancio regionale (500.000,00 euro).

Scheda 10 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2001/5308- ex articolo 226 del Trattato CE
"Progetti ed attività in area SIC-ZPS "Basso Garda" codice IT3210018"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

Inosservanza degli obblighi derivanti dall'articolo 6 della Direttiva 79/409/CEE e dall'articolo 7 della direttiva 92/43/CEE che prevedono l'assunzione da parte delle autorità nazionali di misure opportune per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché le perturbazioni dannose alle specie.

La Commissione ritiene che tali norme sono state violate con la costruzione delle infrastrutture in Comuni rientranti nella ZPS "Basso Garda" IT3210018.

Il Ministero dell'Ambiente, da ultimo con nota del 7 marzo 2007, ha illustrato le misure adottate dalla Regione Veneto per mitigare gli effetti della realizzazione delle opere, nonché per acquisire le risultanze delle Valutazioni di incidenza e verificare la possibilità di impatti sull'assetto faunistico ed ecosistemico del sito. Sono stati già comunicati alla Commissione gli esiti della prima fase di monitoraggio conclusasi il 31 gennaio 2007.

Stato della Procedura

In data 30 marzo 2004, la Commissione ha notificato la messa in mora alla Repubblica italiana, cui hanno fatto seguito comunicazioni sulle misure adottate.

Nel marzo 2007 sono stati forniti anche gli elementi integrativi richiesti dalla Commissione in sede di riunione "pacchetto ambiente" dell'11 e 12 dicembre 2006.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello stato.

Scheda 11 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2002/2077** – ex articolo 226 del Trattato CE

“ Nozione di “rifiuti” – Terre e rocce da scavo”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione dichiara la normativa italiana sui rifiuti incompatibile con l'articolo 1, lett. a) della Direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, come modificata dalla Direttiva 91/156/CEE.

Con lettera di messa in mora del 27 giugno 2002, la Commissione ha ritenuto che l'articolo 10 della legge 93/2001 e l'articolo 1 commi 17 e 19 della Legge 443/2001, hanno adottato una nozione di rifiuto che è più restrittiva rispetto alla nozione di rifiuto adottata dalla normativa comunitaria, escludendo da tale nozione le terre e le rocce da scavo destinate a determinate operazioni di riutilizzo (“reinterri, riempimenti, rilevati e macinati...”), sottraendo in tal modo “le terre e le rocce da scavo” alla disciplina nazionale sullo smaltimento dei rifiuti anche quando contaminate da sostanze inquinanti durante il ciclo produttivo.

Non sono state accettate le considerazioni svolte dalle Autorità italiane, secondo le quali adeguare la normativa interna ai rilevi della Commissione comporterebbe per il bilancio dello Stato un onere eccessivamente gravoso.

La Commissione, infatti, ritiene che l'Italia, compatibilmente con il diritto comunitario, potrebbe comunque prevedere che sia il detentore o il produttore dei rifiuti a provvedere, in proprio, al recupero o allo smaltimento.

Con parere motivato in data 19 dicembre 2002, la Commissione ha invitato le Autorità italiane ad uniformarsi alle disposizioni previste dalla direttiva 75/442/CEE. Non ritenendo esaustive le informazioni successivamente fornite dalle Autorità italiane, la Commissione ha deciso di ricorrere alla Corte di giustizia.

Stato della Procedura

La Commissione ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia ex articolo 226 TCE in data 2 maggio 2005 (causa C 194/05), e l'Avvocato Generale ha, nelle sue conclusioni, invitato la Corte a dichiarare la normativa italiana illegittima.

Al momento, la corte non si è ancora pronunciata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 12 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2002/2124 - ex art. 226 Trattato CE**

“Trattamento acque reflue urbane”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.

Violazione

La Commissione ritiene che l'Italia abbia violato le disposizioni della direttiva 91/271/CE concernente il trattamento delle acque reflue.

La contestazione, avviata dalla Commissione europea con nota di messa in mora in data 18 ottobre 2002, ha ad oggetto, in materia di tutela dell’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue urbane, la mancata individuazione delle aree sensibili a rischio di eutrofizzazione.

La normativa comunitaria, infatti, prevede che al fine di scongiurare l'eutrofizzazione – consistente nella proliferazione di alghe e di forma superiori di vita vegetale tale da produrre un'indesiderata perturbazione dell'equilibrio degli organismi presenti nell'acqua e della qualità delle acque interessate – gli Stati membri debbano sottoporre le acque reflue urbane, prima dello scarico nelle aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello previsto normalmente.

Nella fase preliminare all'attuazione di tale procedura gli Stati membri devono provvedere all'individuazione delle aree che sono maggiormente sensibili al processo di eutrofizzazione.

Stato della Procedura

Nel luglio 2003 la Commissione ha formulato parere motivato ex art. 226 del Trattato CE, con il quale sostiene che la Repubblica italiana sia venuta meno agli obblighi derivanti dalla direttiva 91/271/CE, concernente il trattamento delle acque reflue.

Nella risposta del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, è stato fatto presente che è stato adottato il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 concernente norme in materia ambientale, con il quale sono state recepite nell’ordinamento italiano diverse direttive comunitarie. Tale provvedimento dovrebbe fornire adeguata risposta alla contestazione mossa con la presente procedura d’infrazione.

Si attende quindi l’archiviazione della procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ravvisano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato

Scheda 13 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2002/2213 - ex articolo 226 del Trattato CE**

“Non conformità all’articolo 1(a) della Direttiva 75/442/CEE come modificata dalla Direttiva 91/156/CEE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione ritiene che la normativa nazionale non sia conforme all’articolo 1 (a) della Direttiva 75/442/CEE (come modificata dalla Direttiva 91/156/CEE).

La Commissione, nella lettera di messa in mora del 18 ottobre 2002, evidenzia come la Direttiva definisca “rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell’allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”, senza escludere dalla nozione di rifiuto quelle sostanze e quegli oggetti che siano riutilizzabili e riutilizzati in un ciclo produttivo e di consumo; la normativa nazionale, invece, ha adottato una nozione di rifiuto (indebitamente) restrittiva rispetto a quella adottata dalla Direttiva, escludendo dalla definizione di rifiuto le sostanze che siano riutilizzabili/riutilizzate nel ciclo produttivo/commerciale.

Una nozione restrittiva di “rifiuto”, secondo quanto rappresentato dalla Commissione, comporta una limitazione all’applicazione della disciplina comunitaria.

In particolare, la Commissione ha dichiarato incompatibile con il Diritto Comunitario l’articolo 14 del D.L. 138/2002 convertito in legge n. 178/2002, in quanto ha indebitamente limitato l’applicazione del Decreto Legislativo n. 22/1997 (con cui è stata data attuazione alla Direttiva), escludendo dalla nozione di rifiuto “ i residuati di riproduzione riutilizzati nel ciclo produttivo”.

Con Parere motivato in data 7 luglio 2004, la Commissione ha invitato le Autorità italiane ad uniformarsi alle disposizioni previste dalla direttiva 74/442/CEE. Non ritenendo esaustive le informazioni successivamente fornite dalle Autorità italiane, la Commissione ha deciso di ricorrere alla Corte di giustizia.

Stato della Procedura

In data 7 Luglio 2005 è stato notificato all’Italia un ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 226 TCE, con termine ultimo previsto per il deposito del contro ricorso 17 Agosto 2005. Il ricorso è attualmente pendente innanzi alla Corte.

Da parte italiana, è stato segnalato che la procedura in questione dovrebbe ritenersi superata in seguito all’adozione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un impatto finanziario a carico dello Stato.

Scheda 14 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2002/2284 ex art. 226 del Trattato CE**

“Piano di gestione dei rifiuti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.

Violazione

La Commissione europea sostiene che la Repubblica Italiana non ha applicato l’art. 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 75/442/CEE come modificata dalla direttiva del Consiglio 91/156/CEE e della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi. Tale direttiva ha l’obiettivo quello di assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, promuovendo tecnologie pulite e prodotti riciclabili o riutilizzabili. Al fine di perseguire questi obiettivi l’art. 7 della direttiva prevede che le autorità competenti debbono elaborare quanto prima uno o più piani di gestione dei rifiuti.

La Commissione, nello specifico, ritiene che: 1) la Provincia di Rimini non abbia provveduto alla elaborazione né comunicazione del piano di gestione dei rifiuti; 2) la Regione Lazio non abbia provveduto alla elaborazione né comunicazione dei piani di gestione dei rifiuti comprendenti i luoghi o gli impianti adatti per lo smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi; 3) le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Puglia, la Provincia autonoma di Bolzano e la Provincia di Rimini, non abbiano provveduto ad elaborare né comunicare i piani di gestione dei rifiuti.

In seguito alla messa in mora, da parte della Commissione, nel dicembre 2002 e alla successiva emissione del parere motivato nel luglio 2005, non ritenendo esaustive le risposte ricevute dall’Italia, nel febbraio 2006 la Commissione ha proposto ricorso alla Corte di Giustizia notificato in data 2 marzo 2006, con la quale ha chiesto l’accertamento del mancato adempimento agli obblighi UE in materia di rifiuti.

Stato della Procedura

Il 14 giugno 2007 la Corte di Giustizia ha, con sentenza (C-82/06), accertato l’inosservanza degli obblighi comunitari da parte dell’Italia, in quanto quest’ultima non ha provveduto a conformarsi alle direttive in materia di gestione dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi. Tuttavia nel lasso di tempo intercorso tra la messa in mora e la sentenza di accertamento della infrazione alcune Amministrazioni provinciali interessate (Gorizia e Modena) si sono conformate alla disciplina comunitaria, elaborando e trasmettendo alla Commissione i Piani di gestione dei rifiuti, comprendenti i luoghi o gli impianti adatti per lo smaltimento.

Pertanto, si attende l’archiviazione della procedura.

Impatto finanziari nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 15 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2002/4342- ex articolo 226 del Trattato CE**

ZPS "Lago Trasimeno" IT 5310070

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio**Violazione:**

Violazione degli articoli 6 e 7 della Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche.

La Commissione con la nota di messa in mora sostiene che la Repubblica italiana, a fronte della situazione di degrado degli habitat naturali e di specie e di perturbazione delle specie presenti all'interno della Zona di Protezione Speciale (ZPS) "Lago Trasimeno" IT 5210070I - dovuta, tra le altre cause, all'eccessivo prelievo d'acqua dal lago e dai suoi immissari - non ha adottato misure idonee ad evitare il degrado degli habitat nonché la perturbazione delle specie per cui la suddetta ZPS è stata designata ed è quindi venuta meno agli obblighi di cui ai citati articoli 6, comma 2 e 7 della Direttiva 92/43/CEE.

Da parte nazionale, nell'ottobre 2005, è stato trasmesso il Rapporto annuale di attività dell'Osservatorio ambientale del Trasimeno (istituito dall'Autorità di bacino del fiume Tevere nel 2004) e una relazione della Regione Umbria, che danno conto degli effettivi prelievi idrici e della loro influenza sul livello idrometrico del lago.

Altre azioni intraprese consistono in aiuti agli imprenditori agricoli per l'abbandono di colture irrigue e in incentivi per gli impianti di irrigazione a goccia; è stata anche seguita la situazione relativa alla direttiva uccelli (92/43/CEE), con risultati positivi.

Stato della Procedura:

In data 16 dicembre 2003 la Commissione europea ha notificato un parere motivato e, ritenuta insoddisfatta la risposta delle Autorità italiane del 27 maggio 2004, ha emesso un parere motivato complementare in data 5 luglio 2005.

Da parte nazionale sono stati forniti elementi informativi e, da ultimo, nel febbraio 2007 - a seguito di quanto richiesto dai funzionari della Comunità nell'incontro dell'11 dicembre 2006 - è stato trasmesso il piano stralcio per il Lago Trasimeno e una sintesi sulle attività progettuali e di pianificazione finalizzate alla tutela e conservazione della biodiversità del Trasimeno.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo:

Non si rilevano oneri per il bilancio dello Stato. Le misure di salvaguardia del sito in questione, adottate dalle Regioni ed Enti interessati, sembrano rientrare, infatti, in una pianificazione di tutela ambientale già operativa, a prescindere dalla procedura di infrazione.

Scheda 16 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2002/4787 ex art. 226 del Trattato CE**

“Valutazione di impatto Ambientale Comune di Milano. Progetto di una strada di scorrimento a quattro corsie”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea sostiene che la Repubblica Italiana non ha applicato correttamente gli artt. 2 e 4 della Direttiva 85/337/CEE (all. n. III) modificata dalla direttiva 97/11/CE.

Secondo la Commissione, il Comune di Milano ha omesso di effettuare la VIA ad un progetto di costruzione di una strada urbana nonostante il notevole impatto ambientale dell’intervento. Con lettera del 7 aprile 2003, la Commissione ha chiesto all’Italia di fornire informazioni sull’applicazione della direttiva ad un progetto di strada a 4 corsie, da realizzarsi alla periferia di Milano. Le autorità italiane (Ministero Infrastrutture, Ministero Ambiente e Comune di Milano) hanno risposto che il progetto è stato suddiviso in più tratte: pertanto non si è proceduto alla VIA in quanto la strada è da classificarsi interquartiere urbana (la strada richiederebbe la VIA solo se superiore alla lunghezza di 1500 metri soglia introdotta dal DPR 12.4.1996).

Poiché la Commissione non ha ritenuto esaustive le motivazioni addotte dalle Autorità italiane, bensì ha eccepito che comunque il progetto doveva essere considerato nella sua globalità, indipendentemente dalla divisione in quattro tratte, è stata avviata una Lettera di Messa in Mora il 1 aprile 2004 e Messa in Mora Complementare il 21 marzo 2005.

Stato della Procedura

La Commissione ha dato corso ad un Parere Motivato ex art. 226 TCE con nota C(2006)2635 del 28/06/2006 a cui il Ministero dell’Ambiente ha dato riscontro con nota del 30 agosto 2006 prot. UL/2006/4498. Nella predetta nota si è fatto presente che è stato avviato uno studio finalizzato alla determinazione delle misure ambientali da assumere.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano conseguenze finanziarie, in quanto si ritiene che la Valutazione di Impatto ambientale possa essere effettuata con ricorso alle strutture amministrative e tecniche esistenti.

Scheda 17 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2002/4801- ex articolo 226 del Trattato CE
Inquinamento da scarico di acque reflue nel Comune di Tolmezzo (UD).

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio

Violazione

Inosservanza della Direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici o privati, come modificata dalla Direttiva 97/11/CE e delle Direttive 75/442/CEE sui rifiuti, della direttiva 76/464 sull'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità e 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.

La Commissione europea, contesta le deroghe previste nell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3182/2002, avente ad oggetto disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio ambientale nel settore della depurazione delle acque reflue nel Comune di Tolmezzo.

Le Autorità italiane hanno chiarito che tale facoltà derogatoria si è concretizzata unicamente nella mera abbreviazione dei termini di legge per l'espletamento della procedura VIA e che si è proceduto alla pubblicazione a mezzo stampa dell'avvenuto deposito di elaborati e documentazioni progettuali, ivi compreso lo studio di impatto ambientale, ai fini dell'eventuale consultazione e presentazione di osservazioni da parte del pubblico.

Da ultimo, è stata comunicata l'adozione del decreto commissariale n. 62 del marzo 2006, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di adeguamento e completamento del sistema depurativo consortile in Comune di Tolmezzo ed è stata aggiudicato in via definitiva all'ATI Passavant Impianti S.p.A. il relativo appalto, a seguito di gara europea.

Nello stesso mese si è provveduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza, il cui programma è stato revisionato nel settembre 2006, a seguito della consegna definitiva. Sullo stato di avanzamento dei lavori viene fornito alla Commissione un aggiornamento periodico che al momento non evidenzia ritardi.

Stato della Procedura

La Commissione europea ha notificato una messa in mora ex articolo 226 del trattato CE in data 10 marzo 2003, alla quale hanno fatto seguito diverse note del Ministero dell'Ambiente (l'ultima del maggio 2007), che dovrebbero esaudire le richieste della Commissione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere a carico del bilancio dello Stato. Le misure di salvaguardia del sito in questione, adottate dalle Regioni ed Enti interessati, sembrano rientrare, infatti, in una pianificazione di tutela ambientale già operativa, a prescindere dalla procedura di infrazione.

Scheda 18 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2002/5170 - ex articolo 226 del Trattato CE**

"Procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) nella realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

Violazione della Direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla Direttiva 97/11/CE.

La Commissione, con lettera di messa in mora del 1° aprile 2004, ha sostenuto che la Repubblica italiana, con il decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, nella parte in cui non prevede un obbligo di integrazione e aggiornamento della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativamente a opere singolarmente individuabili come "grandi opere", in tutti i casi in cui vi sia una differenza significativa tra l'impatto globale del progetto definitivo (al quale deve essere rilasciata l'autorizzazione a costruire) e l'impatto globale del progetto preliminare (su cui è stata effettuata la procedura di V.I.A.), è venuta meno agli obblighi derivanti dalle predette direttive.

In particolare, è solo nel caso in cui la differenza tra progetto preliminare e definitivo viene considerata "sensibile" che si procede ad una successiva valutazione dell'entità delle modificazioni degli impatti ambientali del progetto e, quindi, alla decisione di disporre o meno un aggiornamento della V.I.A.. La Commissione evidenzia, invece, come il citato art. 2 prevede una valutazione prima del rilascio dell'autorizzazione per i progetti che, per loro natura, dimensione o ubicazione, presentino un notevole impatto ambientale.

Non ritenendo esaustive le argomentazioni fornite dalle autorità italiane, la Commissione ha emesso un parere motivato in data 9 luglio 2004.

Stato della Procedura

In data 27 giugno 2007 la Commissione ha notificato un secondo parere motivato complementare, in cui si dichiara che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi di cui all'art. 2, comma 1 della Direttiva in questione.

Da parte nazionale, da ultimo, è stato comunicato alla Commissione l'adozione del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 che dovrebbe consentire di superare i rilievi mossi dalla Commissione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 19 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2002/5394- ex articolo 226 del Trattato CE**

“Inceneritore di Brescia – costruzione della terza linea”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio

Violazione

Violazione della Direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla Direttiva 97/11/CE, e della Direttiva 2000/76/CE.

Con messa in mora in data 19 dicembre 2003, la Commissione ha sostenuto che la Repubblica italiana, non avendo sottoposto, prima della concessione dell’autorizzazione alla costruzione, il progetto di “terza linea” dell’inceneritore ASM di Brescia alla procedura di valutazione di impatto ambientale ex artt. da 5 a 10 della Direttiva del Consiglio 85/337/CEE (concernente la valutazione ambientale di determinati progetti pubblici o privati), è venuta meno agli obblighi della Direttiva stessa.

Infatti, la Commissione evidenzia come l’art. 2, n. 1 della suddetta Direttiva prevede una valutazione prima del rilascio dell’autorizzazione per quei progetti che per loro natura, dimensione o ubicazione presentino un notevole impatto ambientale, e che l’art. 4, n. 1 dispone che debbono essere oggetto di valutazione, tra gli altri, anche gli impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi per incenerimento o trattamento chimico, essendo ricompresi nell’allegato I della Direttiva citata. Inoltre, la Commissione contesta alle autorità italiane:

- di non aver reso accessibile in uno o più luoghi aperti al pubblico la comunicazione di inizio attività della “terza linea” dell’inceneritore per un periodo di tempo adeguato per poter far esprimere al pubblico le proprie osservazioni prima della decisione dell’autorità competente;
- di non aver messo a disposizione del pubblico le decisioni relative a tale comunicazione insieme con una copia del provvedimento di autorizzazione.

Da parte nazionale, è stato precisato di aver inizialmente escluso il progetto di “terza linea” dalla valutazione dell’impatto ambientale, in quanto autorizzato all’esercizio in base alle procedure semplificate di cui agli artt. 31-33 del decreto legislativo n. 22/97, in adesione all’art. 11 della Direttiva 75/442/CEE modificata e che, in ogni caso, esso è stato sottoposto al procedimento di valutazione, con giudizio positivo, come si evince dal decreto interministeriale 3 giugno 2005. E’ stato anche rappresentato di aver proceduto a diversi atti di pubblicità e a misure di consultazione conformemente all’art. 12 della Direttiva 2000/76.

Stato della Procedura

In data 5 luglio 2007 la Corte di Giustizia ha emesso la sentenza relativa alla causa C-255/05 in cui si dichiara che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi di cui alle predette direttive.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato

Scheda 20 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/2049** - ex articolo 226 del Trattato CE

“Non conformità della normativa nazionale e regionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) alla Direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla Direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio.

Violazione

Violazione degli artt. 2, 4, 5, 6 e 9 della Direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici o privati, come modificata dalla Direttiva 97/11/CE.

La Commissione, con lettera di messa in mora del 16 dicembre 2003 sostiene che la Repubblica italiana mantiene nel proprio ordinamento, sia a livello statale che regionale, una disciplina sulla V.I.A. che, tra l’altro:

- non è totalmente aderente alle disposizioni della citata Direttiva;
- fa riferimento ad una lista di progetti che non è conforme a quella di cui agli allegati I e II della Direttiva medesima.

Le Autorità italiane, a seguito di un incontro con la Commissione nel 2004, hanno comunicato la loro intenzione di modificare l’ordinamento sulla V.I.A. sia statale che regionale e nell’ambito dell’iter procedurale hanno trasmesso i provvedimenti adottati e da adottare al riguardo. Da ultimo, nel maggio 2006, la Presidenza del Consiglio ha inviato alla nostra Rappresentanza permanente a Bruxelles il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente “Norme in materia ambientale” (adottato in attuazione di specifica delega prevista dalla legge 15 dicembre 2004, n. 308 “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione”) nel quale sono state trasposte diverse Direttive comunitarie ricadenti nel “Settore Ambiente”.

Stato della Procedura

In data 5 luglio 2005 la Commissione ha notificato un parere motivato, in cui si dichiara la non conformità della normativa italiana alla citata Direttiva 85/337/CEE.

L’Italia nel corso del 2005 ha trasmesso ulteriori informazioni e nel 2006 ha inoltrato il summenzionato decreto legislativo n. 152/2006 che, conformando la legislazione nazionale al diritto comunitario, dovrebbe fornire adeguata risposta alla Commissione.

E’ attesa, quindi, l’archiviazione della procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 21 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/2077** ex art. 226 del Trattato CE

"Discariche abusive esistenti sul territorio italiano"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio**Violazione**

La Commissione, sulla base di varie denunce, di interrogazioni parlamentari e di un rapporto del Corpo forestale dello Stato del 2002, che cataloga più di 4800 discariche abusive sul territorio italiano, di cui 705 con rifiuti pericolosi, rileva che le autorità italiane non hanno osservato gli obblighi derivanti dalle Direttive 75/442/CEE relativa ai rifiuti, come modificata dalla Direttiva 91/156/CEE; n. 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e n. 99/31/CE relativa alle discariche.

In particolare, la Commissione, con lettera di messa in mora dell'11 luglio 2003 contesta al Governo italiano di non aver adottato i provvedimenti necessari affinché:

- i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per l'uomo e per l'ambiente e sia vietato il loro abbandono, scarico e smaltimento incontrollato;
- i rifiuti possano essere recuperati o smaltiti in stabilimenti assoggettati ad autorizzazione dell'autorità competente;
- i rifiuti pericolosi siano catalogati e identificati in ogni luogo in cui siano depositati.

Sottolinea, inoltre, che, entro il luglio 2002;

i gestori di discariche già in funzione nel luglio 2001 (o già in possesso di un'autorizzazione) presentino un piano di riassetto delle discariche stesse, ivi comprese le misure correttive eventualmente necessarie

- obbligo di adozione, da parte delle Autorità, a seguito della presentazione di detto piano di riassetto, di una decisione definitiva sull'eventuale proseguimento delle operazioni.

In data 19 dicembre 2003, la Commissione europea ha inviato un parere motivato invitando l'Italia ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al diritto UE.

Stato della Procedura

La Corte di Giustizia europea ha pronunciato in data 26 aprile 2007 una sentenza ex art. 226 del Trattato CE, accogliendo i rilievi sollevati dalla Commissione nei confronti dell'Italia (Causa C – 135/05).

La Commissione ha successivamente chiesto alle autorità italiane, con nota del Maggio 2007, notizie sulle misure intraprese per conformarsi alla sentenza della Corte. A tale richiesta, le autorità italiane hanno dato seguito inviando gli elementi informativi disponibili.

Allo stato attuale, è in corso di esame una norma, nell'ambito del DDL Salvainfrazione, finalizzata a superare la violazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 22 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2003/2204 ex art. 226 del Trattato CE
Attuazione non conforme della Direttiva 2000/53 sui veicoli fuori uso.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio

Violazione

La Commissione, con messa in mora del 19 dicembre 2003, rileva che la Repubblica italiana, nell'adozione del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, ha trasposto nel diritto nazionale le disposizioni della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 settembre 2000, 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso, in modo non conforme alla Direttiva stessa.

In particolare, La Commissione osserva che l'Italia, per quanto riguarda i veicoli a tre ruote, non ha previsto disposizioni affinché gli operatori istituissero sistemi di raccolta di tutti i veicoli fuori uso e, nella misura tecnicamente fattibile, delle parti usate (allo stato di rifiuto), asportate al momento della riparazione dei veicoli nonché ad assicurare un'adeguata presenza di centri di raccolta sul territorio nazionale (articoli 3 e 5 della Direttiva). Inoltre, contesta al Governo italiano di non avere fornito informazioni sulle ragioni per le quali, relativamente alla percentuale di reimpiego, recupero e riciclaggio, per i veicoli prodotti anteriormente al 1° gennaio 1980, sono state previste delle soglie inferiori a quelle standard.

Per quanto riguarda, poi, la trasposizione dell'articolo 8 della Direttiva mediante l'articolo 10, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 209/2003, la Commissione censura la Repubblica italiana in quanto la stessa ha ommesso di specificare che le informazioni da fornire da parte dei produttori di veicoli e componenti debbono corrispondere a quanto richiesto dagli impianti di trattamento.

Le osservazioni formulate dalle autorità italiane, in particolare a seguito del parere motivato del 22 dicembre 2004, non sono state ritenute soddisfacenti da parte della Commissione, che ha proposto un ricorso alla Corte di Giustizia.

Il Governo italiano ha tuttavia osservato che il ricorso era ormai divenuto privo di oggetto in seguito alle modifiche apportate nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo n. 149/2006, concernente "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso".

Stato della Procedura

La Corte di Giustizia europea ha pronunciato in data 24 maggio 2007 una sentenza ex articolo 226 TCE nei confronti dell'Italia, accogliendo i rilievi sollevati dalla Commissione.

Allo stato attuale, è in corso di esame una norma, nell'ambito del DDL Salvainfrazione, finalizzata a superare la violazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 23 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/4506 ex art- 226 del Trattato CE**

"Errata applicazione della Direttiva 99/31/CE- Discariche rifiuti".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio

Violazione

La Commissione ha evidenziato la violazione degli obblighi derivanti da diversi articoli della Direttiva 99/31/CE - Discariche rifiuti, peraltro recepita con ritardo nell'ordinamento italiano.

In particolare, con messa in mora del 17 ottobre 2003, la Commissione ha evidenziato che la disciplina dell'articolo 14 della direttiva si deve applicare alle discariche preesistenti, per tali intendendosi quelle discariche che avevano ottenuto un'autorizzazione, o che erano comunque già in funzione, alla data del 16 Luglio 2001.

Ai sensi del predetto art. 14, le discariche preesistenti al recepimento della direttiva (data recepimento 16.07.2001) possono rimanere in funzione soltanto qualora vengano soddisfatte le condizioni stabilite nel medesimo articolo: l'elaborazione, da parte del gestore della discarica, di un piano di riassetto che dovrà essere approvato dalla autorità competente; una decisione definitiva, da parte della autorità competente, circa il proseguimento delle operazioni alla base del piano di riassetto presentato; espressa autorizzazione allo svolgimento dei necessari lavori per l'attuazione del piano.

La normativa nazionale, contrariamente a quanto statuito dalla Direttiva, definisce "preesistenti" non solo le discariche funzionanti prima del 2001 ma anche quelle funzionanti alla data 23 Marzo 2003 (data di entrata in vigore del Decreto di recepimento della direttiva nell'ordinamento interno), assoggettando pertanto anche le discariche che abbiano ottenuto un'autorizzazione tra il 2001 ed il 2003 alla disciplina prevista dall'articolo 14, anziché alla disciplina delle nuove discariche.

La definizione di "discarica preesistente", quindi, costituisce un limite illegittimo all'applicazione della disciplina riguardante le nuove discariche.

In data 19 dicembre 2005, la Commissione ha emanato un parere motivato, con il quale ha invitato l'Italia ad adottare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 99/31/CE.

Stato della Procedura

In data 26 Ottobre 2006, la Commissione ha presentato un ricorso contro l'Italia ex 226 TCE.

Allo stato attuale, è in corso di esame una norma, nell'ambito del DDL Salvainfrazione, finalizzata a superare la violazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano conseguenze finanziarie a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 24 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/4762** – ex articolo 226 del Trattato CE

Progetto MOSE - Modulo Sperimentale elettromeccanico (Venezia)

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente, Ministero delle Infrastrutture, Regione Veneto- Comune di Venezia**Violazione:**

La Commissione rileva la violazione delle Direttive 79/409/CE (sulla protezione degli uccelli selvatici) e 92/43/CE (Direttiva habitat).

La Commissione fa riferimento al progetto Mose, consistente in un sistema di dighe mobili tese a contenere il fenomeno dell'acqua alta a Venezia, evidenziando come tale progetto sia stato approvato, a mezzo della delibera del 3 Aprile 2003 del Comitato Istituzionale per la Salvaguardia di Venezia, senza essere stata previamente espletata una Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della Direttiva 92/43/CE) per determinare l'eventuale impatto negativo prodotto dal progetto sull'insieme delle zone S.I.C. (Siti di Interesse Comunitario), Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale) ed I.B.A. presenti sul territorio.

In particolare la Commissione rileva che, in luogo della summenzionata valutazione d'incidenza, sia stato semplicemente condotto uno studio che ha tenuto in considerazione solo alcuni dei siti Z.P.S. e S.I.C. presenti, ignorando completamente la zona I.B.A. 066.

Se la procedura fosse stata espletata, avrebbe evidenziato la dannosità del progetto per l'habitat della Laguna, determinando pertanto l'obbligo, tra l'altro, di adottare misure di salvaguarda idonee a contenere l'inquinamento ed il degrado ambientale.

La Commissione, quindi, rappresentando l'omessa adozione delle menzionate misure, contesta la legittimità della realizzazione del Progetto Mose.

Stato della Procedura

La Commissione ha notificato una Messa in Mora Complementare ex 226 TCE in data 19.07.2007

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

In questo stadio della procedura non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 25 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/5046- ex articolo 226 del Trattato CE**

"Violazione della Direttiva 79/409/CE sull'avifauna".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Violazione

La Commissione contesta la violazione dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE.

Si fa riferimento, in particolare, al progetto di ampliamento e di adattamento della zona sciistica di Santa Caterina Valfurna nel "Parco Nazionale dello Stelvio", che costituisce una Zona di Protezione Speciale: la Commissione evidenzia come la realizzazione del progetto in questione abbia avuto un impatto negativo nei confronti dell'ambiente nonché, segnatamente, come il progetto in questione sia stato realizzato senza aver previamente espletato una regolare procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

È stato altresì rilevato che, se la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale fosse stata espletata, questa avrebbe prodotto dei risultati negativi, e la realizzazione del progetto sarebbe stata pertanto legittima solamente qualora giustificata da motivi imperativi di rilevante interesse pubblico ed in assenza di soluzioni alternative.

La Commissione ha quindi ulteriormente precisato che, nonostante l'esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, la realizzazione di un progetto dannoso per una Zona di Protezione Speciale impone comunque l'adozione di misure di compensazione da parte dello Stato, misure che lo Stato italiano ha ommesso di adottare nella realizzazione del progetto in questione.

Un ultimo profilo di illegittimità sollevato dalla Corte riguarda il mancato riconoscimento, al Parco Nazionale dello Stelvio, di uno status giuridico che possa garantire la protezione delle specie di uccelli indicate nell'allegato I della Direttiva 79/409/CEE.

Stato della Procedura

La Commissione europea ha notificato all'Italia la lettera di messa in mora del 16 dicembre 2003. Successivamente, la Commissione ha emesso il Parere Motivato in data 7 luglio 2004, per non corretta applicazione degli articoli 4, commi 1 e 2, della direttiva 79/409/CEE e degli articoli 6, commi da 2 a 4, e 7 della direttiva 92/43/CEE.

In data 22 luglio 2005 la Commissione ha presentato un ricorso alla Corte di Giustizia ex articolo 226 TCE.

Allo stato attuale, la Corte non si è ancora pronunciata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 26 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2003/5023 e 2003/5138- ex articolo 226 del Trattato CE.

“Non corretta applicazione delle Direttive 79/409/CE e 92/043/CE – Conservazione habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Provincia autonoma di Bolzano, deliberando la realizzazione della strada forestale Kofleram del SIC- ZPS IT 3110017 “Parco Naturale Vedrette di Ries – Aurina”, nonché di un sentiero attrezzato tra Vallelunga e l’alpe Stenia all’interno del Sito Natura 2000 “Parco naturale Puez-Odle”, sia venuta meno agli obblighi derivanti dalla Direttiva 79/409/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e dalla Direttiva 92/043/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali.

La Commissione, in particolare, evidenzia come questi progetti siano stati realizzati nonostante la Ripartizione Natura e Paesaggio della Provincia Autonoma di Bolzano avesse previamente constatato la dannosità dell’impatto che tali progetti avrebbero prodotto sull’habitat circostante; la Commissione, pertanto, afferma che, ai sensi della menzionata normativa comunitaria, un progetto di cui sia stato appurato l’impatto negativo sulla flora e fauna di determinati siti possa essere realizzato solo qualora ciò sia reso necessario da motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, ed a condizione che siano state previamente prese in considerazione possibili soluzioni alternative meno dannose per l’ambiente; la realizzazione del progetto, quindi, una volta soddisfatte queste condizioni, deve essere accompagnata da idonee misure compensative del danno arrecato alla natura.

La Provincia, non avendo osservato i summenzionati obblighi, è venuta meno agli obblighi derivanti dalla disciplina comunitaria.

Stato della Procedura

Con lettera del 30 marzo 2004, la Commissione ha avviato la messa in mora della Repubblica italiana. In data 7 Luglio 2004 la Commissione ha notificato un Parere Motivato ex art. 226 del Trattato CE.

Le autorità italiane hanno dato seguito alla Procedura di Infrazione adeguandosi ai rilievi sollevati dalla Commissione: le delibere di approvazione dei progetti sono state annullate dal TAR e le sentenze di annullamento, essendo decorso il termine per proporre impugnazione avverso di esse, sono divenute inappellabili.

Si attende, quindi, l’archiviazione della procedura..

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 27 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2004/0059 ex art. 228 del TCE**

“Mancata attuazione direttiva 2000/60/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio

Violazione

Con sentenza del 12 gennaio 2006, la Corte di giustizia ha accertato che il governo italiano è venuto meno agli obblighi comunitari, in quanto non ha adottato nei termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2000/60/CE in materia di acque.

In realtà, successivamente alla sentenza della Corte di giustizia, nel maggio 2006, l’Italia ha provveduto a comunicare a Bruxelles il testo del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 con il quale il governo italiano ha, dagli art. 73 a 176, dato attuazione alla direttiva 2000/60/CE.

La Commissione, però, ha ritenuto che non tutte le disposizioni della direttiva siano state trasposte nell’ordinamento nazionale per mezzo del decreto legislativo n. 152/2006 e più specificamente, ritiene che non risultano ancora recepiti, rispetto all’art. 4 della suddetta direttiva, il paragrafo 4, lettera c) e il paragrafo 5 lettere a) e b).

Con lettera del febbraio 2007 l’Amministrazione competente – dopo aver sottolineato che l’inadempimento contestato con la suddetta sentenza era meramente formale, in quanto faceva riferimento al mancato recepimento *entro il termine prescritto*, e che dal punto di vista sostanziale il recepimento sia avvenuto con il d.lgs. n. 152/2006 – ha informato la Commissione che è già in atto una revisione del decreto n. 152/2006 al fine di effettuare una corretta trasposizione del paragrafo 4, lett. c), del paragrafo 5, lett. a) e b) e del paragrafo 7 dell’art. 4 della direttiva 2000/60/CE.

Stato della Procedura

Il 12 dicembre 2006 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art. 228 del Trattato CE. In precedenza si era già conclusa la fase pre-contenziosa ex art. 226 del Trattato CE con sentenza della Corte di giustizia del gennaio 2006.

Allo stato attuale, è in corso di esame una norma, nell’ambito del DDL Salvainfrazione, finalizzata a superare la violazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 28 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2004/2034 – Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/Ce: trattamento delle acque superflue.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio .

Violazione

La Commissione ha rilevato la non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/Ce, relativa al trattamento delle acque superflue.

In particolare, la Commissione ha richiesto all'Italia di fornire informazioni relativamente al funzionamento degli impianti di trattamento delle acque superflue urbane nelle aree normali, facendo riferimento, in particolare, ad informazioni sulla situazione al 31 Dicembre 2001 o, alternativamente, al 31 Dicembre 2002.

Alla luce delle informazioni acquisite, la Commissione ha rilevato un non corretto adempimento dell'obbligo di realizzazione di reti fognarie per gli agglomerati superiori a 15.000 a.e. (articolo 3 della direttiva), nonché dell'obbligo di trattamento secondario per gli scarichi (di cui all'articolo 4); la Commissione ha altresì evidenziato una sostanziale contraddizione delle informazioni trasmesse.

Stato della Procedura

Lettera di Messa in Mora ex articolo 226 TCE in data 07.07.04.

Le Autorità, dando seguito ai rilievi formulati, hanno trasmesso una ricognizione della normativa nazionale che stabilisce le modalità di trasmissione delle informazioni, ed ha motivato il carattere contraddittorio delle informazioni trasmesse facendo presente che, all'epoca in cui le Regioni predisponavano le informazioni, era assente una normativa di settore chiara.

Si ritiene che la procedura possa essere archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 29 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2004/2116 ex art. 226 del Trattato CE**

Applicazione direttive 96/62/Ce e 99/30/Ce concernenti i valori limite di qualità dell'aria.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio

Violazione:

La Commissione rileva la violazione degli articoli 8 e 11 della Direttiva 96/62/CE, nonché degli articoli 4 e 5 della Direttiva 99/30/CE.

In particolare, la Commissione rileva l'omessa trasmissione da parte dell'Italia, entro il 31/12/2003 (termine stabilito dalla normativa comunitaria), delle informazioni riguardanti i piani ed i programmi elaborati per ridurre la presenza di determinate sostanze (biossido di azoto, ossido di azoto e articolato) nelle zone e negli agglomerati dove tali sostanze superano il limite fissato dalla Direttiva 99/30/CE.

Le autorità italiane hanno dato seguito alle osservazioni formulate affermando di aver già provveduto a trasmettere le informazioni pertinenti a mezzo dei questionari sintetici previsti dall'articolo 1 della Decisione 2004/224/CE; hanno altresì ribadito come, ai sensi del medesimo articolo, l'obbligo di trasmettere il testo integrale dei programmi elaborati sussiste solo se espressamente richiesto dalla Commissione (successivamente alla trasmissione delle informazioni sintetiche).

Stato della Procedura:

Messa in mora avviata dalla Commissione europea in data 7 luglio 2004. E' seguita la notifica di un Parere Motivato ex articolo 226 TCE in data 10 Aprile 2006.

Le autorità italiane, comunque, hanno adempiuto alle richieste formulate dalla Commissione trasmettendo il testo integrale dei programmi.

Si ritiene che la procedura possa essere archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 30 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2004/4242 – ex articolo 226 del Trattato CE.

"Non corretta applicazione della Direttiva 79/409/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare

Violazione:

La Commissione rileva la violazione dell'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE (sulla conservazione degli uccelli selvatici), che stabilisce le condizioni da soddisfare affinché gli Stati membri possano introdurre delle deroghe all'applicazione del regime giuridico stabilito dalla Direttiva, finalizzato a rafforzare la protezione della flora e della fauna.

In merito all'applicazione di tale norma, la Commissione ha affermato l'illegittimità della Legge regionale n. 13/2004, approvata dalla Regione Sardegna, in quanto tale legge non determina in maniera sufficientemente chiara i criteri che devono essere rispettati al fine di poter beneficiare di una deroga.

In particolare, la Commissione ritiene che sia stato introdotto un regime di deroga troppo generico, laddove la deroga, per definizione, deve costituire un provvedimento a carattere specifico e speciale: non vengono infatti stabiliti quali siano i pericoli che deriverebbero dall'applicazione della Direttiva per la salute e la sicurezza pubblica, né vengono specificati quali siano i soggetti che possono usufruire della deroga.

È stata altresì rilevata l'illegittimità dell'iter procedurale che l'Italia ha seguito nell'adozione della deroga, che è stata adottata senza aver previamente consultato un'autorità scientifica qualificata, come invece richiesto dalla Direttiva: l'omessa consultazione, infatti, può aver indotto la Regione Sardegna in errore nel ritenere che non esistessero possibili soluzioni alternative alla deroga, o nel ritenere che dall'applicazione della Direttiva potesse derivare un pregiudizio per la salute e l'interesse pubblico.

Stato della Procedura

Messa in mora avviata dalla Commissione europea in data 12 ottobre 2005. È seguita la notifica di Parere Motivato ex art. 226 del 4 aprile 2006. La Regione Sardegna (nota del 15/02/07) ha recepito le prescrizioni imposte dalla Commissione apportando degli emendamenti alla legislazione regionale in materia, mediante l'approvazione della Legge regionale n. 4/2006.

Si ritiene che la procedura possa essere archiviata

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 31 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2004/4926 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Regione Veneto.

Violazione

La Commissione contesta la violazione dell'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici: tale articolo stabilisce quali siano le condizioni che gli Stati membri devono soddisfare al fine di poter introdurre delle deroghe all'applicazione del regime giuridico previsto dalla Direttiva.

Ai sensi del menzionato articolo 9, la possibilità di derogare all'applicabilità della Direttiva è prevista laddove ciò sia reso necessario ai fini della salute e della sicurezza pubblica, ai fini della ricerca e dell'insegnamento, ovvero per consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura e/o la detenzione di determinati uccelli in piccole quantità.

Il provvedimento nazionale con cui viene disposta la deroga, comunque, dovrà contenere i seguenti elementi: le specie di uccelli selvatici di cui, derogando alla Direttiva, si autorizza la cattura, la detenzione o l'uccisione, specificando altresì quali siano i mezzi, gli impianti ed i metodi impiegati; il limite temporale all'applicabilità della deroga; l'area geografica a cui la deroga si riferisce; i presupposti su cui la deroga viene fondata.

La Commissione ritiene che la normativa italiana, segnatamente la Legge Regionale n. 13/2005 della Regione Veneto, violi l'art. 9 della direttiva citata sotto tre distinti profili:

- 1) in primo luogo, viene evidenziata l'eccessiva genericità caratterizzante i provvedimenti di deroga, che non indicano gli elementi richiesti dall'articolo 9;
- 2) in secondo luogo, viene evidenziato il fatto che la Regione non ha previamente provveduto a verificare l'esistenza di soluzioni alternative alla deroga, meno dannose per l'ambiente;
- 3) in terzo luogo, si rileva come la “piccola quantità” di uccelli, di cui l'articolo 9 consente l'abbattimento al verificarsi dei summenzionati presupposti, sia stata determinata sulla base di criteri erronei che non hanno tenuto conto della necessità di garantire, comunque, un livello soddisfacente di popolazione delle specie protette.

Stato della Procedura

Messa in mora ex art. 226 del Trattato CE è stata notificata in data 12 ottobre 2005.

Le Autorità italiane hanno dato seguito alla procedura d'infrazione adeguando la normativa regionale, nella seduta del Consiglio Regionale del 31 luglio 2007, conformemente ai rilievi sollevati dalla Commissione. Si ritiene che la procedura possa essere archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 32 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2004/5104 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Collegamento sciistico Pinzolo – Madonna di Campiglio – Applicazione Direttiva 79/409/CEE e 92/43/CEE.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio

Violazione

La Commissione rileva la violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE, nonché 6 e 12 della Direttiva 92/43/CEE.

Viene fatto riferimento alla realizzazione di nuovi impianti e piste da sci sul Monte Grual, ed alla realizzazione di infrastrutture finalizzate al collegamento sciistico fra le località Pinzolo e Madonna di Campiglio: la Commissione evidenzia l’incidenza negativa di tali progetti su alcuni Siti di Interesse Comunitario esistenti in loco, nonché la necessità di designare ulteriori Zone di Protezione Speciale.

In particolare, con riferimento alla realizzazione di nuovi impianti e piste da sci sul Monte Grual, viene rilevata dalla Commissione la mancata adozione di misure idonee a salvaguardare l’interesse ecologico del sito, nonché il mancato assoggettamento del progetto alla previa Valutazione di Incidenza; in merito alla realizzazione di infrastrutture finalizzate al collegamento sciistico fra le località Pinzolo e Madonna di Campiglio viene evidenziata, sostanzialmente, l’inadeguatezza e l’incompletezza della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale condotta, nonché l’adozione di misure suscettibili di causare il degrado di habitat naturali.

Stato della Procedura

Messa in mora ex art. 226 del Trattato CE è stata notificata in data 12 ottobre 2005, cui ha fatto seguito, in data 4 Aprile 2006, una lettera di Messa in mora complementare ex art 226 TCE.

Le autorità italiane hanno dato seguito ai rilievi, trasmettendo dati di analisi evidenzianti la significativa riduzione dell’interferenza tra la realizzazione dei progetti e la salvaguardia delle specie e degli habitat tutelati dalle Direttive, nonché informando la Commissione dell’avvenuta designazione delle ulteriori Zone di Protezione Speciale.

Si ritiene che la procedura possa essere archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 33 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2004/5159 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Progetti idroelettrici in Val Masino (Sondrio)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Regione Lombardia - Provincia di Sondrio.

Violazione

La Commissione ha richiesto informazioni alle autorità italiane circa la realizzazione di taluni progetti in Siti geografici di Interesse Comunitario (definiti SIC) ovvero in Zone di Protezione Speciale (definite ZPS), suscettibili di avere effetto negativo sull’ambiente circostante.

Poiché tali informazioni non sono state fornite, la Commissione ha iniziato undici procedure di infrazione contro l’Italia notificando circa undici lettere di Messa in Mora ex art. 226 del Trattato CE, ciascuna relativa al progetto in merito al quale non sono state trasmesse informazioni; tra queste, la procedura di infrazione n. 2004/5159 concerne la realizzazione di centrali idroelettriche in Val Masino (Sondrio), all’interno del SIC IT 2040020 e del SIC IT 2040019.

Nel dare seguito alla Messa in Mora, le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione le informazioni richieste, affermando di aver espletato una Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale che ha appurato la dannosità del progetto per i siti circostanti, e che si è pertanto conclusa con la pronuncia di un parere negativo circa la realizzabilità del progetto.

In particolare, avverso tale parere negativo è stato presentato un ricorso dalla società proponente il progetto, la società “Energia ed Ambiente S.p.A”: tale ricorso è stato tuttavia dichiarato inammissibile con sentenza pronunciata dal Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, e contro questa sentenza non è stato proposto appello.

Le autorità hanno altresì informato la Commissione dell’approvazione di un Piano Territoriale di Coordinamento (della Provincia) che contiene alcune norme finalizzate a proteggere i Siti di Interesse Comunitario in questione: se definitivamente approvato, quindi, questo Piano Territoriale non consentirebbe la realizzazione del progetto.

Pertanto, alla luce della sentenza di inammissibilità del ricorso, nonché delle norme inserite nel Piano Territoriale, le Autorità ritengono siano venuti meno i presupposti per l’approvazione del progetto, e quindi anche i profili di illegittimità sollevati dalla Commissione.

Stato della Procedura

In data 12 Ottobre 2005 la Commissione europea ha notificato una lettera di Messa in Mora ex 226, a cui hanno le Autorità italiane hanno risposto fornendo le informazioni relative, da ultimo con nota in data 8 Marzo 2007.

Si ritiene che la procedura possa essere archiviata

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a danno del bilancio statale.

Scheda 34 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2005/0640 procedura ex art. 226 del Trattato CE "Partecipazione del pubblico nell'elaborazione di piani e programmi in materia ambientale e accesso alla giustizia.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente/Ministero della Giustizia.

Violazione

Con Messa in Mora del 25/06/2005 la Commissione rileva la mancata attuazione della Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 Maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale.

In particolare, viene evidenziata la violazione dell'articolo 6 della menzionata Direttiva, ai sensi del quale gli Stati Membri "mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 25 Giugno 2005", informandone immediatamente la Commissione.

Secondo la Commissione, infatti, la misura nazionale di trasposizione (Decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152) è incompatibile con il diritto comunitario sotto un duplice profilo: da un lato la tardività, in quanto l'entrata in vigore del Decreto, che inizialmente era prevista per Agosto 2006, è stata differita prima al 31 Gennaio 2007 e, successivamente, al 31 Luglio 2007; dall'altro l'incompletezza, in quanto, ad avviso della Commissione, il citato Decreto non contiene norme di trasposizione dell'articolo 3 paragrafo 3 (che determina le condizioni da soddisfare affinché gli Stati membri possano escludere determinati progetti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale), dell'articolo 3 paragrafo 4 lettere d) e g) (che prevede l'obbligo di informare in maniera adeguata circa il progetto da realizzare, l'impatto ambientale che ne deriva, ed il contenuto della decisione relative alla Valutazione di Impatto Ambientale), e dell'articolo 4 paragrafi 4 e 6 (che prevede sia garantita la possibilità di far ricorso alla giustizia nel caso di violazione delle disposizioni comunitarie).

Stato della procedura

Messa in mora ex art. 226 del Trattato CE è stata notificata in data 27 luglio 2005, cui ha fatto seguito, in data 13 dicembre 2005, l'emissione di un parere motivato.

In data 2 Marzo 2007, è stato presentato ricorso ex articolo 226 alla Corte di Giustizia (causa C 69/07), al quale le autorità hanno dato seguito preparando elementi da far valere in sede di contro ricorso da parte dell'Avvocatura dello Stato (Nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 22 Marzo 2007).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano conseguenze finanziarie per il bilancio dello Stato.

Scheda 35 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2005/2015 ex art. 226 del Trattato CE**

“Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio

Violazione

La Commissione con lettera di Messa in mora del 13/03/2005, sostiene che la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi imposti dalla direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, in quanto ha disatteso quanto disposto dall’articolo 5 paragrafo 1 della predetta direttiva secondo il quale per ciascun porto è elaborato ed applicato un piano adeguato di raccolta e di gestione dei rifiuti. I piani di gestione dei rifiuti dovevano essere elaborati prima del 28 dicembre 2002 (art. 16 della direttiva) dandone informativa anche alla Commissione.

Le autorità italiane hanno provveduto ad adottare solo alcuni dei piani portuali (Genova, Gioia Tauro, Livorno e Taranto) e non hanno provveduto ad inviarli alla Commissione nonostante le ripetute richieste. Su altri porti le autorità italiane hanno affermato che detti piani sono in fase di elaborazione, consultazione ed approvazione.

La Commissione contesta all’Italia di non aver reso tempestiva informativa ai competenti uffici circa lo stato delle procedure di adozione e di approvazione dei suddetti piani.

Stato della Procedura

Messa in mora ex art. 226 del Trattato CE in data 16 marzo 2005, cui ha fatto seguito, in data 12 ottobre 2005 un Parere Motivato contro l’Italia ex art. 226.

Le Autorità italiane hanno trasmesso a Bruxelles la documentazione attestante lo stato di avanzamento delle procedure di adozione dei piani di raccolta alla data del 30 novembre 2005, nonché un prospetto dettagliato inerente il campione dei 19 porti individuati dalla Commissione con nota del 14 luglio 2004.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La predisposizione dei piani di raccolta non dovrebbe comportare un oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto il decreto legislativo 24/06/2003 n. 182 di recepimento della direttiva 2000/59/CE stabilisce che le attività connesse all’attuazione della stessa rientrano nell’ambito delle ordinarie attività istituzionali senza oneri aggiuntivi.

Scheda 36 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2005/2238- ex articolo 226 del Trattato CE**

Impatto ambientale relativo al progetto di una cava di calcare a Colle della Duolfa, Macchia di Isernia (Isernia).

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio

Violazione

Inosservanza degli obblighi derivanti dalla Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva Habitat).

La Commissione sostiene che la Repubblica italiana, in relazione al progetto di apertura di una cava di calcare a Colle della Duolfa (IS) - che interessa gli habitat e le specie esistenti nel sito di importanza comunitaria proposto (SIC) "Valle Porcina - Torrente Mandra - Cesarata" - ha omesso di adottare misure di tutela idonee a salvaguardare l'interesse ecologico rivestito da detto sito e non ha neppure previsto azioni per evitare il degrado degli habitat e la perturbazione delle specie per cui tale zona è stata designata.

Inoltre, in data 19 luglio 2006, con decisione C(2006) 3261, il suddetto sito è stato incluso nell'elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC) per la regione biogeografica mediterranea e pertanto, a decorrere da tale data, ad esso sono pienamente applicabili le disposizioni di cui all'art. 6, paragrafi da 2 a 4 della citata Direttiva 92/43CEE.

Tali disposizioni prevedono, tra l'altro, per qualunque piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito - ma che possa avere incidenze significative sul sito stesso - una opportuna valutazione di impatto, tenendo conto degli obiettivi di conservazione della zona. La Commissione, dalle informazioni in suo possesso, evince che il progetto può avere, ed in parte ha già avuto, un'influenza significativa sui valori del sito e che le autorità italiane, quindi, anteriormente alla istituzione del SIC, hanno concesso l'autorizzazione senza una valutazione seria di eventuali effetti pregiudizievoli. Successivamente a detta istituzione, poi, non hanno notificato alcuna valutazione di incidenza né informazioni su eventuali misure di compensazione previste per il SIC.

Stato della Procedura

Messa in mora ex art. 226 del Trattato CE in data 18 ottobre 2006, successivamente, la Commissione ha trasmesso una messa in mora complementare in data 18 luglio 2007, invitando le autorità italiane a trasmettere eventuali osservazioni sugli inadempimenti di cui alla citata Direttiva 92/43CEE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 37 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2005/2315- ex articolo 226 del Trattato CE**

Analisi e monitoraggio in materia di acque.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

Violazione

Con Messa in Mora del 18/10/2005 la Commissione contesta la non corretta applicazione degli articoli 5 e 15 della Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

L'articolo 5 della Direttiva prevede che gli Stati membri presentino per ciascun distretto idrografico una analisi delle caratteristiche del distretto, l'esame dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee, nonché l'analisi economica dell'utilizzo idrico.

Tali informazioni, ai sensi dell'articolo 15 della medesima Direttiva, devono essere trasmesse alla Commissione europea, mediante una relazione sintetica, entro quattro anni decorrenti dall'entrata in vigore della Direttiva (quindi entro il 22 Marzo 2005).

L'Italia, non adempiendo a tale obbligo, ha omesso di trasmettere la relazione sintetica contenente le informazioni richieste entro il termine previsto.

Stato della Procedura

Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE, a cui le autorità hanno dato seguito trasmettendo le pertinenti osservazioni.

A seguito del Parere Motivato del 28/06/2006. in data 15 febbraio 2007 la Commissione ha presentato ricorso ex articolo 226 TCE (Causa 85/07) su cui la Corte non ha ancora emesso sentenza.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, con nota del 26 aprile 2007 prot. UL/2007/3710, ha risposto alla Commissione sostenendo che il recepimento tardivo della Direttiva, avvenuto con il decreto legislativo del 3 Aprile 2006 n. 152, non ha consentito l'avvio delle attività necessarie né il rispetto della tempistica.

Si stanno comunque interessando le Amministrazioni regionali per completare le ricerche e fornire le informazioni richieste alla Commissione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Da tale procedura non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, in quanto si ritiene che la realizzazione e la presentazione delle analisi richieste dalle Autorità comunitarie possa essere effettuata dalle ordinarie strutture amministrative e tecniche.

Scheda 38 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2005/2339 ex art. 226 del Trattato CE**

“Incenerimento rifiuti pericolosi – Società Engelhard Italiana Spa a Settecamini (Roma)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio

Violazione

La Commissione europea contesta all’Italia la violazione delle direttive: n. 94/67/CE n. 2000/76/CE; n. 85/337/CE modificata dalla direttiva n 97/11/CE, in relazione all’impianto di incenerimento dei rifiuti pericolosi gestito a Roma, in località Settecamini, dalla Engelhard Italia S.p.a.

La Commissione ritiene che l’impianto in questione nel bruciare e ridurre in cenere i catalizzatori esausti contaminati con sostanze pericolose, rientri nella categoria degli inceneritori di rifiuti pericolosi, e quindi sia soggetto all’autorizzazione di cui all’art. 3 della direttiva 94/67/CE.

Le autorizzazioni ottenute in precedenza dall’impianto, invece – a detta della Commissione – non erano finalizzate a garantire che la società avesse adottato adeguate misure preventive contro l’inquinamento ambientale e avesse osservato i requisiti prescritti dalla normativa comunitaria in materia di inquinamento ambientale.

Secondo la Commissione per le caratteristiche dell’impianto, la Repubblica Italiana avrebbe dovuto verificare se era necessaria la Valutazione di impatto ambientale ai sensi della direttiva 85/337/CCE.

Stato della Procedura

In seguito alla Messa in Mora del 19/12/2005 e Messa in mora complementare del 4/07/2006, la Commissione ha emesso parere motivato del 12/12/2006 al quale sono seguite, nell’arco del 2007, note di risposta da parte del Ministero dell’Ambiente.

Quest’ultimo ha ricordato che, in applicazione della normativa comunitaria, qualora l’iter approvativo sia stato avviato prima della data in cui ha trovato applicazione la direttiva V.I.A. n. 94/67/CE (3 luglio 1988) questo non rientra nel campo di applicazione della stessa V.I.A., ma se una nuova procedura di autorizzazione sia stata già formalmente avviata dopo la predetta data, l’intervento deve essere sottoposto a V.I.A. Secondo il Ministero dell’Ambiente l’impianto avrebbe dovuto essere obbligatoriamente sottoposto a valutazione di impatto ambientale quanto meno a partire dal 26.11.2003.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva impatto finanziario a carico dello Stato.

Scheda 39 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2005/4051 ex art. 226 del Trattato Ce "Disposizioni sulla corretta gestione dei rifiuti di cui all'allegato I alla direttiva 75/442/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

Violazione

Con Messa in Mora del 13/07/2005 la Commissione ha contestato all'Italia di essere venuta meno agli obblighi derivanti dall'articolo 1 lett. a) della direttiva 75/442/CE come modificata dalla direttiva 91/156/CEE (ora la 2006/12/CE), in quanto ha adottato e mantenuto in vigore l'art. 1, commi da 25 a 27 e comma 29 della legge n. 308/2004. Tali disposizioni sono state, infatti, confermate dagli articoli 183 e 229 del d.lgs. n. 152/2006.

La direttiva in questione è volta a proteggere la salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi dei rifiuti, a tal fine incoraggia gli Stati membri ad adottare le misure adeguate volte al recupero dei rifiuti e al loro utilizzo come fonte di energia.

La disposizione che la Commissione contesta esclude tassativamente dalla nozione di rifiuto alcune tipologie di rottami derivanti come scarti di lavorazione oppure originati da cicli produttivi o di consumo in uso nell'industria siderurgica. Tra questi, quindi, anche il combustibile derivato da rifiuti urbani e speciali non pericolosi, conformi ai parametri stabiliti dalle norme tecniche. Tale esclusione comporta, di conseguenza, la non applicabilità della direttiva riguardante la gestione dei rifiuti ai suddetti rottami, in completa violazione della direttiva menzionata.

La Commissione sostiene che l'Italia confonde tra "funzione utile" di rifiuto per operare una distinzione tra operazioni di recupero e di smaltimento, e "funzione utile" di rifiuto al fine di distinguere tra rifiuti e non rifiuti. Ogni rifiuto recuperabile può avere funzione utile e recuperabile, ma questo ragionamento non può essere esteso sino ad affermare che i materiali utili non possono essere considerati come rifiuti.

Stato della Procedura

Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE, in seguito alla notifica della messa in mora e del parere motivato del 19/12/2005 la Commissione ha provveduto ad inoltrare all'Italia un parere motivato complementare in data 12 dicembre 2006.

L'Amministrazione competente, con nota del 15 gennaio 2007, ha comunicato essere in corso di adozione un decreto legislativo di modifica del d.lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale), che, fra le altre, introduce le correzioni normative necessarie per superare i rilievi formulati dalla Commissione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 40- Ambiente

Procedura di infrazione n. 2005/4128 ex art. 226 del Trattato CE

“Progetto di un terminale GNL presso il delta del PO (Rovigo)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio

Violazione

Con Messa in Mora del 10/04/2006 la Commissione contesta all'Italia di essere venuta meno agli obblighi derivanti dalle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, in quanto nella progettazione del terminale marino per GNL (gas naturale liquefatto) al largo del Delta del Po, non sono state effettuate le idonee valutazioni con riferimento alle disposizioni delle direttive 79/409/CE e 92/43/CEE riguardanti rispettivamente la protezione degli uccelli selvatici e la conservazione degli habitat naturali della fauna e flora selvatica.

Infatti, né il progetto originale, né quello di raddoppio della capacità di rigassificazione sono stati sottoposti a valutazione dell’incidenza ai sensi delle summenzionate direttive. Tale omissione, pregiudica, a detta della Commissione, la salvaguardia dell’interesse ecologico dei siti interessati, incidendo sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali della fauna e della flora selvatiche.

Stato della Procedura

Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE, lettera del 4 aprile 2006 a cui le autorità hanno dato seguito trasmettendo le pertinenti osservazioni.

Con nota dell’agosto 2006 l’Amministrazione competente ha sottolineato che la procedura seguita nella progettazione ha consentito l’adozione di misure atte ad evitare il degrado degli habitat e delle specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone in questione sono state designate. A tal fine, specifica l’Amministrazione, le attività in essere e quelle previste sono e saranno oggetti di sistematici controlli e verifiche.

Impatto finanziario

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 41 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2005/4170- ex articolo 226 del Trattato CE**

Valutazione di impatto ambientale (VIA) per il progetto di costruzione di un rigassificatore nell'area portuale di Brindisi.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

Violazione

Inosservanza della Direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE e dalla direttiva 96/82/CE concernente la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici o privati, come modificata dalla Direttiva 97/11/CE e della Direttiva 96/82/CE sul controllo di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose ("Direttiva Seveso"). La Commissione sostiene che la Repubblica italiana, concedendo nel gennaio 2003 alla Società British LNG l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di un rigassificatore di gas naturale liquefatto nel porto di Brindisi, avrebbe dovuto sottoporre alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero alla verifica di assoggettabilità alla VIA, non l'intero rigassificatore, che non rientra di per sé nella sfera di applicazione della Direttiva, ma alcune delle opere previste nell'ambito del progetto stesso, quali i serbatoi di stoccaggio di gas naturale, i gasdotti di raccordo, i lavori portuali marittimi. Inoltre, atteso che il progetto del rigassificatore ricade nel campo di applicazione della "Direttiva Seveso", l'Italia avrebbe dovuto dare alla popolazione la possibilità di esprimere il proprio parere nella fase di elaborazione del progetto, come previsto dalla Direttiva stessa.

Le Autorità italiane hanno convocato una Conferenza dei Servizi decisoria in data 28 maggio 2007, in merito al decreto di autorizzazione n. 17032 del 21 gennaio 2003, allo scopo di:

- adottare la determinazione di apertura di un procedimento di autotutela nella forma dell'annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21 della legge n. 241/1990, da assumersi solo all'esito della procedura di VIA e della consultazione della popolazione interessata;
- individuare un eventuale termine per la presentazione dell'istanza di VIA da parte della Società British (Ditta autorizzata alla costruzione);
- acquisire - sempre ex articolo 21 della legge 241/1990 - il concerto del Ministero dell'Ambiente e l'intesa della Regione Puglia per l'adozione di un provvedimento di sospensione degli effetti del citato decreto n. 17032/2003, di durata correlata al tempo necessario all'espletamento della VIA e alla consultazione delle popolazioni interessate.

Stato della Procedura

Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE, lettera del 23 marzo 2007 e poiché l'Italia non ha contestato gli addebiti formulati né risolto gli stessi, ha fatto seguire un parere motivato in data 18 luglio 2007.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 42 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2005/4347- ex articolo 226 del Trattato CE
Gestione del “Lago Idro” sito di importanza comunitaria (SIC) IT 3120065

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio

Violazione

Inosservanza dell’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche (Direttiva Habitat). La Commissione sostiene che la gestione delle risorse idriche del Lago Idro, causa di frequenti variazioni nel livello dello stesso, comporta effetti negativi sul SIC IT 3120065, istituito sulla sponda settentrionale del lago nella provincia di Trento.

In particolare, la Commissione ritiene che la Repubblica italiana, non avendo subordinato il rinnovo della concessione di derivazione delle acque ad una valutazione delle implicazioni su detto SIC, come previsto dall’articolo 6, paragrafo 3 della Direttiva, non ha di conseguenza applicato le condizioni stabilite dal paragrafo 4 dello stesso articolo, ossia l’adozione di misure compensative necessarie per garantire la coerenza globale della rete ecologica europea (Natura 2000) in zone speciali di conservazione. Inoltre, a parere della Commissione, l’Italia non ha adottato misure idonee ad evitare il deterioramento degli habitat nonché la perturbazione delle specie per le quali il sito è stato designato.

L’Italia ha sottolineato che nessun provvedimento che avesse potuto incidere sul SIC è stato approvato in via definitiva successivamente al 22 dicembre 2003, data di classificazione del SIC. Inoltre, il sito è stato interessato da interventi di restauro ambientale e, nell’ambito del progetto Nemos cofinanziato dall’UE, sono state fatte opere di rinaturalizzazione sulla sponda trentina per mitigare gli effetti delle escursioni del livello del lago. Inoltre, le strutture provinciali competenti stanno predisponendo uno specifico piano di gestione del sito che analizzerà le problematiche emerse e definirà le misure di mitigazione. Detto piano sarà tenuto in debita considerazione dalla segreteria tecnica dell’Accordo tra regione Lombardia e provincia autonoma di Trento, per l’armonizzazione delle azioni di salvaguardia delle acque del Lago d’Idro e del fiume Chiese, che saranno oggetto, da parte degli Enti interessati, di valutazione di incidenza secondo quanto previsto dalla Direttiva 92/43/CEE.

Stato della Procedura

Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE, in data 18 ottobre 2005, cui è seguita la messa in mora complementare in data 12 ottobre 2006.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 43 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2006/0788 ex art. 226 del Trattato CE

“Mancata attuazione della direttiva 2005/33/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio

Violazione

La Commissione contesta all’Italia il mancato recepimento della direttiva 2005/33/CE riguardante tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.

Stato della Procedura

Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE, nell’ottobre 2006.

Con decreto legislativo in data 9 novembre 2007, n. 205 sono state adottate le misure per il recepimento della direttiva comunitaria in questione.

Si attende la chiusura della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 44 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2006/2017 ex art. 226 del Trattato CE**

Rimozione dagli scopi della direttiva 76/160/CEE sulla qualità delle acque di balneazione”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente/Ministero della Salute

Violazione

Con Messa in Mora del 10/04/2006 la CE contesta all'Italia di non aver applicato correttamente la direttiva 76/160/CE dell'8/12/1975, concernente la qualità delle acque di balneazione, con particolare riferimento all'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva di acque di balneazione che figurano nelle relazioni sintetiche annuali notificate dall'Italia ai sensi dell'art. 13 della stessa direttiva.

Dalla citata relazione risulta che l'Italia (per il periodo 1991-2004) ha escluso n. 1248 acque dalla applicazione della direttiva. In tal modo, l'Italia ha evitato di applicare le norme comunitarie a tutela dei bagnanti, mascherando presumibilmente problemi di inquinamento. La CE chiede di effettuare campionamenti come prescritto dalla stessa direttiva, nonché di fornire informazioni molto dettagliate su queste acque per giustificare l'esclusione dalla balneazione. Solo dall'esame di tali giustificazioni, si potrà desumere la correttezza della decisione di esclusione.

Stato della Procedura

Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE, del 10 aprile 2006 prot. 201704. Il Ministero della Salute nel giugno 2007, ha fornito risposta alla messa in mora evidenziando che l'Italia ha 7.373 Km di costa, costantemente controllata con criteri cautelativi e monitorata capillarmente dalle ARPA. Conseguentemente l'Italia invia annualmente i dati relativi alla attuazione della direttiva sulla balneazione, come richiesto dalla Commissione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 45 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2006/2131 - ex art. 226 del Trattato CE-**

Non conformità della normativa italiana a vari articoli della Direttiva 79/409/CE, sulla conservazione degli uccelli selvatici.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

Violazione

Recepimento non conforme e non corretta applicazione della Direttiva 79/409/CE sulla conservazione degli uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio degli Stati cui si applica il Trattato. La Commissione con lettera di Messa in mora del 04/04/2006 rileva che la Repubblica italiana, nell'adozione della normativa statale e regionale di recepimento, ha violato diversi articoli della Direttiva, ad es. l'articolo 2, in quanto non ha adottato le misure necessarie per mantenere la popolazione di tutte le specie di uccelli a un livello adeguato alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali o gli articoli 5 e 7, che sono stati sì recepiti dalla legge n. 157/92, ma senza il divieto di distruzione e danneggiamento dei nidi e delle uova e il divieto di disturbare deliberatamente gli uccelli protetti (art. 5) e senza l'espressa indicazione di rispettare il divieto di caccia nel periodo di nidificazione o riproduzione delle specie, ecc..

In occasione dell'incontro con i servizi della Commissione del 5 luglio 2007, le Autorità italiane hanno illustrato tre interventi con i quali si vuole porre rimedio ai profili di incompatibilità della normativa nazionale. Il primo è un decreto del Ministero dell'Ambiente in corso di approvazione, recante "misure minime di tutela della fauna selvatica", che dovrebbe sanare molte contestazioni della Commissione, peraltro le Regioni, nell'ambito delle loro competenze, potranno assicurare un livello di protezione più elevato. Tale Decreto, non appena perfezionato, anche con l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni, sarà trasmesso ufficialmente alla Commissione. Un ulteriore intervento concerne la "caccia in deroga", con la modifica da parte delle singole Regioni e Province autonome delle rispettive normative che disciplinano il ricorso alle deroghe, in modo da allinearle a quanto previsto dall'articolo 9 della Direttiva. Già alcune leggi sono state adottate sulla base delle indicazioni ricevute dai servizi comunitari e altre sono in itinere e, non appena formalmente adottate, saranno trasmesse. La Valle d'Aosta, il Piemonte e la Sicilia non intendono avvalersi dei prelievi in deroga e, pertanto, non prevedono un intervento normativo. Per rimuovere i restanti aspetti di incompatibilità, è prevista una modifica puntuale della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Queste modifiche saranno inserite in un disegno di legge che, una volta perfezionato, sarà notificato ufficialmente alla Commissione.

Stato della Procedura

Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE, del 28 giugno 2006. L'Italia ha trasmesso elementi informativi, da ultimo nel luglio 2007. Allo stato attuale, è in corso di esame una norma, nell'ambito del DDL Salvainfrazione, finalizzata a superare la violazione

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 46 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2006/2163 – Procedura ex art. 226**

Mancata osservanza della Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio

Violazione

Inosservanza degli articoli 3 e 5 della Direttiva 91/676/CEE, che mira a ridurre l'inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola e a prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo.

La Commissione rileva che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dalla citata Direttiva in quanto non ha riesaminato, rivisto e completato in maniera adeguata la designazione delle zone vulnerabili ai nitrati (articolo 3), né ha adottato, per quanto riguarda le zone vulnerabili designate, programmi di azione che contengano le misure vincolanti di cui all'articolo 5, in particolare, quelle del paragrafo 3 (che dispone che i piani di azione debbono tenere conto dei dati scientifici e tecnici disponibili e delle condizioni ambientali nelle Regioni interessate) e quelle del paragrafo 4, sull'adozione di norme concernenti, tra l'altro:

- i periodi in cui è proibita l'applicazione al terreno di determinati tipi di fertilizzanti;
- la capacità dei depositi per effluenti di allevamento;
- la limitazione dell'uso di fertilizzanti conformemente alla buona pratica agricola (che deve tenere conto, per esempio, delle condizioni, del tipo e della pendenza del suolo, delle condizioni climatiche, del fabbisogno prevedibile di azoto, ecc.).

Le Autorità italiane, per poter dare riscontro in maniera dettagliata alle richieste della Commissione e definire puntualmente gli impegni da assumere, hanno organizzato incontri con le Regioni ed hanno comunicato gli adempimenti via adottati da molte Regioni, da ultimo con nota del maggio 2007 (provvedimenti della Liguria, Toscana e Sicilia).

Relativamente alla norma che regola lo spandimento degli effluenti di allevamento su tutto il territorio nazionale, è stato trasmesso ai servizi comunitari il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche agricole e forestali, concernente "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento" il cui titolo V è dedicato espressamente ai divieti e prescrizioni da adottare nelle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola.

Stato della Procedura

Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE in data 4 aprile 2006. L'Italia ha trasmesso elementi informativi, da ultimo nel maggio 2007.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 47 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2006/2315 – Procedura di infrazione ex art. 226**

“Impatto ambientale relativo alla legislazione della Regione Lombardia su progetti di cave”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Regione Lombardia - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Violazione

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dalla direttiva 2003/35/CE (che modifica le direttive 85/337/CEE e 97/11/CE) in materia di valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Si tratta di una procedura di infrazione complementare a quella già aperta dalla Commissione nei confronti dell'Italia per inadeguata trasposizione nell'ordinamento interno della normativa UE in materia di impatto ambientale.

La procedura in esame contesta la non conformità alla normativa UE:

- della Delibera di Giunta della Regione Lombardia n. 6/41897 con la quale sono stati determinati i criteri di esclusione dalla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) delle cave comprese nei piani provinciali cave e relative revisioni;
- non corretta applicazione degli obblighi della direttiva VIA con riferimento al “progetto di gestione produttiva dell'ambito territoriale estrattivo (ATE) n. 09 del Piano Provinciale Cave sito nei Comuni di Cazzago S.Martino e Rovato (Brescia), progetto non sottoposto alle procedure di valutazione di impatto ambientale.

Stato della Procedura

Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE del 18 ottobre 2006, con la quale sono state chieste alle Autorità nazionali specifiche osservazioni, entro due mesi dalla data di notifica.

Con nota del 5 aprile 2007, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche comunitarie ha trasmesso alla Rappresentanza Permanente a Bruxelles le notizie fornite dalla Regione Lombardia e dal Ministero dell'Ambiente in risposta alla lettera di messa in mora della Commissione europea, con le quali si informa che 1) la Regione Lombardia ha provveduto ad adeguare la propria normativa nel senso richiesto dalla Commissione; 2) sul contestato progetto in provincia di Brescia, si è provveduto ad effettuare la verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale, come richiesto dalla stessa Commissione. In esito a tali adeguamenti, si attende l'archiviazione della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ravvisa un impatto finanziario per il bilancio dello Stato.

Scheda 48 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2006/2500 ex art. 226 Trattato CE**

“Sistemi di protezione antincendio delle navi ed estintori contenenti halon”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.

Violazione

Con Messa in Mora del 12.12.2006 la Commissione ritiene che la Repubblica italiana sia venuta meno agli obblighi imposti degli artt. 4, 16 e 20 del regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Tale regolamento, infatti, facendo riferimento agli usi critici di una particolare sostanza, l’halon 1301, prevede che le sostanze contenute in sistemi antincendio ed estintori siano recuperate per essere distrutte con tecnologie approvate dalle parti o ogni altra tecnologia di distruzione accettabile dal punto di vista ambientale, oppure per essere riciclate o rigenerate nel corso delle operazioni di manutenzione e riparazione delle apparecchiature o prima che tale apparecchiature siano smantellate o eliminate.

In applicazione di tali disposizioni, quindi, gli Stati membri sono tenuti ad eliminare e recuperare gli halon utilizzando le tecnologie appropriate. La Commissione ha in diverse occasioni attirato l’attenzione sull’importanza del recupero e dell’eliminazione degli halon a bordo delle navi nell’ambito della protezione dello strato di ozono e, in particolare sull’obbligo di eliminare gli halon presenti nei sistemi antincendio delle navi e negli estintori. Con la messa in mora la Commissione ha evidenziato che l’Italia non ha provveduto ad inoltrare a Bruxelles le specifiche informazioni richieste in merito all’uso di halon a bordo delle navi e che, pertanto, è presumibile che non ne abbia eliminato l’utilizzo nei sistemi antincendio delle navi e negli estintori.

Il Ministro dell’Ambiente ha sottolineato che la normativa italiana relativa agli usi critici di halon è contenuta nel D.M. 3/10/2001, come modificato dal D.M. 2/9/2003, che ha ulteriormente ridotto gli usi critici rispetto agli usi del regolamento (CE) 2037/2000: in base a tale normativa le navi mercantili esistenti che utilizzano l’halon per la protezione degli spazi occupati, dove può verificarsi la fuoriuscita di liquidi e/o gas infiammabili, hanno presentato entro la fine del 2003 piani per l’eliminazione degli halon negli impianti ad uso antincendio.

Stato della Procedura

Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE del dicembre 2006, non avendo ricevuto risposta alla lettera di richiesta di informazioni preventive inviata, dalla Commissione, nel novembre 2005. Il Ministero dell’Ambiente, nel mese di febbraio 2007, ha inoltrato nota di risposta alla predetta messa in mora.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 49 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2006/2562 – Procedura di infrazione ex art. 226**

“Mancata attuazione nell’ordinamento interno della Direttiva 2001/42/CE in materia di valutazione degli effetti di determinati piani e programmi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio.

Violazione:

Con Messa in Mora del 13.12.2004, la Commissione contesta all’Italia il mancato recepimento nell’ordinamento interno della direttiva 2001/42/CE recante disposizioni per la valutazione di impatto ambientale.

La procedura in esame è stata attivata con lettera di messa in mora del 15 dicembre 2004 a cui non ha fatto seguito, da parte delle Autorità italiane, alcuna iniziativa di adeguamento.

Ciò stante, la Commissione europea ha adottato un Parere Motivato in data 13 luglio 2005, per omessa comunicazione delle misure di attuazione nel diritto interno della predetta direttiva. Anche il parere motivato, tuttavia, non ha avuto riscontro in termini di adeguamento alle richieste della Commissione.

Stato della Procedura:

Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE del 26 febbraio 2007, è stato notificato all’Italia il ricorso presentato dalla Commissione europea davanti alla Corte di Giustizia, ai sensi dell’articolo 226 TCE, con il quale si chiede alla Corte di constatare la situazione di inadempimento in cui si trova lo Stato italiano per non aver provveduto alla trasposizione nell’ordinamento interno della direttiva 2001/42/CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono al momento oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Eventuali oneri potranno essere previsti in sede di adozione della normativa nazionale di recepimento della direttiva nell’ordinamento interno. In tale evenienza, sarà a carico dell’Amministrazione competente fornire la relativa quantificazione e le modalità di copertura finanziaria

Scheda 50 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2006/4043 ex art. 226 del Trattato CE**

"Applicazione della Direttiva n. 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio/Regione Liguria

Violazione

Con Messa in Mora del 10.04.2006, la Commissione ha rilevato la violazione dell'articolo 9 della Direttiva n. 79/409/CEE, disciplinante le modalità di deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici ed attuato mediante l'approvazione, da parte della Regione Liguria, della legge n. 34/2001.

Tale legge è stata in seguito modificata dalla Legge regionale n. 31/2002: a seguito delle modifiche apportate viene autorizzato, ad avviso della Commissione, l'esercizio regolare della caccia di specie di uccelli protetti ai sensi della menzionata Direttiva.

La Commissione ritiene, infatti, vengano individuate in maniera generale ed astratta le specie oggetto di deroga, senza tra l'altro prevedere alcun limite temporale all'esercizio della deroga che, al contrario dovrebbe essere un provvedimento avete carattere di specificità ed eccezionalità.

Viene altresì ritenuto illegittimo il fatto che non siano indicate le ragioni astratte che legittimano l'adozione di una deroga, ed il fatto che non venga designata l'autorità abilitata a verificare il soddisfacimento delle condizioni previste dall'articolo 9 della Direttiva.

Le autorità italiane hanno dato seguito alle considerazioni svolte dalla Commissione abrogando la legge n. 34/2001 come modificata dalla legge 31/2002; la Regione Liguria, tuttavia, ha approvato una nuova legge, la Legge 36/2006 che presenta, ad avviso della Commissione, gli stessi profili di illegittimità precedentemente sollevati.

Stato della Procedura

A seguito della messa in mora, la Commissione ha emesso un Parere Motivato per violazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE. Infine, la Commissione ha presentato ricorso alla Corte di giustizia ex articolo 226 TCE (causa C-503/06) in data 13 Dicembre 2006.

La Corte ha emesso, in data 19 dicembre 2006, un'ordinanza con la quale chiede la sospensione della Legge Regionale Liguria n. 36/2006.

Con decreto legge in data 27/12/2006 n. 296, convertito in legge 23/2/2007, n. 15 è stata sospesa l'applicazione della legge della Regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 51 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2006/4482 – Procedura di infrazione ex art. 226
“Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.

Violazione

Secondo la Commissione l’Italia è venuta meno agli obblighi previsti dalla direttiva 2002/96/CE in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nonché sull’applicazione della direttiva 2006/12/CE su rifiuti in relazione ad apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La Commissione ha in corso di valutazione la conformità del decreto legislativo n. 151 del 25 luglio 2005, con il quale l’Italia ha recepito la direttiva 2002/96/CE. Nelle more di tale valutazione, ha chiesto alle autorità italiane dei chiarimenti in merito ad una disposizione specifica del provvedimento: l’art. 3, comma 1, lettera c) del citato decreto.

Ad avviso della Commissione, tale disposizione, introducendo accanto alla nozione di “rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche” quella di “apparecchiature elettriche ed elettroniche usate” non prevista dalla direttiva comunitaria, rischia restringere il campo di applicazione delle direttive 2002/96/CE e 2006/12/CE in Italia.

Stato della Procedura

Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE in data 12 ottobre 2006, con la quale sono state chieste alle Autorità nazionali specifiche osservazioni.

Con nota del 24 gennaio 2007, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche comunitarie ha trasmesso alla Rappresentanza Permanente a Bruxelles la risposta elaborata dal Ministero dell’Ambiente alla lettera di messa in mora della Commissione europea, con le quali si forniscono chiarimenti in merito alla portata delle disposizioni contenute nel DLGS n. 151/2005 oggetto di contestazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ravvisa un impatto finanziario per il bilancio dello Stato.

Scheda 52 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2006/4780 – Procedura di infrazione ex art. 226**

"Derivazione acque fiume Trebbia".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.- Regione Emilia Romagna -**Violazione**

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dalla direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, il cui obiettivo è di contribuire alla salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali nei territori degli Stati membri.

La Commissione ritiene che le opere di derivazione delle acque del fiume Trebbia autorizzate dalle competenti Autorità della Regione Emilia Romagna con Determinazione 7056 del 19 maggio 2006 siano suscettibili di degradare il valori ecologici del sito "Basso Trebbia" (area designata come Zona di protezione Speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE ed inclusa nei siti di importanza comunitaria), con effetti negativi sull'ecosistema tuttora in corso.

Ad avviso della Commissione, poiché in sede di messa in opera del progetto di derivazione delle acque del fiume Trebbia non si stanno rispettando le prescrizioni contenute nella valutazione di incidenza ambientale effettuata dalla Regione Emilia Romagna all'atto dell'adozione della Determinazione di autorizzazione del progetto stesso, l'Italia sta violando gli obblighi previsti dalle direttive comunitarie habitat.

Sono, quindi, state chieste delucidazioni alle Autorità italiane che hanno risposto con lettera ufficiale della Rappresentanza Permanente del 3 maggio 2007 che, tuttavia, non è stata ritenuta esaustiva dalla Commissione europea che ha, quindi, attivato la messa in mora ex articolo 226 del Trattato CE.

Stato della Procedura

In data 17 ottobre 2007 è stata notificata all'Italia una lettera di messa in mora ex art 226 TCE, con la quale sono state chieste alle Autorità nazionali specifiche osservazioni.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ravvisa un impatto finanziario per il bilancio dello Stato

Scheda 53 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2006/4820 – Procedura di infrazione ex art. 226

“Piano regolatore generale – Comune di Staranzano (Gorizia)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.- Comune di Staranzano -

Violazione

Secondo la Commissione l’Italia è venuta meno agli obblighi previsti dalla direttiva 2001/42/CE in materia di valutazione degli effetti sull’ambiente di determinati piani e programmi.

La Commissione ritiene che il piano regolatore adottato dal comune di Staranzano in data 30 settembre 2005 rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/42/CE e, pertanto, prima della sua adozione avrebbe dovuto essere sottoposto, alternativamente:

- a valutazione di impatto ambientale ai sensi della predetta direttiva,
- alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS).

Poiché alla Commissione risulta, viceversa, il piano non è stato sottoposto ad alcun tipo di valutazione preventiva, sono state chieste, con nota dell’11 ottobre 2006, delucidazioni alle Autorità italiane che hanno risposto con lettera ufficiale della Rappresentanza Permanente del 24 maggio 2007.

La Commissione, tuttavia, non considerando esaustive tali informazioni, ha attivato la messa in mora ex articolo 226 del Trattato CE.

Stato della Procedura

In data 17 ottobre 2007 è stata notificata all’Italia una lettera di messa in mora ex art 226 TCE, con la quale sono state chieste alle Autorità nazionali specifiche osservazioni.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ravvisa un impatto finanziario per il bilancio dello Stato

Scheda 54 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2007/0081 ex art. 226 del Trattato
"Mancata recepimento direttiva 2003/58/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Violazione

La Commissione contesta all'Italia il mancato recepimento, entro il 30 dicembre 2006, della direttiva 2003/58/CE, che modifica la direttiva 68/151/CE, sui requisiti di pubblicità di taluni tipi di società in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

Stato della Procedura

Con nota del 2 febbraio 2007 la Commissione ha provveduto ad inoltrare una messa in mora nei confronti della Repubblica italiana.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono al momento oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Eventuali oneri potranno essere previsti in sede di adozione della normativa nazionale di recepimento della direttiva nell'ordinamento interno. In tale evenienza, sarà a carico dell'Amministrazione competente fornire la relativa quantificazione e le modalità di copertura finanziaria

Scheda 55 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/0084 ex art. 226 del Trattato CE**

"Mancata recepimento direttiva 2005/78/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Violazione

La Commissione contesta all'Italia il mancato recepimento, entro l'8 novembre 2006, della direttiva 2005/78/CE che attua la direttiva 2005/55/CE contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolari prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli.

Stato della Procedura

Con nota del 2 febbraio 2007 la Commissione ha provveduto ad inoltrare una messa in mora nei confronti della Repubblica italiana.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato, tenuto anche conto che la direttiva deve essere recepita in via amministrativa.

Scheda 56 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/0091 ex art. 226 del Trattato CE**

"Mancato recepimento direttiva 2006/51/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Violazione

La Commissione contesta all'Italia il mancato recepimento, entro l'8 novembre 2006, della direttiva 2006/51/CE recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, dell'allegato I della direttiva 2005/55/CE concernente i requisiti del sistema di controllo delle emissioni nei veicoli e le deroghe per i motori a gas.

Stato della Procedura

Con nota del 2 febbraio 2007 la Commissione ha provveduto ad inoltrare una messa in mora nei confronti della Repubblica italiana.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono al momento oneri finanziari per il bilancio dello Stato, tenuto anche conto che la direttiva deve essere recepita in via amministrativa.

Scheda 57 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/2030 ex art. 226 Trattato CE**

“Piani di emergenza esterni (PEE) - Controllo di incidenti connessi con sostanze pericolose ”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

Violazione

Con lettera di Messa in Mora del 23.03.2007 la Commissione contesta la violazione dell'art. 11, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 96/82/CE (come modificata dalla direttiva 2003/105/CE) in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Tale direttiva, impone agli Stati membri l'obbligo di provvedere affinché il gestore dell'impianto predisponga dei piani di emergenza per le misure da prendere all'esterno degli stabilimenti soggetti alle disposizioni dell'art. 9 della stessa direttiva. Ai sensi di tale direttiva gli Stati membri devono assicurare che i piani di emergenza esterni siano riesaminati, sperimentati e, se necessario, riveduti e aggiornati dalle autorità designante ad intervalli appropriati.

Già all'inizio del 2006 risultava alla Commissione che non tutti gli stabilimenti esistenti, cui si applicava l'art. 9 della direttiva già richiamata, avessero un piano di emergenza esterno.

Pertanto, la Direzione Generale Ambiente della Commissione chiedeva all'Italia di trasmettere le proprie osservazioni. Valutando non esaustive le risposte pervenute dall'Italia nel giugno 2006 e considerando che i Piani in questione (PEE) sono stati elaborati solo per 316 stabilimenti su 462, la Commissione ha ritenuto che la Repubblica Italiana sia venuta meno agli obblighi comunitari sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Stato della Procedura

La Commissione ha notificato all'Italia una messa in mora ex art. 226 il 23 marzo 2007 alla quale è seguita una nota di risposta del Ministero dell'Ambiente, del 22.05.2007.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ravvisano oneri per la finanza pubblica.

Scheda 58 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/2159 ex art. 226 Trattato CE**

“Attuazione Protocollo di Kyoto”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio

Violazione

Per dare attuazione al protocollo di Kyoto, con decisione dell’11 febbraio 2004 n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l’Unione europea si è impegnata ad avviare un meccanismo di monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra nel territorio dei paesi appartenenti all’Unione Europea.

Nella decisione 280/2004/CE è stabilito che per la valutazione dei progressi previsti, gli Stati membri devono comunicare a Bruxelles, secondo un preciso calendario, le informazioni sulle politiche o misure nazionali che limitano e/o riducono le emissioni di gas a effetto serra dalle fonti; le previsioni nazionali rispetto a tali emissioni; le informazioni sulle relative misure adottate o previste; le informazioni sugli accordi istituzionali e finanziari e sulle procedure decisionali a tal fine adottati.

Le modalità di applicazione della decisione 280/2004/CE sono state istituite con la decisione n. 166/2005/CE della Commissione, la quale ha stabilito che gli Stati membri devono provvedere a riferire le informazioni elencate in base alle linee guida per la preparazione delle comunicazioni nazionali e ha dettagliatamente descritto i contenuti e i requisiti che devono possedere le informazioni trasmesse a Bruxelles.

La Commissione contesta all’Italia il mancato rispetto degli obblighi informatici di cui all’art. 3, paragrafo 2, della decisione n. 208/2004/CE, in collegamento con gli artt. 8,9, 10 e 11 della decisione n. 166/2005/CE.

Stato della Procedura

Con nota del 27 giugno 2007 la Commissione ha provveduto a notificare all’Italia una messa in mora ex art. 226.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 59 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2007/2179 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Direttiva 1999/22/Ce sugli zoo”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio

Violazione

Con lettera di Messa in Mora del 27.06.2007, la Commissione ha rilevato una non corretta attuazione della Direttiva 1999/22/CE, il cui scopo consiste nel rafforzare il ruolo dei giardini biologici nella salvaguardia della biodiversità, istituendo uno specifico regime di autorizzazione e di controllo per gli zoo.

In particolare, la Commissione rileva come l’articolo 2 della Direttiva, che ne determina il campo di applicazione, definisce “giardini zoologici” quelle strutture che sono permanenti e che detengono gli animali selvatici per almeno sette giorni l’anno; l’articolo 2 comma 1 del Decreto Legislativo n. 73/2005, invece, prevede il soddisfacimento di un ulteriore requisito, definendo giardini zoologici quelle strutture che detengono animali selvatici “a fini espositivi”.

La Commissione, quindi, ha rilevato che la previsione di quest’ulteriore requisito comporta una limitazione all’ambito applicativo della Direttiva, escludendo dal regime dei controlli della Direttiva quelle strutture che, pur avendo carattere di permanenza e pur detenendo animali selvatici per almeno 7 giorni l’anno, non detengono animali selvatici per scopi espositivi.

Pertanto, l’eventuale adeguamento della normativa nazionale comporterebbe l’inclusione nella categoria “giardini - zoologici” di strutture che non vi sono attualmente comprese, quali ad esempio i circhi, con conseguente assoggettamento di queste strutture al regime di controlli previsto dalla Direttiva.

Stato della Procedura

In data 27 Giugno 2007 la Commissione ha emesso una lettera di Messa in Mora ex art. 266 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Allo stadio attuale della Procedura non si rileva alcun onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 60 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2007/2182 ex art. 226 del Trattato CE

“Qualità dell’aria. Valori limiti per lo zolfo (SO₂)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio

Violazione

La Commissione ritiene che l’Italia non ottemperi agli obblighi derivanti dalla Direttiva 1999/30/CEE del 22 aprile 1999, il cui articolo 3 comma 1 prevede che gli Stati Membri adottino le misure necessarie per garantire le concentrazioni di biossido di zolfo, affinché non superino i valori indicati nella Direttiva. Gli Stati membri, avrebbero dovuto conformarsi ai valori entro il 1 gennaio 2005 e presentare i rapporti sulle eccedenze ai valori limite non oltre il 30 settembre 2006.

Dall’analisi del rapporto trasmesso alla Commissione, risulta che l’Italia non ha rispettato i valori limiti per lo zolfo previsti in varie zone.

Stato della Procedura

In data 27 Giugno 2007 è stata emessa una lettera di messa in mora ex art 226 TCE.

Impatto finanziario

Non si riscontrano conseguenze finanziarie per il bilancio dello Stato.

Scheda 61 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/2195 ex art. 226 Trattato CE**

"Gestione dei rifiuti"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Violazione

Con la lettera di Messa in Mora del 27.06.2007, la Commissione europea ha richiesto al governo italiano spiegazioni sulle concrete soluzioni che intende attuare per la predisposizione di un sistema integrato ed efficiente di smaltimento dei rifiuti e per la costituzione di una rete adeguata di impianti di smaltimento, in maniera tale da consentire il rispetto degli obblighi imposti dagli artt. 4 e 5 della direttiva 2006/12/CE sui rifiuti.

La Commissione ritiene, infatti che il decreto legge n. 61/2007 convertito con legge 87/2007 sia volto alla risoluzione di una situazione di emergenza, ma non predisponga un piano strutturale volto ad eliminare le cause prime dell'emergenza.

Nella nota di risposta l'Amministrazione competente, precisando che il diritto interno è conforme agli obiettivi della direttiva 2006/12/CE, ha affermato, attraverso puntuali descrizioni delle misure attuate, che l'azione svolta è stata tesa non solo alla risoluzione immediata della situazione di emergenza ma si è concretizzata nella ricerca di soluzioni in grado di superare l'attuale sistema di gestione dei rifiuti e garantire una stabilità a lungo termine.

Stato della Procedura

In data 27 giugno 2007, la Commissione ha provveduto a notificare all'Italia una lettera di messa in mora ex art. 226 TCE.

Con nota del 3 agosto 2007, il governo italiano ha provveduto ad inoltrare a Bruxelles una nota di risposta.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello stato.

Appalti

PAGINA BIANCA

Appalti

Il settore degli Appalti contempla procedure di infrazione riguardanti presunte violazioni del diritto comunitario. Le procedure in questione sono state avviate in diversi anni, a partire dal 1999 fino alle più recenti del 2007.

Per quanto riguarda l'impatto finanziario, le procedure per le quali si ritiene sussistano oneri potenziali per il bilancio dello Stato, sono le seguenti:

- **Procedura n. 2000/4926** – Illegittimità dell'affidamento dei servizi informatici da parte del Comune di Mantova. In caso di soccombenza, potrebbero emergere oneri amministrativi anche in relazione al possibile contenzioso con la società attualmente affidataria del servizio.
- **Procedura n. 2003/4545** - Affidamento delle attività di trasporto sanitario nel territorio della Regione Toscana. L'Eventuale accoglimento del ricorso produrrebbe un impatto negativo per la Regione Toscana, in relazione al relativo contenzioso.
- **Procedura n. 2004/4963** - Affidamento di una concessione di lavori relativa alla progettazione ed alla realizzazione di una tramvia su gomma a L'Aquila, con gestione funzionale ed economica da parte dell'affidatario. Si rileva un impatto positivo per il Comune dell'Aquila, in quanto è stata eliminata la disposizione che prevedeva l'erogazione a carico del Comune di un corrispettivo semestrale a titolo di canone per lo sfruttamento e l'utilizzazione delle tramvie.
- **Procedura n. 2005/2336** - Regione Puglia POR 2000-2006 - ATI Tecnopolis - BARI - Affidamento di taluni servizi informatici. Qualora l'attuale affidamento venisse inficiato, potrebbero derivare degli oneri finanziari a carico della Regione Puglia, a causa del possibile contenzioso con la società attualmente affidataria dei servizi.
- **Procedura n. 2006/4496** - Affidamento da parte del Comune di Contigliano (Rieti) del servizio di gestione dei rifiuti alla Società A.M.A. Servizi S.r.l. . Qualora l'attuale affidamento venisse inficiato, potrebbero derivare degli oneri finanziari a carico del Comune di Contigliano, causa del contenzioso che potrebbero aprirsi con la società attuale affidataria del servizio.
- **Procedura n. 2007/4269** - Marche - Affidamento diretto del servizio idrico. L'eventuale adeguamento alle richieste della Commissione potrebbe

comportare oneri finanziari di carattere amministrativo derivanti da eventuali ricorsi promossi dall'attuale impresa aggiudicataria dei lavori.

- **Procedura n. 2007/4467** - Università Tor Vergata – Realizzazione della Città dello sport. L'eventuale adeguamento alle richieste della Commissione potrebbe comportare oneri finanziari di carattere amministrativo derivanti da eventuali ricorsi promossi dall'attuale impresa aggiudicataria dei lavori.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE APPALTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 1999/5352	Affidamento del servizio di raccolta e gestione delle scommesse sportive	SC 13.09.07 C-260/04	No
Scheda 2 2000/4926	Affidamento servizi informatici – Mantova	RIC C-371/05	Si
Scheda 3 2001/2182	Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (c.d. legge Merloni)	RIC C-412/04	No
Scheda 4 2003/2158	Acquisizione senza gara di elicotteri "Agusta" o "Agusta Bell" da parte del Governo italiano	RIC C-337/05	No
Scheda 5 2003/4372	Illegittimità dell'affidamento dei lavori pubblici relativi alla progettazione, realizzazione e gestione di primo periodo di opere idriche nel Comune di Stintino.	SC 4.10.2007 C-217/06	No
Scheda 6 2003/4545	Affidamento delle attività di trasporto sanitario nel territorio della Regione Toscana.	RIC C-119/06	Si
Scheda 7 2003/5253	Deroga alla legislazione nazionale di recepimento della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici di forniture, per l'acquisizione di elicotteri leggeri per le esigenze delle forze di Polizia e dei VV.FF.	RIC C-157/06	No

SETTORE APPALTI			
Scheda 8 2004/4963	Affidamento di una concessione di lavori relativa alla progettazione ed alla realizzazione di una tramvia su gomma a L'Aquila	PM	Si Impatto positivo
Scheda 9 2005/2336	Regione Puglia POR 2000-2006- ATI Tecnopolis - BARI - Affidamento di taluni servizi informatici.	PM	Si Impatto Positivo
Scheda 10 2005/4376	Affidamento di servizi alla Società A.S.TER. Comune di Genova.	MM	No
Scheda 11 2005/5041	Appalto del servizio di gestione delle contravvenzioni al codice stradale.	PM	No
Scheda 12 2006/4251	Attività minerarie. Autorizzazioni per lo sfruttamento delle cave nella Provincia di Trento.	MM	No
Scheda 13 2006/4264	Appalti di pubblici servizi - possibilità di proroga delle convenzioni per la gestione di interventi in favore delle imprese artigiane.	MM	No
Scheda 14 2006/4378	Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova - proroga della concessione autostradale.	MM	No
Scheda 15 2006/4404	Forniture e servizi collegati alle attività di intercettazione telefonica e ambientale.	MM	No
Scheda 16 2006/4419	Autocamionale della Cisa - Proroga della concessione autostradale.	MM	No
Scheda 17 2006/4494	Affidamento degli appalti per la realizzazione di carceri in Sardegna.	PM	No
Scheda 18 2006/4496	Affidamento da parte del Comune di Contigliano (Rieti) del servizio di gestione dei rifiuti alla Società A.M.A. Servizi S.r.l.	PM	Si
Scheda 19 2006/4701	Affidamento lavori costruzione Scuola militare.	MM	No
Scheda 20 2007/4269	Marche - Affidamento diretto del servizio idrico	MM	Si

SETTORE APPALTI			
Scheda 21 2007/4376	Comune di Rocca Priora – Affidamento servizi igiene urbana e gestione farmacia comunale.	MM	Si
Scheda 22 2007/4467	Università Tor Vergata – Realizzazione della Città dello sport	MM	No
Scheda 23 2007/4531	Realizzazione e gestione dell'Autostrada Brescia- Bergamo- Milano	MM	No

Scheda 1 - Appalti**Procedura di infrazione n. 1999/5352 ex art. 226 del Trattato CE**

"Affidamento gestione scommesse ippiche e avvenimenti sportivi non ippici"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento per le Politiche Fiscali/Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Violazione

Con lettera di Messa in Mora del 24.07.2001, la Commissione ritiene che l'Italia sia venuta meno agli obblighi degli articoli 43 e 49 Trattato CE ed al principio generale di trasparenza: ha infatti rinnovato 329 concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche senza previa gara d'appalto.

In Italia la gestione delle scommesse ippica era inizialmente riservata all'UNIRE (Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine) che poteva scegliere tra gestione diretta o affidamento a terzi dei servizi di raccolta ed accettazione delle scommesse. L'Unire ha affidato tale gestione alle agenzie ippiche.

A seguito di una denuncia di un operatore privato, la Commissione ha attirato l'attenzione dell'Italia sulla incompatibilità con il principio di trasparenza, del sistema di concessione messo in atto e in particolare sul rinnovo delle vecchie concessioni (n. 329) all'UNIRE affidate senza dar luogo alla gara. Ad avviso della Commissione sono ammesse deroghe a tali principi solo nei casi e per motivi stabiliti dal artt. 45 e 46 del Trattato.

Secondo le autorità italiane la proroga delle vecchie concessioni all'UNIRE sarebbe giustificata dalla necessità di garantire continuità ed un congruo rendimento per gli investimenti del passato oltre che di scoraggiare attività clandestine.

Tali motivazioni non sono state ritenute plausibili dalla Commissione, anzi sono state valutate eccedenti rispetto alle iniziative necessarie per evitare che gli operatori attivi nel settore delle scommesse siano coinvolti in attività criminose.

Stato della Procedura

La Corte di Giustizia ha emesso sentenza il 13 settembre 2007 (causa C-260/04) ex art. 226 del Trattato, ed ha condannato l'Italia per essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forma degli artt. 43 e 49 del Trattato.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Appalti**Procedura di infrazione n. 2000/4926 ex art. 226 Trattato CE**

“Aggiudicazione di appalti pubblici di servizi”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture/Comune di Mantova

Violazione

Con Messa in Mora del 20.04.2001, la Commissione ritiene che l'Italia sia incorsa nell'inadempimento della direttiva 92/50/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi. Infatti essa assume che il Comune di Mantova abbia affidato, senza rispettare le disposizioni della direttiva in questione, dei servizi informatici ad una società da esso partecipata.

Mediante una convenzione conclusa nel dicembre 1997, il Comune di Mantova affidava alla società A.S.I. la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi informatici comunali per un periodo di quindici anni, fino al dicembre 2012 affermandone la natura di vero e proprio contratto di servizio tale da giustificare l'affidamento diretto.

Nella fase pre-contenziosa, che si è articolata attraverso la messa in mora, il parere motivato ed una nota da parte della Commissione, quest'ultima ha ripetutamente sostenuto la mancata sussistenza delle condizioni necessarie affinché si potesse provvedere all'affidamento diretto del contratto in questione. La Commissione ha soffermato la sua attenzione soprattutto sul controllo esercitato dal Comune di Mantova sull'A.S.I., ritenendo che esso non fosse assolutamente uguale a quello esercitato dal Comune stesso sugli propri servizi: deficitava, cioè, il cosiddetto controllo analogo, indicato dalla Corte di giustizia quale condizione necessaria per l'affidamento diretto dei servizi pubblici a rilevanza economica.

Stato della Procedura

Il 4 ottobre 2005 la Commissione ha presentato ricorso, ai sensi dell'art. 226 TCE, contro la Repubblica Italiana chiedendo alla Corte di giustizia di constatare che quest'ultima è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù della direttiva 92/50/CE.

Già nel 2001, dopo aver inoltrato una richiesta di informazioni, la Commissione aveva notificato all'Italia una messa in mora ex art. 226 TCE, in seguito alla quale, reputando non esaustive le risposte ricevute dal governo italiano, ha provveduto ad emettere un parere motivato.

Nel dicembre 2005 il governo italiano ha depositato controricorso alla Corte di giustizia.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Potrebbero derivare degli oneri finanziari di carattere amministrativo per il Comune di Mantova qualora dovesse essere annullato l'attuale affidamento del servizio.

Scheda 3 - Appalti**Procedura di infrazione n. 2001/2182 ex art. 226 Trattato CE**

"Aggiudicazione di appalti pubblici di servizi"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture**Violazione**

Con Messa in Mora del 19.12.2002, la Commissione ritiene che l'Italia abbia adottato delle disposizioni di legge incompatibili con il diritto comunitario in materia di appalti pubblici e concessioni: l'incompatibilità riguarda alcuni articoli della legge n. 109/94, come modificata dalla legge n. 166/2002, in materia di appalti misti di lavori e di servizi. Tali disposizioni, assoggettando alla disciplina degli appalti pubblici di lavori anche contratti nei quali la componente lavori è prevalente dal punto di vista economico ma ha carattere chiaramente accessorio rispetto alle altre prestazioni, hanno come conseguenza la sottrazione di numerosi appalti di servizi e di forniture all'applicazione della pertinente disciplina comunitaria, segnatamente delle direttive 92/50/CEE e 93/36/CEE, 93/37/CEE, 93/38/CEE e agli articoli 43 e 49 del Trattato. Infatti, le disposizioni che la Commissione contesta pongono attenzione, ai fini della determinazione delle regole applicabili ad un appalto misto di lavori e servizi, sulla prevalenza economica più che sull'oggetto principale del contratto. Ciò è in aperto contrasto con quanto affermato dalle direttive comunitarie e dalla stessa Corte di giustizia, in quanto secondo l'orientamento comunitario il requisito della prevalenza economica non è altro che uno degli indici che contribuiscono all'individuazione dell'oggetto principale del contratto misto, ma non quello determinante. Le Autorità italiane hanno dapprima osservato che la scelta della prevalenza economica quale requisito sufficiente e necessario ai fini dell'attribuzione della normativa è stata finalizzata all'eliminazione di possibili incertezze interpretative sulla natura dell'appalto. In un secondo momento, convenendo con la Commissione che tale scelta conduceva alla sottrazione di taluni appalti di servizi e forniture alla disciplina comunitaria, il governo italiano si è impegnato ad adottare una modifica della normativa vigente nel rispetto della normativa comunitaria. A tale impegno è seguita l'adozione di una circolare interpretativa.

Stato della Procedura

La fase pre-contenziosa ex art. 226 TCE ha avuto inizio nel dicembre 2002 con la notifica della messa in mora; non ritenendo esaustive le informazioni ricevute dalle Autorità italiane, la Commissione ha provveduto ad emettere parere motivato nell'ottobre 2003, al quale il governo italiano ha risposto con note dell'aprile e dell'ottobre 2004.

Il 20 settembre 2004 la Commissione ha presentato ricorso, ai sensi dell'art. 226 TCE, contro la Repubblica Italiana chiedendo alla Corte di giustizia di accertare l'inadempimento di quest'ultima rispetto agli obblighi che le incombono in virtù delle direttive 92/50/CE e 93/36/CE. La difesa italiana ha sostenuto che tutte le censure mosse sono state oggetto di revisione normativa mediante l'approvazione della Legge Comunitaria 2004 (art. 24 legge 18 aprile 2005, n. 62) e successivamente con l'adozione del D.lgs. n. 163/2006, il cosiddetto Codice degli Appalti. Tale testo normativo, secondo le autorità nazionali, ha consentito un puntuale adeguamento a tutta la disciplina comunitaria, compresi gli adempimenti volti a sanare la procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri per il bilancio dello Stato.

Scheda 4 - Appalti**Procedura di infrazione n. 2003/2158 ex art. 226 Trattato CE**

"Affidamento diretto della fornitura di elicotteri da parte del Governo italiano"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture – Ministero dell'Interno – Ministero della Difesa - Ministero Economia e Finanze – Ministero Politiche Agricole e Forestali – PCM-Dipartimento della Protezione Civile

Violazione

La Commissione ritiene che l'Italia sia venuta meno agli obblighi derivanti dal diritto comunitario in materia di appalti, in quanto ha posto in essere una prassi, esistente da lungo tempo e tuttora seguita, di affidamento diretto degli appalti per l'acquisto di elicotteri di fabbricazione "Augusta" e "Augusta Bell" alla ditta "Augusta" per soddisfare le necessità dei Corpi dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e della Protezione Civile, al di fuori di qualsiasi procedura di messa in concorrenza, senza rispettare le procedure previste dalla direttiva 93/36/CEE.

Il Governo italiano ha sostenuto che l'affidamento diretto alla società Augusta sia una garanzia del rispetto del segreto militare, in quanto tale approvvigionamento è effettuato anche per soddisfare primarie esigenze di sicurezza nazionale.

La Commissione ha sottolineato che il segreto militare si sarebbe potuto ragionevolmente e verosimilmente perseguire in fase di esecuzione del contratto anche mediante una procedura ad evidenza pubblica e che, pertanto, sottrarre un intero settore industriale alla concorrenza del mercato procedendo sistematicamente ad affidamento diretto costituisce uno strumento sproporzionato rispetto all'esigenza di tutelare un eventuale segreto militare.

Stato della Procedura

La fase precontenziosa aveva avuto inizio nell'ottobre 2003 con la notifica, da parte della Commissione, di messa in mora nei confronti dello Stato italiano ed aveva trovato seguito con l'emissione di parere motivato nel febbraio 2004.

Il 15 settembre 2005 la Commissione ha presentato ricorso ex art. 226 TCE contro la Repubblica Italiana chiedendo alla Corte di giustizia di accertare l'inadempimento di quest'ultima rispetto agli obblighi che le incombono in virtù della direttiva 93/36/CE.

Il Governo italiano, nel dicembre 2005, ha provveduto a depositare un controricorso, al quale la Commissione, nel febbraio 2006, ha replicato con una memoria.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello stato.

Scheda 5 - Appalti**Procedura di infrazione n. 2003/4372 ex art. 226 Trattato CE**

"Affidamento lavori pubblici di opere idriche"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Comune di Stintino (Sassari)**Violazione**

Il Comune di Stintino, nell'ottobre 1991, ha stipulato una convenzione di concessione con una società di cui era socio di maggioranza, per la progettazione esecutiva e costruzione delle opere per l'adeguamento tecnologico e strutturale, riordino e completamento delle reti idriche e fognanti della rete viaria, delle strutture e attrezzature di servizio dell'abitato, dei nuclei di insediamento turistico e risanamento e disinquinamento della costa e dei centri turistici.

La Commissione ritiene che la convenzione in questione, costituendo un appalto di lavori pubblici, non possa essere attribuita in via diretta, come è invece avvenuto nel caso di specie configurando una violazione della direttiva 71/305/CEE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici.

Le Autorità italiane hanno sostenuto che la convenzione conclusa dal Comune di Stintino non sarebbe soggetta agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, essendo essa qualificabile come una concessione di lavori pubblici affidata prima dell'entrata in vigore della direttiva 89/44/CE e non come un appalto. Essa, infatti, non avrebbe ad oggetto la sola realizzazione di opere pubbliche, ma anche l'affidamento di servizi nonché il trasferimento di pubbliche potestà: la fattispecie, ben distinta dall'appalto, andrebbe ricondotta alla figura della concessione di committenza.

Stato della Procedura

La Commissione ha emesso in data 13.10.2004 un parere motivato ex art. TCE 226 nei confronti della Repubblica italiana. Il governo italiano, con nota di risposta del dicembre 2004, ha evidenziato che lo stato di avanzamento dei lavori affidati alla società in questione è quasi allo stadio finale, pertanto sarebbe improduttivo terminare il rapporto con tale società e procedere ad un nuovo affidamento.

In ogni caso, la delibera n. 58 del 26 novembre 2007 adottata dal Comune di Stintino consente di superare la problematica nel senso richiesto dalla Commissione europea.

Si attende la chiusura della procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ravvisano oneri per la finanza pubblica.

Scheda 6 - Appalti**Procedura di infrazione n. 2003/4545 ex art. 226 Trattato CE**

"Attività di trasporto sanitario nel Territorio della Regione Toscana".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Regione Toscana

Violazione

Con Messa in Mora del 9.07.2004, la Commissione ha rilevato la violazione degli articoli 11, 15, e 17 della Direttiva 92/50/CE del Consiglio, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.

La Commissione, in particolare, ritiene che l'Accordo – quadro per l'espletamento del servizio di trasporto sanitario mediante ambulanze, concluso tra la Regione Toscana e le sue aziende sanitarie da un lato e le Associazioni delle Misericordie d'Italia (ANPAS) dall'altro, prevede un meccanismo di retribuzione per gli operatori che effettuano il servizio, a carico dell'Amministrazione.

Tale accordo, quindi, avendo carattere oneroso, costituisce ad avviso della Commissione un Appalto pubblico di servizi, come tale assoggettabile alla disciplina di cui alla Direttiva summenzionata. Tale conclusione viene altresì supportata dal fatto che la prestazione del servizio di trasporto costituisce un obbligo giuridico per gli operatori, configurandosi pertanto una corrispettività tra le prestazioni. La Regione, pertanto, avrebbe dovuto espletare un bando di gara per l'affidamento del servizio, a tutela della Concorrenza.

Sono state dichiarate infondate le argomentazioni sostenute dalle Autorità Italiane che, considerando le Associazioni controparti dell'Accordo non a fine di lucro, sottraevano l'Accordo all'obbligo di espletamento dell'appalto previsto dalla Direttiva.

Stato della Procedura

In data 21 Febbraio 2006 è stato notificato un Ricorso alla Corte di Giustizia ex art 226, tuttora pendente.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Possibili oneri di natura amministrativa potrebbero derivare per la Regione Toscana in esito all'accoglimento del ricorso da parte della Corte di Giustizia ed all'adozione delle relative misure di adeguamento, anche in relazione ad eventuale contenzioso avviato dalla società attualmente affidataria del servizio di trasporto.

Scheda 7 - Appalti**Procedura di infrazione n. 2003/5253** ex art. 226 del Trattato CE

"Acquisizione di elicotteri leggeri per Forze di Polizia e Corpo dei Vigili del Fuoco. Presunta violazione della Direttiva 93/36/CEE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno/Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Violazione

Con messa in Mora del 1.04.2004, la Commissione ha rilevato la violazione degli articoli 2, 6 e 9 della Direttiva 93/36/CEE in materia di appalti pubblici di forniture.

In particolare, la Commissione ritiene illegittimo che per l'acquisizione di elicotteri leggeri per Forze di Polizia e Corpo VV.FF, con il Decreto del Ministero dell'Interno dell'11 Luglio 2003 si sia fatta deroga al regime previsto dalla Direttiva sopra citata.

Secondo la Commissione, l'acquisizione degli elicotteri doveva avvenire mediante procedura di appalto pubblico di forniture, in quanto l'importo dell'appalto in questione era nettamente superiore alla soglia prevista per l'applicabilità della Direttiva.

Le argomentazioni a sostegno della mancanza di procedura di appalto adottate dal Governo italiano, erano attinenti alla qualificazione degli appalti in questione quali "segreti", alla necessità di applicare misure di sicurezza, ed all'esistenza di interessi essenziali dello Stato da tutelare. Tali argomentazioni sono state ritenute non fondate dalla Commissione.

Stato della Procedura

In data 20 marzo 2006 è stato presentato un esposto contro l'Italia ex articolo 226 TCE, al quale hanno fatto seguito delle considerazioni svolte dal Comando Generale della Guardia di Finanza.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non rilevato onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 8 - Appalti**Procedura di infrazione n. 2004/4963** Procedura di infrazione ex art. 226

"Affidamento della realizzazione e della gestione di una tramvia su gomma per il trasposto pubblico" Comune dell'Aquila.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture/ Ministero dei Trasporti/ Comune di L'Aquila.

Violazione

L'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dalla direttiva 93/37/CEE in materia di appalti pubblici di lavori e agli articoli 43 e 49 TCE. Con lettera di messa in mora del 18.10.2005, la Commissione ha ritenuto illegittimo il fatto che il Comune di L'Aquila, abbia affidato al raggruppamento di imprese CGRT la realizzazione e la gestione della Tramvia servendosi impropriamente dell'istituto del Project financing ex lege 109/1994, essendo quest'ultimo riservato alla concessione di lavori e non di opere. Inoltre la Commissione ha rilevato che la modifica del progetto preliminare posto a base di gara dopo la pubblicazione del bando, fosse in contrasto con i principi di trasparenza e non discriminazione. La Commissione, in particolare, ha fornito alcuni elementi esplicativi circa la differenza tra una concessione di lavori ed un affidamento di appalti di lavori rilevando che, nella concessione di lavoro, il rischio legato alla gestione dell'opera realizzata viene trasferito al soggetto concessionario, laddove nell'appalto di lavoro tale rischio di gestione non viene sopportato dall'affidatario dell'appalto. Il Comune di L'Aquila prevede, invece, quale controprestazione a favore del "concessionario", la corresponsione di un contributo pubblico pari ad Euro. 20.141.819,06 (finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pari a circa il 60% della spesa totale), nonché l'erogazione di un corrispettivo, con cadenza semestrale, a titolo di canone per lo sfruttamento e l'utilizzazione della tramvia: secondo la Commissione l'erogazione di questo canone determina l'annullamento del rischio di gestione dell'opera in capo al "concessionario" (rischio che viene quindi ad essere sopportato dal Comune), qualificando pertanto il contratto non come concessione bensì quale appalto di lavori.

Stato della Procedura

In data 28 Giugno 2006 è stato notificato all'Italia un Parere Motivato ex art 226, sollecitando l'Italia a conformarsi entro due mesi dal ricevimento e negando la proroga di ulteriori due mesi richiesta. Il Comune dell'Aquila ha emesso un atto aggiuntivo che modifica il punto 29 delle premesse della convenzione stipulata, stabilendo che l'unico onere gravante sul suo bilancio sarà costituito dal contributo di euro 20.141.819,06 (finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pari a circa il 60% della spesa totale), non essendo più prevista la corresponsione alla CGRT S.r.l. del canone semestrale dovuto per l'utilizzazione e lo sfruttamento della tramvia. Al momento non si riscontrano considerazioni della Commissione in merito alla misura adottata dal Comune.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo Si rileva un impatto finanziario positivo per il Comune dell'Aquila, in quanto è stata eliminata la disposizione che prevedeva l'erogazione a carico del Comune di un corrispettivo semestrale a titolo di canone per lo sfruttamento e l'utilizzazione delle tramvie.

Scheda 9 - Appalti**Procedura di infrazione n. 2005/2336 ex art. 226 del Trattato CE**

"Affidamento di taluni servizi informatici – ATI Tecnopolis Bari.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Regione Puglia

Violazione

Violazione delle regole della direttiva 92/50/CEE (appalti pubblici) e della direttiva 2004/18/CEE e degli articoli 43 e 49 TCE.

Con lettera di messa in mora del 19.12.2005, la Commissione contesta l'attribuzione diretta, non preceduta da alcuna procedura di messa in concorrenza da parte della Regione Puglia, per alcuni servizi alla società Tecnopolis Scarl nel quadro della attività legata al Programma Operativo Regionale della Puglia 2000-2006 (cofinanziato dai fondi strutturali comunitari).

La Regione ha affidato direttamente a Tecnopolis servizi di assistenza tecnica per:

1) l'elaborazione del progetto SCATEL (Servizi di Cooperazione e Applicazioni Trasversali per Enti locali); 2) l'implementazione del sistema informatico di monitoraggio già in uso e lo sviluppo di ulteriori due sistemi informatici.

Le Autorità italiane, dal canto loro, hanno precisato che Tecnopolis è una società consortile senza scopo di lucro, della quale la Regione si avvale per attuare le sue politiche di modernizzazione. L'affidamento degli incarichi avviene tramite procedure di concorrenza, di cui Tecnopolis costituisce solo amministrazione aggiudicatrice per conto della Regione, e quindi per tali mansioni è compensata solo con rendicontazione analitica senza alcuna aggiunta di margini di spesa.

Stato della Procedura

In data 12.12.2006 la Commissione ha inoltrato una lettera di 2^a messa in mora complementare nei confronti della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE, a cui ha fatto seguito un parere motivato in data 27.06.2007.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Possibili oneri di natura amministrativa potrebbero derivare per la Regione Puglia qualora, in adeguamento alle richieste di Bruxelles, l'attuale affidamento venisse annullato. Ciò anche in relazione al possibile contenzioso aperto dalla società attualmente affidataria dei servizi.

Scheda 10 - Appalti**Procedura di infrazione n. 2005/4376 ex art. 226 del Trattato CE**

"Comune di Genova Affidamento di servizi alla Società ASTER".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture/Comune di Genova

Violazione

Con messa in mora del 23.03.2007, la Commissione contesta l'attribuzione diretta, non preceduta da alcuna procedura di messa in concorrenza dei servizi in questione ad Aster spa (neo costituita rispetto alla precedente AMGA spa), da considerare in contrasto con la direttiva 92/50/CEE e con le disposizioni della direttiva 2004/18/CE.

La violazione delle direttive 92/50/CE e 2004/18/CE in materia di appalti di servizi, è avvenuta stante, da parte del Comune di Genova, l'attribuzione diretta di servizi ad una società mista, non qualificabile quale società "in house". D'altro canto, la Commissione ha rilevato che le prestazioni sono remunerate dal Comune mediante pagamento di un prezzo e che il valore dell'appalto supera largamente la soglia di applicazione della direttiva 92/50, e che quindi non rientrerebbe neanche nella disciplina sugli appalti sotto-soglia. Tale affidamento, conclude la Commissione, si sarebbe dovuto svolgere mediante una procedura di messa in concorrenza conforme alle regole di partecipazione e pubblicità previste dalla direttiva.

Stato della Procedura

Nel marzo 2007 la Commissione ha notificato all'Italia una messa in mora ex art. 226. Il Comune di Genova, con nota del maggio 2007, ha rilevato che la parte privata svolge solo un ruolo di socio finanziatore che non ingeriscono nella gestione del servizio bensì si limitano ad apporti di capitale. Il Comune invece, nei rapporti tra le due società in questione (ANGA spa e ASTER spa) mantiene un ruolo gestionale operativo e di controllo della società in questione. Inoltre, con deliberazione della Giunta comunale si è provveduto ad individuare i criteri e le modalità operative di erogazione del servizio reso dalla società, prevedendo un penetrante controllo di gestione della società in capo al Comune.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non rilevato onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 11 - Appalti**Procedura di infrazione n. 2005/5041 ex art. 226 Trattato CE**

Appalto del servizio di gestione delle contravvenzioni al codice stradale.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Politiche Fiscali.

Violazione

La Commissione ritiene che le disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs 446/97 (recante il riordino della disciplina dei tributi locali), siano lesive degli artt. 43 e 49 del Trattato CE perché consentono l'affidamento di servizi relativi alla gestione delle entrate degli enti locali a soggetti di natura pubblica o mista.

Secondo quanto disposto dalla legislazione italiana (legge 142/90) per svolgere tali servizi occorre l'iscrizione ad un albo speciale istituito presso il Ministero dell' Economia e Finanze, a differenza delle società a capitale pubblico locale che non sono tenute all'iscrizione perché considerate enti in house dei comuni. Secondo la Commissione ciò crea una situazione di discriminazione nei confronti degli operatori stranieri.

Le autorità italiane viceversa, ritengono percorribile tale strada asserendo che tale formula gestionale si sostanzia in un pieno recepimento del modello in house degli appalti pubblici (vedi giurisprudenza comunitaria sentenza Teckal) senza alcuna violazione del diritto comunitario. Inoltre l'iscrizione all'albo presso il MEF, previsto dall'art. 53 del d.lgs. 446/97, non costituisce alcuna discriminazione nei confronti di soggetti residenti in altri Stati membri in quanto non esistono limitazioni per questi ultimi che partecipano in condizione di parità assoluta.

Stato della Procedura

E' stata notificata una lettera di Messa in Mora ex art. 226 TCE, in data 18.10.06 a cui le Autorità competenti (MEF) hanno dato seguito trasmettendo le proprie osservazioni con nota del dicembre 2006.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano oneri finanziari a carico del bilancio statale.

Scheda 12 - Appalti**Procedura di infrazione n. 2006/4251 ex art. 226 Trattato CE**

“Attività minerarie. Autorizzazioni per lo sfruttamento delle cave nella Provincia di Trento.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Provincia Autonoma di Trento

Violazione

Con la messa in mora del 21.03.2007, la Commissione contesta alla Provincia Autonoma di Trento di non aver rispettato la normativa comunitaria in materia di concessione dello sfruttamento delle cave di proprietà comunale. Infatti, la previsione di cui all'art. 23 della legge provinciale del 1980, che stabilisce una proroga delle concessioni già in atto nel dicembre del 1978, vanificherebbe totalmente la regola generale della messa in concorrenza delle concessioni comunali, che prevede che lo sfruttamento dei lotti venga concesso solo mediante asta pubblica o licitazione privata. La normativa nazionale si porrebbe in contrasto con l'art. 43 del Trattato CE, che prevede che “le restrizioni alle libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate”. Un regime di preventiva autorizzazione costituisce una misura suscettibile di ostacolare o rendere meno attraente l'esercizio delle libertà fondamentali e deve essere considerato una restrizione della libertà di stabilimento sancita dal summenzionato art. 43. del Trattato. La Commissione ritiene, infatti, che la maniera in cui tale disciplina autorizzatoria è delineata, permettendo la proroga delle autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della legge, si pone in contrasto con l'art. 43 del TCE in quanto accorda una regime più vantaggioso per gli operatori già attivi sul posto, a scapito di quelli stabiliti in altri Stati membri della Comunità.

L'Amministrazione interessata ha rilevato che la legge richiamata dalla Commissione (legge provinciale n. 6/1980) è stata abrogata dalla legge provinciale n. 7/2006 riguardante la “Disciplina dell'attività di cava”. Tale normativa, prevedendo nuovi meccanismi e parametri ai fini dell'assegnazione delle aree in questione, non contiene alcuna disposizione che consenta lo sfruttamento di aree di cava di proprietà comunale per un periodo non determinato. Pertanto, la normativa provinciale attuale, così come già quella precedentemente in vigore, non contiene disposizioni discriminatorie fondate sulla nazionalità delle imprese o sulla loro collocazione.

Stato della Procedura

La Commissione ha provveduto a notificare una messa in mora ex art. 226 del Trattato CE nei confronti dell'Italia nel marzo 2007.

La Provincia Autonoma di Trento ha inoltrato nota di risposta alla Commissione nel maggio 2007.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ravvisa un onere diretto a carico dello Stato.

Scheda 13 - Appalti**Procedura di infrazione n. 2006/4264 ex art. 226 del Trattato CE**

“Appalti di pubblici servizi – proroga delle convenzioni per gli interventi in favore delle imprese artigiane”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

La Commissione ha rilevato la violazione della direttiva sugli appalti (2004/18/CE) nonché degli articoli 43 e 49 del TCE, per la previsione di una procedura di proroga delle convenzioni in favore delle imprese artigiane. L'art. 23 bis del d.l. n. 273/2005, ora legge n. 51/2006, dispone che le convenzioni per le concessioni delle agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi alle imprese artigiane possono essere prorogate con atti integrativi delle convenzioni stesse. La Commissione ritiene che, essendo le convenzioni menzionate qualificabili come appalti di pubblici servizi essi dovrebbero essere aggiudicati a seguito di una procedura di messa in concorrenza.

Stato della Procedura

La Commissione ha notificato all'Italia una messa in mora ex art. 226 il 21 marzo 2007. E' seguita una nota del Dipartimento delle Politiche Comunitarie, rivolta agli Uffici Legislativi del Ministero dello Sviluppo economico e del Dipartimento delle Politiche Europee, con la quale – ricordando che a riguardo si era già valutata, in seguito alla riunione “pacchetto” con i funzionari della Commissione Europea, l'ipotesi abrogativa dell'art. 23 bis – invita le Amministrazioni competenti a voler individuare lo strumento legislativo con cui provvedere all'abrogazione della norma in questione, ed evitare, così, l'emissione di un parere motivato.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato

Scheda 14 - Appalti

Procedura di infrazione n. 2006/4378 ex art. 226 del Trattato CE
" Proroga concessione autostradale".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture.

Violazione

La Commissione ha ricevuto reclami a proposito della proroga della concessione autostradale accordata dall'autorità concedente ANAS alla Società per l'autostrada Brescia-Verona Vicenza Padova. In particolare, la Commissione ha ritenuto che la decisione di accordare una proroga della concessione in favore della società in questione costituisca una violazione della direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici di servizi e forniture, e segnatamente del suo articolo 58, e ove quest'ultima non fosse applicabile, degli artt. 43 e 49 del TCE. Il governo italiano ha spiegato che la proroga della concessione attuale è necessaria per permettere alla società di realizzare un tratto incompiuto della autostrada e di gestirlo per il periodo strettamente necessario a garantire una remunerazione suscettibile di permettere il finanziamento dei lavori. Nella messa in mora la Commissione evidenzia che le Autorità italiane non hanno fornito elementi suscettibili di dimostrare che l'autostrada in questione non può essere completata dal concessionario prima della scadenza della concessione, stante, tra l'altro, il già concesso periodo ventennale di gestione.

Stato della Procedura

In data 12 ottobre 2006, la Commissione ha provveduto a notificare all'Italia una lettera di messa in mora ex art. 226 TCE.

Con lettera di risposta rispettivamente del dicembre 2006 e del maggio 2007, l'Amministrazione competente ha elencato una serie di motivazioni per cui sarebbe opportuno che, stante le ragioni peculiari che hanno causato tale rideterminazione temporale, i lavori venissero portati a termine dalla stessa società mediante proroga dall'attuale concessione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 15 - Appalti

Procedura di infrazione n. 2006/4404 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Forniture e servizi collegati alle attività di intercettazione telefonica ed ambientale”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia/ Ministero dell'Interno.

Violazione

Con messa in mora del 18.07.2007, la Commissione contesta l'illegittimità dell'affidamento, senza previo espletamento di una gara pubblica, di appalti pubblici di forniture e servizi collegati alle attività di intercettazioni telefoniche ed ambientali, nonché di appalti pubblici di servizi collegati all'attività di trascrizione del contenuto delle telefonate registrate, ritenendo tale affidamento incompatibile con la Direttiva 2004/18/CE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

La Commissione, in particolare, a seguito della Riunione Pacchetto tenutasi in merito il 28 ed il 29 Settembre 2006 a Roma, ha richiesto informazioni alle Autorità italiane riguardo alle modalità di affidamento di tali appalti; le Autorità, dando seguito a tale richiesta, hanno informato la Commissione del fatto che l'affidamento degli appalti in questione viene gestito dagli Uffici della Procura in maniera decentrata, in quanto sono le singole Procure che predispongono le procedure di gara e che sottoscrivono i relativi contratti di appalto, i cui costi variano da Procura a Procura in virtù dell'autonomia riconosciuta alle Procure nella determinazione delle spese di giustizia.

Tuttavia, il Ministero della Giustizia, cui fanno capo gli Uffici di Procura, sta lavorando ad “un regime di gara unico a livello nazionale diviso per lotti”. In attesa che tale regime entri in vigore, l'aggiudicazione degli appalti collegati alle intercettazioni telefoniche viene disciplinata da un contratto quadro predisposto dal Ministero della Giustizia, il cui testo è stato trasmesso alla Commissione; tale contratto prevede i soggetti “affidatari” dei servizi di intercettazione telefonica vengano individuati attraverso una procedura negoziata, considerata l'esigenza di segretezza caratterizzante un appalto avente ad oggetto l'affidamento di servizi di intercettazione telefonica. Secondo la Commissione, la normativa comunitaria consente, in caso di appalti segreti, il ricorso alla procedura negoziata in luogo dell'espletamento di una gara pubblica, a condizione che gli Stati membri specifichino quali sono le esigenze di segretezza che intendono soddisfare, dovendone altresì dimostrare l'esistenza effettiva: non avendo le Autorità italiane dimostrato l'esistenza di tali esigenze, l'affidamento di tali appalti è stato dichiarato dalla Commissione incompatibile con la normativa comunitaria.

Stato della Procedura

In data 18 luglio 2007 è stata notificata una messa in mora ex articolo 226 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ravvisano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 16 - Appalti**Procedura di infrazione n. 2006/4419** ex art. 226 Trattato CE

"Proroga concessione autostradale"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture.**Violazione**

In materia di appalti, la Commissione ritiene che vi sia stata violazione del diritto comunitario (direttiva 2004/18/CE e degli articoli 43 e 49 del TCE) da parte del governo italiano, in quanto l'ANAS, con delibera del febbraio 2006, ha accordato una proroga di 34 anni della concessione autostradale di cui è titolare la società Autocamionale della Cisa, approvando l'atto aggiuntivo diretto a modificare la concessione in tal senso.

Già con la lettera del giugno 2006 la Commissione aveva richiesto delle informazioni supplementari, segnalando che la proroga in questione sembrava contraria al diritto comunitario in materia di appalti pubblici e di concessioni, chiedendo alle Autorità italiane di astenersi dal dar corso alla procedura di approvazione della suddetta delibera.

Con la messa in mora la Commissione, ritenendo che le spiegazioni fornite dalle Autorità italiane non sembrano suscettibili di giustificare la proroga dell'attuale concessione in favore della suddetta società, afferma che la proroga della concessione accordata dall'ANAS costituisce violazione della direttiva 2004/18/CE.

Stato della Procedura

la Commissione ha inoltrato una lettera di messa in mora il 12 ottobre 2006.

Ritenute non esaustive le osservazioni fornite da parte del governo italiano in seguito alla richiesta di informazioni.

L'Amministrazione competente ha, con note di risposta del dicembre 2006 e maggio 2007, comunicato alla Commissione che la durata della concessione è stata ridotta complessivamente di 13 anni e che l'attuale termine finale non appare ragionevolmente suscettibile di ulteriori riduzioni.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 17 - Appalti

Procedura di infrazione n. 2006/4494 – ex articolo 226 del Trattato CE “Affidamento degli appalti per la realizzazione di carceri in Sardegna”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia; Regione Sardegna.

Violazione

Con Messa in mora del 12.12.2006, la Commissione contesta l'incompatibilità della normativa nazionale con la direttiva 93/37/CEE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, nonché con la direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori, di forniture e di servizi.

In particolare, si contesta l'attribuzione da parte del Ministero delle Infrastrutture, di appalti pubblici di lavoro aventi ad oggetto la realizzazione delle carceri in Sardegna (presso Sassari, Cagliari, Tempio Pausania ed Oristano), mediante ricorso ad una procedura negoziata, senza aver previamente pubblicato un bando di gara.

Il ricorso ad una procedura negoziata è stato giustificato dalle Autorità italiane adducendo la necessità di adottare delle misure di sicurezza nella realizzazione di tali appalti, in ragione del carattere di segretezza di questi.

La Commissione ha ritenuto infondate le considerazioni svolte dalle Autorità italiane evidenziando come, ai sensi della Direttiva 2004/18/CE, l'obbligo di provvedere alla pubblicazione di un bando di gara non si applica agli appalti pubblici dichiarati segreti, a condizione che lo Stato membro specifichi le misure di sicurezza che intende adottare, dimostrando effettivamente l'esistenza delle circostanze eccezionali in ragione delle quali intende derogare all'obbligo di pubblicità.

Poiché il summenzionato decreto non specifica le misure di sicurezza da adottare, né contiene elementi che consentano di dimostrare l'effettiva esistenza di circostanze eccezionali, la Commissione ritiene che il decreto in questione sia incompatibile con il diritto comunitario.

La Commissione, in particolare, evidenzia altresì come l'omessa pubblicazione del bando di gara costituisca una misura sproporzionata, in quanto le Autorità italiane avrebbero potuto impedire la divulgazione delle informazioni riservate, soddisfacendo quindi l'esigenza di segretezza, facendo ricorso ad una procedura ristretta (consistente in una selezione preventiva degli operatori partecipanti alla gara).

Stato della Procedura

In data 27 giugno 2007 è stato notificato un Parere motivato ex articolo 226 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere immediato a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 18 - Appalti**Procedura di infrazione n. 2006/4496 ex art. 226 del Trattato CE**

“Affidamento da parte del Comune di Contigliano (Rieti) del servizio gestione rifiuti alla società AMA Servizi Sr.l.”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Comune di Contigliano (Rieti)

Violazione

La Commissione ritiene che l'Italia sia venuta meno agli obblighi derivanti dalle direttive 92/50/CEE e 2004/18/CE in materia di appalti e degli articoli 43 e 49 TCE, relativamente all'attribuzione, da parte del Comune di Contigliano, del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e di raccolta differenziata alla società AMA s.r.l.

In particolare, si contesta l'affidamento diretto del servizio ad una società a capitale pubblico.

La Commissione inoltre rileva che sembra da escludere che l'AMA possa essere considerata una struttura interna al Comune di Contigliano (società “in house”) e che pertanto possa beneficiare dell'attribuzione diretta dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani ai sensi della giurisprudenza concernente i rapporti in house.

La Commissione rileva che il Comune di Contigliano detiene una quota pari allo 0,5 % del capitale della società in questione (il 98,50% del capitale è detenuto da una Spa a sua volta detenuta al 100% dal Comune di Roma), parte troppo esigua per consentire al Comune di esercitare sulla società un controllo analogo a quello che esso esercita sui propri servizi.

Stato della Procedura

Il 12 dicembre 2006 la Commissione ha notificato all'Italia una messa in mora ex art. 226.

Il Comune di Contigliano, con nota del febbraio 2007, ha rilevato che la società in questione ha capitale interamente pubblico ed è partecipata indirettamente dal Comune di Roma. Inoltre, l'utilizzo della forma di s.r.l. e il peculiare assetto statutario della società consentono al Comune di Contigliano di esercitare un penetrante potere di influenza e direzione sulla attività resa dalla società. Il 27.06.2007 la Commissione ha emesso un Parere Motivato ex art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Possibili oneri di natura amministrativa potrebbero derivare al Comune di Contigliano qualora l'attuale affidamento venisse annullato per venire incontro alle richieste della Commissione europea. Tali oneri potrebbero derivare anche dal contenzioso che potrebbe aprirsi con la società attuale affidataria del servizio.

Scheda 19 - Appalti**Procedura di infrazione n. 2006/4701 ex art. 226 Trattato CE**

"Costruzione della scuola per Marescialli Carabinieri a Castelli (FI)"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Violazione

In materia di appalti pubblici, la Commissione ritiene che vi sia stata violazione del diritto comunitario (direttiva 93/37/CE recante il coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici), in merito alla procedura di aggiudicazione seguita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'attribuzione dell'appalto avente ad oggetto la costruzione di una nuova scuola per Marescialli dei Carabinieri.

Nel 2001, il Ministero ha affidato i lavori per la costruzione della predetta scuola in seguito ad una licitazione privata, ma essendo sorta una controversia con la ditta aggiudicataria in merito alla realizzazione dell'opera, il Ministero decise di riattribuire l'appalto per l'importo di complessivo di 260 milioni di euro ad altra società senza pubblicare nessun bando di gara.

Le autorità italiane sostengono che il ricorso alla procedura negoziata per l'affidamento del compimento dei lavori, era giustificato dalla natura segreta dei lavori e dalla necessità di assicurare il tempestivo compimento delle opere appaltate, funzionali alle esigenze operative dell'Arma dei Carabinieri.

La Commissione, *a contrario*, sostiene che le deroghe alla direttiva sugli appalti si applicano solo nella misura strettamente necessaria quando l'estrema urgenza non è compatibile con i termini imposti dalla procedura concorsuale. Nel caso in questione, non si ravvede la necessità di segretezza per l'aggiudicazione trattandosi della costruzione di un complesso multifunzionale con destinazione prevalentemente didattica e sportiva per il personale dell'Arma dei Carabinieri.

Stato della Procedura

La Commissione ha inoltrato una lettera di messa in mora il 27 giugno 2007.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 20 - Appalti

Procedura di infrazione n. 2007/4269 – Procedura di infrazione ex art. 226 “Regione Marche - Affidamento gestione servizio idrico integrato nel territorio regionale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Regione Marche - Ministero delle infrastrutture

Violazione

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dagli articoli 28, 35 e 36 della direttiva 2004/18/CE in materia di appalti pubblici, lavori forniture e servizi, nonché dagli articoli 43 e 49 del Trattato.

La Commissione ha ritenuto illegittimo il fatto che l'Autorità d'Ambito Ottimale 2 (entità pubblica composta da tutti Comuni della Regione Marche) abbia fatto ricorso all'affidamento diretto alla società Multiservizi S.p.A. della gestione, fino al 31 dicembre 2030, del servizio idrico integrato sul territorio regionale, senza previo ricorso ad alcuna forma di messa in concorrenza.

La Commissione rileva che, nel caso di specie, non possiede le informazioni necessarie per stabilire se lo status della società affidataria Multiservizi S.p.A. risponda ai requisiti necessari per ritenere fattibile l'affidamento in house ed escludere la violazione della direttiva 2004/18/CE in materia di appalti pubblici.

Tuttavia, la Commissione evidenzia che, anche nell'ipotesi in cui l'attribuzione del predetto servizio fosse da considerare “affidamento in house”, ricorrendone le condizioni richieste dalla giurisprudenza della Corte di giustizia Ue, non sono stati rispettati i principi stabiliti dal Trattato agli articoli 43 e 49 in tema di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi che impongono di garantire, in favore di ogni prestatore potenzialmente interessato, un livello di pubblicità adeguato a consentire l'apertura del mercato alla concorrenza.

Stato della Procedura

In data 17 ottobre 2007 è stata presentata all'Italia una lettera di messa in mora ex art 226 TCE, con la quale sono state chieste alle Autorità nazionali specifiche osservazioni, entro due mesi dalla data di notifica.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Oneri finanziari di natura amministrativa potrebbero derivare per la Regione Marche, dall'eventuale adeguamento alle richieste della Commissione, anche in relazione ad eventuali ricorsi promossi dall'attuale impresa aggiudicataria dei lavori.

Scheda 21 - Appalti

Procedura di infrazione n. 2007/4376 – Procedura di infrazione ex art. 226 “Affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani – Comune di Rocca Priora (Roma)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Comune di Rocca Priora - Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dagli articoli 28, 35 e 36 della direttiva 2004/18/CE in materia di appalti pubblici, nonché dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE.

La Commissione ha ritenuto illegittimo il fatto che il Comune di Rocca Priora abbia fatto ricorso all'affidamento diretto alla società Azienda Servizi Pubblici S.p.A. (di cui detiene una partecipazione pari allo 0,038 del capitale sociale) per l'attribuzione “in house”: 1) dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani; 2) della gestione di una farmacia comunale.

Secondo la Commissione, nel caso in esame non sussisterebbero le condizioni richieste dalla giurisprudenza della Corte di giustizia Ue per configurare tale operazione come “affidamento in house”, istituto utilizzabile esclusivamente in presenza di strutture che, seppure giuridicamente distinte dall'Amministrazione aggiudicatrice, siano da questa direttamente controllate, mediante l'esercizio di poteri di direzione, coordinamento e supervisione delle attività, con la possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni più importanti di gestione.

In assenza di tali condizioni, conclude la Commissione, l'affidamento diretto da parte del Comune di Rocca Priora all'Azienda Servizi Pubblici S.p.A. dei suddetti servizi viola le norme comunitarie in materia di appalti pubblici.

Stato della Procedura

In data 17 ottobre 2007 è stata inviata all'Italia una lettera di messa in mora ex art 226 TCE, con la quale sono state chieste alle Autorità nazionali specifiche osservazioni.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Oneri finanziari di natura amministrativa potrebbero derivare per il Comune di Rocca Priora dall'eventuale adeguamento alle richieste della Commissione, anche in relazione ad eventuali ricorsi promossi dall'attuale impresa aggiudicataria dei servizi.

Scheda 22 - Appalti

Procedura di infrazione n. 2007/4467 – Procedura di infrazione ex art. 226 “Università Tor Vergata di Roma – Realizzazione del Complesso sportivo “Città dello sport”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero dell'Università e Ricerca - Regione Lazio

Violazione

La Commissione contesta la violazione delle direttive 93/37/CEE, 92/50/CE e 2004/18/CE in materia di appalti pubblici con riferimento ai lavori per la realizzazione del complesso “Città dello sport” presso l'Università Tor Vergata di Roma, in previsione dei mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009. Secondo la Commissione, contrasta con la predetta normativa comunitaria, in primo luogo, l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005, con la quale è stata prevista la possibilità di derogare alla normativa in materia di affidamento di lavori pubblici per la realizzazione della città dello sport presso l'Università di Tor Vergata di Roma. Ad avviso della Commissione, la predetta ordinanza contiene una previsione di deroga, di carattere generale, nei confronti delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di attribuzione di appalti di lavori, servizi e forniture, senza che ricorrano le tassative condizioni di eccezionalità ed urgenza che tali norme espressamente prevedono per consentire l'affidamento delle attività senza il rispetto delle regole di pubblicità e partecipazione stabilite dalla normativa derogata. Di conseguenza, la Commissione ritiene illegittimo l'affidamento dell'appalto di lavori concernente la realizzazione del predetto complesso sportivo mediante procedura negoziata, senza emanazione di bando di gara, non sussistendone le condizioni prescritte dalla normativa.

Stato della Procedura

La Commissione europea ha presentato una lettera di messa in mora ex art. 226 in data 17/10/2007, invitando le Autorità italiane a trasmettere osservazioni e fornire i necessari chiarimenti sulla questione.

Impatto finanziario nel breve/medio

Non si rileva un oneri a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 23 - Appalti**Procedura di infrazione n. 2007/4531 – Procedura di infrazione ex art. 226**

“Realizzazione e gestione dell’autostrada Brescia-Bergamo-Milano: convenzione con la Brebemi S.p.A.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli articoli da 56 a 61 della direttiva 2004/18/CE in materia di appalti pubblici, con riferimento alla stipula di una nuova convenzione nel 2007 con la società Brebemi S.p.A. per la realizzazione e la gestione dell’autostrada Brescia-Bergamo-Milano.

Trattasi della convenzione stipulata tra la Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (società dell’ANAS competente per le concessioni autostradali) e la società Brebemi S.p.A., riguardante l’autostrada Brescia-Bergamo-Milano, che rinnova la concessione attribuita nel 2003 a seguito di apposita gara.

Secondo la Commissione, tale nuova convenzione contrasta con la predetta normativa comunitaria, in quanto modificativa di condizioni sostanziali della precedente, riguardo a:

- 1) oggetto della concessione (si prevedono lavori supplementari);
- 2) remunerazione del concessionario (tariffe di pedaggio);
- 3) meccanismo finanziario (ammortamento dei costi).

Ad avviso della Commissione, la convenzione 2007 rappresenta, di fatto, una nuova concessione che avrebbe dovuto essere attribuita a seguito di una nuova procedura di messa in concorrenza. Inoltre, considerando che la nuova convenzione prevede anche la facoltà di affidare alla Brebemi S.p.A. la progettazione e realizzazione della tangenziale est esterna di Milano (TEM), la Commissione ritiene che viene a configurarsi anche la violazione in termini di affidamento diretto di opere senza espletamento di gara, in contrasto con la predetta direttiva comunitaria in materia di appalti pubblici.

Stato della Procedura

La Commissione europea ha notificato una messa in mora ex art. 226 in data 17/10/2007, invitando le Autorità italiane a trasmettere osservazioni e fornire i necessari chiarimenti sulla questione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Comunicazioni

PAGINA BIANCA

Comunicazioni

Il settore delle Comunicazioni contempla, allo stato attuale, 3 procedure di infrazione, di cui tutte riguardanti presunte violazioni del diritto comunitario.

Si tratta di procedure di infrazione relativamente recenti, avviate tra il 2005 ed il 2006, che si trovano nella fase pre-contenziosa ex articolo 226 del trattato CE. Tra di esse, soltanto la procedura 2006/2114 è giunta allo stadio del ricorso davanti alla Corte di giustizia ex art. 226, mentre le altre due sono rispettivamente nella fase della messa in mora e del parere motivato.

Per quanto riguarda l'impatto finanziario l'unica procedura che rileva è la numero 2006/2114 riguardante la disponibilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante il numero 112 (numero unico di emergenza) per la quale si prevede la necessita di realizzare appositi adeguamenti infrastrutturali.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE COMUNICAZIONI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2005/2240	Annunci pubblicitari nella trasmissione televisiva di eventi sportivi (minisport).	MM	No
Scheda 2 2005/5086	Altro-consumo contro Repubblica Italiana ("legge Gasparri")	PM	No
Scheda 3 2006/2114	Non disponibilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante del numero 112.	RIC	Si

Scheda 1 - Comunicazioni

Procedura di infrazione n. 2005/2240 - ex articolo 226 del Trattato CE.

"Annunci pubblicitari nella trasmissione televisiva di eventi sportivi".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle comunicazioni; Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Violazione

Con messa in mora del 20/07/2005, la Commissione contesta l'incompatibilità della normativa nazionale, disciplinante l'inserimento di spot pubblicitari durante le trasmissioni televisive di eventi sportivi, con la Direttiva del Consiglio n. 89/552/CEE, modificata dalla direttiva 97/36/CE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (c.d. Direttiva "Televisione senza frontiere").

Ai sensi dell'articolo 11 della menzionata Direttiva *"nei programmi sportivi.....la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti soltanto tra le parti autonome (del programma) o negli intervalli"*. Il significato del termine "intervalli" è stato precisato dalla Commissione stessa nell'ambito di una comunicazione interpretativa del 28 aprile 2004: al paragrafo 23 di tale Comunicazione, la Commissione precisava che, nelle trasmissioni televisive di calcio, un calcio d'angolo, una sostituzione di un giocatore o una punizione non possono considerarsi quali "interruzioni" in quanto non comportano un arresto del gioco.

In base al menzionato paragrafo, quindi, le Autorità italiane, inserendo uno spot pubblicitario all'interno di una sostituzione di giocatori, vengono meno agli obblighi di cui all'articolo 11 della Direttiva. Nel dare seguito alle osservazioni formulate dalla Commissione, il Ministero delle Comunicazioni, con nota del 24 ottobre 2005 ha evidenziato, in primo luogo, le modifiche apportate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al Regolamento in materia di pubblicità televisive e di televendite, mediante la delibera n. 250/04/CSP del 6 ottobre 2004, allo scopo specifico di rendere la normativa nazionale compatibile con la normativa comunitaria in questione: con tali modifiche, in particolare, è stato stabilito che il numero di spot pubblicitari inseribili in una trasmissione televisiva di calcio non può essere superiore a sei.

In secondo luogo, il Ministero ha evidenziato come, l'inserimento di spot pubblicitari è possibile in quelle "parti" del programma televisivo che non costituiscono un'interruzione del programma qualora la durata temporale di tali "parti" si aggiunga alla durata ordinaria del programma. Le Autorità, pertanto, evidenziando come gli spot pubblicitari vengano inseriti esclusivamente durante quelle "sostituzioni" di giocatori la cui durata si aggiunge alla durata ordinaria del programma, hanno ritenuto la normativa italiana compatibile con la direttiva comunitaria.

Stato della Procedura

Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2005/5086 – ex articolo 266 del Trattato CE.**

"Altroconsumo contro Repubblica italiana" (legge Gasparri).

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Comunicazioni.**Violazione**

Con messa in mora del 19.07.2006, la Commissione, dando seguito ad una denuncia sporta dall'associazione Altroconsumo, ha contestato l'incompatibilità della normativa nazionale disciplinante il sistema radiotelevisivo con la Direttiva 2002/77/CE relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, con la Direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, nonché con la Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica.

Le norme italiane contestate sono la legge n. 112/2004 (legge Gasparri), il decreto legislativo n.177/2005 (testo Unico della radiotelevisione), nonché la delibera dell'Autorità Garante per le Telecomunicazioni n. 435/01/CONS, nelle parti in cui stabiliscono che possono transitare dalla radiodiffusione per via analogica alla trasmissione radiodiffusione per via digitale terrestre, le aziende che, all'entrata in vigore della legge Gasparri, erano già operanti (in via analogica) ed avevano raggiunto una copertura non inferiore al 50% della popolazione. Mentre la normativa UE esclude che gli Stati membri possano imporre l'ottenimento di autorizzazioni individuali in aggiunta all'autorizzazione generale.

La medesima disposizione rileva altresì sotto il profilo della concorrenza, in quanto escluderebbe la possibilità di accedere al "mercato" delle trasmissioni per via digitale terrestre a quelle aziende che, al momento dell'entrata in vigore della legge Gasparri, non trasmettevano in analogica. La Commissione ritiene altresì incompatibile con la normativa comunitaria il fatto che le frequenze, necessarie alla radiotrasmissione in via digitale, non siano state distribuite tra i vari operatori sulla base di criteri obiettivi e trasparenti.

Stato della Procedura

In data 19 Luglio 2006 è stata notificata una Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE, a cui le Autorità italiane hanno dato seguito riconoscendo l'effettiva incompatibilità della normativa nazionale alla normativa comunitaria, ed assumendosi l'impegno di elaborare un disegno di legge che modifichi la legislazione interna.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 - Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2006/2114 ex art. 226 Trattato CE**

“Non disponibilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante il numero 112 da telefoni cellulari. Numero unico europeo di emergenza”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Comunicazioni.

Violazione

La Commissione, con messa in mora del 10.04.2006 e poi con parere motivato del 18.10.2006, ritiene che la Repubblica Italiana non abbia garantito la corretta applicazione della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica.

Lo scopo della direttiva in oggetto è quello di garantire la disponibilità in tutta la Comunità di servizi di buona qualità accessibili al pubblico attraverso la concorrenza effettiva e l'opportunità di scelta per i clienti. Essa stabilisce, in particolare, che gli Stati membri provvedano affinché siano messe a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso le informazioni relative all'ubicazione del chiamante, sia per le chiamate da telefono fisso che per quelle da telefono cellulare. Nonostante il Ministero delle Comunicazioni abbia istituito, con decreto del 27 aprile 2006, il “Numero unico europeo di emergenza”, la Commissione ha preso atto che il servizio di informazioni sull'ubicazione del chiamante per tutte le chiamate effettuate al numero di emergenza unico europeo non è ancora disponibile per le autorità incaricate dei servizi di soccorso in Italia. Inoltre, la Commissione europea, con nota del 30 aprile 2007 ha segnalato che da un recente incontro tra rappresentanti delle autorità italiane e rappresentanti della Commissione stessa è emerso che il nuovo piano per il 112 in Italia è significativamente differente dal progetto presentato in precedenza, esprimendo alcune preoccupazioni a tal proposito. Al fine di ottenere gli opportuni chiarimenti la Commissione ha sottoposto alle autorità italiane un dettagliato questionario.

Stato della Procedura

La procedura d'infrazione è stata aperta con messa in mora del 10 aprile 2006 cui è seguita nota del 12 ottobre 2006 con cui la Commissione ha provveduto a notificare all'Italia parere motivato.

Nel luglio 2007 il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto la bozza del testo di un Accordo quadro sul Numero Unico di Emergenza (NUE) tra le Amministrazioni centrali coinvolte. Tale Accordo ha l'obiettivo di rendere operativo il servizio del NUE sull'intero territorio nazionale, entro il 31 luglio 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

E' ipotizzabile un impatto finanziario in termini di oneri necessari per adeguare le infrastrutture tecnologiche TLC. Che potrebbe, anche in parte, gravare sul bilancio dello Stato.

Concorrenza e Aiuti di Stato

PAGINA BIANCA

Concorrenza e Aiuti di Stato

Il settore Concorrenza e Aiuti di Stato degli contempla, allo stato attuale, 3 procedure di infrazione, di cui tutte riguardanti presunte violazioni del diritto comunitario.

Ad eccezione della procedura riguardante Recupero del credito di imposta concesso agli autotrasportatori professionisti, la cui apertura risale al 1999, le altre due procedure sono relativamente recenti, essendo state avviate nel corso del 2006 e 2007.

Tutte le procedure del settore in esame si trovano nella fase contenziosa ex articolo 228 del trattato CE. Due di esse sono giunte allo stadio del ricorso davanti alla Corte di giustizia, mentre una si trova nella fase del parere motivato.

Per tutte le procedure si ipotizzano impatti finanziari sul bilancio dello Stato, in termini positivi, derivanti dagli introiti per il recupero degli aiuti illegittimamente concessi.

PROCEDURA INFRAZIONE SETTORE CONCORRENZA E AIUTI DI STATO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 1999/2219	Recupero del credito di imposta concesso agli autotrasportatori professionisti nell'anno 1992.	PM2 C- 280/95	Si
Scheda 2 2006/2456	Aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.	MM2 C- 207/05	Si
Scheda 3 2007/2229	Aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione.	MM2 C-99/02	Si

Scheda 1 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 1999/2219 – ex articolo 228 del Trattato CE.**

“Recupero del credito d'imposta concesso agli autotrasportatori professionisti nell'anno 1992”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dei Trasporti – Direzione Generale dell'autotrasporto di persone e di cose; Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Violazione

La Commissione contesta la mancata esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 29 Maggio 1998 (causa C-280/1995), con cui la Corte, ha dichiarato illegittimi gli aiuti di stato erogati a favore degli autotrasportatori nell'anno 1992, sottoforma di credito d'imposta relativo ad un'imposizione fiscale sull'acquisto di carburante, sancendo l'obbligo per l'Italia, di recuperare l'importo dell'aiuto concesso maggiorato degli interessi maturati a partire dalla data in cui l'aiuto è stato erogato.

Nella pendenza della procedura, la Commissione ha adottato il Regolamento “De Minimis”, in base al quale gli aiuti concessi ad un'impresa fino ad un massimo di 100.000 Euro per un periodo di tre anni sono ritenuti compatibili con il trattato; tale Regolamento, in particolare, ricomprende gli aiuti concessi nel settore dei trasporti aventi ad oggetto l'acquisto dei carburanti ed ha efficacia retroattiva, applicandosi anche agli aiuti erogati anteriormente all'entrata in vigore del Regolamento (Dicembre 2006). Pertanto, sulla base del nuovo Regolamento, sono tenute al rimborso soltanto le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato per un importo superiore a 100.000 Euro. Si tratta, in particolare, delle seguenti: Arcese Trasporti, Bertani Trasporti, Autotrasporti Pigliaceli, Fercam e Waste Italia S.p.A, per un importo complessivo di E 1.917.603 al lordo degli interessi. Fra queste, Waste Italia si è opposta alla restituzione dell'aiuto (importo complessivo pari a E 200.474,43) sostenendo di essere esentata dall'obbligo di restituzione in quanto non svolge più attività di autotrasporto.

Stato della Procedura

Parere Motivato ex art. 228 del Trattato CE in data 20 Marzo 2006.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si rileva un impatto positivo. Il recupero delle somme dovute determinerà un introito nel bilancio statale.

Scheda 2 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2006/2456 ex art. 228 del Trattato CE**

"Recupero di aiuti di stato illegittimi".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze**Violazione**

Il 12 dicembre 2006 la Commissione ha provveduto ad avviare una messa in mora ex art. 228 del Trattato CE nei confronti della Repubblica Italiana, in quanto – in seguito alla pronuncia della Corte di giustizia del 1° giugno 2006 (causa C 207/05) che aveva accertato che l'Italia era venuta meno agli obblighi comunitari in quanto non aveva adottato, entro i termini prescritti, i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti dichiarati illegittimi ed incompatibili con il mercato comune – questa non aveva provveduto a conformarsi alla sentenza emessa in sede comunitaria. La questione ha ad oggetto il recupero delle esenzioni fiscali e dei prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore delle imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico. Nella messa in mora la Commissione lamenta che sono state fornite solo le indicazioni inerenti il recupero dei prestiti agevolati, nulla informando circa l'esenzione sulle imposte sul reddito.

Stato della Procedura

La Commissione ha notificato all'Italia una messa in mora ex art. 228 nel dicembre 2006.

Il governo italiano ha fornito risposta con note del febbraio e marzo 2007, nelle quali ha informato la Commissione circa il recupero dei prestiti ad interesse agevolato e delle esenzioni sulle imposte sul reddito concessi all'Italia.

Con nota del 30 marzo 2007 la Commissione ha chiesto ulteriori chiarimenti sia in merito ai prestiti ad interesse agevolato (in particolare, il numero dei beneficiari che hanno rimborsato e quelli che non hanno ancora rimborsato e l'ammontare rimborsato e quello che rimane da rimborsare), sia per quanto riguarda il recupero delle esenzioni sulle imposte sul reddito (chiedendo di descrivere le misure concrete adottate), riguardo alle quali la Commissione ha indicato uno scadenziario delle informazioni da trasmettere, pena la prosecuzione della fase precontenziosa, con l'adozione del parere motivato.

Nell'aprile del 2007 il Ministero Economia e Finanze ha trasmesso alla Commissione l'elenco dei beneficiari dell'aiuto con l'indicazione delle somme da rimborsare e quelle già rimborsate; il numero dei beneficiari che hanno rimborsato e che devono ancora rimborsare; il numero di ingiunzioni di pagamento già comunicate. Nella stessa nota l'Italia ha confermato la sussistenza delle condizioni operative per provvedere, nei tempi indicati dalla Commissione, a fornire le informazioni richieste e ad adottare le successive fasi della procedura di recupero.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'impatto finanziario per il bilancio dello Stato è positivo: esso consiste nel recupero degli aiuti di Stato che sono stati ritenuti illegittimi con sentenza della Corte di giustizia.

Scheda 3 - Concorrenza ed Aiuti di Stato

Procedura di infrazione n. 2007/2229 – ex articolo 228 del Trattato CE.

“Aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale; Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Violazione

La Commissione, con Parere Motivato del 18/07/2007 ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE, contesta la mancata adozione, da parte delle Autorità italiane, delle misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 01/04/2004 n. C- 99/02 con la quale era stata accertata la violazione, da parte dell'Italia, degli obblighi derivanti dalla Decisione n. 2000/128/CE della Commissione, con cui era stata affermata l'illegittimità degli aiuti di stato erogati per finanziare interventi a sostegno dell'occupazione

Tale Decisione, in particolare, qualificando gli aiuti in questione quali illegittimi ai sensi dell'articolo 88 del Trattato CE, prevedeva l'obbligo per l'Italia di provvedere senza ritardo al recupero degli Aiuti erogati, obbligo di cui la Corte, con la menzionata sentenza, accertava l'inadempimento.

Nel dare seguito ai rilievi formulati dalla Commissione, le Autorità da un lato ammettevano di non aver provveduto al recupero degli aiuti imposto dalla Decisione, persistendo pertanto la violazione del diritto comunitario accertata dalla successiva sentenza della Corte C-99/02; dall'altro, le Autorità giustificavano il mancato recupero dell'importo (successivamente quantificato dalle Autorità in 344 milioni di Euro ai quali aggiungere 175 milioni di Euro a titolo di interessi) affermando che il sistema normativo nazionale rendeva arduo procedere al recupero dell'aiuto, e quindi a dare esecuzione alla sentenza della Corte.

Tali argomentazioni sono state ritenute infondate dalla Commissione: in primo luogo, la Commissione ha evidenziato come le autorità si siano limitate a recuperare gli aiuti per un importo pari 1,6 milioni di Euro, senza peraltro precisare se tale importo fosse recuperato a titolo di “capitale” o a titolo di “interesse” degli aiuti erogati; in secondo luogo, la Commissione ha ribadito il principio, confermato dalla giurisprudenza comunitaria, secondo il quale uno Stato membro non può violare il diritto comunitario adducendo, come giustificazione, che tale violazione è una conseguenza delle caratteristiche intrinseche del proprio ordinamento interno.

In particolare la Commissione, ribadendo quanto precedentemente affermato dalla Corte con Sentenza, ha affermato che uno Stato membro può non recuperare un aiuto illegittimo che ha l'obbligo di recuperare quando ciò sia oggettivamente impossibile, non essendo pertanto sufficiente una mera “difficoltà” del recupero derivante dalle caratteristiche dell'ordinamento interno.

Stato della Procedura

E' stato notificato un Parere Motivato in 18/07/2007 ai sensi dell'articolo 228 TCE.

Impatto finanziario

Si rilevano conseguenze finanziarie positive per il bilancio dello Stato, costituite dagli introiti derivanti dal recupero dell'importo degli aiuti erogati.

Energia

PAGINA BIANCA

Energia

Le procedure del settore energia sono relativamente recenti, essendo state avviate tra il 2004 ed il 2006. Non si rilevano per tali procedure impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Tutte le procedure del settore in esame si trovano nella fase pre-contenziosa ex articolo 226 del trattato CE, nelle due fasi della messa in mora e del parere motivato.

PROCEDURA INFRAZIONE SETTORE ENERGIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2004/5061	Promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.	PM	No
Scheda 2 2005/4669	Applicazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili sul mercato interno dell'elettricità.	MM	No
Scheda 3 2006/2057	Trasposizione non conforme della direttiva comunitaria sul mercato interno dell'elettricità.	PM	No
Scheda 4 2006/4990	Energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili - rifiuto di accettazione di garanzie di origine debitamente rilasciate in altri Stati membri (Slovenia).	MM	No
Scheda 5 2007/1003	Mancato recepimento direttiva 2004/108/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.	MM	No
Scheda 6 2007/1004	Mancato recepimento direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia	MM	No

Scheda 1 - Energia**Procedura di infrazione n. 2004/5061 ex art. 226 Trattato CE**

“Promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico/
Provincia Autonoma di Bolzano.

Violazione

La Commissione, in seguito alla ricezione di alcune denunce riguardanti le procedure a livello regionale e comunale per il rilascio di permessi di costruzione e gestione di impianti di energia idroelettrica, ha richiesto all'Italia informazioni sull'argomento. La questione riguarda, nell'ambito del settore energia, il recepimento della direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

Stato della Procedura

Il 28 giugno 2006 la Commissione ha provveduto ad emettere un parere motivato ex art. 226 TCE nei confronti dell'Italia. Con note del giugno e del luglio 2007 la Provincia Autonoma di Bolzano ha fornito a Bruxelles le informazioni richieste in merito agli impianti idroelettrici. Pertanto, la procedura dovrebbe essere in fase di chiusura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Energia**Procedura di infrazione n. 2005/4669 ex art. 226 del Trattato CE**

“Applicazione direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili sul mercato interno dell’elettricità”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Attività Produttive/Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio

Violazione

La violazione ha ad oggetto il recepimento della direttiva 2001/77/CE, riguardante la promozione della energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità.

La direttiva in questione prevede che gli Stati Membri mettano in vigore entro il 27 ottobre 2003 tutte le misure necessarie per conformarsi alla normativa comunitaria.

La Commissione ritiene che il Governo italiano, con l’adozione del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (attuazione direttiva 2001/77/EC), abbia provveduto al recepimento meramente formale della direttiva nell’ordinamento italiano, rendendo così necessario un intervento legislativo integrativo.

Stato della Procedura

La Commissione ha notificato all’Italia una messa in mora ex art. 226 il 10 aprile 2006.

Con l’articolo 267 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 si è provveduto ad integrare la normativa nazionale nel senso richiesto dalla Commissione europea, prevedendo le azioni volte a promuovere l’impiego dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili ai sensi della direttiva 2001/77/CE.

Pertanto, si attende la chiusura della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non derivano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 - Energia**Procedura di infrazione n. 2006/2057 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Trasposizione non conforme alla direttiva comunitaria sul mercato interno dell'elettricità”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

Con messa in mora del 04.04.2006, la Commissione contesta la non corretta trasposizione della Direttiva 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'elettricità (articoli 3, paragrafo 6, 9, 15, 20).

La Commissione rileva che la normativa italiana, pur prevedendo dei meccanismi di tutela dei consumatori, non ha previsto il diritto dei consumatori ad essere informati circa la provenienza dell'elettricità. Inoltre, la Commissione ritiene che il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 13 Dicembre 2005 attribuisca, indebitamente, all'Acquirente Unico – società di diritto pubblico - un accesso prioritario, rispetto ad altri soggetti, alla trasmissione dell'energia elettrica sulla frontiera italo-francese, violando il principio dell'accesso senza discriminazione alla trasmissione dell'energia (artt. 9 e 20 Direttiva). Un ulteriore rilievo attiene agli obblighi di cui all'articolo 3 paragrafo 9: l'Italia non avrebbe informato la Commissione sulla regolarità e la qualità delle forniture, sul prezzo applicato, nonché sulla tutela dell'ambiente, laddove tali informazioni avrebbero dovuto essere fornite al momento dell'attuazione della Direttiva e, successivamente, con cadenza biennale. Con specifico riferimento ai prezzi applicati, l'Italia avrebbe omesso di informare la Commissione sull'esistenza dell'obbligo, per le imprese distributrici di energia elettrica, di applicare, senza possibilità di deroga, determinate tariffe a tutti gli utenti, al fine di garantire la possibilità a tutti gli utenti di accedere alla distribuzione dell'energia elettrica. La Commissione, infine, ha ritenuto incompatibile con l'art 15 della Direttiva il fatto che la normativa italiana non garantisca, all'interno delle imprese che svolgono attività di distribuzione dell'energia elettrica, un'indipendenza funzionale tra l'attività di distribuzione e le altre attività diverse dalla distribuzione svolte dalla medesima impresa.

Stato della Procedura

In data 12/12/2006 è stato notificato un Parere Motivato ex art. 226 del Trattato CE, a cui le autorità hanno dato seguito adeguando la normativa nazionale ad alcuni dei rilievi sollevati: con l'approvazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15/12/2006 è stata eliminata la posizione di vantaggio attribuita all'Acquirente Unico, rispetto ad altri operatori, nell'accesso alla distribuzione dell'energia sulla frontiera italo-francese; quindi, in data 18 Gennaio 2007, l'Autorità per l'energia elettrica e per il gas ha deliberato l'obbligo di una separazione amministrativa e contabile per quelle imprese, operanti nel settore della distribuzione dell'energia elettrica, che svolgono anche attività distinte dalla distribuzione, al fine di garantire l'indipendenza tra l'attività di distribuzione e le altre attività.

E' attesa, quindi, l'archiviazione della procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 4 - Energia

Procedura di infrazione n. 2006/4990 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili- rifiuto di accettazione di garanzie di origine debitamente rilasciate in altri Stati membri (Slovenia)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5 della Direttiva n. 2001/77/CE (fonti energetiche rinnovabili). L'articolo 5 prevede il rilascio, da parte degli Stati membri, di una attestazione (cosiddetta “garanzia di origine”) comprovante che l'energia elettrica sia stata effettivamente prodotta mediante l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

La Commissione rappresenta di aver ricevuto una denuncia da parte della società HSE (una società attiva nel settore della produzione dell'energia elettrica in Slovenia) in cui si lamenta il mancato riconoscimento delle garanzie rilasciate dalle autorità competenti in Slovenia. A seguito di tale denuncia la Commissione ha rilevato, da un lato, come la menzionata normativa comunitaria sia stata correttamente trasposta mediante il Decreto Legislativo del 29/12/03 n. 387, il cui articolo 11 comma 10 prevede espressamente che le garanzie di origine rilasciate in altri Stati membri vengono riconosciute in Italia; dall'altro, ha rilevato come il menzionato articolo sia stato tuttavia interpretato dal MISE in maniera tale da escludere il riconoscimento delle garanzie di origine rilasciate da altri Stati membri relativamente all'energia importata negli anni 2004 e 2005 (l'interpretazione contenuta nell' “Informativa” pubblicata sul sito web della società Gestore dei Servizi Elettrici GSE S.p.A, che costituisce l'organismo competente per il rilascio delle garanzie di origine.) Tale interpretazione integrerebbe, una violazione dell'obbligo di riconoscimento delle garanzie. Il MISE, nel dare seguito a tali rilievi, ha affermato la legittimità della normativa nazionale, rappresentando che il mancato riconoscimento delle garanzie di origine rilasciate in Slovenia è legittimo alla stregua della Comunicazione della Commissione del 7 Dicembre 2005: in tale comunicazione, viene specificato che, affinché la garanzia di origine rilasciata in un determinato Stato membro possa essere riconosciuta in altri Stati membri, si rende necessario che lo Stato in cui la garanzia è rilasciata abbia attuato la normativa comunitaria, nominando delle autorità competenti per il rilascio delle garanzie ed assicurando l'esistenza di un sistema accurato ed affidabile. In particolare, nella Comunicazione in questione la Slovenia figura quale Stato membro in cui siffatto sistema diventerà operativo solo nel 2006: non soddisfacendo pertanto uno dei requisiti previsti dalla Commissione ai fini del reciproco riconoscimento delle garanzie, il mancato riconoscimento da parte dell'Italia viene ritenuto legittimo ai sensi della normativa comunitaria.

Stato della Procedura

E' stata notificata una lettera di Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE in data 21 marzo 2007, a cui ha fatto seguito una Nota del Ministero dello Sviluppo Economico 23/05/2007.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 - Energia

Procedure di infrazione n. 2007/1003 ex art. 226 Trattato CE
"Mancata attuazione direttiva comunitaria n. 2004/108/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione contesta al governo italiano la mancata trasposizione, nel diritto interno, della direttiva n. 2004/108/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

La Commissione ha richiamato l'attenzione sul fatto che il termine per il recepimento della direttiva in questione è scaduto il 20 gennaio 2007.

Al momento, non avendo a disposizione elementi di informazione in base ai quali poter dedurre che l'Italia abbia adempiuto all'obbligo di porre in essere le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva comunitaria, la Commissione ha ritenuto che l'Italia sia venuta agli obblighi derivanti dal diritto comunitario. La Commissione ha invitato il governo italiano a trasmettere un prospetto completo e dettagliato delle varie disposizioni nazionali che garantirebbero l'esecuzione di ciascuna disposizione della direttiva.

Stato della Procedura

In data 21 settembre 2007 la Commissione ha emesso una messa in mora ex art. 226 del Trattato CE nei confronti della Repubblica Italiana, con la quale ha invitato l'Italia a trasmettere osservazioni.

Con decreto legislativo n. 194 del 6 novembre 2007 la direttiva in questione è stata recepita nell'ordinamento nazionale.

Si attende l'archiviazione della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Il decreto di recepimento prevede che le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le dotazioni umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Scheda 6 - Energia**Procedure di infrazione n. 2007/1004 ex art. 226 Trattato CE**

“Mancata attuazione direttiva comunitaria n. 2005/32/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione contesta al governo italiano la mancata trasposizione, nel diritto interno, della direttiva n. 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano l'energia.

La Commissione ha richiamato l'attenzione sul fatto che il termine per il recepimento della direttiva in questione è scaduto il 10 agosto 2007.

Al momento, non avendo a disposizione elementi di informazione in base ai quali poter dedurre che l'Italia abbia adempiuto all'obbligo di porre in essere le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva comunitaria, la Commissione ha ritenuto che l'Italia sia venuta agli obblighi derivanti dal diritto comunitario. La Commissione ha invitato il governo italiano a trasmettere un prospetto completo e dettagliato delle varie disposizioni nazionali che garantirebbero l'esecuzione di ciascuna disposizione della direttiva.

Stato della Procedura

In data 21 settembre 2007 la Commissione ha emesso una messa in mora ex art. 226 del Trattato CE nei confronti della Repubblica Italiana.

Con decreto legislativo n. 201 del 6 novembre 2007 la direttiva in questione è stata recepita nell'ordinamento interno.

Si attende l'archiviazione della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono al momento oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Il decreto di recepimento prevede che le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le dotazioni umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

PAGINA BIANCA

Fiscaltà e Dogane

PAGINA BIANCA

Fiscalità e Dogane

Il settore Fiscalità e Dogane contempla, allo stato attuale, 22 procedure di infrazione, di cui tutte riguardanti presunte violazioni del diritto comunitario.

Ad eccezione della procedura riguardante Risorse proprie. Mancata riscossione di dazi doganali relativi ad importazioni di materiale ad uso militare, la cui apertura risale al 1985, le altre 21 procedure sono state avviate dopo il 2002.

Tutte le procedure del settore in esame si trovano nella fase pre-contenziosa ex articolo 226 del trattato CE:

- **Procedura n. 1985/0404** - Risorse proprie. Mancata riscossione di dazi doganali relativi ad importazioni di materiale ad uso militare. Un onere potrebbe tuttavia sorgere qualora la Corte effettivamente accerti l'obbligo di corrispondere somme a titolo di risorse proprie per il periodo 1999-2003, nonché l'obbligo di corrispondere i relativi interessi moratori."
- **Procedura n. 2002/4662** - Tributo ambientale di cui all'articolo 6 della legge regionale siciliana n. 2 del 26 marzo 2002 sui gasdotti installati sul territorio della Regione Sicilia. Impatto finanziario negativo per il bilancio regionale in termini di minori entrate, nel caso in cui venisse eliminato il tributo ambientale in questione.
- **Procedura n. 2003/2156** - Condono fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto. nel caso di soccombenza l'Italia dovrà versare alla UE le risorse proprie dovute a titolo IVA a cui si aggiungeranno gli interessi di mora (i cui importi non ancora quantificati). "
- **Procedura n. 2003/2182** - Accertamento risorse proprie e messa a disposizione (1998-2002) Nel caso di sentenza sfavorevole per l'Italia sarà necessario versare a Bruxelles le risorse proprie dovute, calcolando i relativi importi a partire dall'esercizio 1998, oltre agli interessi moratori. "
- **Procedura n. 2003/2241** - Non corretta applicazione del Regolamento (CEE, Euratom) n.1552/89. Interessi su pagamenti effettuati in ritardo (regime di transito – carnet TIR derivante dalla necessità di versare gli interessi di mora richiesti dalla Commissione quantificati al momento in euro 847,06 per ritardata contabilizzazione delle obbligazioni doganali coperte da garanzia globale o nell'accreditamento dei diritti sul conto della CE.
- **Procedura n. 2003/4826** - Rilascio di autorizzazione alla creazione di magazzini doganali privati in violazione a mancata applicazione di dazi. Pagamento dell'importo di euro 22.730.826, 29 a cui andranno aggiunti

gli interessi di mora calcolati secondo e procedure di cui all'articolo 11 del Regolamento Euratom del 22 Maggio 2000 n. 1150/2000. "

- **Procedura 2004/2172** - Limiti di detraibilità dell'IVA relativa alle spese di utilizzo a fini professionali degli impianti di telefonia mobile. Potrà verificarsi una riduzione del gettito fiscale, derivante dalla modifica delle modalità di detraibilità dell'IVA nelle spese per l'utilizzo degli impianti di telefonia mobile.
- **Procedura n. 2004/2190** - Tassazione discriminatoria degli oli lubrificanti rigenerati e **n. 2004/4350** Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita attualmente in vigore con i principi relativi alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione di capitali. Un impatto finanziario negativo per il Bilancio dello Stato, derivante dalla non applicabilità della ritenuta alla fonte sui dividendi in uscita."
- **Procedura n. 2005/4047** - Rimborso delle ritenute alla fonte sui dividendi versati alle società ""madri"" residenti nei Paesi Bassi da parte delle società stabilite in Italia. Un onere potrebbe sorgere qualora l'Italia dovesse restituire le somme pagate dalle società italiane all'Amministrazione finanziaria a titolo di ritenuta alla fonte sui dividendi trasferiti."
- **Procedura n. 2006/2266** - Mancato rispetto regolamenti comunitari relativi ad obbligazioni doganali nell'ambito di operazioni di transito TIR. L'impatto finanziario rilevato per il bilancio dello Stato è quantificato, in caso di soccombenza, in 3.322,00 euro."
- **Procedura n. 2006/4136** - Regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi. Impatto negativo per il bilancio dello Stato, costituito da una diminuzione del gettito fiscale a seguito dell'estensione dell'agevolazione fiscale, nonché dalla restituzione delle imposte nel frattempo versate dalle Società.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE FISCALITA' E DOGANE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 1985/0404	Risorse proprie. Mancata riscossione di dazi doganali relativi ad importazioni di materiale ad uso militare.	RIC C- 387/05	Si
Scheda 2 2002/4662	Tributo ambientale di cui all'articolo 6 della legge regionale siciliana n. 2 del 26 marzo 2002 sui gasdotti installati sul territorio della Regione Sicilia.	SC 21.06.07 C- 173/05	Si
Scheda 3 2003/2156	Condono fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto.	RIC C- 132/06	Si
Scheda 4 2003/2182	Accertamento risorse proprie e messa a disposizione (1998-2002)	RIC C- 239/06	Si
Scheda 5 2003/2241	Non corretta applicazione del Regolamento (CEE, Euratom) n.1552/89. Interessi su pagamenti effettuati in ritardo (regime di transito – carnet TIR).	RIC C- 275/07	Si
Scheda 6 2003/2246	Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate.	MM	No
Scheda 7 2003/4648	Rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non residenti- obbligo di registrazione diretta	PM	No
Scheda 8 2003/4826	Rilascio di autorizzazione alla creazione di magazzini doganali privati in violazione a mancata applicazione di dazi.	PM	Si
Scheda 9 2004/2172	Limiti di detraibilità dell'IVA relativa alle spese di utilizzo a fini professionali degli impianti di telefonia mobile	PM	Si

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE FISCALITA' E DOGANE			
Scheda 10 2004/2190	Tassazione discriminatoria degli oli lubrificanti rigenerati.	PM	Si
Scheda 11 2004/4350	Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita attualmente in vigore con i principi relativi alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione di capitali.	PM	Si
Scheda 12 2005/2107	Tassazione del tabacco. Non rispetto del principio della libera fissazione del prezzo di vendita al dettaglio.	PM	No
Scheda 13 2005/2117	Riscossione a posteriori - accreditamento risorse proprie comunitarie	PM	No
Scheda 14 2005/4047	Rimborso delle ritenute alla fonte sui dividendi versati alle società "madri" residenti nei Paesi Bassi da parte delle società stabilite in Italia.	PM	Si
Scheda 15 2005/4158	Violazione del codice doganale comunitario relativamente alla verifica di esigenze economiche al fine del rilascio di autorizzazione alla gestione di un deposito doganale.	MM	No
Scheda 16 2006/2227	Estensione del condono fiscale relativo al pagamento dell'IVA per il periodo di imposta 2002.	RIC C- 174/07	No
Scheda 17 2006/2266	Mancato rispetto regolamenti comunitari relativi ad obbligazioni doganali nell'ambito di operazioni di transito TIR.	RIC C- 275/07	Si
Scheda 18 2006/2550	Applicazione direttiva IVA (2006/112/CE del Consiglio) per quanto riguarda il regime speciale per le agenzie di viaggio che si effettua a diretto vantaggio del viaggiatore.	MM	No
Scheda 19 2006/4136	Regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi.	PM	Si

Scheda 1- Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 1985/0404** – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Mancata riscossione di dazi doganali per importazioni di materiale ad uso civile e militare”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: MEF - Agenzia delle Dogane**Violazione**

Con messa in mora del 1 ottobre 1984, la Commissione contesta la violazione della normativa comunitaria in materia di dazi doganali e riscossione di risorse proprie ai sensi del Regolamento (CE) n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, e del Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 recante applicazione della Decisione Euratom n. 88/376/CEE relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità. Ai sensi della menzionata normativa, l'autorità doganale deve calcolare l'importo derivante da un'obbligazione doganale non appena disponga degli elementi necessari ai fini di tale calcolo, e quindi provvedere alla relativa contabilizzazione dell'importo. Nel caso specifico dei dazi doganali relativi a talune armi ed attrezzature ad uso militare, il Regolamento (CE) n.150/2003 del Consiglio prevede che, a partire dal 1° Gennaio 2003, l'applicazione di tali dazi sia sospesa. La Commissione sostiene che le Autorità italiane hanno omesso di applicare i dazi doganali in questione in un periodo precedente al 1° Gennaio 2003, applicando l'esenzione in maniera unilaterale e, quindi, in violazione dell'articolo 26 del Trattato CE, che riserva al Consiglio la competenza a stabilire l'applicabilità dei dazi, e quindi l'eventuale sospensione dei dazi per una o più merci determinate. La Commissione ha richiesto la determinazione e la corresponsione degli importi corrispondenti alle risorse proprie illegittimamente eluse per il periodo dal 1° Gennaio 1999 al 31 Dicembre 2002, richiedendo altresì le informazioni necessarie alla quantificazione degli interessi moratori maturati a seguito del ritardo nella messa a disposizione delle risorse. Sono state ritenute infondate le argomentazioni formulate dalle Autorità italiane, che avevano giustificato l'esenzione dai dazi doganali relativi ai materiali in questione invocando l'articolo 296 n. 1 lett. b) CE e sostenendo, nello specifico, che l'esenzione dei dazi relativamente ai materiali non specificamente militari consentirebbe di incrementare la spesa militare, importante ai fini della sicurezza degli Stati membri.

Stato della Procedura

In data 24 Ottobre 2005 è stato presentato un ricorso ex articolo 226 del Trattato CE (Causa n. C 387/05)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Qualora la Corte effettivamente accerti l'obbligo di corrispondere le somme a titolo di risorse proprie per il periodo 1999-2003 e relativi interessi moratori, lo Stato dovrà farsi carico dei relativi versamenti delle somme dovute al bilancio comunitario.

Scheda 2- Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2002/4662 ex art. 226 del Trattato CE: "Istituzione e mantenimento in vigore di un tributo ambientale come quello previsto di cui all'articolo 6 della legge regionale Siciliana n. 2 del 26 marzo 2002".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Regione Siciliana – Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento Politiche Fiscali

Violazione

Con messa in mora del 16.12.2003, la Commissione sostiene che la Repubblica Italiana avendo istituito - con l'art. 6 della legge regionale Siciliana 26 marzo 2002, n. 2 - un "tributo ambientale" sui gasdotti è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dagli artt. 23 CE, 25 CE, 26 CE e 133 CE, nonché agli artt. 4 e 9 dell'Accordo di Cooperazione tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica democratica e popolare di Algeria.

Allo scopo di finanziare investimenti diretti a ridurre i danni ambientali, derivanti dalle condotte nelle quali è contenuto il gas metano, la predetta legge regionale istituisce un tributo ambientale il cui gettito è destinato a finanziare iniziative ambientali. Presupposto di tale tributo è la proprietà dei gasdotti ubicati nel territorio della Regione Siciliana.

La Commissione ha sostenuto che obiettivo del tributo è quello di tassare non l'infrastruttura bensì il prodotto in quanto tale, vale a dire il gas metano. Pertanto, il gas subisce un onere equivalente a un dazio doganale all'importazione (se importato nella Comunità) oppure all'esportazione (se trasportato in altri Stati membri), in violazione delle disposizioni comunitarie che applicano il principio della libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione e salvaguardano l'esistenza di una Unione doganale.

Al contrario, le Autorità italiane sostengono che il tributo non può essere qualificato come tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale: infatti, la tutela dell'ambiente costituisce l'unica finalità dell'imposta, poiché il tributo non grava sulle merci ma esclusivamente sull'impianto di trasporto (ovvero sul gasdotto nel quale è contenuto il gas e la base imponibile è costituita dal volume dei gasdotti, misurato in metri cubi).

Stato della Procedura

Sentenza ex art. 226 del Trattato: su ricorso della Commissione la Corte di Giustizia con sentenza del 21 giugno 2007 ha dichiarato che la Repubblica Italiana, avendo istituito - con l'art. 6 della legge regionale siciliana 26 marzo 2002, n. 2 - un "tributo ambientale" sui gasdotti, è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dagli artt. 23 CE, 25 CE, 26 CE e 133 CE nonché agli artt. 4 e 9 dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica democratica e popolare di Algeria.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Impatto finanziario negativo per il bilancio regionale in termini di minori entrate, nel caso in cui, per conformarsi alla sentenza della Corte, venisse eliminato il tributo ambientale in questione.

Scheda 3 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2003/2156** ex art. 226 del Trattato CE

“Condono fiscale in materia di Imposta sul Valore Aggiunto”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Politiche Fiscali.

Violazione

Con messa in mora del 16.12.2003, la Commissione europea sostiene che la Repubblica Italiana ha disatteso gli obblighi derivanti dalla Sesta direttiva in materia di IVA (77/388/CEE) e dagli artt. 249 e 10 del Trattato in quanto, con gli artt. 8 e 9 della Legge finanziaria 2003 (legge 289/2002), ha approvato misure fiscali per la regolarizzazione di imposte di anni precedenti, tra cui l'IVA secondo schemi di calcolo già predisposti, rinunciando in tal modo all'effettivo accertamento tributario.

La Commissione rileva che l'adesione a questi schemi comporta l'estinzione di sanzioni amministrative tributarie e la preclusione di ogni accertamento tributario. Lo Stato rinuncia ad ogni forma di accertamento e riscossione di maggiori importi pur se provati nei fatti, purchè questi ultimi non superino di almeno il 100% le somme integrative versate.

La Commissione ritiene che tale rinuncia generale sia stata assunta in violazione del diritto comunitario: essa ha falsato il principio che vuole che le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso all'interno del Paese da un soggetto passivo, siano soggette all'IVA, poiché si autorizza la regolarizzazione di posizioni contributive dietro versamento di una semplice somma forfetaria. Lo Stato italiano ha precisato che l'integrazione degli imponibili non determina una rinuncia all'accertamento, ma solo una limitazione ad un numero ridotto di contribuenti. Inoltre, l'Italia afferma che il gettito relativo alle operazioni effettuate dai contribuenti, utile ai fini del calcolo delle risorse proprie, non dipende da un eventuale esercizio dell'azione accertatrice ma unicamente dal versamento dell'imposta che scaturisce dal compiuto adempimento degli obblighi comunitari.

Stato della Procedura

In data 13 ottobre 2004 la Commissione ha emesso un Parere Motivato contro l'Italia ex art. 226. In data 27 gennaio 2005 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha ritenuto infondate le contestazioni della CE, poiché il legislatore nazionale è intervenuto con misure che hanno solo determinato un maggior gettito IVA, senza modificare in alcun modo i requisiti del tributo. In data 7 marzo 2006, la Commissione ha presentato ricorso alla corte di Giustizia (Causa C-132/06), a fronte del quale il Dipartimento Politiche Fiscali e l'Agenzia delle Entrate hanno presentato nel maggio 2006 proprie osservazioni.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Nel caso in cui la Corte di Giustizia dovesse accogliere le richieste della Commissione, l'Italia dovrà versare alla UE le risorse proprie dovute a titolo IVA a cui si aggiungeranno gli interessi di mora.

Scheda 4- Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2003/2182 procedura ex art. 226 del Trattato CE
"Accertamento risorse proprie e messa a disposizione".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: MEF – Dipartimento Politiche Fiscali – Agenzia delle Dogane. .

Violazione

Con messa in mora del 15.10.2003, la Commissione sostiene che la Repubblica Italiana ha disatteso gli obblighi derivanti dagli articoli 2, 9, 10 e 11 del Reg. 1552/89 e del Regolamento Euratom 1150/2000.

Secondo la Commissione, l'esenzione dai dazi doganali concessa dall'Italia costituisce una deroga illegittima alla legislazione doganale comunitaria e ha come conseguenza la riduzione delle entrate doganali, ovvero di risorse proprie della Comunità.

Stato della Procedura

Con lettera del 07.07.2004 prot. n. C (2004) 2576 la CE ha inoltrato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE. In data 29 maggio 2006 la Commissione ha presentato un ricorso contro l'Italia (causa C-239/06).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Nel caso di sentenza sfavorevole per l'Italia sarà necessario versare a Bruxelles le risorse proprie dovute, calcolando i relativi importi a partire dall'esercizio 1998, oltre agli interessi moratori.

Scheda 5 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2003/2241 ex art. 226 del Trattato CE**

“Interessi su pagamenti effettuati in ritardo (regime di transito – carnet TIR).

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze - Agenzia delle Dogane

Violazione

Con messa in mora del 3/02/2004, la Commissione europea sostiene che la Repubblica Italiana, in violazione del Regolamento 1552/89 CEE Euratom, sostituito dal Regolamento CE 1150/2000, non ha messo a disposizione interessi moratori per la ritardata contabilizzazione di diritti doganali, e chiede di adeguare disposizioni nazionali alla normativa comunitaria in merito alla contabilizzazione di dazi risultati da operazioni di transito comunitario.

Secondo la Commissione, la Repubblica Italiana deve corrispondere interessi di mora e adeguare le sue disposizioni nazionali in modo che le obbligazioni doganali risultanti da un transito comunitario siano iscritte in contabilità nei termini previsti dalla normativa comunitaria. Il ritardo di accredito delle risorse sul conto fa scaturire la richiesta dei relativi interessi di mora. L'Italia da parte sua, imputa tale fatto al ritardato arrivo delle merci, ed eccepisce che in realtà non vi è stato danno e non è sorta nessuna obbligazione doganale.

Stato della Procedura

La Commissione ha inviato un parere motivato in data 5.07.2005. L'Avvocatura Generale dello Stato a cui l'Agenzia delle Dogane ha chiesto un parere, ha fatto presente, con nota del 1 luglio 2005, che riteneva opportuno pervenire ad una sentenza della Corte di Giustizia per far luce sulla questione. In data 8 giugno 2007 la Commissione ha presentato Ricorso alla Corte di giustizia (Causa n. 275/07) con il quale chiede di accertare le violazioni alla normativa per i diritti doganali.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Nel caso in cui la Corte di giustizia accerti la violazione, si renderà necessario versare gli interessi di mora richiesti dalla Commissione e quantificati, al momento, in euro 847,06 (ottocentoquarantasette/06).

Scheda 6- Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2003/2246 ex art. 226 del Trattato CE**

“Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: MEF/Dipartimento Tesoro – Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 90 del Trattato CE, ai sensi del quale gli Stati membri non possono applicare delle imposizioni fiscali che colpiscano, anche indirettamente, i prodotti degli altri Stati membri in misura superiore rispetto ai prodotti nazionali similari.

La Commissione ha rilevato che il significato di tale norma è stato precisato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, secondo la quale il divieto di cui al menzionato articolo 90 TCE è incompatibile anche con un'imposizione fiscale che, sebbene colpisca prodotti nazionali e prodotti di altri Stati membri in ugual misura, generi un gettito monetario che viene destinato esclusivamente a vantaggio della produzione Italiana.

Nel caso di specie, la Commissione contesta che il sovrapprezzo per onere nucleare applicato dallo Stato italiano costituisca un onere fiscale che viene destinato per finanziare aiuti speciali connessi agli operatori di nazionalità italiana che producono l'energia rinnovabile: i maggiori introiti servono infatti a compensare l'Enel per i costi legati all'abbandono della energia nucleare.

Le Autorità italiane hanno affermato la legittimità dell'imposizione fiscale in questione, evidenziando, in via preliminare, come tali sovrapprezzi non "esistono più in quanto tali ma sono oggi identificati quali componente tariffaria A2 e A3... non configurabili quali oneri fiscali". In secondo luogo, le Autorità hanno negato che il relativo gettito monetario venga destinato a vantaggio dei produttori italiani affermando che tale "finanziamento" non è concesso allo scopo di coprire costi di produzione, ma esclusivamente al fine di compensare le imprese italiane che hanno sopportato costi supplementari nello svolgimento di un servizio di interesse comune quale lo smantellamento delle centrali dismesse e chiusura del nucleare.

Stato della Procedura

Alla messa in mora del 30.3.2004 il Dipartimento del Tesoro del MEF ha risposto con nota del 29 luglio 2004 e il Ministero Attività Produttive ha risposto con nota del 26 luglio 2004. Entrambi hanno contestato l'esistenza della violazione dell'art. 90 del Trattato.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario diretto a carico del bilancio dello Stato.

Qualora la Commissione ritenesse infondate le osservazioni formulate dalle Autorità italiane ne deriverebbe una diminuzione degli introiti per l'Enel.

Scheda 7- Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2003/4648 “Rimborso dell’IVA”.**

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze –
Dipartimento delle politiche fiscali

Violazione

Con messa in mora del 18.10.2005, la Commissione ritiene che l'Italia sia venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 1 della direttiva 79/1072/CE (in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari) e della direttiva 86/560/CE (in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari).

Tali direttive IVA stabiliscono la procedura secondo cui un soggetto passivo non residente che non esegue alcuna operazione a valle in uno Stato membro e non mantiene un centro di attività stabile in tale Stato membro può ricevere un rimborso dell'IVA a monte pagata in tale Stato.

Secondo la Commissione, la legislazione italiana (D.P.R. 633/1972) obbligherebbe il soggetto passivo – non residente in Italia ma in uno Stato membro o in un paese terzo e con un centro di attività stabile – ad ottenere il rimborso dell'IVA a credito attraverso le suddette direttive, piuttosto che mediante detrazione, anche quando l'acquisto dei beni e dei servizi viene effettuato non tramite il centro di attività stabile ma direttamente dalla sede principale dell'impresa.

Stato della Procedura

Nell'ottobre 2005, la Commissione ha notificato all'Italia una messa in mora ex art. 226. Successivamente, la Commissione ha emesso un parere motivato in data 6 luglio 2006. Con nota del settembre 2006 le Autorità italiane hanno espresso le proprie osservazioni, sostenendo la legittimità della normativa nazionale.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 8- Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2003/4826 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Rilascio di autorizzazione alla creazione di magazzini doganali privati in relazione alla mancata applicazione di dazi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Politiche Fiscali, Agenzia delle Dogane.

Violazione

La Commissione europea sostiene che la Repubblica Italiana ha disatteso gli obblighi derivanti dall’articolo 10 del Trattato CE, del Regolamento Euratom n. 1150/2000 e della Decisione 2000/597/CE Euratom del Consiglio. Secondo la Commissione, nel corso del periodo compreso il 1997 ed il 2002, le Dogane di Bari non hanno applicato correttamente la legislazione doganale causando una considerevole perdita di risorse proprie comunitarie, quantificate dalla Commissione in euro 22.730.818, 35. La Commissione ha richiesto tali somme in virtù della responsabilità ricadente sugli Stati membri riguardo la riscossione delle risorse proprie e della eventuale perdita causata da errori commessi dai propri funzionari. L’Italia ha eccepito che non trattasi di errori, bensì di frodi, e che la questione necessitava di essere esaminata sul piano penale. Dal canto suo, la Commissione lamenta la carenza di un sistema di controlli adeguato e di una vigilanza sulle frodi in questione.

Stato della Procedura

Con lettera dell’11 maggio 2006 la Commissione ha invitato l’Italia a mettere a disposizione le risorse proprie dovute, pari ad euro 22.730.826,29 da versare in tempi brevi per evitare il cumulo di interessi di mora. Con Nota del 21 agosto 2006, lo Stato italiano si è opposto ritenendo infondate le richieste della Commissione.

La Commissione non ha ritenuto esaustive le motivazioni addotte dalla Autorità italiane e ha inoltrato la lettera di Messa in Mora prot. n. C (2007)920 del 21.03.2007, con la quale ha confermato la procedura d’infrazione in questione ai sensi dell’articolo 226 del Trattato CE. In data 17 ottobre 2007 la Commissione ha emesso un Parere Motivato ex art. 226 TCE richiama la Repubblica Italiana ad adottare le misure necessarie per adempiere alle richieste comunitarie.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si rileva un impatto finanziario per l’importo di euro 22.730.826, 29 a cui andranno aggiunti gli interessi di mora calcolati secondo le procedure di cui all’articolo 11 del Regolamento Euratom del 22 Maggio 2000 n. 1150/2000.

Scheda 9 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2004/2172 ex art. 226 del TCE: "limiti alla detraibilità IVA relativa alle spese di utilizzo a fini professionali degli impianti di telefonia mobile".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e delle Finanze/Dipartimento per le Politiche Fiscali.

Violazione

Con messa in mora del 14.12.2004, la Commissione rileva la violazione dell'articolo 17 paragrafo 2 della VI Direttiva IVA (77/338/CEE) relativa alla detraibilità dell'IVA per spese di utilizzo degli impianti di telefonia mobile. In particolare, la Commissione evidenzia che l'Italia ha violato il summenzionato articolo introducendo, successivamente all'entrata in vigore della Direttiva, un limite al diritto della detrazione dell'IVA dalle spese derivanti dall'utilizzazione degli impianti di telefonia mobile, anche laddove il soggetto riesca a dimostrare che l'utilizzazione dell'impianto avviene esclusivamente per fini professionali.

Le autorità italiane hanno chiesto alla Commissione di essere autorizzate a limitare, in misura forfetaria, la detraibilità IVA del 50% ai sensi dell'articolo 27 della Direttiva: tale limite alla detraibilità consentirebbe, secondo quanto osservato, di semplificare il processo di riscossione dell'imposta e quindi di evitare una "paralisi" degli uffici incaricati dell'accertamento, incidendo sul gettito monetario solamente in misura minima. Inoltre il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Politiche Fiscali evidenzia che la determinazione del limite alla detraibilità IVA in misura del 50%, essenziale ai fini della semplificazione delle procedure di accertamento, avrebbe una incidenza comunque trascurabile sull'importo del gettito IVA complessivo.

La Commissione, a seguito della richiesta delle Autorità italiane, ha evidenziato che esiste già la possibilità di soddisfare il medesimo obiettivo senza dover necessariamente ricorrere all'introduzione di una deroga al regime giuridico previsto della Direttiva: l'Italia potrebbe infatti avvalersi dei rimedi previsti dal medesimo articolo 17 della Direttiva, applicando una riduzione alla detraibilità IVA non in misura forfetaria, bensì in misura proporzionale all'uso che viene fatto dell'impianto.

Stato della Procedura

In data 5 Luglio 2005 è stato notificato un Parere Motivato ex articolo 226 TCE, al quale ha fatto seguito una nota da parte del Ministero Economia e Finanze/Dipartimento per le Politiche Fiscali.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ci potrebbe essere un impatto finanziario per il bilancio dello Stato costituito dalla riduzione del gettito fiscale, derivante dalla modifica delle modalità di detraibilità dell'IVA nelle spese per l'utilizzo degli impianti di telefonia mobile.

Scheda 10 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2004/2190 – Procedura ex art. 226 del Trattato CE.

“Tassazione discriminatoria degli oli lubrificanti rigenerati”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economie e delle Finanze/Dipartimento delle Politiche Fiscali; Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione ha contestato la legittimità dell'art. 62 del decreto legislativo 26 Ottobre 1995 n. 504 nonché dell'art. 116 della legge 23 Dicembre 2005 n. 266, in quanto tali norme prevedono un regime fiscale agevolato per gli oli lubrificanti rigenerati prodotti utilizzando oli usati che siano stati raccolti sullo Stato Italiano, non estendendo il medesimo beneficio fiscale agli Oli rigenerati prodotti usando oli usati raccolti sul territorio di altri Stati membri.

La Commissione ha evidenziato come la normativa italiana scoraggi i produttori di oli rigeneranti ad utilizzare oli usati provenienti da altri Stati membri, incoraggiandoli invece ad utilizzare oli usati raccolti in Italia.

La normativa italiana è stata, pertanto, dichiarata incompatibile con l'articolo 90 TCE, ai sensi del quale nessuno stato membro può applicare, direttamente o indirettamente, ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali simili.

La Commissione ha ritenuto incompatibile con il diritto comunitario il mantenimento di una tassazione che concede un'agevolazione fiscale agli oli lubrificati rigenerati prodotti da oli usati raccolti in Italia ma *“rifiutando di concedere la stessa agevolazione agli oli lubrificanti rigenerati prodotti da oli usati raccolti in altri Stati membri”*.

Stato della Procedura

A seguito di una Messa in Mora notificata in data 10 aprile 2006, la Commissione ha emesso un Parere Motivato ex art. 226 del TCE in data 27.06.2007, invitando l'Italia a conformarsi.

Al riguardo, si evidenzia come siano in fase di elaborazione una serie di emendamenti da apportare alla normativa nazionale. Tali emendamenti, di cui si prospetta l'inserimento nel disegno di legge per la Finanziaria 2008, prevedono, tra l'altro, l'abrogazione della norma che ha introdotto l'agevolazione fiscale (art. 62 del decreto legislativo 26 Ottobre 1995 n. 504) e la modifica della norma che riserva tale agevolazione agli oli rigenerati usando oli usati italiani (art. 116 della legge 23 Dicembre 2005 n. 266): essendo queste le norme oggetto di procedura d'infrazione, la loro abrogazione e/o modifica consentirebbe di superare i profili di legittimità sollevati dalla Commissione.

Impatto finanziario nel breve medio termine

Si rilevano conseguenze finanziarie positive per il bilancio dello Stato qualora connesse al maggiore introito nel bilancio dello Stato derivante dal venir meno dell'agevolazione fiscale.

Scheda 11 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2004/4350 – Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita attualmente in vigore coi principi relativi alla libertà di stabilimento ed alla libera circolazione di capitali.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali.

Violazione

Con messa in mora del 12.10.2005, La Commissione rileva la violazione della Libertà di Stabilimento e della libera circolazione di capitali articoli 56 TCE e 31 e 40 dell' Accordo sullo Spazio Economico Europeo.

In particolare, ha ritenuto illegittima l'applicazione di una ritenuta alla fonte (con aliquota variabile tra il 5% ed il 15%) ai dividendi distribuiti da società italiane a società residenti in altri Stati membri UE e in Paesi AELS/SEE, ciò costituendo un regime fiscale più oneroso rispetto a quello applicabile ai dividendi che vengono distribuiti a società italiane o a stabili organizzazioni in Italia di società estere.

Questa maggiore onerosità scoraggia, ad avviso della Commissione, gli investimenti da parte di società stabilite in altri Stati membri in società italiane.

La materia è oggetto di una causa pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia anche con riferimento alla legislazione di altri Stati membri.

La Corte non si è ancora pronunciata nel merito.

Stato della Procedura

E' stato Notificato un Parere Motivato ex art. 226TCE in data 28.06.2006, al quale ha fatto seguito una nota del Ministero Economia e Finanze/Dipartimento per le Politiche Fiscali in data 28.08.2006.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'avanzamento della Procedura d'Infrazione potrebbe condurre ad un impatto finanziario negativo per il Bilancio dello Stato, derivante dalla non applicabilità della ritenuta alla fonte sui dividendi in uscita.

Scheda 12 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2005/2107 – Procedura ex art 226 TCE- Tassazione del tabacco-mancato rispetto del principio della libera fissazione del prezzo di vendita al dettaglio.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze/Dipartimento per le Politiche Fiscali.

Violazione

Con messa in mora del 10.04.2006, la Commissione ha rilevato la violazione dell'articolo 9 paragrafo 1 della Direttiva 95/59/CE, che riconosce il diritto ai produttori e/o ai loro rappresentanti di stabilire liberamente i prezzi di vendita al minuto dei tabacchi lavorati.

In particolare, la Commissione ritiene che il Decreto del 25 Luglio 2005 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze - avvalendosi dell'autorizzazione di cui all'articolo 486 della legge 5319 bis del 2004 - stabilisce il prezzo minimo di vendita al minuto dei tabacchi lavorati, imponga un limite indiretto alla libertà di fissazione dei prezzi massimi. I produttori, infatti, nel decidere il prezzo massimo da applicare sono vincolati a stabilirlo in misura almeno pari al prezzo minimo determinato dal MEF.

La Commissione ha altresì rilevato l'eccessiva lunghezza del termine di 120 giorni necessario per dare seguito alla richiesta degli operatori di modificare i prezzi, ciò costituendo un ulteriore ostacolo alla libertà di fissazione dei prezzi.

Dal canto loro, le autorità italiane hanno sostenuto che la fissazione del prezzo minimo costituisce una misura diretta a contrastare il tabagismo e che l'osservanza del predetto termine di 120 gg è necessaria per determinare l'eventuale impatto sul bilancio dello Stato prodotto da una variazione dei prezzi di listino.

Tali argomentazioni non sono state accettate dalla Commissione, secondo la quale la lotta contro il tabagismo deve avvenire nel rispetto della normativa comunitaria.

La Commissione, quindi, suggerisce alle Autorità italiane le misure da adottare per combattere il tabagismo nel rispetto del diritto comunitario: facendo riferimento ad una recente sentenza pronunciata in materia dalla Corte di Giustizia, la Commissione propone di contrastare il tabagismo non stabilendo dei prezzi minimi di vendita, bensì aumentando l'imposizione fiscale sui prodotti del tabacco lavorato.

Stato della Procedura

E' stato notificato il 27 giugno 2007 un Parere Motivato ex articolo 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Allo stadio attuale della procedura non si rileva un impatto finanziario immediato per il bilancio dello Stato. Se l'Italia decidesse di adottare la misura suggerita dalla Commissione, consistente nell'aumento della pressione fiscale sui prodotti del tabacco lavorato, ciò determinerebbe un effetto positivo sulla finanza pubblica, in termini di aumento del gettito fiscale.

Scheda 13 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2005/2117 ex articolo 226 del TCE**

Riscossione a posteriori dei dazi – accreditamento risorse proprie.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Agenzia delle Dogane

Violazione

Con messa in mora del 13.07.2005, la Commissione ha dichiarato l'incompatibilità della normativa italiana con gli articoli 2, 6, 9, 10 dei Regolamenti n. 1552/89 e n. 1150/2000, nonché dell'articolo 220 del Regolamento n. 2913/92 in materia di risorse proprie dell'Unione Europea concernenti ritardi nell'accreditamento delle risorse proprie.

La Commissione ha rilevato un sistematico ritardo da parte dell'Italia nell'iscrizione delle risorse proprie in caso di riscossione a posteriori e, conseguentemente, nella messa a disposizione delle suddette risorse.

In particolare, quando il contribuente viene sottoposto a processo di verifica fiscale, la constatazione e contabilizzazione dell'importo dei dazi doganali non riscossi (o riscossi per un ammontare inferiore a quello dovuto) ha luogo soltanto una volta decorso il termine di 70 giorni dalla comunicazione del Verbale di Constatazione al debitore (termine di 60 gg. dalla notifica del processo verbale, al quale si aggiunge il termine di 10 gg per il pagamento a decorrere dall'Avviso di Accertamento suppletivo e di rettifica".)

Al riguardo, la Commissione sostiene che le Autorità Italiane dispongano delle informazioni necessarie alla contabilizzazione delle risorse proprie già al momento della redazione del Verbale di Contestazione, in cui vengono indicati il nome del debitore e l'importo dei diritti doganali da riscuotere (art. 220 del Codice Doganale Comunitario).

Le argomentazioni sostenute dalla Commissione non sono state condivise dalle Autorità italiane, che non vedono una difformità della normativa interna rispetto al diritto comunitario.

In particolare, le Autorità italiane sostengono che, ai sensi dello stesso articolo 2 del Reg. CEE n. 1150/2000, l'obbligazione doganale possa essere contabilizzata solo quando è "certa, liquida ed esigibile" (non solamente "potenziale"), essendo quindi necessario attendere l'eventuale emissione dell'Avviso di Accertamento Suppletivo e di Rettifica.

Stato della Procedura

In data 12/12/2006 la Commissione ha notificato un Parere Motivato notificato ex art. 226 TCE, al quale le autorità italiane hanno dato seguito trasmettendo una nota dell'Agenzia delle Dogane nella quale la posizione della Commissione viene contestata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari da parte del bilancio dello Stato. Anche in caso di esito negativo, infatti, si tratterebbe di modificare i termini di registrazione delle risorse proprie, senza incidenza sugli importi complessivi dovuti.

Scheda 14 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2005/4047 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“rimborso delle ritenute alla fonte sui dividendi versati alle società madri residenti nei Paesi Bassi da parte delle società stabilite in Italia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze/Dipartimento per le politiche fiscali; Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione ha rilevato la violazione dell'articolo 5 della Direttiva n. 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. La Commissione ritiene incompatibile con tale norma l'articolo 10 della Convenzione stipulata dall'Italia con i Paesi Bassi, ratificata con legge n. 26 luglio 1993, n. 305 che prevede l'applicazione di una ritenuta alla fonte del 5% sugli utili distribuiti da società figlie residenti in Italia a società madri residenti in altro stato membro.

L'Agenzia delle Entrate, con Nota del 14 Febbraio 2007, ha precisato che la Convenzione, sebbene applichi una ritenuta alla fonte non prevista dalla Direttiva, attribuisce alle società figlie la possibilità di ottenere il rimborso di quanto versato alle società madri a titolo di “Maggiorazione di conguaglio”, possibilità che non è invece prevista dalla Direttiva; pertanto, l'assoggettamento degli utili al regime fiscale previsto dalla Convenzione, anziché a quello previsto dalla Direttiva, deve ritenersi legittimo ai sensi dello stesso articolo 7 della Direttiva, che prevede l'applicabilità del regime giuridico previsto dalla Direttiva salva l'esistenza di un regime fiscale più favorevole.

Stato della Procedura

E' stato notificato un Parere Motivato ex articolo 226 del Trattato CE in data 12/12/2006.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'eventuale abolizione della ritenuta alla fonte del 5% sugli utili distribuiti da società figlie residenti in Italia a società madri residenti in altri stati membri potrebbe comportare un minore gettito fiscale.

Scheda 15 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2005/4158 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Violazione del codice doganale comunitario relativamente alla verifica di esigenze economiche al fine del rilascio di autorizzazioni alla gestione di un deposito doganale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane.

Violazione

La Commissione contesta l'incompatibilità della prassi seguita dalle autorità doganali italiane con gli articoli 100, 106, 131, 132 e 133 del Regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il Codice Doganale Comunitario, relativamente alle condizioni per il rilascio di un'autorizzazione alla gestione di un deposito doganale, e degli articoli 526, 527 e 552 del Reg. 2454/93 che fissa disposizioni di applicazione del Reg. 2913/92.

La normativa comunitaria prevede che il rilascio di tale autorizzazione sia subordinato ad una previa richiesta scritta nella quale l'istante deve indicare, in particolare, l'esigenza economica di depositare le merci nel deposito doganale. La norma comunitaria, quindi, prevede l'obbligo per gli Stati membri di verificare che l'esigenza economica di depositare le merci effettivamente esista: a tal riguardo, la Commissione ritiene che le Autorità italiane abbiano violato la norma comunitaria omettendo di svolgere i controlli in questione. In particolare la Commissione, dando seguito ad una denuncia sporta dalla Guardia di Finanza, ha appreso che le Autorità italiane, in luogo di un reale controllo sull'esistenza effettiva dell'esigenze economiche dell'istante, si limitano a richiedere la presentazione di un certificato rilasciato dalla camera di commercio. Le Autorità italiane, nel dare seguito alle osservazioni formulate dalla Commissione, hanno asserito la legittimità della prassi seguita nel rilascio delle autorizzazioni, affermando l'esistenza di controlli adeguati e conformi alla normativa comunitaria. In particolare, con nota dell'Agenzia delle Dogane del 20 Aprile 2007, hanno descritto in maniera analitica i requisiti imposti dalla normativa nazionale ai fini del rilascio dell'autorizzazione: si richiede che l'istante presti tutte le garanzie necessarie allo svolgimento ordinato delle operazioni e che produca la documentazione attestante la propria affidabilità economica. Per quanto riguarda, nello specifico, il controllo sull'esigenza economica dell'istante, le Autorità evidenziano come l'istante debba dimostrare l'esigenza economica dell'immagazzinamento presentando, a titolo esemplificativo, lettere d'intenti, contratti, corrispondenza commerciale etc. Le Autorità, quindi, hanno respinto la contestazione formulata dalla Commissione, sostenendo invece la piena adeguatezza del sistema dei controlli adottato dagli uffici doganali.

Stato della Procedura

In data 21 marzo 2007 è stata notificata una Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE, a cui ha fatto seguito una Nota dell'Agenzia delle Dogane del 24 Aprile 2007.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 16 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2006/2227 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Estensione del Condono fiscale relativo al pagamento dell’IVA per il periodo d’imposta 2002”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze/Dipartimento per le politiche fiscali; Agenzia delle entrate.

Violazione

Con messa in mora del 28.06.2006 la Commissione contesta l’incompatibilità dell’articolo 2, commi da 44 a 51, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004) con gli articoli da 193 a 273 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, che hanno abrogato e sostituito, dal 1 gennaio 2007, gli articoli 2 e 22 della VI Direttiva IVA 77/388/CEE.

Gli Stati membri hanno non solo l’obbligo di attuare la Direttiva comunitaria ma altresì l’obbligo di adottare un’efficace azione di controllo finalizzata a garantire che l’IVA da versare venga effettivamente riscossa. Al riguardo, la Commissione ritiene illegittime le disposizioni della legge finanziaria 2004 che estendono al periodo d’imposta relativo all’anno 2002 il condono fiscale introdotto con la legge finanziaria 2003 (legge 27 Dicembre 2002 n. 289). In particolare, il condono fiscale IVA previsto dalla finanziaria 2003 consente al contribuente di regolarizzare definitivamente la propria posizione ai fini del versamento IVA:

- sia nell’ipotesi di omessa dichiarazione, pagando una somma forfettaria pari 1.500 (detto importo viene innalzato a 3.000 per le società ed i soggetti assimilati);
- sia nell’ipotesi di dichiarazione originaria incompleta, presentando una dichiarazione integrativa e pagando una somma pari al 2 % dell’IVA che avrebbe dovuto essere pagata.

In entrambi i casi, la regolarizzazione della propria posizione da parte del contribuente comporta l’estinzione di ogni sanzione amministrativa, l’esclusione della punibilità per alcuni determinati reati tributari, nonché la preclusione di ogni accertamento tributario.

La Commissione ha ritenuto che la preclusione di ogni accertamento tributario, prevista dal condono, costituisce una violazione dell’obbligo per ciascuno Stato membro di assicurare la corretta ed uniforme applicazione del diritto comunitario. Essa contesta l’illegittimità dell’estensione del condono fiscale, non anche la legittimità del condono fiscale in sé; la legittimità di quest’ultimo è stata infatti contestata dalla Commissione nell’ambito di un’altra procedura di infrazione (2003/2156) conclusasi con il deferimento alla Corte di Giustizia ex. Art 226 TCE (Causa C 132/06).

Stato della Procedura

In data 30 Marzo 2007 la Commissione ha presentato un ricorso ex art 226 innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee, chiedendo che venga dichiarata l’illegittimità della normativa nazionale.

Impatto finanziario nel breve/ medio periodo

Non si rilevano oneri per il bilancio dello Stato.

Scheda 17 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2006/2266** Procedura di infrazione ex art. 226

"Obbligazioni doganali nell'ambito di operazioni di transito TIR – Mancato rispetto Regolamenti UE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze – Agenzia delle Dogane.

Violazione

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dal Regolamento CE n. 1150/2000 (sostitutivo del regolamento CE 1552/89), non avendo provveduto ad iscrivere nella contabilità "A" ed alla messa a disposizione della Commissione di obbligazioni doganali coperte da garanzia globale. In sede di controllo della Corte dei conti europea è emerso che tali obbligazioni doganali sono state registrate dalle autorità italiane nella contabilità separata "B". In esito alla corrispondenza intercorsa tra la Commissione europea e le Autorità italiane sulla questione, è stata notificata all'Italia, la nota di messa in mora ex art. 226 del 28 giugno 2006, con contestuale invito a corrispondere l'importo di euro 3.322,00 (tremilatrecentoventidue/00) calcolato in applicazione dell'articolo 11 del Regolamento CE 1150 /2000, nonché a formulare ulteriori osservazioni.

Stato della Procedura

Messa in Mora in data 28 giugno 2006 e Parere Motivato ex 226 TCE in data 18 ottobre 2006. L'Agenzia delle Dogane, in data 12 dicembre 2006, ha inviato una nota alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea nella quale si confermano le obiezioni già manifestate nel corso dell'istruttoria sulla richiesta della Commissione europea di corrispondere interessi moratori per l'importo di euro 3.322,00 (tremilatrecentoventidue/00), in quanto riferiti ad un'obbligazione principale di versamento delle risorse proprie mai perfezionatasi. La Commissione ha presentato ricorso alla Corte di giustizia in data 8 giugno 2007 (causa C 275/07), causa connessa anche con altra procedura di infrazione n. 2003/2241.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'impatto finanziario rilevato per il bilancio dello Stato è quantificato, in caso di soccombenza, in euro 3.322,00 (tremilatrecentoventidue/00).

Scheda 18 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2006/2550 ex art. 226 del TCE**

"Applicazione direttiva IVA alle agenzie di viaggio".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanza - Dipartimento per le politiche fiscali/Ufficio Relazioni Internazionali – PCM-Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

Violazione

La Commissione ritiene che, applicando il regime speciale delle agenzie di viaggio quando il servizio viene reso ad un soggetto diverso dal viaggiatore, l'Italia non abbia rispettato gli articoli dal 306 al 310 della direttiva 2006/112/CE. La contestazione ha ad oggetto l'interpretazione che l'Italia ha dato alle disposizioni comunitarie che disciplinano il regime speciale delle agenzie di viaggio. Infatti, in base a tale interpretazione, si applicherebbe il regime speciale non solo quando le agenzie di viaggio vendono il servizio al viaggiatore, ma anche quando esse vendono il servizio ad un soggetto che, a sua volta, rivenderà i servizi di viaggio. La normativa italiana, cioè, non limiterebbe l'applicazione del regime speciale ai servizi forniti esclusivamente al viaggiatore, come sancito, invece, dalla normativa comunitaria.

Con nota del 10 maggio 2007, il Dipartimento per le Politiche Fiscali -Ufficio relazioni internazionali, ha concluso che, stante la specificità dell'attività delle agenzie di viaggi, l'interpretazione della normativa comunitaria potrebbe legittimare applicazioni nazionali che si fondano su tali specificità.

Nella risposta fornita dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, con nota del 28 maggio 2007, l'Amministrazione sostiene che nella legislazione interna di adeguamento non risultano disattesi la *ratio* e lo spirito delle disposizioni comunitarie.

Stato della Procedura

Con nota del 21 marzo 2007, la Commissione ha notificato una messa in mora alla Repubblica Italiana. Nel maggio 2007 le Autorità italiane hanno inoltrato risposta alla Commissione.

Il disegno di legge comunitaria per il 2007 prevede la direttiva in esame tra quelle da recepirsi con i successivi provvedimenti.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari.

Scheda 19 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2006/4136 – Procedure di infrazione ex art. 226**

“Regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e canoni tra società consociate di Stati membri diversi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze/Dipartimento Politiche Fiscali

Violazione

Violazione articoli da 1 a 7 della Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, che prevedono che gli interessi ed i canoni pagati da una società residente in uno Stato membro (“Stato membro d'origine”) ad una consociata residente in diverso Stato membro (“Stato membro di destinazione”) siano esentati da ogni imposta nello Stato membro d'origine, sia sotto forma di ritenuta alla fonte, sia previo accertamento fiscale.

La Commissione contesta il fatto che gli articoli 1, 3 e 4 del Decreto Legislativo 145/2005, di attuazione della citata Direttiva, applicano l'esenzione fiscale in questione esclusivamente ai canoni ed agli interessi che siano maturati successivamente al 1 Gennaio 2004, escludendo quindi dall'esenzione i canoni e gli interessi maturati antecedentemente al 1 Gennaio 2004 e pagati successivamente a tale data.

Le autorità italiane hanno sostenuto che la limitazione dell'esenzione fiscale era necessaria al fine di prevenire l'evasione e la frode fiscale.

Dette argomentazioni, tuttavia, non sono state accettate dalla Commissione, secondo la quale una siffatta restrizione delle agevolazioni fiscali risulta sproporzionata rispetto allo scopo perseguito, colpendo necessariamente anche i pagamenti non effettuati con finalità elusive.

Le autorità italiane, quindi, hanno emendato la normativa interna, estendendo il beneficio fiscale anche antecedentemente al 1 Gennaio 2004 (articolo 3 della Legge 6 Aprile 2007, n. 46).

Stato della Procedura

Dopo la messa in mora del 12.07.2006, la Commissione ha notificato un parere motivato ex art. 226 in data 12/12/2006, a cui le autorità italiane hanno dato seguito emendando la normativa interna e trasmettendo alla Commissione in data 13 Aprile 2007 il testo della Legge approvata.

La procedura di infrazione dovrebbe, quindi, essere chiusa

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Impatto negativo per il bilancio dello Stato, costituito da una diminuzione del gettito fiscale a seguito dell'estensione dell'agevolazione fiscale, nonché dalla restituzione delle imposte nel frattempo versate dalle Società.

A tale minore entrata, quantificata in 26 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal recupero degli aiuti di stato presso le Imprese beneficiarie di cui alla procedura d'infrazione 2006/2456 (vedi articolo 3 paragrafo 5 della Legge 6 Aprile 2007, n. 46).

PAGINA BIANCA

Giustizia

PAGINA BIANCA

Giustizia

Il settore Giustizia contempla, allo stato attuale, 2 procedure di infrazione, di cui una riguarda il mancato recepimento di direttiva comunitaria nell'ordinamento interno.

Si tratta di due procedure recenti, la prima avviata nel 2006 e la seconda nel 2007. Entrambe si trovano nello stadio del pre-contenzioso ex articolo 226 del trattato CE, nella fase della messa in mora.

Si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato per quanto riguarda la procedura n. 2006/0284, riguardante la mancata attuazione della direttiva 2004/80/CE, relazione a quanto disposto dal decreto legislativo di recepimento nell'ordinamento interno n. 204 del 9 novembre 2007. Gli oneri conseguenti sono stati posti a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE GIUSTIZIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2006/0284	Indennizzo delle vittime di reato	RIC C - 112/07	Si
Scheda 2 2007/0783	Mancato recepimento della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.	MM	No

Scheda 1 - Giustizia

Procedura di infrazione n. 2006/0284 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno; Ministero della Giustizia.

Violazione

Con messa in mora del 24.03.2006, la Commissione contesta la violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 18 della Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, relativa all’indennizzo delle vittime di reato ed avente ad oggetto l’istituzione di un sistema di cooperazione finalizzato ad agevolare tali vittime nell’accesso all’indennizzo in situazioni transfrontaliere.

Ai sensi del menzionato articolo 18, gli Stati membri hanno l’obbligo di adottare le relative disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a dare attuazione a tale Direttiva entro il 1 gennaio 2006.

A tale obbligo costituisce eccezione l’articolo 12 paragrafo 2, ai sensi del quale gli Stati membri devono adottare una normativa che garantisca un indennizzo equo ed adeguato alle vittime di reati violenti ed intenzionali, commessi nei rispettivi territori, entro il 1 luglio 2005. Adottate le relative misure, gli Stati membri hanno l’obbligo di notifica alla Commissione.

In mancanza di tali notifiche, la Commissione ha chiesto specifiche motivazioni alle Autorità nazionali. Non avendo ricevuto osservazioni entro i termini stabiliti, la Commissione ha ritenuto legittimo presumere che tali misure non fossero state adottate ed ha deciso di deferire l’Italia alla Corte di giustizia ex art. 226 TCE.

Stato della Procedura:

Messa in Mora ex art 226 in data 24 marzo 2006 e successivo Parere Motivato ex art 226, in data 4 luglio 2006, con richiesta all’Italia delle motivazioni dell’omessa notifica delle misure.

In data 15 marzo 2007, è stato notificato un ricorso ex articolo 226 del Trattato CE (C-112/07), con cui la Commissione ha richiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee di dichiarare l’inadempimento dell’Italia.

Con decreto legislativo n. 204 del 9 novembre 2007, la direttiva in questione è stata recepita nell’ordinamento interno.

Si attende l’archiviazione della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il recepimento della direttiva comporta un onere per lo Stato quantificato in 56.000 euro annui a decorrere dall’esercizio 2007. La relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

Scheda 2 - Giustizia**Procedura di infrazione n. 2007/0783 ex art. 2276 del Trattato CE**

"Mancata attuazione direttiva 2005/35/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La violazione contestata all'Italia riguarda la mancata attuazione della direttiva 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, entro il termine previsto, cioè, nel caso di specie, il 1° aprile 2007.

Stato della Procedura

La Commissione ha notificato al governo italiano la costituzione in mora ex art. 226 del Trattato CE per la mancata trasposizione della direttiva menzionata nei tempi prescritti.

Con decreto legislativo n. 202 del 6 novembre 2007 la direttiva in questione è stata recepita nell'ordinamento interno.

Si attende l'archiviazione della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Istruzione, Università e Ricerca

PAGINA BIANCA

Istruzione, Università e Ricerca

Il settore Istruzione, Università e Ricerca contempla, allo stato attuale, 1 procedura di infrazione riguardante la presunta violazione del diritto comunitario, stante l'impossibilità ai lettori non italiani di accedere a posti temporanei nelle Università italiane.

Si tratta di una procedura avviata nel 2003, attualmente nella fase della messa in mora ex art. 226 TCE, da cui non si prevede possano scaturire oneri per il bilancio dello Stato.

PROCEDURA INFRAZIONE SETTORE ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2003/4524	Ammissione a concorsi per supplenze dei collaboratori linguisti.	MM	No

Scheda 1 - Istruzione, Università e Ricerca**Procedura di infrazione n. 2003/4524 ex art. 226 TCE**

"Impossibilità ai lettori non italiani di accedere a posti temporanei nelle Università italiane".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Università e della Ricerca

Violazione:

Con messa in mora del 13.12.2005, la Commissione ritiene che la Repubblica Italiana sia venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 39 del TCE.

La Commissione contesta alla Repubblica Italiana che i lettori stranieri non possono partecipare a bandi per posti temporanei presso Università italiane.

Infatti, numerose Università respingono le domande di supplenza, nonostante vi sia una specifica sentenza della Corte di giustizia interpellata per una pronuncia pregiudiziale sottoposta dal TAR del Veneto (causa C-90/96 del 20 novembre 1997) che considera illegittimo il rifiuto agli insegnanti lettori non italiani di accedere ai posti temporanei nelle Università (vige infatti il principio di parità di trattamento).

I giudici della Corte hanno affermato il principio della parità di trattamento sancito dall' art. 48 del Trattato e nel contempo, hanno ritenuto che "spetta al giudice nazionale accertare se la normativa nazionale che riserva unicamente ai professori di ruolo e ai ricercatori la possibilità di ottenere supplenze nell'insegnamento universitario", consenta l'accesso alle supplenze anche ad altre categorie professionali il cui accesso all'insegnamento non avvenga mediante concorsi pubblici.

Stato della Procedura:

In data 13.12.2005, la Commissione ha messo in mora l'Italia, lamentando di non aver ricevuto informazioni relative all'applicazione della sentenza del TAR del Veneto del 12.04.99 che aveva stabilito l'accesso ai lettori.

Per ovviare alle obiezioni comunitarie, in data 28 giugno 2006 il Ministero dell'Università e della Ricerca ha inviato ai Rettori di tutte le Università, la direttiva di ammettere anche i lettori non italiani ai posti temporanei. In sostanza nei prossimi bandi per l'affidamento di supplenze dovrà essere inserita anche la Categoria dei collaboratori ed esperti linguisti stranieri. Con la predetta direttiva dei Rettori delle Università, la problematica sembra superata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo:

Non si rilevano oneri per il bilancio dello Stato.

Lavoro e Affari Sociali

PAGINA BIANCA

Lavoro e Affari Sociali

Il settore Lavoro e Affari Sociali contempla, allo stato attuale, 12 procedure di infrazione, di cui 11 riguardanti presunte violazioni del diritto comunitario ed una mancata trasposizione di direttiva nell'ordinamento interno.

Si tratta di procedure avviate tra il 2002 ed il 2007, tutte nello stadio pre-contenzioso ex art. 226 TCE ad eccezione della procedura n. 2002/4888.

Per quanto riguarda l'impatto finanziario, si rilevano possibili oneri per lo Stato derivanti dalle Procedure:

- **n. 2002/4888** relativa alla considerazione dell'esperienza professionale e dell'anzianità maturate in un altro Stato membro da un lavoratore comunitario assunto nella pubblica amministrazione italiana;
- **n. 2006/4380** riguardante la contabilizzazione dei periodi di lavoro di un cittadino comunitario in un paese terzo.

Per entrambe le procedure, sono ravvisabili possibili oneri finanziari per il bilancio dello Stato nel caso in cui si dovessero riconoscere l'anzianità lavorativa maturata in un altro Stato, ai fini del trattamento retributivo di dipendenti della PA italiana, ovvero del diritto alla pensione di anzianità.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE LAVORO E AFFARI SOCIALI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2002/4888	Presenza in considerazione dell'esperienza professionale e dell'anzianità maturate in un altro Stato membro da un lavoratore comunitario assunto nella pubblica amministrazione italiana	MMC2 C- 371/04	Si
Scheda 2 2003/4696	Riconoscimento professioni. Presenza in considerazione dell'esperienza professionale acquisita da un lavoratore comunitario nel settore pubblico.	MM	No
Scheda 3 2005/0491	Organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.	RIC C- 424/06	No
Scheda 4 2005/2114	Età pensionabile dei dipendenti pubblici: differenza tra uomini e donne	RIC C-46/07	No * Cfr scheda
Scheda 5 2005/2200	Prescrizioni minime di sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili.	RIC C- 504/06	No
Scheda 6 2005/2358	Attuazione della direttiva 2000/43/CE che attua il principio di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.	PM	No
Scheda 7 2005/2433	Non conformità della legislazione italiana con l'art. 5.3 della direttiva 2001/23/CE che riguarda il trasferimento delle imprese in crisi.	RIC	No
Scheda 8 2006/2228	Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza (art. 53 del decreto legislativo 151/2001).	PM	No
Scheda 9 2006/2441	Non corretta applicazione della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro.	MM	No

SETTORE LAVORO E AFFARI SOCIALI			
Scheda 10 2006/2535	Attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne riguardo all'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e alle condizioni di lavoro.	MM	No
Scheda 11 2006/4366	Campionato italiano di pallacanestro femminile. Presunta violazione dell'articolo 39 del Trattato	MM	No
Scheda 12 2006/4380	Rifiuto di contabilizzazione dei periodi di lavoro di un cittadino comunitario in un paese terzo.	MM	Si

Scheda 1 - Lavoro e Affari Sociali

Procedura di infrazione n. 2002/4888: procedura di infrazione **ex art. 228** del Trattato CE "Mancato riconoscimento dell'anzianità maturata in scuole straniere con asserita violazione degli artt. 10 e 39 del Trattato CE e dell'articolo 7 del Regolamento del Consiglio 1612/68 sulla libera circolazione dei lavoratori."

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Pubblica Istruzione

Violazione

La Commissione sostiene che la Repubblica Italiana non avendo tenuto conto dell'esperienza professionale e dell'anzianità acquisite nell'esercizio di un'attività analoga presso una Pubblica amministrazione di un altro Stato Membro, è venuta meno agli obblighi incombenti ai sensi dell'articolo 39 CE e 7 del Regolamento del Consiglio 1612/1968.

In particolare la Commissione ha ricevuto denuncia da parte di un cittadino comunitario che ha insegnato in una scuola pubblica francese, e la cui esperienza professionale acquisita in Francia non è stata presa in considerazione in Italia. Le disposizioni comunitarie, viceversa, applicano il principio della libera circolazione dei lavoratori e implicano che gli Stati membri, ai fini della determinazione della retribuzione e dell'avanzamento di carriera di dipendenti pubblici siano tenuti a considerare l'esperienza e l'anzianità maturata dal lavoratore presso un ente pubblico operante in un altro Stato Membro.

Dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea (cfr. procedura di infrazione 2001/2071) risulta che il rifiuto di riconoscere l'esperienza professionale e l'anzianità acquisite nell'esercizio di un'attività analoga presso un'Amministrazione pubblica di uno Stato membro costituisce una discriminazione indiretta.

Stato della Procedura

Lettera di Messa in Mora **ex art. 226 TCE** del 17 dicembre 2002. Segue l'emissione in data 13 maggio 2003 di un Parere Motivato con la quale i servizi della Commissione invitano la Repubblica Italiana ad adottare le misure necessarie per conformarsi ad esso. Le autorità italiane il 3 febbraio 2004 forniscono elementi in merito al caso specifico sollevato dalla Commissione, senza adottare le misure necessarie affinché fossero riconosciute, in generale, dalla normativa interna l'esperienza professionale e l'anzianità acquisite in altri Stati membri come richiesto nel parere. In data 21.3.2007 la Commissione ha notificato una messa in mora **ex art. 228 del TCE**. La Corte di Giustizia, con sentenza **ex art 226 del 26 ottobre 2006** causa C-371/2004, ha dichiarato che la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi incombenti ai sensi dell'articolo 39 CE e 7 del Regolamento del Consiglio 1612/1968.

Allo stato attuale, è in corso di esame una norma, nell'ambito del DDL Salvainfrazione, finalizzata a superare la violazione

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta oneri connessi con le maggiori retribuzioni dovute al personale della PA che ha svolto servizio all'estero, in relazione al riconoscimento di una maggiore anzianità di servizio complessiva. La quantificazione di tali oneri è in corso, nell'ambito dell'iter di adozione del DDL Salvainfrazione, a cura delle Amministrazioni competenti.

Scheda 2 - Lavoro e Affari Sociali

Procedura di infrazione n. 2003/4696 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Preso in considerazione dell’esperienza professionale acquisita da un lavoratore comunitario nel settore pubblico (Denuncia sig.ra Magali Juvenelle-Ciaccio)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Regione Sicilia.

Violazione

Con messa in mora del 1.08.2006, la Commissione contesta la violazione della libera circolazione dei lavoratori, sancita dall’articolo 39 del Trattato CE.

La Commissione, in particolare, ha ritenuto illegittima l’esclusione della sig.ra Magali Juvenelle-Ciaccio da un concorso pubblico, organizzato dall’azienda ospedaliera di Sciacca (Sicilia), per infermieri da utilizzare per la mobilità in entrata.

L’azienda ospedaliera di Sciacca ha, in un primo momento, giustificato tale esclusione dal concorso, affermando che la signora Magali Juvenelle-Ciaccio aveva acquisito esperienza lavorativa presso un’azienda ospedaliera privata, laddove il bando di concorso prevedeva espressamente, quale condizione di ammissibilità al concorso, che i candidati avessero prestato servizio presso un’azienda pubblica.

In un secondo momento, nel dare seguito alle osservazioni formulate dalla Commissione, l’azienda ha da un lato riconosciuto che la signora Magali aveva effettivamente prestato servizio presso un’azienda ospedaliera pubblica, e non presso un’azienda privata come aveva invece erroneamente ritenuto in un primo momento; dall’altro, l’azienda ospedaliera di Sciacca ha comunque confermato la legittimità dell’esclusione dal concorso affermando che il bando richiedeva altresì, quale requisito per l’ammissibilità, l’ubicazione sul territorio italiano della azienda pubblica precedente.

Alla luce del bando, quindi, la Signora Magali non poteva essere ammessa al concorso in quanto l’azienda dove aveva precedentemente lavorato, sebbene pubblica, non era un’azienda italiana. Ritenendo infondate le argomentazioni formulate dalle Autorità italiane, la Commissione, ha notificato una lettera di Messa in Mora complementare.

Stato della Procedura

In data 1 agosto 2006 è stata notificata una Messa in Mora complementare ex articolo 226 del Trattato CE, alla quale la Regione Sicilia ha dato seguito, in data 22 novembre 2006 e 22 febbraio 2007, ribadendo la legittimità dell’esclusione dell’interessata dal concorso pubblico.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 - Lavoro e Affari Sociali

Procedura di infrazione n. 2005/0491 ex art. 226 del Trattato CE

“Orario di lavoro degli autotrasportatori”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; Ministero delle Infrastrutture

Violazione

La Commissione contesta all'Italia di non aver adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2002/15/CE, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro.

Tale direttiva, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, si prefigge di stabilire prescrizioni minime in materia di organizzazione dell'orario di lavoro per migliorare la tutela della salute e della sicurezza delle persone che effettuano operazioni mobili di trasporto e per migliorare la sicurezza stradale e ravvicinare maggiormente le condizioni di concorrenza nella Comunità.

Stato della Procedura

Il 31 maggio del 2005 la Commissione ha provveduto alla notifica della messa in mora cui ha fatto seguito un parere motivato nel dicembre 2005.

Il 10 ottobre 2006, la Commissione ha proposto ricorso ex art. 226 alla Corte di giustizia contro la Repubblica italiana (causa C-424-06).

Con la legge 20 giugno 2007, n. 77 è stata prevista delega per l'emanazione di un decreto legislativo di recepimento della direttiva in questione. Tale provvedimento non risulta al momento ancora adottato.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 4 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2005/2114** ex art. 226 del Trattato CE

"Età pensionabile dei dipendenti pubblici: differenza tra uomini e donne – Art. 141 CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale.**Violazione**

Con messa in mora del 13.07.2005, la Commissione ritiene che la normativa italiana – segnatamente il combinato disposto dell'art. 5 del decreto legislativo n. 503/1992 e dell'art. 2.21 della legge n. 335 dell'8 Agosto 1995 – è incompatibile con l'articolo 141 del Trattato CE, che sancisce il principio di parità di retribuzione tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile.

La Commissione, in via preliminare, afferma che il regime pensionistico gestito dall'INPDAP costituisce un regime "professionale" in quanto, sulla base di una costante giurisprudenza comunitaria, il regime pensionistico si definisce "professionale" quando la "...pensione è corrisposta al lavoratore a motivo del rapporto di lavoro con il proprio ex datore di lavoro." In quanto tale, soggetto all'applicazione dell'articolo 141 TCE.

Ciò premesso, la Commissione ha rilevato la violazione di tale articolo, in quanto nell'attuale regime pensionistico INPDAP per i dipendenti pubblici viene prevista un'età pensionabile diversa a seconda che siano uomini (65 anni) o donne (60 anni). Non sono state, pertanto, ritenute fondate le osservazioni formulate dalle autorità italiane, secondo cui il regime pensionistico gestito dall'INPDAP non sarebbe qualificabile come "professionale" bensì come "legale" (ricadente nella direttiva 79/7), e quindi la violazione dell'articolo 141CE non sussisterebbe, in quanto il medesimo articolo non sarebbe in realtà applicabile. La Commissione, ha argomentato *a contrario* che il fatto che il menzionato regime sia disciplinato da legge non è sufficiente affinché il regime sia qualificabile come "legale" e quindi sottratto all'applicabilità dell'articolo 141 CE.

Stato della Procedura

In data 2 Febbraio è stato notificato un ricorso dinnanzi alla Corte di Giustizia ex art. 226 TCE, al quale ha fatto seguito una nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale (19.03.2007), in cui viene comunque ribadita la legittimità della normativa nazionale.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri.

L'equiparazione dell'età pensionabile tra uomini e donne nel settore pubblico avrebbe, a regime, conseguenze finanziarie positive o negative per il sistema previdenziale a seconda che sia innalzata a 65 anni l'età per le donne, ovvero sia abbassata a 60 anni l'età pensionabile per gli uomini.

Scheda 5 - Lavoro e Affari Sociali

Procedura di infrazione n. 2005/2200 – ex art. 226 del Trattato CE “Prescrizioni minime di sicurezza e salute nei cantieri mobili – Direttive 92/57/CEE e 89/391/CEE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale/Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

Violazione

Con messa in mora del 13.07.2005, la Commissione ritiene che l'Italia non abbia recepito correttamente l'articolo 3 paragrafo 1 della Direttiva 92/57/CEE, secondo cui è obbligatorio designare uno o più coordinatori in materia di sicurezza e salute (quali definiti dalla Direttiva medesima) “per un cantiere in cui sono presenti una o più imprese”, senza contemplare alcuna deroga all'obbligo in questione.

La normativa italiana, invece, introduce una restrizione alla portata applicativa del menzionato obbligo, prevedendo la designazione di un coordinatore esclusivamente per i cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 220 uomini-giorno ed ai cantieri i cui lavori comportano i rischi elencati nell'allegato II del decreto n. 494/96, introducendo pertanto una deroga non contemplata dalla Direttiva.

La Commissione ha respinto le osservazioni svolte dalle autorità italiane in materia, evidenziando che la deroga prevista dalla Direttiva attiene non alla designazione del Coordinatore bensì alla redazione di un piano di sicurezza prima dell'apertura di un cantiere, al soddisfacimento delle condizioni tipizzate dalla Direttiva medesima.

Altrettanto infondata è stata ritenuta l'argomentazione delle autorità italiane secondo cui la mancata designazione di un coordinatore sarebbe supplita dal fatto che le funzioni svolte dai coordinatori rientrano comunque nella mansioni del datore di lavoro: la Commissione, infatti, ritiene che il generale obbligo di cooperazione e coordinamento previsto per i datori di lavoro non sia sufficiente a garantire quel livello di protezione e sicurezza che invece la Direttiva mira a garantire mediante la designazione di un apposito coordinatore.

Stato della Procedura

In data 20 Febbraio 2007, è stato notificato un ricorso intentato dalla Commissione ex articolo 226 dinanzi alla Corte di giustizia.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato. Potrebbero derivare impatto finanziario negativo a carico dei privati, i quali dovranno avvalersi di un'apposita figura professionale (il coordinatore) per lo svolgimento di mansioni finora svolte dal semplice datore di lavoro.

Scheda 6 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2005/2358 ex art. 226 del Trattato**

Attuazione della Direttiva 2000/43/CE "Parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etniche".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Presidenza del Consiglio dei Ministri/ Dipartimento per i diritti e le pari opportunità; Ministero Lavoro e Politiche Sociali; Ministero dell'Interno.

Violazione

Con messa in mora del 1.02.2006, la Commissione europea rileva la non corretta attuazione della Direttiva 2000/43/CE ("Parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etniche"), recepita con il Decreto legislativo n. 215 del 9 Luglio 2003 e, in particolare, all'articolo 2 paragrafo 3 (definizione di molestie), all'articolo 8 paragrafo 1 (onere probatorio della molestia), nonché all'articolo 9 (ambito di applicazione della tutela).

In particolare, in merito al primo profilo di illegittimità, la Commissione rileva come ciascuna delle caratteristiche elencate dall'articolo sia sufficiente, da sola, a definire un comportamento come molesto, laddove la normativa italiana prevede che la condotta posseda le caratteristiche in questione cumulativamente; ciò determina una restrizione delle condotte considerate come "moleste", e quindi una diminuzione della tutela apprestata.

Con riferimento al secondo profilo, la Commissione rileva come lo scopo della norma sia quello di agevolare per il ricorrente la prova della discriminazione subita, disponendo che sia il presunto autore della condotta (la parte convenuta, quindi) a dimostrarne il carattere non-discriminatorio; la normativa italiana, invece, non attua alcun'inversione dell'onere probatorio disponendo, al contrario, che il ricorrente dimostri l'esistenza di fatti "gravi, precisi e concordanti" perché si possa stabilire una presunzione di discriminazione e che sia comunque rimessa alla discrezionalità del giudice stabilire se tali elementi di fatto costituiscono una prova sufficiente. Per quanto riguarda, infine, il terzo profilo di legittimità, la Commissione rappresenta come scopo della norma sia quello di tutelare anche coloro che aiutano le vittime della discriminazione, scopo disatteso dalla normativa italiana che invece protegge esclusivamente la vittima della discriminazione.

Stato della Procedura

In data 27.06.2007, la commissione ha presentato un Parere Motivato ex art. 226 TCE, invitando l'Italia ad adottare le misure necessarie a conformarvisi. Per superare la procedura, è prevista apposita norma nell'ambito del DDL Salvainfrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 7 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2005/2433** – ex articolo 226 del Trattato CE.

"Non conformità della legislazione italiana con l'art 5.3 della Direttiva 2001/23/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Ministero dello Sviluppo Economico.**Violazione**

Con Messa in Mora del 10.04.2006, la Commissione contesta l'incompatibilità dell'articolo 47 commi 5 e 6 della Legge n. 428/1990 con gli articoli 3, 4 della Direttiva 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei lavoratori in caso di trasferimenti di azienda. I menzionati articoli 3 e 4 prevedono delle specifiche garanzie a favore dei lavoratori di imprese che sono oggetto di trasferimento, stabilendo che, in caso di cessione dell'impresa o anche di una parte di essa, il lavoratore che viene trasferito conserva, nei confronti del cessionario, i medesimi crediti, diritti ed obblighi di cui era titolare nei confronti del cedente al momento del trasferimento. In particolare, l'articolo 4 prevede che il trasferimento dell'azienda o di parte di essa non comporta necessariamente il licenziamento del lavoratore; il licenziamento è infatti possibile laddove, a seguito del trasferimento, ciò sia reso necessario per motivi economici, tecnici o d'organizzazione che comportano variazioni sul piano dell'occupazione.

Le menzionate garanzie, tuttavia, ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 1 della Direttiva, non si applicano nell'ipotesi in cui l'impresa oggetto di trasferimento sia sottoposta ad una procedura fallimentare o ad una procedura d'insolvenza analoga che sia finalizzata a realizzare la liquidazione dei beni dell'impresa e che si svolga sotto il controllo di un'autorità pubblica.

Al riguardo, la Commissione evidenzia come l'articolo 47, paragrafi 5 e 6, della Legge n. 428/1990 preveda la non applicazione delle garanzie in questione anche in ipotesi diverse da quelle contemplate dalla norma comunitaria, ossia nell'ipotesi in cui l'impresa verta in una situazione di crisi economica, violando pertanto la norma comunitaria. Le autorità italiane, nel dare seguito ai rilievi formulati dalla Commissione, hanno affermato la legittimità della norma nazionale, sostenendo che la possibilità di non applicare le garanzie per i lavoratori in caso di crisi dell'impresa viene espressamente prevista dall'articolo 5 paragrafo 3 della Direttiva. Tali argomentazioni sono state ritenute infondate dalla Commissione.

Stato della Procedura

In data 21 marzo 2007 è stato notificato un Parere Motivato ex articolo 226 del Trattato CE, a cui ha fatto seguito una nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in cui viene ribadita la legittimità della norma nazionale.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 8 - Lavoro e Affari Sociali

Procedura di infrazione n. 2006/2228 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Violazione

Con Messa in Mora del 28.06.2006, la Commissione contesta l'incompatibilità dell'articolo 53 comma 1 del Decreto n. 151/2001 con l'articolo 2 paragrafo 7 della Direttiva 76/207/CEE, tesa a garantire l'attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne relativamente all'accesso al lavoro ed alle condizioni di lavoro. Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 7, riservare un trattamento meno favorevole ad una donna in ragione della sua maternità costituisce una violazione della Direttiva. La Commissione, in particolare, evidenzia come il menzionato articolo preveda l'obbligo, per gli Stati membri, di adottare tutte le misure necessarie ad evitare che le lavoratrici gestanti (o puerpere o in fase di allattamento) siano obbligate a svolgere del lavoro notturno. La Commissione, tuttavia, osserva come il l'articolo 53 comma 1 del Decreto n. 151/2001 vada ben oltre quanto previsto dalla norma comunitaria, in quanto non si limita a “non prevedere un_obbligo” (per le donne incinte o puerpere) a svolgere del lavoro notturno ma introduce un vero e proprio divieto, per le donne incinte o puerpere, di svolgere del lavoro notturno. L'articolo 53, infatti, vieta che si adibiscano donne incinte o puerpere ad attività lavorative tra le ore 24.00 e le 6.00 dal momento in cui si è accertata la gravidanza e fino a quando il bambino raggiunge un anno di età. La Commissione, inoltre, evidenzia come le lavoratrici che, proprio in ragione di tale divieto, non hanno la possibilità di lavorare percepiscono, in luogo della retribuzione, una forma di indennità pari all'80% della retribuzione per l'intero periodo. Pertanto, la Commissione rappresenta come sebbene la norma nazionale, in astratto, persegua l'obiettivo di tutelare le lavoratrici puerpere o incinte, in concreto, tale norma, si traduce in un pregiudizio a danno delle medesime lavoratrici. Nel dare seguito ai rilievi formulati dalla Commissione, le Autorità italiane hanno affermato la legittimità della normativa nazionale, sostenendo che la Direttiva in questione si limita a stabilire delle misure minime di protezione della salute delle lavoratrici, potendo gli Stati membri anche adottare delle misure più rigorose. In merito alla corresponsione dell'indennità in luogo della retribuzione, le Autorità italiane hanno affermato che la stessa Direttiva comunitaria, al considerando n. 17, prevede la possibilità corrispondere un'indennità adeguata accanto all'ordinaria retribuzione.

Stato della Procedura

In data 24 gennaio 2007 è stato notificato un Parere Motivato ex articolo 226 del Trattato CE, a cui ha fatto seguito una Nota del Ministero del Lavoro con cui è stata ribadita la legittimità della normativa nazionale.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 9 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2006/2441 ex art. 226 del Trattato CE**

“Non corretta applicazione della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro.

Violazione

La Commissione ritiene che l'Italia non abbia correttamente applicato la direttiva 2000/78/CE art. 18, in materia di parità di trattamento nelle condizioni di lavoro.

La direttiva dispone che alcuni requisiti specifici possano essere richiesti solo nel caso costituiscano elementi essenziali per l'attività lavorativa.

La Commissione ha analizzato la legislazione che ha recepito la direttiva nell'ordinamento italiano, in particolare il decreto legislativo 216/03 come pure le informazioni fornite dal governo italiano.

Secondo l'esecutivo comunitario restano ancora irrisolte le seguenti questioni:

- 1) l'Italia ha ampliato eccessivamente i casi in cui non costituisce discriminazione la differenza di trattamento dovuta a caratteristiche connesse alla religione, all'handicap all'orientamento sessuale ecc.
- 2) l'obbligo per i datori di lavoro di prevedere “soluzioni ragionevoli” per i disabili che in Italia si applicano solo a certe categorie di disabili
- 3) la giustificazione delle disparità di trattamento collegate all'età che secondo la direttiva, deve essere legata strettamente ad una finalità legittima (ad esempio obiettivo di mercato del lavoro e formazione professionale e politica del lavoro).
- 4) la Tutela dei diritti: gli aventi diritto possono avviare procedure finalizzate all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Il decreto limita tale diritto solo alle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Tale limitazione restringe la possibilità di assistenza alle vittime di discriminazione.
- 5) onere della prova: il giudice nazionale ha la piena libertà di decidere se accettare o meno gli elementi come prova della discriminazione subita dalla parte, ed ha facoltà di non dar seguito al ricorso.

Stato della Procedura: è stata notificata una Messa in Mora con nota del 12 dicembre 2006.

Il Ministero del Lavoro, con nota del 15 febbraio 2007, ha risposto all'esecutivo comunitario condividendo parte delle eccezioni sollevate. Il Ministero ha fatto presente che introdurrà alcune modifiche al decreto legislativo 216/03 che recepisce la direttiva. Allo stato attuale, è in corso di esame una norma, nell'ambito del DDL Salvainfrazione, finalizzata a superare la violazione

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato

Scheda 10 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2006/2535 ex art. 226 del TCE**

“Parità di trattamento tra uomini e donne”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Violazione

La Commissione ritiene che la legislazione italiana non risulti conforme alla normativa comunitaria, in relazione ad alcune disposizioni inerenti il principio di parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.

La materia è disciplinata dalla direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE, che ha trovato recepimento nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 145/2005. La Commissione ritiene che alcuni punti rimangano inattuati nell'ordinamento interno e, più specificamente, le disposizioni in merito al divieto di discriminazione sessuale, ai diritti delle donne assentatesi per congedo maternità, alla irrogazione di sanzioni in caso di violazioni e alla previsione di indennizzi o riparazioni reali ed effettive.

Nella nota di risposta, l'Amministrazione competente ha evidenziato che, sebbene le misure per impedire qualsiasi discriminazione fondata sul sesso non siano esplicitamente indicate nell'ordinamento interno come oggetto di incoraggiamento nei confronti dei datori di lavoro, sono reiteratamente previste quale obbligo, da adempiersi sotto diverse forme, da parte dei datori di lavoro medesimi.

Stato della Procedura

Con nota del 21 marzo 2007, la Commissione ha notificato una messa in mora all'Italia per non aver recepito correttamente la direttiva 2002/73/CE.

Nel maggio 2007 il governo italiano ha trasmesso la nota dell'Amministrazione competente contenente elementi di risposta alla messa in mora.

Allo stato attuale, è in corso di esame una norma, nell'ambito del DDL Salvainfrazione, finalizzata a superare la violazione

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 11 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2006/4366 ex art. 226 Trattato CE**

“Libera circolazione giocatrici di pallacanestro”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Violazione

In seguito ad una denuncia in merito a delle irregolarità esistenti nel campionato italiano di pallacanestro femminile, la Commissione ha richiesto informazioni al governo italiano in quanto le parti denuncianti ritengono che le norme in vigore penalizzino le giocatrici provenienti da altri Stati membri e costituiscono un'infrazione del diritto comunitario sulla libera circolazione dei lavoratori.

Ritenendo non esaustiva la nota di risposta ricevuta dal governo italiano, la Commissione ha provveduto a notificare una messa in mora, con la quale, sulla base del diritto comunitario vigente, ha affermato che le norme relative alla partecipazione dei giocatori stranieri agli incontri sportivi non possono derogare all'obbligo di rispettare le disposizioni relative alla libera circolazione delle persone ove esse si applichino all'insieme degli incontri ufficiali delle società. Pertanto, a detta della Commissione, le norme della Federazione Italiana di pallacanestro, imponendo delle quote basate sulla nazionalità, violano il diritto comunitario, ed, in particolare, l'art. 39, par. 2 CE e l'art. 4 del regolamento 1612/68/CE in quanto viene limitato, a discapito delle giocatrici provenienti da altri Stati membri, il numero delle giocatrici che possono essere ingaggiate dalle società italiane.

Stato della Procedura

Ritenendo non esaustiva la risposta del governo italiano alla richiesta di informazioni inoltrata dalla Commissione nel marzo 2007, la Commissione, con nota del 18 luglio 2007, ha provveduto a notificare all'Italia una lettera di messa in mora ex art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 12 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2006/4380 ex art. 226 Trattato CE**

"Contabilizzazione dei periodi di lavoro di un cittadino comunitario in un paese terzo".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Violazione

La Commissione ritiene che la Repubblica italiana non abbia ottemperato agli obblighi che le incombono in virtù degli artt. 12 e 39 del Trattato CE, in quanto contrasta con tali articoli la disposizione di diritto interno che riconosce, ai fini della determinazione del diritto alla pensione di anzianità i periodi assicurativi compiuti a San Marino unicamente dai cittadini italiani, con esclusione dei cittadini di altri Stati membri che abbiano periodi assicurativi presso la Repubblica di San Marino. La Commissione europea ha rilevato che l'art. 12 TCE vieta "ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità". Peraltro, la Commissione osserva che la stessa Corte di giustizia ha sancito che gli enti previdenziali sono tenuti a prendere in considerazione i periodi contributivi maturati in un paese terzo da un cittadino di un altro Stato membro quando, a parità di situazioni contributive, computano i periodi di tale natura maturati dai loro stessi cittadini. Viene cioè affermato che i vantaggi derivanti da una convenzione bilaterale tra uno Stato membro e un paese terzo devono essere concessi ai lavoratori di altri Stati membri che non formano parte della convenzione e ciò grazie al principio della parità di trattamento tra i cittadini dello Stato membro e quelli degli altri Stati membri.

Nella nota di risposta, le Autorità italiane hanno ribadito l'impossibilità di effettuare la totalizzazione multipla a causa delle condizioni del cittadino. Il presupposto per attuare la totalizzazione dei periodi di assicurazione è che anche il paese di appartenenza del cittadino non italiano sia legato a San Marino da una convenzione di sicurezza sociale: non esistendo alcun accordo di sicurezza sociale con San Marino, manca la base giuridica prevista dalla norma di diritto internazionale per attuare la totalizzazione multipla.

Stato della Procedura

Con lettera del 21 marzo 2007 della Commissione è stata notificata all'Italia una messa in mora ex art. 226 del TCE. Con nota del maggio 2007 l'Amministrazione competente ha inoltrato nota di risposta a Bruxelles.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'impatto finanziario è correlato al riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità, da cui deriverà anche il riconoscimento della pensione di anzianità per tutti gli altri cittadini nella stessa condizione.

PAGINA BIANCA

Libera Circolazione dei Capitali

PAGINA BIANCA

Libera circolazione dei capitali

Il settore della libera circolazione dei capitali contempla, allo stato attuale, 1 procedura di infrazione, riguardante una presunta violazione del diritto comunitario, in particolare, le disposizioni del Trattato riguardanti la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento (art. 56 e 43 del Trattato CE).

Si tratta di una procedura avviata nel 2006 ed attualmente nella fase della messa in mora ex art. 226 TCE. Da tale procedura non si prevede possano derivare oneri per il bilancio dello Stato.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2006/2419	Nuova disciplina relativa agli aggiornamenti tariffari del settore autostradale e rafforzamento dei poteri regolamentari dell'ANAS (art. 12 DL n. 262 del 3 ottobre 2006).	MM	No

Scheda 1 - Libera Circolazione dei Capitali

Procedura di infrazione n. 2006/2419 ex art. 226 del Trattato CE – Nuova disciplina relativa agli aggiornamenti tariffari del settore autostradale e rafforzamento dei poteri regolamentari dell'ANAS (art. 12 D L n. 262/2006).

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture – Dipartimento per le Infrastrutture stradali, edilizia e la regolazione dei LL.PP.

Violazione

La Commissione ha contestato all'Italia la violazione delle disposizioni del Trattato riguardanti la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento (art. 56 e 43 del Trattato CE) operate dalla normativa italiana (Decreto legge 262/2006 "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" convertito dalla legge 286/2006 e ulteriormente modificato dalla legge 7 dicembre 2006 n. 296). Il Governo italiano, ha dettato una «nuova disciplina relativa agli aggiornamenti tariffari del settore autostradale e rafforzamento dei poteri regolamentari dell'Anas» prevedendo:

- la «convenzione unica» - da sottoscrivere in occasione della revisione dei piani finanziari, in sostituzione delle convenzioni esistenti,
- una limitazione, al massimo del 5% del capitale sociale delle società concessionarie, che può essere detenuto da operatori attivi nel settore delle costruzioni;
- la restrizione al 5% dei diritti di voto che le società di costruzione azioniste di concessionarie autostradali possono esercitare per la nomina degli amministratori
- disposizioni per la rinegoziazione delle convenzioni esistenti.

La Commissione ha eccepito che il nuovo sistema delle concessioni autostradali può creare incertezza, scoraggiando gli investitori comunitari nel settore dell'infrastruttura autostradale italiana, e che si lasci alle autorità amministrative un margine di discrezionalità eccessiva dando la possibilità di revoca delle concessioni in essere qualora il concessionario non accetti di sottoscrivere la convenzione unica. Le autorità italiane hanno replicato che la nuova legge e la delibera CIPE del 26 gennaio 2007 n. 1 di attuazione della nuova legge, hanno fornito chiarimenti in un settore che in Italia era retto da poche norme di contenuto generale. Al contrario la nuova legge ha definito meglio alcuni contenuti ed aspetti del rapporto concessorio precedentemente non regolati quali i poteri di vigilanza di Anas S.p.A., non introducendo nessun disincentivo agli investimenti, ma al contrario contenendo norme di maggiore specificazione del regime regolatorio prima non esistenti.

Stato della Procedura

Con nota del 14 novembre 2006 la Commissione ha inviato una lettera di messa in mora.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Libera Circolazione delle Merci

PAGINA BIANCA

Libera Circolazione delle Merci

Il settore Libera Circolazione delle Merci contempla, allo stato attuale, 11 procedure di infrazione, di cui nove riguardanti presunte violazioni del diritto comunitario e due il mancato recepimento di direttive nell'ordinamento interno.

Ad eccezione della procedura riguardante Ostacoli all'importazione ed utilizzazione di rimorchi per veicoli ed, in particolare, per motocicli, la cui apertura risale al 2002, le procedure del settore in esame non sono ancora giunte allo stadio del ricorso davanti alla Corte di giustizia, ma vertono nelle fasi della messa in mora e del parere motivato ex art. 226 TCE.

Da tali procedure non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Le procedure 2003/5079 e 2004/4266 sono state trattate insieme nella scheda n. 3, in quanto attinenti la medesima violazione.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2002/4007	Ostacoli all'importazione ed utilizzazione di rimorchi per veicoli ed, in particolare, per motocicli.	RIC C-110/05	No
Scheda 2 2002/5058	Conformità di tubi e raccordi del gas alle norme nazionali UNI-CIG	MMC	No
Scheda 3 2003/5079 2004/4266	Limitazioni alla messa in servizio delle attrezzature a pressione. Mancata applicazione della direttiva 97/23/CE.	PM	No
Scheda 4 2003/5258	Etichettatura prodotti di cioccolato definiti dalla direttiva 2000/36/CE con la dizione "cioccolato puro".	PM	No
Scheda 5 2005/5055	Ostacoli alle apparecchiature da intrattenimento	MM	No
Scheda 6 2005/5068	Ostacoli all'importazione parallela di veicoli di seconda mano	MM	No
Scheda 7 2006/4280	Ostacoli all'importazione parallela di medicinali	MM	No
Scheda 8 2006/4377	Ostacoli all'uso di condutture in politene per impianti domestici a gas.	MM	No
Scheda 9 2007/0409	Mancato recepimento della direttiva 2006/2 che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, l'allegato II della direttiva 96/73/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili.	MM	No
Scheda 10 2007/0410	Mancato recepimento della direttiva 2006/3/CE che adegua al progresso tecnico gli allegati I e II della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile.	MM	No

Scheda 1 - Libera Circolazione delle Merci

Procedura di infrazione n. 2002/4007 Procedura di infrazione ex art. 226
"Ostacoli all'importazione ed utilizzazione di rimorchi per motocicli".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dei Trasporti.

Violazione

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dall' articolo 28 del Trattato CE e dell'art. 11 degli accordi sullo Spazio Economico Europeo, secondo cui gli Stati membri non possono introdurre restrizioni quantitative sulle importazioni da altri Stati membri o misure che abbiano effetti equivalenti.

La Commissione europea ritiene che l'articolo 56 del decreto legislativo n. 285/1992 (codice della strada) nel vietare ai motoveicoli il traino di rimorchi, ha per effetto di impedire l'uso e la commercializzazione in Italia di rimorchi, lecitamente prodotti e commercializzati in altri Stati membri, costituendo di fatto un intralcio alla libera circolazione delle merci in ambito comunitario.

Le Autorità italiane avevano evidenziato alla Commissione, già nel 2003, a seguito dei rilievi mossi, l'impegno a rimuovere gli ostacoli mediante apposito intervento modificativo della normativa contestata, normativa, adeguamento che, tuttavia, non è intervenuto.

Stato della Procedura

La Commissione ha inviato in data 4 aprile 2003 una lettera di messa in mora alle Autorità italiane, cui è seguito, in data 19 dicembre 2003, la notifica di un Parere Motivato ex art 226 TCE del 16.12.2003. Non essendo intervenuto l'adeguamento della normativa interna, la Commissione europea ha deferito l'Italia davanti alla Corte di Giustizia con ricorso presentato in data 4 marzo 2005.

Con ordinanza della Corte in data 7 marzo 2007, è stata riaperta la fase dibattimentale, con la richiesta agli altri Stati membri di esprimere eventuali osservazioni sulla seguente questione:

- in che misura e a quali condizioni le norme nazionali che disciplinano non le caratteristiche di un prodotto ma il suo utilizzo e che sono applicabili senza distinzione sia a prodotti nazionali che a quelli importati debbano essere considerate misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione ai sensi dell'art. 28 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Libera Circolazione delle Merci**Procedura di infrazione n. 2002/5058 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Conformità di tubi e raccordi del gas alle norme nazionali UNI-CIG”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Attività Produttive.**Violazione**

Con lettera di messa in mora del 30.04.2003, la Commissione ha contestato la violazione del principio comunitario del libero commercio, sancito dall'articolo 28 del Trattato CE, facendo riferimento alla normativa nazionale che stabilisce i requisiti da soddisfare affinché “tubi e raccordi del gas” possano definirsi conformi alle norme (nazionali) UNI-CIG, e quindi essere messi in commercio. La Commissione, alla luce delle informazioni acquisite, ha iniziato una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia asserendo che troppo frequentemente le Autorità italiane competenti (Vigili del fuoco, ASL, Enti erogatori del Gas) formulano un giudizio negativo circa la conformità, alla normativa italiana, dei tubi a pressione in rame prodotti in altri Stati membri nel rispetto della normativa di settore vigente in tali Stati. La Commissione, in particolare, ha evidenziato come ciò abbia prodotto diverse conseguenze negative nei confronti di operatori comunitari: in taluni casi è stato rifiutato il certificato di prevenzione incendi, obbligatorio per taluni impianti e rilasciato dal Comando dei Vigili del fuoco; in altri casi, gli enti erogatori del gas hanno rifiutato l'allacciamento della rete. La Commissione quindi ritiene che la frequenza di tali giudizi negativi costituisca un'indebita restrizione, anche se indiretta, alla commercializzazione in Italia di tubi a pressione in rame prodotti in altri Stati membri, laddove, in virtù del principio del mutuo riconoscimento, l'operatore europeo che sia stato autorizzato, nel rispetto della propria legislazione nazionale, a commercializzare i propri prodotti all'interno dello Stato membro di appartenenza, dovrebbe essere autorizzato a commercializzare i propri prodotti anche negli altri Stati membri. La frequenza di questi giudizi di non conformità, ad avviso della Commissione, è ascrivibile alla mancanza di un quadro normativo di riferimento chiaro e certo su cui gli operatori economici possano fare affidamento. Le autorità italiane, dando seguito alle considerazioni svolte dalla Commissione, hanno ribadito il carattere di legittimità della normativa nazionale; in particolare, è stato affermato, principalmente, che l'operatore che ha sporto denuncia era stato autorizzato a commercializzare i tubi a pressione nello Stato membro di appartenenza, la Germania, in quanto tali prodotti erano conformi alla normativa tecnica adottata da un ente (DVGW) che, tuttavia, non sarebbe competente ad emanare tale normativa (ai sensi della Direttiva 98/34/CE): ciò, ad avviso delle Autorità italiane, impedisce la commercializzazione del prodotto anche in Italia.

Stato della Procedura

E' stato notificato, in data 14 dicembre 2004, un Parere Motivato ex articolo 226 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 - Libera Circolazione delle Merci

Procedura di infrazione n. 2004/4266 e 2003/5079 – ex articolo 226 del Trattato CE.
“Limitazioni alla messa in servizio delle attrezzature a pressione”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico;
Ministero della Salute.

Violazione

Con Messa in mora del 04.04.2006, la Commissione contesta l'incompatibilità della normativa italiana con la Direttiva 97/23/CE sulle attrezzature a pressione, facendo segnatamente riferimento all'articolo 4 ed all'articolo 9, paragrafo 4, del Decreto Ministeriale del 1 Dicembre 2004 n. 329, nonché alla Circolare del 7 Febbraio 2005 n. 3 del Ministero della Salute - ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro). Le norme summenzionate, secondo quanto affermato dalla Commissione, limitano la messa in servizio e l'utilizzo delle attrezzature a pressione anche quando queste, assemblate nel rispetto delle condizioni previste dalla Direttiva, sono contraddistinte dal marchio CE. La Commissione, in particolare, ritiene illegittimo che la messa in servizio e l'utilizzo di tali apparecchiature sia subordinata al rilascio di apposite autorizzazioni da parte del Ministero della Salute e ISPESL, a seguito dell'esito positivo dei controlli imposti dalla normativa italiana. La Commissione, precisa come non sia illegittimo il fatto in sé di prevedere l'espletamento di controlli a livello nazionale, bensì il fatto che tali controlli vengano svolti sulle “caratteristiche” delle apparecchiature che erano già state oggetto di un'attenta analisi durante il procedimento di valutazione della conformità dell'attrezzatura, condotto ai sensi della Direttiva 97/23/CE. Inoltre ha rilevato la contraddittorietà caratterizzante il quadro normativo nazionale relativo all'espletamento dei controlli interni, sottolineando che il Decreto Legislativo n. 93 del 25 Febbraio 2000, con cui è stata attuata la Direttiva 97/23/CE, non ha espressamente abrogato la normativa precedente: ciò ha generato confusione circa le modalità secondo cui le apparecchiature a pressione devono essere assemblate. Nel dare seguito ai profili di illegittimità sollevati dalla Commissione, le Autorità italiane hanno affermato che i controlli previsti dalla normativa interna non sono supplementari ed aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa comunitaria: i controlli interni vengono, infatti, espletati esclusivamente su quelle attrezzature assemblate secondo modalità diverse da quelle previste dalla Direttiva (in particolare, vengono espletati su quelle apparecchiature che, in quanto assemblate non dal fabbricante bensì direttamente dall'utente, non possono riportare il marchio CE).

Stato della Procedura

In data 12/12/2006 è stato notificato un Parere motivato ex articolo 226 del Trattato CE per entrambe le procedure. La Commissione chiede l'adozione di un provvedimento legislativo che chiarisca le prescrizioni delle precedenti circolari.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 4 - Libera Circolazione delle Merci

Procedura di infrazione n. 2003/5258 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Etichettatura dei prodotti di cioccolato definiti dalla Direttiva 2000/36/CE con la dizione “cioccolato puro”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

Con messa in mora del 13.10.04, la Commissione contesta la violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 3 della Direttiva 2003/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e del 23 Giugno 2000, relativa ai prodotti di cioccolato e di cacao destinati all'alimentazione umana, nonché degli obblighi derivanti dall'art. 2 n. 1 lett. a) della Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 Marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni nazionali concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità. La Commissione, in particolare, dichiara incompatibile con la summenzionata normativa comunitaria l'art. 28 della legge n. 38/2002 (Legge Comunitaria 2001) e l'art. 6 del D.Lgs. n. 178/2003, ai sensi dei quali l'etichetta dei prodotti di cacao e di cioccolato in commercio deve recare una distinta indicazione a seconda che il cacao ed il cioccolato siano stati prodotti utilizzando esclusivamente burro di cacao oppure no: laddove cacao e cioccolato siano stati prodotti utilizzando esclusivamente burro di cacao, l'etichetta dovrà contenere l'indicazione “cioccolato puro”; laddove, invece, siano stati utilizzati anche grassi vegetali diversi da burro di cacao, l'indicazione “cioccolato puro” non potrà figurare nell'etichetta del prodotto. In merito, la Commissione sostiene che l'utilizzo della dizione “cioccolato puro” è illegittimo, in quanto non previsto dalla Direttiva 2000/36/CE; in particolare, la Commissione osserva come la menzionata Direttiva elenchi in maniera esaustiva e tassativa tutte le denominazioni di vendita con cui i prodotti di cioccolato possono essere commercializzati (l'elenco delle denominazioni è contenuto nell'allegato I della Direttiva 2000/36/CE), non potendo, pertanto, gli Stati Membri utilizzare denominazioni commerciali diverse da quelle elencate nella Direttiva.

La Commissione afferma, altresì, che l'utilizzo di questa denominazione potrebbe indurre il consumatore a ritenere, erroneamente, che il prodotto contenente l'indicazione “cioccolato puro” sia di qualità superiore rispetto al prodotto che non contiene tale indicazioni, creando, pertanto, una distorsione della concorrenza tra le imprese produttrici di cioccolato.

Stato della Procedura:

In data 5-07-2005 è stato notificato un Parere Motivato ex art. 226 del Trattato CE, al quale ha fatto seguito una nota inviata dal Ministero dello Sviluppo Economico nel 2006 con cui viene contestata la posizione espressa dalla Commissione ed affermata la legittimità della norma nazionale (art. 28 della legge n. 38/2002 e art. 6 del D.Lgs. n. 178/2003).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 5 - Libera Circolazione delle Merci

Procedura di infrazione n. 2005/5055 Procedura di infrazione ex art. 226 del Trattato CE "Ostacoli all'importazione in Italia di apparecchi di intrattenimento".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Violazione

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dagli articoli 28 e 30 del Trattato CE, secondo cui gli Stati membri non possono introdurre restrizioni quantitative sulle importazioni da altri Stati membri o misure che abbiano effetti equivalenti.

La Commissione europea ritiene incompatibile con i predetti articoli del TCE la normativa nazionale recante le procedure per la produzione e commercializzazione di apparecchi da intrattenimento che non distribuiscano vincite, in quanto rappresenta un ostacolo ingiustificato alla libera circolazione di tali prodotti.

In particolare, la Commissione contesta che:

- Il requisito richiesto a detti prodotti, anche a quelli fabbricati in altri Stati membri, ai fini della commercializzazione in Italia, di non contenere elementi aleatori, atti ad escluderne un uso improprio;
- L'esistenza di procedure di test onerose e complicate ai fini di ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione;
- Mancanza di chiarezza e certezza delle norme di riferimento relative all'autorizzazione alla commercializzazione;
- L'obbligo per gli importatori di avere una filiale in Italia.

Stato della Procedura

In data 17 ottobre 2007 la Commissione ha notificato una lettera di messa in mora alle Autorità italiane, chiedendo di esprimere osservazioni al riguardo entro due mesi dalla notifica.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 6 - Libera Circolazione delle Merci

Procedura di infrazione n. 2005/5068 – Procedura di infrazione ex art. 226

“Promozione congiunta di medicinali per uso umano”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute.

Violazione

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dalla direttiva 2001/83/CE, come modificata dalla direttiva 2004/27/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.

La Commissione ritiene che la norma di recepimento nell'ordinamento interno di tale direttiva (decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006) non è conforme nella parte in cui limita la promozione congiunta dei medicinali ai casi in cui le aziende interessate siano impegnate in attività farmaceutiche.

In particolare, la Commissione contesta l'articolo 119, comma 5, del decreto legislativo 219/2006, nella parte in cui, pur riconoscendo la possibilità della promozione congiunta dei medicinali, stabilisce che accordi di promozione possono essere conclusi unicamente tra l'impresa titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del medicinale ed altre imprese che, a loro volta, devono essere titolari dell'AIC per altri medicinali o di un'autorizzazione a produrre prodotti medicinali.

Ad avviso della Commissione, la norma in questione introduce una limitazione alla promozione congiunta dei medicinali, in contrasto con il disposto dell'articolo 98 della direttiva 2004/27/CE che, viceversa, fa obbligo agli Stati membri di non vietare le attività di promozione congiunta dello stesso medicinale da parte del titolare dell'AIC e di una o più imprese da questo designate.

Stato della Procedura

In data 17 ottobre 2007 è stata notificata all'Italia una lettera di messa in mora ex art 226 TCE, con la quale sono state chieste alle Autorità nazionali specifiche osservazioni.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ravvisa un impatto finanziario per il bilancio dello Stato.

Il decreto che a suo tempo ha recepito la direttiva in questione stabilisce che le Amministrazioni pubbliche interessate svolgono gli adempimenti ivi previsti nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Scheda 7 - Libera Circolazione delle Merci**Procedura di infrazione n. 2006/4280** Procedura di infrazione ex art. 226

"Ostacoli all'importazione parallela in Italia di specialità medicinali per uso umano".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute.**Violazione**

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dagli articoli 28 e 30 del Trattato CE, secondo cui gli Stati membri non possono introdurre restrizioni quantitative sulle importazioni da altri Stati membri o misure che abbiano effetti equivalenti, se non per esigenza di tutela della salute e della vita delle persone. In quest'ultimo caso, tuttavia, i divieti non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

La Commissione europea ritiene che la legislazione in vigore in Italia che disciplina l'importazione di medicinali (decreto del Ministro della Sanità del 29 agosto 1997, recante "Procedura di autorizzazione per l'importazione parallela di specialità medicinali per uso umano") consente ostacoli al commercio parallelo intracomunitario in violazione degli articoli 28 e 30 TCE.

In particolare, le criticità evidenziate dalla Commissione attengono a:

- mancanza di coordinamento, trasparenza e tempestività delle procedure di autorizzazione e determinazione dei prezzi ai fini del rimborso;
- centralizzazione, nell'ambito del sistema EMEA, delle procedure di autorizzazione.

La Commissione non ritiene che gli ostacoli alla commercializzazione dei prodotti medicinali derivanti dalla normativa italiana possano essere giustificati, ai sensi del TCE, da motivi di tutela della sanità pubblica, in quanto essi conseguono a ritardi ed inefficienze del sistema e delle strutture amministrative e, in quanto tali, non possono considerarsi utili ai fini del perseguimento di un interesse pubblico. Ciò stante, la Commissione ha chiesto la modifica della legislazione nazionale in questione.

Stato della Procedura

In data 17 ottobre 2007 è stata notificata all'Italia una lettera di messa in mora ex art 226 TCE, con la quale sono state chieste alle Autorità nazionali specifiche osservazioni.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 8 - Libera Circolazione delle Merci**Procedura di infrazione n. 2006/4377 ex art. 226 del TCE**

“Ostacoli all'uso di condutture in politene per impianti domestici a gas”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno.

Violazione

La Commissione contesta all'Italia aspetti della legislazione nazionale che prevedono un sistema di autorizzazione che limita l'uso in Italia di sistemi importati di condutture di politene destinate a impianti domestici a gas.

Tali disposizioni sono contrarie agli articoli 28 e 30 del Trattato perché ostacolano la libera circolazione delle merci nel mercato interno.

Secondo la Commissione, l'ordinamento italiano che regola l'uso di sistemi di condutture di politene per impianti domestici a gas, limita il commercio di prodotti fabbricati in altri Stati Membri e di conseguenza ostacola l'uso di prodotti importati perché ritenuti non sicuri. Le misure vigenti in Italia impongono specifici requisiti tecnici che i prodotti esteri devono avere secondo parametri dettati dall'UNI.

L'11 luglio 2006 le autorità italiane hanno informato la Commissione di un progetto di decreto che precisa le procedure tecniche da applicare alle strutture e agli impianti che richiedono il certificato di prevenzione agli incendi, che dovrà riorganizzare la legislazione tecnica relativa agli impianti destinati al trasporto del gas. In merito a tale schema di decreto la Commissione ha formulato delle osservazioni, pur esprimendo comunque un parere positivo sulla iniziativa. L'obiettivo sarà quello di eliminare disposizioni frammentarie e contraddittorie che si sovrappongono, tenendo conto delle esigenze di non discriminazione e facendo in modo che i regolamenti applicabili divengano più chiari e completi.

Stato della Procedura

E' stata notificata una lettera di Messa in Mora ex art. 226 TCE il 12 dicembre 2006.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato

Scheda 9 - Libera Circolazione delle Merci

Procedure di infrazione dal n. 2007/0409 ex art. 226 del Trattato CE

"Mancata attuazione direttiva 2006/02/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero sviluppo economico

Violazione

La Commissione contesta al governo italiano la mancata esecuzione della direttiva 2006/02/CE sulla modifica della direttiva 96/73/CE, relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili.

Stato della Procedura

Nell'aprile 2007 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art. 226 del Trattato CE, per mancata attuazione nel diritto interno della suddetta direttiva.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 10 - Libera Circolazione delle Merci**Procedure di infrazione dal n. 2007/0410** ex art. 226 del Trattato CE

"Mancata attuazione direttiva 2006/03/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

La Commissione contesta al governo italiano la mancata esecuzione della direttiva 2006/03/CE sulla modifica della direttiva 96/74/CE, relativa alle denominazioni del settore tessile.

Stato della Procedura

Nell'aprile 2007 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art. 226 del Trattato CE, per mancata attuazione nel diritto interno della suddetta direttiva.

Con nota del 30 maggio 2007 il governo italiano ha comunicato alla Commissione che la direttiva 2006/03/CE è stata recepita nel diritto interno con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 marzo 2007.

Si attende la chiusura della procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato

Libera Circolazione delle Persone

PAGINA BIANCA

Libera Circolazione delle Persone

Il settore Libera Circolazione delle Persone contempla, allo stato attuale, 2 procedure di infrazione, entrambe riguardanti il mancato recepimento di direttive comunitarie nell'ordinamento interno.

Si tratta di procedure recenti, la prima avviata nel 2006, la seconda nel 2007, entrambe nella fase pre-contenziosa del parere motivato ex art. 226 TCE.

Sono previsti oneri per la finanza pubblica per la procedura di infrazione 2006/0461, in relazione all'adozione del decreto legislativo n. 30/2007 che ha provveduto al recepimento della stessa nell'ordinamento nazionale. Tali oneri sono stati posti a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2006/0461	Mancato recepimento della direttiva 2004/38. Nuova regolamentazione del diritto dei cittadini dell'Unione e dei membri delle loro famiglie di trasferirsi e risiedere liberamente entro il territorio degli Stati membri.	PM	Si
Scheda 2 2007/0417	Mancato recepimento della direttiva 2006/100/CE che adegua alcune direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania	PM	No

Scheda 1 - Libera Circolazione delle Persone**Procedura di infrazione n. 2006/0461** ex art. 226 Trattato CE

"Diritto di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'UE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno.**Violazione**

Con lettera di messa in mora del 1.07.2006, la Commissione ritiene che la Repubblica italiana sia venuta meno agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, non avendo comunicato i provvedimenti di attuazione nel diritto interno della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Con nota del marzo 2007 l'Amministrazione competente ha comunicato che la direttiva 2004/38/CE è stata trasposta nell'ordinamento italiano con decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007, pubblicato in G.U. n. 72 del 27 marzo 2007.

Stato della Procedura

Con lettera del 12 dicembre 2006, la Commissione ha emesso nei confronti dell'Italia un parere motivato ex art. 226 per non aver recepito una direttiva comunitaria.

Il governo italiano, con nota del marzo 2007, ha comunicato alla Commissione di aver recepito la direttiva in questione con decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007.

Si attende l'archiviazione della procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'attuazione della direttiva comporta oneri in relazione agli articoli 2, 3, 7, 11, 14 e 15 del decreto legislativo di recepimento n. 30/2007. Tali oneri sono stati valutati in 14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Per la relativa copertura, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Scheda 2 - Libera Circolazione delle Persone**Procedure di infrazione n. 2007/0417 ex art. 226 del TCE**

“Mancata attuazione della direttiva 2006/100/CE che adegua alcune direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito della adesione di Bulgaria e Romania”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: non rilevata

Violazione

La Commissione contesta al governo italiano il mancato recepimento della direttiva 2006/100, sulla libera circolazione delle persone a motivo dell'adesione della Romania e Bulgaria.

Stato della Procedura

Il 23 aprile 2007 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art. 226 del Trattato CE, per mancata attuazione nel diritto interno della suddette direttive.

Con nota del 20 giugno 2007 la Rappresentanza ha ribadito alla Commissione che la direttiva non necessita di recepimento.

Risultano archiviate le analoghe procedure 2007/0415 e 2007/0416. Si attende anche l'archiviazione della procedura in questione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

PAGINA BIANCA

Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

Il settore Libera Prestazione di Servizi e Stabilimento contempla, allo stato attuale, 13 procedure di infrazione, di cui 10 riguardanti presunte violazioni del diritto comunitario e tre il mancato recepimento di direttive nell'ordinamento interno.

Le predette procedure, al momento, non evidenziano oneri per la finanza pubblica.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 1999/4856	Compatibilità con il diritto comunitario della regolamentazione e delle pratiche relative alla legge n. 12/1979 riguardante la professione di consulente del lavoro.	RIC C-365/06	No
Scheda 2 2001/5171	Non conformità agli artt. 43 e 49 TCE di alcune disposizioni della legislazione nazionale (TULPS) sul recupero extragiudiziale dei crediti.	MM2 C-134/05	No
Scheda 3 2003/4616	Restrizioni all'esercizio di attività di organizzazione e di raccolta di scommesse sulle competizioni sportive.	MM	No
Scheda 4 2003/4674	Eccezione riconosciuta dalla Corte di Giustizia riguardante i musei e monumenti storici visitabili solo con una guida specializzata.	PM	No
Scheda 5 2004/2226	Disposizioni della normativa italiana relative alla costituzione e all'attività dei Centri di assistenza fiscale (CAF).	MMC	No
Scheda 6 2004/4252	Problemi incontrati da alcune imprese di assicurazione europee operanti in Italia.	RIC C-518/06	No
Scheda 7 2004/4365	Normativa che fissa le condizioni per l'apertura e la gestione di impianti di distribuzione di carburante in Italia.	PM	No

LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO			
Scheda 8 2004/4928	Restrizioni alla libertà di stabilimento e di circolazione. Società di gestione di esercizi farmaceutici.	RIC C-531/06	No
Scheda 9 2005/2198	Normativa che stabilisce le tariffe professionali massime degli avvocati.	MMC	No
Scheda 10 2006/0462	Mancato recepimento della direttiva 2004/49 sulla sicurezza delle ferrovie comunitarie -	PM	No
Scheda 11 2006/4179	Oscuramento siti Internet che offrono servizi di scommesse "on line" in assenza di autorizzazione.	MM	No
Scheda 12 2007/0406	Mancato recepimento della direttiva 2004/114 sulle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato	MM	No
Scheda 13 2007/0923	Assicurazione RC Auto	MM	No

Scheda 1 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

Procedura di infrazione n. 1999/4856 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Consulenti del lavoro”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Violazione

Con Messa in Mora del 24.07.2000, la Commissione contesta l'incompatibilità della normativa italiana con la libera prestazione di stabilimento e di servizi sancite, rispettivamente, dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE.

Viene rilevata, in particolare, l'illegittimità dell'articolo 1 primo comma della legge 11 Gennaio 1972 n. 12, nonché dell'articolo 58 comma 16 della legge 17 Maggio 1999 n. 144: la Commissione, ritiene illegittimo il fatto che, ai sensi di tali norme nazionali, l'esercizio delle attività di elaborazione e stampa dei cedolini paga debba essere riservato esclusivamente ai consulenti del lavoro ed alle categorie professionali assimilate iscritte in albi italiani. La Commissione, infatti, sostiene che tale obbligo costituisca un indebito ostacolo all'esercizio dell'attività di consulenti del lavoro, in regime di libera prestazione di servizi e libertà di stabilimento, per gli operatori di altri Stati membri che non siano iscritti presso gli albi italiani dei consulenti del lavoro. Le autorità italiane, nel dare seguito ad i profili di illegittimità sollevati dalla Commissione, hanno giustificato tale restrizione affermando la necessità tutelare i lavoratori italiani. Tale motivazione è stata tuttavia ritenuta infondata dalla Commissione che, pur riconoscendo la legittimità dell'obiettivo perseguito, sostiene che l'obbligo per i Centri Elaborazione Dati (CED) di avvalersi esclusivamente di tali soggetti costituisca una misura manifestamente sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito dalla Autorità italiane: le attività svolte dai CED, infatti, in base a quanto affermato dalla Commissione, consistono, essenzialmente, nella semplice esecuzione delle istruzioni impartite dal cliente e non nella determinazione dello stipendio netto del lavoratore alla luce della normativa vigente, trattandosi pertanto di attività che non richiedono affatto una conoscenza della legislazione fiscale in materia. La Commissione ha altresì ritenuto illegittimo l'obbligo, per le imprese il cui numero di addetti sia inferiore a 250, di avvalersi di CED “costituiti e composti esclusivamente da soggetti iscritti ad albi”.

Stato della Procedura:

E' stato presentato ricorso ex art. 226 alla Corte di Giustizia in data 1° Settembre 2006 (ricorso C-365/06). Successivamente, le Autorità italiane hanno modificando la normativa nazionale, a mezzo della legge n. 40/2007 articolo 10, comma 8, in senso conforme a quanto richiesto dalla Commissione europea.

Si attende l'archiviazione della procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2001/5171 ex art. 228 del Trattato CE**

"Recupero extragiudiziale dei crediti".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno**Violazione**

Con messa in mora del 20.03.2002 ex art. 226 TCE, la Commissione ha dichiarato incompatibile con gli articoli 43 e 47 TCE la normativa, di cui al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che definisce il regime giuridico applicato all'esercizio dell'attività di recupero crediti extragiudiziale da parte delle agenzie, facendo particolare riferimento alle condizioni da soddisfare per il rilascio alle agenzie delle relative autorizzazioni.

In merito, la Corte di Giustizia ha pronunciato in data 18/07/2007 una sentenza ex articolo 226 TCE, accogliendo solamente in parte le censure che sono state mosse dalla Commissione.

In particolare, sono state dichiarate illegittime le disposizioni normative che impongono ad un'agenzia, che abbia già ottenuto dal questore di una provincia un'autorizzazione ad esercitare l'attività di recupero crediti extra giudiziali, di chiedere una nuova autorizzazione per ciascuna delle altre province in cui intenda svolgere la propria attività.

La Corte ha altresì dichiarato incompatibile con la libera prestazione di servizi l'obbligo per un'agenzia di avere un locale nell'ambito della provincia dove intenda operare, ciò ostacolando l'esercizio dell'attività da parte di prestatori stabiliti in altri Stati membri, nonché l'obbligo di affiggere nel locale "l'elenco" delle attività che possono essere effettuate per i clienti.

In merito a questo ultimo punto, infatti, la Corte ha affermato la possibilità di informare i clienti su tali attività servendosi di modalità meno onerose dell'affissione.

È stata, invece, dichiarata compatibile con il diritto comunitario la disposizione che subordina l'esercizio dell'attività da parte di un questore, nonché la disposizione che attribuisce al questore la facoltà di prevedere prescrizioni aggiuntive rispetto a quelle già previste dal Testo unico al fine di garantire il rispetto della pubblica sicurezza nell'interesse generale

Stato della Procedura

Sentenza della Corte ex art - 226 del 18/07/2007. In data 17 ottobre 2007 è stata notificata una messa in mora ex art. 228 del TCE.

Allo stato attuale, è in corso di esame una norma, nell'ambito del DDL Salvainfrazione, finalizzata a superare la violazione

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano, al momento, oneri a carico dello Stato.

Scheda 3 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

Procedura di infrazione n. 2003/4616 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Restrizioni all’esercizio di attività di organizzazione e di raccolta di scommesse sulle competizioni sportive”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Amministrazione Monopoli di Stato.

Violazione

La Commissione contesta l’incompatibilità di alcune disposizioni della Legge 13 Dicembre 1989 n. 401, “recante interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche”, con la libera prestazione di servizi sancita dall’articolo 49 del Trattato CE. La normativa in questione (articolo 4 comma 2 della Legge n. 401/1989) vieta di partecipare all’organizzazione del gioco del lotto, di scommesse o di concorsi pronostici, essendo queste attività riservate allo Stato o ad altro ente concessionario; in particolare, la possibilità di partecipare alle summenzionate attività è subordinata all’affidamento della gestione, da parte dell’ autorità competente (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato), ai sensi del Decreto Legislativo 14 Aprile 1948 n. 496 che, peraltro, conferisce al CONI o all’UNIRE il diritto esclusivo ad organizzare ed offrire servizi di scommesse relativi ad eventi sportivi. La Commissione ha altresì ritenuto incompatibili con il diritto comunitario le norme che vietano di “*dare pubblicità a servizi attinenti al gioco o alle scommesse per le quali non sia stata ottenuta la gestione in conformità al decreto legislativo n. 496/1948*”(articolo 4, comma 2 della Legge 401/89), nonché le norme che applicano sanzioni a coloro che esercitano le attività in questione in assenza di concessione, autorizzazione o licenza (art 4, commi 3, 4, 4bis e 4ter). La Commissione, infatti, ritiene che le norme in questione costituiscano un illegittimo ostacolo alla libera prestazione di servizi, in quanto conferiscono al CONI un monopolio legale sull’esercizio delle attività in argomento, e precludendole alle società autorizzate residenti in altri Stati membri. La Commissione ha ritenuto altresì incompatibili con il diritto comunitario le modalità di applicazione delle summenzionate sanzioni, ritenendo che queste ultime colpiscano in maniera più incisiva le società comunitarie, favorendo indirettamente il CONI e l’UNIRE. Le autorità italiane, le quali hanno evidenziato come l’individuazione del soggetto concessionario dell’organizzazione delle attività in questione, sia espletata sempre attraverso un procedimento “di gara ed evidenza pubblica e comunque nel rispetto del principio di libera concorrenza”, senza operare alcuna discriminazione tra i soggetti partecipanti ed indipendentemente dallo Stato membro di provenienza. È stata altresì ribadita, da parte delle autorità italiane, la legittimità della sanzione applicata agli operatori non autorizzati, necessaria al fine di ostacolare frodi, negando, in merito, una applicazione discriminatoria della sanzione a danno delle imprese comunitarie.

Stato della Procedura

In data 4 Aprile 2006 la Commissione ha emesso una lettera di Messa in Mora ex. articolo 226 TCE, alla quale le Autorità hanno replicato con nota del 21 Luglio 2006.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 4 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2003/4674 ex art. 226 del trattato CE**

"Eccezione riconosciuta dalla Corte di Giustizia riguardante i musei e i monumenti storici visitabili con guida specializzata".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

Violazione dell'art. 49 del TCE (libera prestazione di servizi all'interno degli Stati Membri): concernente le restrizioni sproporzionate, imposte dalla Repubblica Italiana, alla libera prestazione di servizi da parte di guide turistiche di altri Stati Membri.

Con sentenza del 26 febbraio 1991 causa C-180/89, la Corte ha dichiarato che l'Italia è venuta meno agli obblighi del Trattato, perché ha subordinato la prestazione dei servizi di guida turistica che accompagna un gruppo di turisti di altro Stato membro, al possesso di una licenza rilasciata dopo il superamento di un esame. Successivamente, sulla base delle informazioni assunte, la Commissione ha chiuso il caso. In seguito, la Commissione ha ricevuto ulteriori denunce di casi di guide straniere che venivano multate con l'accusa di lavorare illegalmente. Tale situazione si è verificata perché l'Italia ha pubblicato un elenco di siti specifici in cui è possibile essere accompagnati solo da guide turistiche in possesso di apposita qualifica secondo la normativa nazionale (elenco che comprende circa 2540 siti, dove sono incluse anche intere città rientranti nel patrimonio UNESCO e numerosi centri storici). Pertanto, le guide turistiche straniere sono state multate perché ritenute non idonee alla visita di tali siti: ciò ha causato limitazioni gravi nell'esercizio della professione di guida turistica a danno delle guide di altri Stati membri. La Commissione ha quindi riaperto il caso ed ha fatto sapere che le argomentazioni poste dallo Stato italiano non possono giustificare le dimensioni dell'elenco di siti specifici, ed il fatto che intere città vengono considerate visitabili solo da guide specializzate. Secondo la Commissione la prestazione professionale può essere fornita anche da guida straniera, che anzi ha familiarità con la lingua e gli interessi dei propri concittadini e con le loro aspettative specifiche.

Stato della Procedura

A seguito della Messa in mora del 16.12.2003, la Commissione ha emesso in data 13 ottobre 2004 un Parere Motivato ex art. 226 TCE, invitando l'Italia a porre fine all'infrazione. La questione è stata portata all'attenzione della Conferenza Stato Regioni nel 2005: dopo varie consultazioni con le Regioni, si è deciso di concordare le modalità per modificare l'elenco dei siti. Con nota dell'aprile 2007, è stata trasmessa alla Commissione la legge n. 40/2007 del 2 aprile 2007 che dovrebbe porre rimedio all'infrazione.

Si attende l'archiviazione della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato

Scheda 5 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2004/2226 ex art. 226 del Trattato CE**

“Disposizioni della normativa italiana relative alla costituzione ed all'attività dei Centri di assistenza fiscale (CAF)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Violazione

Con Messa in Mora del 12.10.2005, la Commissione rileva l'incompatibilità con gli articoli 43 e 49 TCE della normativa italiana, disciplinate le attività dei Centri Assistenza Fiscale, facendo segnatamente riferimento alla Legge 30 Dicembre 1991, n. 413, al Decreto Legislativo 9 Luglio 1997 n. 241 e successive modificazioni, e sulle disposizioni della legge 2 Dicembre 2005, n. 248 di conversione del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203.

La Commissione, infatti, ritiene incompatibili con la normativa comunitaria i requisiti imposti dalla normativa italiana per la costituzione dei CAF, affermando che la normativa italiana possiede ancora carattere discriminatorio in quanto, per la costituzione dei CAF, prevede requisiti che sono praticamente impossibili da osservare per quegli operatori che sono legalmente stabiliti in altri Stati membro.

La Commissione, ha altresì sanzionato la riserva di attività posta a favore dei CAF, sostenendo che le attività di natura meramente amministrativa (ad es. il rilascio al contribuente di copia delle dichiarazioni dei redditi e del prospetto di liquidazione) definite dalla Commissione quali “attività semplici di assistenza fiscale”, dovrebbero essere liberalizzate e quindi esercitate da chiunque, prescindendo dai requisiti posti dalla normativa italiana. La stessa, infine, ha ritenuto la Circolare n. 13 del 2006 dell'Agenzia delle Entrate inidonea quale strumento di adempimento degli obblighi comunitari, non soddisfacendo quelle esigenze di certezza giuridica.

Le Autorità italiane hanno risposto negando che la normativa italiana abbia carattere discriminatorio, ed affermando di aver ottemperato agli obblighi comunitari con atto adeguato, poiché la riserva di attività a favore dei soli CAF è stata rimossa con il Decreto Legge 30 settembre 2005 n. 203 convertito dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248 che ha aperto l'esercizio delle attività di assistenza fiscale a consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili.

Stato della Procedura

E' stato notificato una Messa in Mora Complementare ex art. 226 del Trattato CE, in data 12/10/2006.

Le Autorità Italiane hanno provveduto ad trasmettere le proprie osservazioni.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 6 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

Procedura di infrazione n. 2004/4252 ex articolo 226 del Trattato CE.

“Problemi riscontrati da alcune imprese di assicurazione europee che offrono servizi in Italia.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Attività produttive.

Violazione:

Con messa in mora del 15.07.2004, la Commissione contesta la violazione della libera commercializzazione dei prodotti assicurativi di cui agli articoli 6, 29, e 39 della Direttiva 92/49/CEE del Consiglio (che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita).

In particolare, la Commissione dichiara illegittimo l'articolo 11 comma 1 della legge n. 990/1969, che prevede l'obbligo, per le imprese di assicurazione autorizzate, a fornire l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto in Italia a tutti gli utenti in tutte le regioni, autorizzando l'ISVAP ad infliggere sanzioni pecuniarie alle imprese di assicurazione che applicano tariffe troppo alte: ad avviso della Commissione, ciò costituirebbe un ostacolo all'accesso al mercato italiano per quelle imprese con sede centrale in altri Stati membri in quanto, sebbene tale norma si applichi indistintamente sia alle imprese comunitarie sia a quelle nazionali, in concreto l'osservanza dell'obbligo di stipulare l'assicurazione obbligatoria si dimostra sensibilmente più arduo per le imprese comunitarie.

La Commissione ritiene altresì incompatibile con il diritto comunitario il comma 1-bis della citata norma, che attribuisce all'ISVAP un potere di controllo sulla “base tecnica utilizzata per la determinazione dei premi”: ad avviso della Commissione, questo controllo costituirebbe una forma di vigilanza finanziaria che, se esercitata anche su imprese assicuratrici europee, violerebbe l'articolo 9 della Terza Direttiva, ai sensi del quale tale vigilanza forma oggetto di competenza esclusiva dello Stato Membro d'origine.

Le Autorità italiane, nel dare seguito alle osservazioni formulate dalla Commissione, hanno sostanzialmente affermato la legittimità della normativa italiana.

Stato della Procedura:

E' stato presentato il ricorso C-518/06 in data 20 Dicembre 2006 ex articolo 226 del Trattato CE. Il giudizio è ancora pendente innanzi alla Corte di giustizia.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario immediato a carico del bilancio dello Stato. Tuttavia, l'accoglimento del ricorso produrrebbe un impatto finanziario negativo connesso alla riduzione delle sanzioni pecuniarie disposte dall'ISVAP.

Scheda 7 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2004/4365 ex art. 226 del Trattato CE**

“Normativa che fissa le condizioni per l'apertura e la gestione di impianti di distribuzione di carburante in Italia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Attività Produttive/Direzione Generale per l'energia e le risorse.

Violazione

La Commissione ritiene che il regime giuridico applicabile alle autorizzazioni per l'installazione e la gestione degli impianti di distribuzione di carburante sia incompatibile con l'articolo 43 TCE. Infatti, le condizioni da soddisfare ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione (“una perizia giurata redatta da un ingegnere o altro tecnico competente...iscritto al relativo albo professionale”, unitamente ad una autocertificazione analitica), secondo l'opinione della Commissione limiterebbero l'accesso all'attività da parte di un'impresa attiva in altro Stato membro favorendo, quindi, gli operatori nazionali. La Commissione ha, altresì, dichiarato incompatibili con il diritto Comunitario quelle disposizioni regionali che subordinano la possibilità di aprire nuovi impianti alla chiusura di impianti già esistenti, ritenendo che tale condizione possa essere soddisfatta molto più agevolmente dagli operatori già presenti in Italia, per la maggioranza operatori nazionali. Un ulteriore profilo di illegittimità, a detta della Commissione, sarebbe costituito dall'assenza di una normativa che definisca, in maniera chiara ed obiettiva, i criteri sulla base dei quali le domande di autorizzazioni vengono valutate dalle regioni. Le autorità italiane, dando seguito alle osservazioni della Commissione, hanno ribadito la legittimità della normativa nazionale in materia rappresentando, in merito ai requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, che la perizia giurata può essere redatta anche da un ingegnere o un tecnico non italiano, la cui competenza sia dimostrata secondo le modalità vigenti nello Stato di provenienza. In merito al secondo profilo di legittimità sollevato, le Autorità italiane hanno da un lato evidenziato l'avvenuta espressa abrogazione, in quasi tutte le regioni italiane, delle norme regionali che imponevano la previa chiusura di stabilimenti vecchi al fine di poterne aprire nuovi; dall'altro, hanno rappresentato che in quelle tre Regioni in cui la normativa in materia non è stata espressamente modificata, l'abrogazione deve essere considerata come avvenuta implicitamente. Per quanto riguarda, infine, l'incertezza giuridica relativa ai requisiti per il rilascio delle autorizzazioni, le Autorità italiane hanno affermato come tale requisiti siano in realtà definiti chiaramente dalle Regioni mediante atti normativi e regolamentari, a cui i cittadini di altri Stati membri posso accedere anche mediante i siti internet delle Regioni.

Stato della Procedura

La Commissione ha notificato una Lettera di Messa in mora ex art. 226 TCE in data 12.10.2005, a cui le Autorità italiane hanno dato seguito fornendo le relative informazioni.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri per il bilancio dello Stato.

Scheda 8 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2004/4928 ex art. 226 del Trattato CE**

"Società di gestione di esercizi farmaceutici".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute**Violazione**

Con messa in mora del 16.03.2005, la Commissione rileva la violazione degli articoli 56 e 43 TCE che sanciscono, rispettivamente, la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento.

In particolare, viene evidenziata l'illegittimità della normativa nazionale (legge 362/1991 Norme di riordino del settore farmaceutico) che riserva la titolarità dell'esercizio delle farmacia private esclusivamente alle persone fisiche laureate in farmacia ed a società composte esclusivamente da farmacisti; è stata altresì sostenuta l'illegittimità della normativa che non consente alle imprese esercenti l'attività di distribuzione di prodotti farmaceutici di acquisire partecipazioni nelle società di gestione di farmacie comunali.

In merito al primo rilievo sollevato, in particolare, la Commissione evidenzia la rilevanza transfrontaliera che una tale limitazione riveste, essendo suscettibile di colpire anche società residenti in Italia ma appartenenti a gruppi di società stabilite in più Stati membri.

Stato della Procedura

La procedura viene avviata il 21 marzo 2005 con la costituzione in mora è proseguita con un Parere Motivato emesso in data 13 dicembre 2005. Le Autorità italiane hanno risposto che la richiesta della laurea è posta a garanzia dell'utente e che il divieto per le imprese operanti nella distribuzione farmaceutica di acquisire partecipazioni nelle società di gestione delle farmacie non dà luogo a discriminazione.

In data 22 dicembre 2006, la Commissione ha presentato un ricorso ex articolo 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello stato.

Scheda 9 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

Procedura di infrazione n. 2005/2198 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“ Normativa che stabilisce le tariffe professionali degli avvocati”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia – Dipartimento Affari di Giustizia.

Violazione

La Commissione ha contestato l'illegittimità della normativa nazionale disciplinante la determinazione degli onorari per le attività giudiziali e stragiudiziali svolte dagli avvocati in Italia, ritenendo che tale normativa, limitando indebitamente la libertà di stabilire gli onorari per tali attività, sia incompatibile con la libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento sancite, rispettivamente, dagli articoli 49 e 43 del Trattato CE. La Commissione ha contestato i limiti posti alla determinazione degli onorari per le attività svolte dagli avvocati. Anche dopo l'emanazione del Decreto Legge n. 223/2006 (decreto Bersani), convertito nella Legge n. 248/2006, la Commissione, ha evidenziato come ancora sussista un limite massimo nella determinazione dell'onorario, stabilito con Decreto dal Ministero della Giustizia, limite che, secondo la Commissione, scoraggerebbe un avvocato di altro Stato Membro che intenda svolgere la propria attività in Italia: il limite massimo, infatti, non consente di tener conto dei costi sostenuti da un avvocato non italiano e legati alla necessità di spostamenti in Italia od alla necessità di avvalersi, qualora la propria prestazione sia temporanea, della collaborazione di avvocato italiano. Le Autorità italiane, hanno affermato la legittimità della normativa nazionale evidenziando come il limite massimo, applicato ad ogni avvocato senza operare discriminazioni basate sullo Stato membro di provenienza, sia teso a garantire l'accesso alla giustizia anche ad i cittadini meno abbienti. Tali considerazioni sono state ritenute infondate dalla Commissione, secondo cui tale limite costituisce una misura sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito, i cittadini meno abbienti potendo accedere alla giustizia per mezzo del gratuito patrocinio. Le Autorità italiane hanno quindi affermato che la Commissione, nel sollevare quest'ultimo profilo, non ha tenuto conto dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza comunitaria, che ha ritenuto compatibile con il diritto comunitario il meccanismo di adozione delle tariffe forensi italiane; inoltre, hanno evidenziato come i maggiori costi sostenuti dagli avvocati transfrontalieri, legati alla distanza geografica, costituiscono non onorari bensì “costi effettivi”, ed in quanto tali sono addebitabili dal libero professionista senza incontrare alcun limite massimo.

Stato della Procedura

Lettera di Messa in mora del 5.07.2005. E' stata notificata una messa in mora complementare ex articolo 226 del Trattato Ce in data 21 Marzo 2007, alla quale ha fatto seguito una nota del Ministero della Giustizia del 17 Maggio 2007, con cui viene ribadita la legittimità della normativa nazionale in materia.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 10 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2006/0462** ex art. 226 Trattato CE

"Sicurezza delle ferrovie comunitarie"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture – Ministero dei Trasporti**Violazione**

Con Messa in mora del 1 giugno 2006, la Commissione ritiene che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza, sia venuta meno agli obblighi derivanti dal diritto comunitario.

La Commissione aveva già in precedenza sollecitato il governo italiano a fornire delle informazioni a proposito dell'attuazione della suddetta direttiva, senza ottenere riscontro. Pertanto, non disponendo di elementi di informazione tali da consentire che la Repubblica italiana abbia adottato le disposizioni necessarie alla trasposizione nel diritto interno della direttiva in questione, la Commissione ha ritenuto che l'Italia non abbia ancora provveduto al recepimento della stessa.

Stato della Procedura

Con lettera del 18 ottobre 2006, la Commissione ha emesso nei confronti dell'Italia un parere motivato ex art. 226 per non essersi conformata alla direttiva comunitaria in questione.

Con decreto legislativo n. 162 del 10/8/2007, la Repubblica italiana ha dato attuazione alla direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

Si attende, pertanto, l'archiviazione della procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 11 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

Procedura di infrazione n. 2006/4179 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Oscuramento dei siti internet che offrono servizi di scommesse “on line” in assenza autorizzazioni.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze/Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Violazione

La Commissione contesta l'incompatibilità della normativa nazionale disciplinante la raccolta di scommesse tramite internet con il principio della libera prestazione di servizi, sancito dall'articolo 49 del Trattato CE.

La Commissione rileva, in particolare, l'illegittimità del Decreto adottato il 21 marzo 2006 dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, recante misure di regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, nonché l'illegittimità dell'articolo 1 commi da 535 a 539 della legge 23 Dicembre 2006 n. 266 (Legge finanziaria 2007). Le summenzionate disposizioni ostacolano, indebitamente, l'esercizio transfrontaliero delle attività telematiche di raccolta di scommesse, vietando, in Italia, i servizi di scommesse on line che vengono forniti da soggetti residenti in altri Stati membri, e quindi sprovvisti di un'autorizzazione rilasciata in conformità alla normativa italiana; la Commissione, in particolare, evidenzia come siffatto divieto colpisca, in maniera generalizzata, anche quei soggetti che, nell'ambito del proprio Stato membro di origine, siano stati legalmente autorizzati a svolgere attività di raccolta di scommesse on line a seguito dell'espletamento di rigorosi controlli. Le Autorità italiane hanno giustificato la previsione di tale divieto affermando la necessità di contrastare la diffusione delle attività illecite e criminali legate al settore delle scommesse. La Commissione, citando una recente sentenza della Corte di Giustizia delle comunità europee (C-39/04 dell'11 marzo 2004), ha affermato che, sebbene sia legittimo l'obiettivo di contrastare il gioco clandestino, il divieto imposto costituisce una misura sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito, in quanto non consente alle imprese comunitarie, che intendono prestare servizi di scommesse on line anche in Italia, di addurre la prova dell'effettivo rilascio dell'autorizzazione nell'ambito del proprio Stato di origine.

Stato della Procedura:

In data 12 ottobre 2006 è stata notificata una Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE, alla quale hanno fatto seguito diversi incontri tra i rappresentanti della Commissione e le Autorità italiane; con nota del 7 febbraio 2007, le Autorità italiane hanno affermato che il Decreto Bersani consentirà, a partire dal 1 gennaio 2008, alle imprese comunitarie di esercitare attività di raccolta di scommesse on line in regime di libera prestazione di servizi non richiedendo un'autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa italiana.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 12 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

Procedure di infrazione dal n. 2007/0406 ex art. 226 del Trattato CE

“Mancata attuazione direttiva 2004/114/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Pubblica Istruzione/ Ministero dell'Università e della Ricerca

Violazione

La Commissione contesta al governo italiano la mancata esecuzione della direttiva 2004/114/CE sulle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontario.

Stato della Procedura

Nell'aprile 2007 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art. 226 del Trattato CE, per mancata attuazione nel diritto interno della suddetta direttiva.

Con decreto legislativo del 10 agosto 2007, n. 154 il governo italiano ha dato attuazione alla direttiva in questione.

Si attende, pertanto, l'archiviazione della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Il decreto legislativo di recepimento, prevede che le amministrazioni interessate diano corso agli adempimenti a loro carico, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente.

Scheda 13 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

Procedura di infrazione n. 2007/0923 ex art. 226 Trattato CE

"Mancata attuazione direttiva 2005/14/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dei trasporti.

Violazione

La Commissione contesta all'Italia il mancato recepimento, entro l'11 giugno 2007, della direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CE, 84/5/CE, 88/357/CE e 90/232/CE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

Stato della Procedura

Con nota del 1 agosto 2007 la Commissione ha notificato una costituzione in mora nei confronti della Repubblica italiana per la mancata trasposizione della suddetta direttiva nei tempi prescritti.

Con decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 198 è stata data attuazione alla direttiva 2005/14/CE.

Si attende l'archiviazione della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Pesca

PAGINA BIANCA

Pesca

Il settore Pesca contempla procedure riguardanti tutte presunte violazioni del diritto comunitario che si trovano nella fase pre-contenziosa ex articolo 226 del trattato CE.

PROCEDURE DI INFRAZIONE SETTORE PESCA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 1992/5006	Inadeguatezza del sistema di controllo dell'esercizio della pesca	RIC	No
Scheda 2 2001/2118	Mancata comunicazione dei dati richiesti dal Regolamento CEE n. 2847/1993	SC 07.12.06 C- 161/05	No
Scheda 3 2004/2225	Inadempimenti concernenti l'attuazione del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (SCP).	PM	No

Scheda 1 - Pesca

Procedura di infrazione n. 1992/5006 ex art. 226 del Trattato CE
"Mancato controllo circa l'impiego di reti da posta derivanti".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

Violazione dell'art. 1 paragrafo 1 del Reg. CEE 2241/87, nonché dell'art. 2 paragrafo 1 e dell'art. 31 paragrafi 1 e 2 del Reg. CEE 2847/93. La Commissione ha ritenuto illegittima la carenza di un sistema di controllo adeguato avente ad oggetto l'osservanza del divieto di utilizzare reti da pesca di lunghezza superiore a 2,5 Km, nonché l'assenza di un sistema sanzionatorio chiaro che punisca coloro che violano le norme comunitarie in materia. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, la Commissione evidenzia in particolare la violazione dell'art. 31 paragrafi 1 e 2 del Regolamento (CEE) n. 2847/93, ai sensi del quale gli Stati membri devono adottare delle misure, comprese azioni amministrative o penali, tali da privare coloro che violano la menzionata normativa del beneficio economico derivante dall'infrazione commessa, in modo tale da scoraggiare la reiterazione dell'infrazione.

In data 14 Marzo 1994 la Commissione ha notificato alle Autorità italiane una prima lettera di messa in mora ex art 226 TCE, alla quale le Autorità Italiano hanno risposto negando che il sistema di controlli fosse inadeguato, specialmente considerando le caratteristiche fisiche dell'area geografica. In data 24 Settembre 1996, la Commissione ha quindi notificato una prima lettera di messa in Mora complementare ex art. 226 TCE, ribadendo l'inadeguatezza e quindi l'illegittimità del sistema dei controlli italiano; le Autorità italiane hanno risposto annunciando modifiche normative per la risoluzione del problema. In data 18 Luglio 2001 la Commissione ha notificato una seconda lettera di Messa in Mora complementare ex. art 226 TCE, ribadendo la propria posizione ed in particolare evidenziando tutte le tipologie di violazione riscontrate.

Le autorità Italiane hanno quindi risposto, con lettera del 5 Novembre 2001, di avere adottato delle misure adeguate, pur consapevole degli ulteriori miglioramenti da apportare.

Stato della Procedura:

La Commissione ha notificato all'Italia un Parere Motivato ex. art. 226 TCE con lettera del 16/03/2005, invitando l'Italia ad adottare le misure necessarie a conformarsi al Parere Motivato.

Allo stato attuale, è in corso di esame una norma, nell'ambito del DDL Salvainfrazione, finalizzata a superare la violazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un impatto finanziario per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Pesca**Procedura di infrazione n. 2001/2118 ex art. 226 del Trattato CE**

"Non comunicazione dei dati richiesti dal Regolamento CEE del Consiglio n. 2847 nell'ambito della Politica Comune della Pesca per gli anni 1999-2000".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

Con messa in mora del 21.11.2001, la Commissione ritiene l'Italia abbia violato gli obblighi derivanti dagli articoli 15 n. 4 e 18 n. 1 del Regolamento CEE del Consiglio n. 2847/93, che istituisce il regime di controllo applicabile nell'ambito della Politica Comune della Pesca, in quanto ha omesso di comunicare i dati concernenti le specie ed i quantitativi di pesce sbarcati per gli anni 1999 e 2000 nei modi ed entro il termine stabilito.

La Commissione ha altresì rilevato come le attività italiane, nonostante la procedura in questione, abbiano altresì omesso di comunicare i medesimi dati per gli anni 2001-2004, ciò dimostrando la volontà di non dare seguito alle richieste della Commissione.

Non sono state ritenute accettabili le osservazioni svolte dalle Autorità italiane al riguardo, che hanno affermato l'esistenza di problematiche operative legate all'invio del giornale di bordo. La Commissione ha infatti ribadito che uno Stato membro non può eccepire situazioni legate al proprio ordinamento per giustificare l'inosservanza del diritto comunitario.

Stato della Procedura

La Corte di Giustizia ha pronunciato una sentenza di condanna ex art. 226 TCE nei confronti dell'Italia, alla quale ha fatto seguito un sollecito per l'adozione delle misure necessarie all'adeguamento a detta sentenza entro il 24 Febbraio 2007, pena la riapertura della procedura d'infrazione ex art. 228 TCE.

A tale sollecito è stato dato seguito trasmettendo elementi informativi relativi agli adempimenti che la Direzione Generale della Pesca e dell'Agricoltura ha posto in essere in collaborazione con le Capitanerie di Porto competenti.

Allo stato attuale, è in corso di esame una norma, nell'ambito del DDL Salvainfrazione, finalizzata a superare la violazione

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un impatto finanziario per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 - Pesca

Procedura di infrazione n. 2004/2225 – Procedura di infrazione ex art. 226 del Trattato “Disposizioni relative al sistema di controllo dei pescherecci via satellite”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dei Trasporti – Ministero delle Politiche Agricole.

Violazione

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dal Regolamento CE 2371/2002 relativo alla conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca; nonché del Regolamento CE 2244/2003 concernente i sistemi di controllo via satellite dei pescherecci.

In particolare, la Commissione ritiene che sussistano, tra l'altro, le seguenti inosservanze:

- In Italia il controllo viene effettuato solo sui pescherecci di misura superiore a 24 metri, laddove la normativa europea richiede che i controlli vadano effettuati a partire dai 15 metri di lunghezza, a partire dal 1 gennaio 2005;
- non viene dato seguito all'obbligo di trasmettere a Bruxelles la relazione semestrale di cui all'art. 16 del Regolamento CE 2244/2003, sul funzionamento dei sistemi di controllo sui pescherecci;
- non viene assicurato il rispetto dell'obbligo di installazione sui pescherecci di un impianto di localizzazione via satellite, come prescritto dall'articolo 3, paragrafo 5, del Regolamento CE 2847/1993;
- mancata emanazione, da parte delle autorità marittime, delle istruzioni previste dall'art. 24 del decreto legislativo, in materia di riservatezza delle informazioni trasmesse e delle ispezioni.

Stato della Procedura

La Commissione ha inviato in data 13 dicembre 2005 una lettera di messa in mora alle Autorità italiane, chiedendo di esprimere osservazioni al riguardo.

Tuttavia, in mancanza di tali misure, la Commissione, in data 27 giugno 2007, ha notificato all'Italia un Parere Motivato ex art 226 TCE, ai cui contenuti le Autorità nazionali sono state invitate a conformarsi entro due mesi decorrenti dal 2 luglio 2007.

Al Parere motivato, le Autorità italiane hanno fatto seguire note del Ministero delle Politiche Agricole n. 7580 del 30 maggio 2007 e n. 7498 del 20 agosto 2007, recante una serie di chiarimenti alle osservazioni del Commissione.

Allo stato attuale, è in corso di esame una norma, nell'ambito del DDL Salvainfrazione, finalizzata a superare la violazione

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un impatto finanziario per il bilancio dello Stato.

Salute

PAGINA BIANCA

Salute

Il settore Salute contempla, allo stato attuale, 23 procedure di infrazione, di cui 19 riguardanti il mancato recepimento di direttive nel nostro ordinamento giuridico e 4 presunte violazioni del diritto comunitario.

Si tratta di procedure relativamente recenti, ad eccezione delle prime cinque, le restanti 18 procedure sono state avviate tra il 2006 ed il 2007 e si trovano nella fase pre-contenziosa ex articolo 226 del trattato CE.

Tra di esse, soltanto tre procedure sono giunte allo stadio del ricorso davanti alla Corte di giustizia, mentre le altre si trovano nella fase della messa in mora o del parere motivato.

Per quanto riguarda l'impatto finanziario, si rilevano oneri per il bilancio dello Stato dalle seguenti procedure:

- **Procedura n. 2006/0789** – Mancato recepimento della direttiva 2005/61 riguardante prescrizioni in tema di rintracciabilità e notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi.
- **Procedura n. 2006/0790** - Mancato recepimento della direttiva 2005/62 sulle norme e specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali.

Gli oneri finanziari rilevati attengono ai provvedimenti con i quali sono state trasposte nell'ordinamento interno le direttive dalla cui mancata attuazione era derivato l'avvio delle due procedure di infrazioni sopra evidenziate.

Gli oneri finanziari in questione sono stati posti a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE SALUTE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2002/5113	Spesa farmaceutica in Italia	PM	No
Scheda 2 2003/4755	Protezione sanitaria in caso di emergenza radioattiva	PM	No
Scheda 3 2003/5296	Revisione in base all'efficacia e revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio in Italia dei medicinali.	PM	No
Scheda 4 2005/0648	Modifica dell'allegato della direttiva 82/471/CEE per quanto concerne l'inclusione della "Candida guilliermondii".	SC 21.06.07 C- 339/06	No
Scheda 5 2005/4897	Etichettatura delle carni avicole - disposizioni contro l'influenza aviaria.	PM	No
Scheda 6 2006/0283	Mancato recepimento della direttiva 2004/41/CE relativa all'igiene delle derrate alimentari e alle regole sanitarie di produzione e commercializzazione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.	RIC C- 347/07	No
Scheda 7 2006/0287	Omessa comunicazione delle misure di attuazione della direttiva 2005/28/CE relativa ai medicinali sperimentali per uso umano e procedure di autorizzazione alla fabbricazione o all'importazione di tali medicinali.	RIC C-62/07	No
Scheda 8 2006/0789	Mancato recepimento della direttiva 2005/61 sulle prescrizioni in tema di rintracciabilità e notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi.	PM	Si
Scheda 9 2006/0790	Mancato recepimento della direttiva 2005/62 sulle norme e specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali.	PM	Si

SETTORE SALUTE			
Scheda 10 2006/0792	Mancato recepimento della direttiva 2005/84. Restrizioni in materia di immissione sul mercato e uso di talune sostanze e preparati pericolosi.	PM	No
Scheda 11 2007/0085	Mancato recepimento della direttiva 2005/79 sui materiali e oggetti di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.	PM	No
Scheda 12 2007/0090	Mancato recepimento della direttiva 2006/34 che modifica l'allegato della direttiva 2001/15/CE per quanto concerne l'inclusione di alcune sostanze negli alimenti.	PM	No
Scheda 13 2007/0403	Mancato recepimento della direttiva 2004/23 sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umane.	MM	No
Scheda 14 2007/0411	Mancato recepimento della direttiva 2006/17/CE di attuazione della direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule	MM	No
Scheda 15 12007/0412	Mancato recepimento della direttiva 2006/60/CE sui livelli massimi di residui di trifloxystrobin, tiabendazolo, abamectina, benomil, carbendazim, tiofanato metile, miclobutanil, glifosato, trimethylsulfonium, fenpropimorf e clomequat.	MM	No
Scheda 16 2007/0413	Mancato recepimento della direttiva 2006/61/CE sui livelli massimi di residui di atrazina, azinfos-etile, ciflutrin, etefon, fention, metamidofos, metomil, paraquat e triazofos.	MM	No

SETTORE SALUTE			
Scheda 17 2007/0784	Mancato recepimento della direttiva 2005/50/CE relativa alla riclassificazione delle protesi articolari dell'anca, del ginocchio e della spalla nel quadro della direttiva 93/42/CE concernente i dispositivi medici.	MM	No
Scheda 18 2007/0787	Mancato recepimento della direttiva 2006/33/CE che modifica la direttiva 95/45/CE per quanto concerne il giallo tramonto FCF (E 110) e il biossido di titanio (E 171).	MM	No
Scheda 19 2007/0788	Mancato recepimento della direttiva 2006/37/CE che modifica l'allegato II della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di alcune sostanze.	MM	No
Scheda 20 2007/0790	Mancato recepimento della direttiva 2006/63/CE che modifica gli allegati da II a VII della direttiva 98/57/CE del Consiglio concernente la lotta contro <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith)	MM	No
Scheda 21 2007/1005	Mancato recepimento della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria	MM	No
Scheda 22 2007/1006	Mancato recepimento della direttiva 2007/7/CE che modifica taluni allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di atrazina, lambda-cialotrina, femmedifam, metomil, linuron, penconazolo, pimetrozina, benomil e carbendazim	MM	No
Scheda 23 2007/1007	Mancato recepimento della direttiva 2007/12/CE che modifica taluni allegati della direttiva 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di penconazolo, benomil e carbendazim	MM	No

Scheda 1 - Salute**Procedura di infrazione n. 2002/5113:** ex art. 226 del Trattato CE

"Spesa farmaceutica in italiana".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute – Agenzia italiana del farmaco**Violazione**

Con Messa in Mora del 7.07.2004, la Commissione ritiene che le misure nazionali siano contrarie alle disposizioni della direttiva 89/105/CE, della direttiva 2001/83/CE e dell'art. 28 del TCE.

La Commissione contesta alla Repubblica Italiana:

- l'incompatibilità di misure nazionali per il rimborso di specialità medicinali;
- l'etichettatura dei medicinali effettuata.

La legge 178/2002 fornisce un elenco dei farmaci, poi aggiornato dalla legge 326/2003, che divide i farmaci in due classi "classe A" farmaci interamente rimborsabili e la "classe C" con i prodotti non rimborsabili. Secondo la Commissione occorre una armonizzazione di trattamento all'interno della Comunità: la scelta dei medicinali da escludere non deve operare nessuna discriminazione a danno dei prodotti importati.

La contestazione della CE riguarda l'elenco dei farmaci stilato nel 2003 e revisionato nel 2005, che non è conforme alle prescrizioni della direttiva 89/105/CEE, in quanto si basa su criteri non verificabili.

Per quanto concerne l'etichettatura, la CE eccepisce che l'obbligo di riportare la sigla ATC (sistema di codificazione assegnato dall'OMS), sia sull'imballaggio esterno che sul foglietto illustrativo è contrario alla direttiva 2001/83/CE. Ciò impedisce che venga immesso in commercio in Italia un medicinale il cui foglio non contenga questa sigla.

Stato della Procedura

A seguito del parere motivato del 4.4.2006, in data 21 giugno 2007 la DG imprese ha inviato una nota all'Agenzia Italiana del farmaco chiedendo ulteriori informazioni a seguito di una riunione tecnica tenutasi il 30 maggio 2007 presso il Dipartimento.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Salute

Procedura di infrazione n. 2003/4755 ex art. 226 del Trattato CE
"Protezione sanitaria in caso di emergenza radioattiva"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La CE contesta alla Repubblica Italiana l'incompatibilità della disciplina italiana con l'art. 50 della direttiva del Consiglio 13 maggio 1996, n. 96/29 Euratom e dell'articolo 5 della Direttiva del 27 novembre 1989, 89/618 Euratom che prevedono norme di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. La normativa comunitaria prevede che ogni Stato Membro prepari dei piani di intervento: l'Italia ha recepito solo in parte tali disposizioni, e non ha effettuato l'informativa preventiva alla popolazione sui provvedimenti da adottare in caso di emergenza radioattiva. Inoltre, non ha aggiornato i Piani di Intervento di emergenza (nazionali o locali) necessari a fronteggiare situazioni di pericolo. In particolare, la Commissione lamenta la trasposizione incompleta in diritto italiano delle disposizioni della direttiva 96/29/Euratom relative ai piani di intervento di emergenza per la Regione di Trieste necessari a fronteggiare una eventuale situazione di emergenza radioattiva che possa trarre origine dalla centrale nucleare di Krsko (Slovenia), nonché dalle disposizioni della direttiva 89/618/Euratom relative all'informazione preventiva della popolazione che possa essere interessata da una situazione di emergenza radioattiva. Secondo informazioni trasmesse dai denunciatori alla Commissione, l'aggiornamento del piano nazionale di emergenza comporterebbe misure relative ad incidenti attribuibili a navi a propulsione nucleare nel porto di Trieste, nonché disposizioni sull'informazione alla popolazione in caso di incidenti. Conseguentemente l'autorità preposta a tale aggiornamento (il Dipartimento della protezione civile) dovrebbe designare le autorità competenti per l'attuazione delle direttive. Allo stato, le disposizioni relative ai piani di emergenza radioattiva non hanno trovato attuazione secondo procedure che garantiscano la certezza del diritto ai cittadini in merito alla loro applicazione.

Stato della Procedura

Costituzione in mora in data 13 ottobre 2004; notifica del Parere Motivato ex art. 226 TCE in data 5.07.2005 prot. n. C 2604. In data 16 marzo 2007 con nota 7490/18 il Ministero della Salute ha inviato al Dipartimento Politiche Comunitarie per l'inoltro a Bruxelles del decreto interministeriale 8 febbraio 2007 che ha istituito una Commissione permanente per l'informazione sulla protezione contro i rischi da radiazione ionizzanti chiamata a rispondere alle richieste della Commissione.

Si attende l'archiviazione della procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 - Salute**Procedura di infrazione n. 2003/5296 ex art. 226 del Trattato CE**

“Revisione in base all'efficacia e revoca delle autorizzazione all'immissione in commercio in Italia dei medicinali.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute.

Violazione

Con messa in mora del 19 luglio 2006, la Commissione rileva una violazione degli artt. 126, 116 e 125 della direttiva 2001/83/CE.

La procedura italiana prevede che i medicinali in commercio debbano essere sottoposti a valutazione periodiche aggiuntive e che i titolari dell'autorizzazione siano obbligati a presentare nuovi dati relativi allo stato del farmaco. Secondo tale procedura, un medicinale viene incluso nel programma di revisione quando la relativa autorizzazione all'immissione in commercio risale a più di dieci anni prima e qualora non vengano presentati nuovi elementi sull'efficacia del farmaco. Secondo la normativa italiana, le autorizzazione all'immissione in commercio con più di dieci anni decadono se non vengono forniti nuovi elementi: tale revisione sistematica non prevista dalla legislazione comunitaria, secondo la Commissione, è in contrasto con la legislazione farmaceutica comunitaria. Le autorità italiane respingono tali rilievi, asserendo che la stessa direttiva prevede aggiornamenti periodici in base ai progressi scientifici necessari per dimostrare il rapporto rischio beneficio (favorevole) del medicinale.

Stato della Procedura

La Commissione ha inoltrato una lettera di messa in mora in data 19/07/2006.

Il Ministero della Salute con nota del 22 settembre 2006, ha precisato che le nuove previsioni del D.Lgs 219/2006, si avvicinano alla direttiva comunitaria, poiché contemplano il rinnovo (e non la decadenza) del dossier dopo 5 anni dalla autorizzazione, sulla base della presentazione di una versione aggiornata del dossier.

La procedura potrebbe essere archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva impatto negativo per il bilancio dello Stato.

Scheda 4 - Salute**Procedura di infrazione n. 2005/0648 ex art. 226 del TCE**

"Mancato recepimento della Direttiva 2004/116/CE che concerne l'esclusione della Candida guilliermondii."

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute, Ministero delle Politiche Agricole.

Violazione

Con messa in mora del 28.06.2007, la Commissione rileva la mancata attuazione della Direttiva 2004/116/CE, il cui scopo consiste nel subordinare ad autorizzazione l'utilizzo del lievito Candida guilliermondii nel campo della nutrizione animale.

A tal fine, la Direttiva 2004/116/CE modifica l'allegato della Direttiva 82/471/CEE relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, facendovi figurare la Candida guilliermondii.

La Commissione rileva che, venendo meno agli obblighi di cui all'articolo 2 n. 1 dalla Direttiva, l'Italia abbia omesso di adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie al recepimento entro il 30 Giugno 2005.

Non sono state accolte le osservazioni formulate dalle autorità italiane le quali, ammettendo il mancato recepimento della Direttiva, hanno affermato che le necessarie misure di trasposizione sono in fase di elaborazione.

Stato della Procedura

La Corte di Giustizia ha pronunciato in data 21 Giugno 2007 una sentenza ex articolo 226 TCE nei confronti dell'Italia, accogliendo quindi i rilievi sollevati dalla Commissione. A questa ha fatto seguito una Nota con cui la Commissione, in data 28 Giugno 2007, ha richiesto all'Italia informazioni alle misure di attuazione della Direttiva entro il 28/08/2007.

Con decreto del Ministro della Salute del 3 settembre 2007, pubblicato in G.U. dell'8 novembre 2007 n. 260, è stata data attuazione alla direttiva 2004/116/CE.

Si attende l'archiviazione della procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 5 - Salute

Procedura di infrazione n. 2005/4897 procedura di infrazione ex art. 226 del Trattato CE "Etichettatura delle carni avicole – disposizioni contro l'influenza aviaria".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute.

Violazione

La Commissione ritiene che la Repubblica Italiana, sia venuta meno agli obblighi che le incombono a norma dell'art. 3 e dell'art. 18 della direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità.

Inoltre è venuta meno anche agli obblighi che incombono a norma dell'art. 5 paragrafo 3 e 4 del Regolamento CEE 1906/90 che stabilisce norme di commercializzazione per le carni di pollame. Infatti, l'Italia ha emesso una ordinanza ministeriale nell'ottobre 2005, che contiene disposizioni che rendono obbligatoria l'indicazione sull'etichetta dell'origine delle carni avicole fresche: in particolare se il prodotto è nazionale l'etichettatura deve comprendere la sigla ITALIA come elemento di informazione, mentre, se proviene da altri paesi occorre specificare chiaramente il paese di provenienza. Le etichettature imposte dalla legislazione italiana sono ritenute incompatibili con la normativa comunitaria: la Commissione ha già adottato misure di sicurezza omogenee per tutti gli Stati, nel quadro della lotta contro l'aviaria pertanto gli Stati membri non possono autonomamente usare misure supplementari a tutela della salute pubblica.

Inoltre, le procedure di notifica dell'etichettatura obbligatoria non sono state rispettate (in conformità all'art. 19 della direttiva 2000/13/CE). Le autorità italiane dal canto loro, hanno argomentato che tali misure sono state adottate in modo urgente e provvisorio in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria segnalati nel 2005, e alla conseguente crisi di vendita del settore avicolo che si era creata sul territorio italiano, pertanto informare il consumatore per dare indicazioni certe sulla provenienza era il fine primario da perseguire. La Commissione ha osservato in merito, che scopo delle misure di etichettatura è solo quello di informare il consumatore sulla natura e le caratteristiche del prodotto per consentirgli una scelta consapevole nell'acquisto.

Stato della Procedura

La CE ha notificato una messa in mora in data 12 ottobre 2006 con nota C 4641. Il Ministero della Salute ha risposto con nota del 11 gennaio 2007 contestando le obiezioni comunitarie.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 6 - Salute**Procedura di infrazione n. 2006/0283 ex art. 226 Trattato CE**

“Igiene delle derrate alimentari e regole sanitarie per la produzione e commercializzazione di prodotti di origine animale destinati al consumo”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute – Ministero per le Politiche Agricole e Forestali.

Violazione

Con messa in mora del 24.03.2006, la Commissione ritiene che la Repubblica italiana sia venuta meno agli obblighi derivanti dal diritto comunitario, per non aver adottato, ed in ogni caso comunicato, le misure di attuazione nel diritto interno della direttiva 2004/41/CE che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CE e 92/118/CE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio.

Con lettera del 27 marzo 2006 la Commissione ha richiesto al governo italiano di fornire informazioni circa l'attuazione della suddetta direttiva, ma non ha ottenuto risposta.

Poiché la Repubblica italiana non ha informato la Commissione sulle modalità di recepimento della direttiva in questione, la Commissione ha concluso per la mancata attuazione della direttiva dal parte dell'Italia.

Stato della Procedura

Con ricorso presentato alla Corte di giustizia il 25 luglio 2007 la Commissione ha chiesto che venga constatato che la Repubblica italiana sia venuta meno agli obblighi derivanti dall'art. 8 della direttiva 2004/0041/CE.

La fase pre-contenziosa ex art. 226 ha avuto inizio con messa in mora, da parte della Commissione, a cui è seguita la notifica di parere motivato nel dicembre 2006.

Con decreto legislativo n. 193, del 6 novembre 2007 è stata data attuazione alla direttiva 2004/41/CE.

Si attende l'archiviazione della procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal decreto di recepimento della direttiva con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Scheda 7 - Salute**Procedura di infrazione n. 2006/0287 ex art. 226 Trattato CE**

“Medicinali sperimentali per uso umano e procedure di autorizzazione alla fabbricazione o all’importazione di tali medicinali”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute.

Violazione

Con messa in mora del 27.3.2006, la Commissione ritiene che la Repubblica italiana sia venuta meno agli obblighi imposti dall’art. 31 della direttiva 2005/28/CE, che prevede che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa direttiva entro il 29 gennaio 2006. Tale direttiva stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonché i requisiti per l’autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali.

Con nota del marzo 2007 il Ministero della Salute ha rilevato che è in fase di approvazione il testo del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2005/28/CE predisposto dall’Agenzia Italiana del Farmaco. Il Ministero competente ha inoltre evidenziato che la legge comunitaria 2005 ha delegato il Governo ad adottare, entro diciotto mesi il decreto legislativo recante le norme per dare attuazione alla direttiva 2005/28/CE: il termine della delega, pertanto, è stato fissato ad agosto 2007.

In precedenza, con lettera del 27 marzo 2006 la Commissione aveva richiesto al governo italiano di fornire informazioni circa l’attuazione della suddetta direttiva.

L’Amministrazione competente, con lettera del 6 giugno 2006 aveva informato la Commissione dei lavori preparatori volti al recepimento della direttiva in questione. Tali provvedimenti non risultano ancora adottati.

Stato della Procedura

A seguito del parere motivato del 28.06.2006, la Commissione, in data 8 febbraio 2007, ha presentato ricorso innanzi alla Corte di giustizia chiedendo di accertare che la Repubblica italiana sia venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell’art. 31, paragrafo 1 della direttiva 2005/28/CE.

La fase pre-contenziosa ex art. 226 ha avuto inizio con messa in mora, da parte della Commissione, a cui è seguita la notifica di parere motivato nel giugno 2006.

Con decreto legislativo n. 200 del 6 novembre 2007, è stata data attuazione alla direttiva 2005/28/CE.

Si attende l’archiviazione della procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 8 - Salute**Procedura di infrazione n. 2006/0789 ex art. 226 Trattato CE**

"Prescrizioni in tema di rintracciabilità e notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi."

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute.

Violazione

Con messa in mora del 13.10.2006, la Commissione ritiene che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2005/61/CE relativa alle prescrizioni in tema di rintracciabilità e notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi, sia venuta meno agli obblighi derivanti dal diritto comunitario, in quanto la direttiva in questione doveva essere recepita dall'Italia entro il 31 agosto 2006.

Stato della Procedura

Con lettera del 13 ottobre 2006, la Commissione ha emesso nei confronti dell'Italia una messa in mora ex art. 226 per non essersi conformata alla direttiva comunitaria in questione.

Con il decreto legislativo n. 207, del 9 novembre 2007, è stata data attuazione alla direttiva 2005/61/CE.

Si attende l'archiviazione della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Sono previsti oneri quantificati in euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) per l'anno 2007, euro 3.000.000,00 (tremilioni) per l'anno 2008, ed euro 1.500.000,00 (unmilione e cinquecento) a decorrere dall'anno 2009. Tali oneri trovano copertura con le risorse del Fondo di rotazione della legge n. 183/1987.

Scheda 9 - Salute**Procedura di infrazione n. 2006/0790 ex art. 226 Trattato CE**

“Prescrizioni in tema di rintracciabilità e notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute.

Violazione

La Commissione ritiene che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2005/62/CE riguardante le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali, sia venuta meno agli obblighi derivanti dal diritto comunitario.

La direttiva in questione doveva essere recepita dall'Italia entro il 31 agosto 2006.

La Commissione, non disponendo di elementi d'informazione in base ai quali può concludere che la Repubblica italiana abbia adempiuto all'obbligo di attuare le disposizioni necessarie per il recepimento della direttiva, ha invitato il governo italiano a trasmettere un prospetto completo e dettagliato delle eventuali disposizioni nazionali che garantirebbero l'esecuzione di ciascuna disposizione della direttiva.

Stato della Procedura

Con lettera del 13 ottobre 2006, la Commissione ha emesso nei confronti dell'Italia una messa in mora ex art. 226 per non essersi conformata alla direttiva comunitaria in questione.

Con il decreto legislativo n. 208 del 9 novembre 2007, è stata data attuazione alla direttiva 2005/62/CE.

Si attende l'archiviazione della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Sono previsti oneri quantificati in euro 7.000.000,00 (settemilioni) per l'anno 2007, euro 6.000.000,00 (seimilioni) per l'anno 2008, ed euro 2.000.000,00 (duemilioni) a decorre dall'anno 2009. Tali oneri trovano copertura con le risorse del Fondo di rotazione della legge n. 183/1987.

Scheda 10 - Salute

Procedura di infrazione n. 2006/0792 ex art. 226 del Trattato CE
"Mancata attuazione della direttiva 2005/84/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della salute

Violazione

Con messa in mora del 13.10.2006, la Commissione contesta all'Italia il mancato recepimento della direttiva 2005/84/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (usati nei giocattoli e negli articoli di puericultura).

Stato della Procedura

La Commissione ha notificato all'Italia una messa in mora ex art. 226 nell'ottobre 2006.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Eventuali oneri potranno essere previsti in sede di adozione della normativa nazionale di recepimento della direttiva nell'ordinamento interno. In tale evenienza, sarà a carico dell'Amministrazione competente fornire la relativa quantificazione e le modalità di copertura finanziaria.

Scheda 11 - Salute

Procedura di infrazione n. 2007/0085 ex art. 226 del Trattato CE
"Mancata recepimento direttiva 2005/79/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della salute.

Violazione

La Commissione contesta all'Italia il mancato recepimento, entro il 19 novembre 2006, della direttiva 2005/79/CE, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali ed agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Stato della Procedura

Con nota del 31 gennaio 2007 la Commissione ha provveduto ad inoltrare una messa in mora nei confronti della Repubblica italiana.

Con nota del 3 luglio 2007 il governo italiano ha provveduto a comunicare alla Commissione che la direttiva è stata trasposta nell'ordinamento italiano con decreto del Ministro della salute 18 aprile 2007, n. 82, pubblicato nel S.O. della G.U. n. 151 del 2 luglio 2007.

Si attende l'archiviazione della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 12 - Salute

Procedura di infrazione n. 2007/0090 ex art. 226 del Trattato CE
"Mancato recepimento direttiva 2006/34/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della salute.

Violazione

La Commissione contesta all'Italia il mancato recepimento, entro il 31 dicembre 2006, della direttiva 2006/34/CE, che modifica l'allegato della direttiva 2001/15/CE per quanto concerne l'inclusione di alcune sostanze negli alimenti.

Stato della Procedura

Con nota del 31 gennaio 2007 la Commissione ha provveduto ad inoltrare una messa in mora nei confronti della Repubblica italiana.

Con nota del 26 giugno 2007 il governo italiano ha comunicato alla Commissione che la direttiva in questione è stata recepita nell'ordinamento nazionale con decreto del Ministro della Salute del 3 maggio 2007, pubblicato nella G.U. n. 145 del 25 giugno 2007.

Si attende l'archiviazione della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 13 - Salute

Procedure di infrazione dal n. 2007/0403 ex art. 226 del Trattato CE

"Mancata attuazione direttiva 2004/23/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione contesta al governo italiano la mancata esecuzione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

Stato della Procedura

Il 20 aprile 2007 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art. 226 del Trattato CE, per mancata attuazione nel diritto interno della suddetta direttiva.

Con decreto legislativo n. 191 del 6 novembre 2007, è stata data attuazione alla direttiva 2004/23/CE.

Si attende l'archiviazione della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 14 - Salute

Procedure di infrazione dal n. 2007/0411 ex art. 226 del TCE

“Mancata attuazione direttiva 2004/23/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione contesta al governo italiano la mancata esecuzione della direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani.

Stato della Procedura

Il 20 aprile 2007 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art. 226 del Trattato CE, per mancata attuazione nel diritto interno della suddetta direttiva.

Con decreto legislativo n. 191 del 6 novembre 2007, è stata data attuazione alla direttiva 2004/23/CE.

Si attende l'archiviazione della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 15 - Salute**Procedure di infrazione n. 2007/0412 ex art. 226 del TCE**

"Mancata attuazione direttiva 2006/60/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione contesta al governo italiano la mancata esecuzione della direttiva 2006/60/CE sulla modifica della direttiva 90/642 per quanto riguarda i livelli massimi di alcuni residui nei prodotti.

Stato della Procedura

Il 20 aprile 2007 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art. 226 del Trattato CE, per mancata attuazione nel diritto interno della suddetta direttiva.

Con decreto del Ministro della Salute del 13 giugno 2007, pubblicato sulla G.U. n. 199 del 28 agosto 2007, è stata recepita la direttiva 2007/60/CE.

Si attende l'archiviazione della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 16 - Salute**Procedure di infrazione dal n. 2007/0413 ex art. 226 del Trattato CE**

“Mancata attuazione direttiva 2006/61/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione contesta al governo italiano la mancata esecuzione della direttiva 2006/61/CE sulle modifiche di varie direttive per quanto i livelli massimi di alcuni residui nei prodotti.

Stato della Procedura

Il 20 aprile 2007 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art. 226 del Trattato CE, per mancata attuazione nel diritto interno della suddetta direttiva.

Con decreto del Ministro della Salute del 13 giugno 2007, pubblicato sulla G.U. n. 199 del 28 agosto 2007, è stata recepita la direttiva 2007/60/CE.

Si attende l'archiviazione della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 17 - Salute

Procedura di infrazione n. 2007/0784 ex art. 226 del Trattato CE

“Mancata attuazione direttiva 2005/50/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione contesta all'Italia di non aver provveduto a recepire nei tempi previsti, e cioè entro il 1° marzo 2007, la direttiva 2005/50/CE riguardante la riclassificazione delle protesi articolari dell'anca, del ginocchio e della spalla.

Stato della Procedura

Messa in mora notificata dalla Commissione all'Italia il 31 maggio 2007.

La direttiva è stata trasposta nell'ordinamento italiano con decreto legislativo 26 aprile 2007, n. 65, pubblicato nella G.U. n. 166 del 21 maggio 2007.

Si attende l'archiviazione della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 18 - Salute

Procedura di infrazione n. 2007/0787 ex art. 226 del Trattato CE

“Mancata attuazione direttiva 2006/33/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La violazione contestata al governo italiano ha ad oggetto il mancato recepimento, nel tempo fissato, ovvero entro il 10 aprile 2007, della direttiva 2006/33/CE, che modifica la direttiva 95/45/CE, riguardante un colorante alimentare, il giallo tramonto FCF (E110), e un composto inorganico, il biossido di titanio (E171).

Stato della Procedura

La Commissione ha dato avvio alla procedura di infrazione mediante la notifica della messa in mora 31 maggio 2007 alla Repubblica italiana, contestando la mancata trasposizione della direttiva comunitaria nell'ordinamento nazionale nei tempi prescritti.

Con decreto del Ministro della Salute del 13 giugno 2007 la direttiva in questione è stata recepita nell'ordinamento nazionale.

Si attende l'archiviazione della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 19 - Salute

Procedura di infrazione n. 2007/0788 ex art. 226 del TCE

“Mancata attuazione direttiva 2006/37/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La violazione contestata al governo italiano ha ad oggetto il mancato recepimento, nel tempo fissato, ovvero entro il 30 aprile 2007, della direttiva 2006/37/CE che apporta alcune modifiche all'allegato II della direttiva 2002/46/CE in materia di integratori alimentari.

Stato della Procedura

Il 31 maggio 2007 la Commissione ha dato avvio alla procedura di infrazione mediante notifica della messa in mora ex art. 226 del Trattato CE, contestando la mancata trasposizione della direttiva nei tempi prescritti.

Con decreto del Ministro della Salute del 31 luglio 2007, la direttiva in questione è stata recepita nell'ordinamento interno.

Si attende l'archiviazione della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 20 - Salute**Procedura di infrazione n. 2007/0790 ex art. 226 del TCE**

“Mancata attuazione direttiva 2006/63/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione procede alla messa in mora in quanto contesta la mancata trasposizione, nel termine previsto, e cioè il 31 marzo 2007, della direttiva 2006/63/CE che ha modificato gli allegati da II a VII della direttiva 98/57/CE riguardante la lotta contro agenti patogeni di piante da coltura.

Stato della Procedura

Il 31 maggio 2007 la Commissione ha dato avvio alla fase pre-contenziosa mediante notificazione della messa in mora, ex art. 226 del Trattato CE, stante il mancato recepimento della direttiva 2006/63/CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Eventuali oneri potranno essere previsti in sede di adozione della normativa nazionale di recepimento della direttiva nell'ordinamento interno. In tale evenienza, sarà a carico dell'Amministrazione competente fornire la relativa quantificazione e le modalità di copertura finanziaria.

Scheda 21 - Salute**Procedure di infrazione n. 2007/1005 ex art. 226 Trattato CE**

“Mancata attuazione direttiva comunitaria n. 2005/94/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute.

Violazione

La Commissione contesta al governo italiano la mancata trasposizione, nel diritto interno, della direttiva n. 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza contro l'influenza aviaria.

Infatti, con messa in mora del settembre 2007, la Commissione ha richiamato l'attenzione sul fatto che il termine per il recepimento della direttiva in questione è scaduto il 1° luglio 2007.

Al momento, non avendo a disposizione elementi di informazione in base ai quali poter dedurre che l'Italia abbia adempiuto all'obbligo di porre in essere le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva comunitaria, la Commissione ha ritenuto che l'Italia sia venuta agli obblighi derivanti dal diritto comunitario. La Commissione ha invitato il governo italiano a trasmettere un prospetto completo e dettagliato delle varie disposizioni nazionali che garantirebbero l'esecuzione di ciascuna disposizione della direttiva.

Stato della Procedura

In data 21 settembre 2007 la Commissione ha emesso una messa in mora ex art. 226 del Trattato CE nei confronti della Repubblica Italiana, con la quale ha invitato l'Italia a trasmettere le osservazioni in merito entro due mesi.

Con la legge comunitaria 2006 il governo è stato delegato ad adottare il decreto legislativo recanti le norme occorrenti a dare attuazione alla direttiva 2005/94/CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Eventuali oneri potranno essere previsti in sede di adozione della normativa nazionale di recepimento della direttiva nell'ordinamento interno. In tale evenienza, sarà a carico dell'Amministrazione competente fornire la relativa quantificazione e le modalità di copertura finanziaria.

Scheda 22 - Salute**Procedure di infrazione n. 2007/1006 ex art. 226 Trattato CE**

“Mancata attuazione direttiva comunitaria n. 2007/7/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute.

Violazione

La Commissione contesta al governo italiano la mancata trasposizione, nel diritto interno, della direttiva n. 2007/7/CE che modifica taluni allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcune sostanze (atrazina, metomil, ecc.)

Infatti, con messa in mora del settembre 2007, la Commissione ha richiamato l'attenzione sul fatto che il termine per il recepimento della direttiva in questione è scaduto.

Al momento, non avendo a disposizione elementi di informazione in base ai quali poter dedurre che l'Italia abbia adempiuto all'obbligo di porre in essere le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva comunitaria, la Commissione ha ritenuto che l'Italia sia venuta agli obblighi derivanti dal diritto comunitario. La Commissione ha invitato il governo italiano a trasmettere un prospetto completo e dettagliato delle varie disposizioni nazionali che garantirebbero l'esecuzione di ciascuna disposizione della direttiva.

Stato della Procedura

In data 21 settembre 2007 la Commissione ha emesso una messa in mora ex art. 226 del Trattato CE nei confronti della Repubblica Italiana, con la quale ha invitato l'Italia a trasmettere le osservazioni in merito entro due mesi.

Con decreto del Ministro della Salute del 31 luglio 2007, pubblicato in G.U. del 31 ottobre 2007 n. 254, è stata recepita la direttiva 2007/7/CE.

Si attende l'archiviazione della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 23 - Salute**Procedure di infrazione n. 2007/1007 ex art. 226 Trattato CE**

“Mancata attuazione direttiva comunitaria n. 2007/12/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute.

Violazione

La Commissione contesta al governo italiano la mancata trasposizione, nel diritto interno, della direttiva n. 2007/12/CE che modifica alcuni allegati della direttiva 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcune sostanze (penconazolo, benomil e carbendazim).

Infatti, con messa in mora del settembre 2007, la Commissione ha richiamato l'attenzione sul fatto che il termine per il recepimento della direttiva in questione è scaduto il 27 agosto 2007.

Al momento, non avendo a disposizione elementi di informazione in base ai quali poter dedurre che l'Italia abbia adempiuto all'obbligo di porre in essere le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva comunitaria, la Commissione ha ritenuto che l'Italia sia venuta agli obblighi derivanti dal diritto comunitario. La Commissione ha invitato il governo italiano a trasmettere un prospetto completo e dettagliato delle varie disposizioni nazionali che garantirebbero l'esecuzione di ciascuna disposizione della direttiva.

Stato della Procedura

In data 21 settembre 2007 la Commissione ha emesso una messa in mora ex art. 226 del Trattato CE nei confronti della Repubblica Italiana, con la quale ha invitato l'Italia a trasmettere le osservazioni in merito entro due mesi.

Con decreto del Ministro della Salute del 31 luglio 2007, pubblicato in G.U. del 31 ottobre 2007 n. 254, è stata recepita la direttiva 2007/12/CE.

Si attende l'archiviazione della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Trasporti

PAGINA BIANCA

Trasporti

Il settore Trasporti contempla, allo stato attuale, 8 procedure di infrazione, di cui quattro riguardanti presunte violazioni del diritto comunitario e quattro il mancato recepimento di direttive nell'ordinamento interno.

Si tratta di procedure relativamente recenti, avviate a partire dal 2004 fino al 2007, attualmente tutte nella fase pre-contenziosa ex articolo 226 del Trattato CE.

Tra di esse, soltanto la Procedura n. 2006/0463, riguardante il mancato recepimento della direttiva 2004/50 sulla interoperabilità del sistema ferroviario europeo di grande velocità è giunta allo stadio del ricorso davanti alla Corte di giustizia, mentre le altre si trovano, alternativamente, nella fase della messa in mora o del parere motivato.

Per quanto riguarda l'impatto finanziario, dalle procedure in questione non si rilevano oneri per il bilancio dello Stato.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE TRASPORTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2004/2144	Obbligo di cittadinanza italiana per accedere al posto di capitano e di comandante in seconda di una nave battente bandiera italiana.	PM	No
Scheda 2 2006/0460	Mancato recepimento della direttiva 2004/36 sulla sicurezza di un paese terzo nell'uso degli aeroporti della Comunità.	PM	No
Scheda 3 2006/0463	Mancato recepimento della direttiva 2004/50 sulla interoperabilità del sistema ferroviario europeo di grande velocità.	RIC	No
Scheda 4 2006/2023	Non corretta applicazione della direttiva sul controllo dello stato dei porti.	MMC	No
Scheda 5 2006/2316	Non conformità della trasposizione della direttiva sulla istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale.	MM	No
Scheda 6 2007/0786	Mancato recepimento della direttiva 2006/22/CE sulle norme minime per l'applicazione dei Regolamenti (CEE) 3820/85 e 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE	PM	No
Scheda 7 2007/0925	Miglioramento della sicurezza nei porti	MM	No
Scheda 8 2007/2132	Mancata trasmissione del Piano nazionale relativo all'applicazione delle esigenze minime di sicurezza applicabili ai tunnel delle reti stradali	MM	No

Scheda 1 - Trasporti**Procedura di infrazione n. 2004/2144:** ex art. 226 del Trattato CE

“Obbligo di cittadinanza italiana per accedere al posto di capitano e di comandante in seconda di una nave battente bandiera italiana”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dei Trasporti

Violazione

Con messa in mora del 12.10.2005, la Commissione ritiene che la Repubblica Italiana sia venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 39 del TCE sulla libera circolazione dei lavoratori.

La Commissione contesta al governo italiano che la legislazione nazionale sia venuta meno agli obblighi che incombono a norma dell'art. 39 del TCE, in quanto impone che le persone che svolgono le funzioni di capitano e comandante delle navi italiane, siano cittadini italiani.

La Repubblica Italiana, dal canto suo, pone come giustificazione che ai comandanti viene attribuito un potere di imperio (es. la notifica delle nascite o i decessi avvenuti nel corso del viaggio) funzioni che rientrano nelle attività tipiche della Pubblica Amministrazione.

Su questioni simili vi erano state già due sentenze della Corte: al riguardo la Commissione aveva chiesto all'Italia di adeguarsi alla pronuncia delle sentenze precedenti per conformarsi al diritto comunitario, senza avere ottenuto però nessun esito.

Stato della Procedura:

La Commissione ha notificato una lettera di messa in mora in data il 12 ottobre 2005, con la quale invitava le autorità italiane a comunicare le sue osservazioni. Le autorità italiane hanno risposto con lettera del 27 dicembre 2005, confermando che è la legislazione nazionale ad imporre che le funzioni di capitano siano svolte da italiani. Tale situazione è secondo loro pienamente giustificata dal fatto che i capitani in seconda, esercitano dei poteri di imperio. A tale obiezione, in data 18 dicembre 2006 la Commissione ha risposto con la trasmissione di un Parere Motivato ex art. 226 del Trattato.

Nel maggio 2007 il Ministero dei Trasporti ha risposto alle contestazioni comunitarie, ritenendo che la soluzione praticabile per una soluzione del ricorso in questione sia quella di rinunciare alla prerogativa della cittadinanza italiana per le funzioni di comandante. Nel contempo prevede altri filtri di ingresso quali la conoscenza delle lingua italiana e la conoscenza della legislazione marittima italiana.

Impatto finanziario: nel breve/medio periodo

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Trasporti**Procedura di infrazione n. 2006/0460 ex art. 226 del Trattato CE**

"Mancata attuazione direttiva 2004/36/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri

Violazione

La Commissione contesta all'Italia la mancata adozione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2004/36/CE in materia di sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari.

Stato della Procedura

Il 12 dicembre 2006 la Commissione ha emesso parere motivato nei confronti della Repubblica italiana ex art. 226 del Trattato CE.

Con decreto legislativo n. 192 del 6 novembre 2007, è stata data attuazione alla direttiva 2004/36/CE.

Si attende l'archiviazione della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 - Trasporti**Procedure di infrazione n. 2006/0463 ex art. 226 del Trattato CE**

“Mancata attuazione direttiva comunitaria n. 2004/50/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture – Ministero dei Trasporti.

Violazione

La Commissione, con parere motivato dell'ottobre 2006, contesta al governo italiano la mancata trasposizione, nel diritto interno, della direttiva n. 2004/50/CE che modifica la direttiva 96/48/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale o, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione.

Al momento, non avendo a disposizione elementi di informazione in base ai quali poter dedurre che l'Italia abbia adempiuto all'obbligo di porre in essere le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva comunitaria, la Commissione ha ritenuto che l'Italia sia venuta agli obblighi derivanti dal diritto comunitario.

Stato della Procedura

In data 18 ottobre 2006 la Commissione ha emesso un parere motivato ex art. 226 del Trattato CE nei confronti della Repubblica Italiana, con la quale ha invitato l'Italia ad attuare le disposizioni necessarie per conformarsi al parere motivato.

Con decreto legislativo n. 163 del 10 agosto 2007, è stata data attuazione alla direttiva 2004/50/CE.

Si attende l'archiviazione della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 4 - Trasporti

Procedura di infrazione n. 2006/2023 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Errata applicazione della Direttiva sul controllo dello stato dei porti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

Con messa in mora del 4.04.2006, la Commissione ha contestato la non completa applicazione della direttiva 95/21/CE del Consiglio del 19 Giugno 1995, relativa al controllo delle navi esercitato da parte dello Stato di approdo.

I profili di illegittimità sollevati dalla Commissione sono molteplici, sebbene alcuni di essi siano venuti meno nel corso della procedura d'infrazione avendo, la Commissione, ritenuto fondate alcune delle osservazioni formulate dalle Autorità italiane.

Allo stato attuale, i profili di legittimità tuttora pendenti attengono ai seguenti aspetti:

- mancata ratifica di alcune delle convenzioni internazionali disciplinanti “le ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo”, sebbene la Commissione abbia preso atto degli sforzi compiuti dalle Autorità italiane a tal proposito;
- l'omessa comunicazione alla Commissione delle misure adottate e/o previste da parte delle Autorità per rimediare alle anomalie riscontrate nell'ambito dei controlli svolti;
- il numero eccessivamente alto di ispezioni obbligatorie che non sono state effettuate che ha superato la soglia di tolleranza previsto dalla Direttiva, costituito dal 5% del numero medio annuo delle navi che dovrebbero essere soggetto ad ispezioni;
- la mancata adozione di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che impongano che le spese derivanti dall'esercizio dei controlli siano sostenute dal proprietario o dall'armatore della nave. L'assenza di tali disposizioni ha determinato l'affermarsi di prassi troppo eterogenee presso i diversi porti italiani in merito al rimborso delle spese derivanti dai controlli. La Commissione ha altresì evidenziato come, sebbene le Autorità italiane abbiano confermato l'esistenza del problema, nessun disegno di legge sia stato adottato al fine di modificare la situazione attuale.

E', invece, venuta meno l'osservazione circa la mancanza di un sistema sanzionatorio adeguato che potesse garantire l'osservanza della normativa comunitaria in materia: la Commissione ha al riguardo ritenuto sufficienti le disposizioni generali contenute nel Codice della navigazione.

Stato della Procedura

In data 27 giugno 2007 è stata notificata una Messa in Mora complementare ex articolo 226 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 - Trasporti**Procedura di infrazione n. 2006/2316 ex art. 226 del Trattato CE**

“Non conformità della trasposizione della direttiva sulla istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dei Trasporti.

Violazione

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dalla direttiva 2002/59/CE relativa all'attuazione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale.

La Commissione ritiene che il decreto legislativo n. 196 del 19 agosto 2005, con il quale è stata recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva 2002/59/CE, presenta le seguenti criticità:

- nel far riferimento all'art. 2, comma 1, lettera b), soltanto all'esercente, il decreto limita arbitrariamente gli obblighi previsti dalla direttiva soltanto a chi ha la gestione della nave, escludendo l'armatore ed il proprietario;
- non risulta alla Commissione che sia stato emanato il provvedimento amministrativo recante disciplina degli obblighi di installazione dei registratori dei dati di viaggio, come disposto dall'art. 10 della direttiva;
- limite implicito alle navi di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate per gli obblighi di notifica delle merci pericolose o inquinanti trasportate, derivante dalla formulazione dell'art. 13 del decreto legislativo;
- mancata trasposizione dell'articolo 25, paragrafi 3 e 4 della direttiva;
- mancata emanazione, da parte delle autorità marittime, delle istruzioni previste dall'art. 24 del decreto legislativo, in materia di riservatezza delle informazioni trasmesse e delle ispezioni.

Stato della Procedura

In data 12 ottobre 2006, la Commissione europea ha notificato una lettera di messa in mora, con la quale sono state chieste alle Autorità nazionali specifiche osservazioni, entro due mesi dalla data di notifica.

Alla messa in mora è seguita una corrispondenza tra le Autorità italiane e la Commissione, il cui ultimo atto è stato la nota del Ministero dei trasporti n. 7580 del 30 maggio 2007, recante una serie di chiarimenti alle osservazioni della Commissione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ravvisa un impatto finanziario per il bilancio dello Stato.

Scheda 6 - Trasporti**Procedura di infrazione n. 2007/0786 ex art. 226 del Trattato CE**

"Mancata attuazione direttiva 2006/22/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dei Trasporti

Violazione

La Commissione contesta all'Italia il mancato recepimento entro il termine previsto, e cioè il 1° aprile 2007, della direttiva 2006/22/CE – riguardante le norme minime per l'applicazione dei regolamenti CE n. 3820 e 3821 del 1985 relativi a disposizioni in materia sociale nel settore trasporti su strada – che abroga la direttiva 88/599/CE del Consiglio.

Stato della Procedura

La Commissione ha notificato all'Italia una messa in mora ex art. 226 il 31 maggio 2007, per la mancata trasposizione della direttiva summenzionata. In data 17.10.2007 la Commissione ha emesso un Parere motivato ex art. 226 TCE chiedendo all'Italia di conformarsi.

Il disegno di legge comunitaria per il 2007, attualmente in itinere, prevede la direttiva in questione nell'elenco di quelle da recepire.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Eventuali oneri potranno essere previsti in sede di adozione della normativa nazionale di recepimento della direttiva nell'ordinamento interno. In tale evenienza, sarà a carico dell'Amministrazione competente fornire la relativa quantificazione e le modalità di copertura finanziaria.

Scheda 7 - Trasporti**Procedura di infrazione n. 2007/0925 ex art. 226 del Trattato CE**

"Miglioramento situazione nei porti - Mancata attuazione direttiva 2005/65/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture.

Violazione

La Commissione contesta all'Italia il mancato recepimento, entro il 15 giugno 2007 della direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza nei porti.

Stato della Procedura

Con nota del 1 agosto 2007 la Commissione ha notificato una costituzione in mora nei confronti della Repubblica italiana per la mancata trasposizione della suddetta direttiva nei tempi prescritti.

Con decreto legislativo n. 203 del 6 novembre 2007, è stata data attuazione alla direttiva 2005/65/CE.

Si attende l'archiviazione della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 8 - Trasporti**Procedura di infrazione n. 2007/2132 ex art. 226 del Trattato CE**

"Rete stradale transeuropea".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle infrastrutture.**Violazione**

Con la messa in mora la Commissione ha contestato all'Italia la mancata presentazione, entro il 30 aprile 2007, della relazione contenente le modalità attraverso le quali intende conformarsi ai requisiti della direttiva 2004/54/CE, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea. In particolare, attraverso tale relazione, l'Italia avrebbe dovuto fornire alla Commissione le informazioni in merito alle misure in progetto e, se del caso, sulle conseguenze dell'apertura o della chiusura delle principali strade di accesso alle gallerie.

Stato della Procedura

Con nota del 27 giugno 2007 la Commissione ha notificato una costituzione in mora nei confronti della Repubblica italiana ritenendo che essa sia venuta meno agli obblighi comunitari.

Con decreto legislativo n. 264 del 5 ottobre 2006, è stata data attuazione alla direttiva 2004/54/CE.

Si attende l'archiviazione della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Gli oneri derivanti dall'attuazione della direttiva 2004/54/CE, come indicati nel decreto legislativo di recepimento n. 264/2007, sono stati posti a carico dei gestori delle reti stradali.

Tutela dei Consumatori

PAGINA BIANCA

Tutela dei consumatori

Il settore Tutela dei Consumatori contempla, allo stato attuale, 3 procedure di infrazione, di cui una riguardante la presunta violazione del diritto comunitario e due il mancato recepimento di direttive nell'ordinamento italiano.

Si tratta di procedure attivate tra il 2005 ed il 2007 e si trovano tutte nello stadio pre-contenzioso ex articolo 226 TCE, la prima nella fase di parere motivato, le altre due in quella di messa in mora.

Per quanto riguarda l'impatto finanziario, non si rilevano oneri immediati per il bilancio dello Stato.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE TUTELA DEI CONSUMATORI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2005/4480	Viaggi, vacanze e circuiti "tutto compreso" applicazione della direttiva 90/314/CEE.	PM	No
Scheda 2 2007/0924	Pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno.	MM	No
Scheda 3 2007/0927	Restrizioni alla commercializzazione e all'uso dei composti dell'arsenico, al fine di adattare il suo allegato I al progresso tecnico.	MM	No

Scheda 1 – Tutela dei Consumatori**Procedura di infrazione n. 2005/4480** ex art. 226 del Trattato CE

"Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso – Applicazione della direttiva 90/314/CEE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo**Violazione**

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dalla direttiva 90/314/CEE recante norme in materia di viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso.

La Commissione europea ritiene incompatibile con tale direttiva l'articolo 5 del decreto del Ministero delle attività Produttive n. 349 del 23 luglio 1999 che detta le modalità di intervento del fondo nazionale di garanzia istituito con decreto legislativo n. 111 del 17 marzo 1995 (come modificato dal decreto legislativo n. 206/2005), con il quale la direttiva stessa è stata recepita nell'ordinamento interno.

In particolare, secondo la Commissione non è accettabile:

- la modalità di funzionamento del fondo di garanzia;
- la fissazione del termine di tre mesi dalla data di conclusione del viaggio, per la presentazione della domanda di intervento del fondo di garanzia.

Stato della Procedura

In data 12 ottobre 2006 la Commissione ha notificato una lettera di messa in mora alle Autorità italiane, chiedendo di esprimere osservazioni al riguardo entro due mesi dalla notifica.

Alla messa in mora ha fatto seguito una nota delle Autorità italiane in data 9 febbraio 2007, con la quale sono stati forniti i chiarimenti richiesti dalla Commissione e data assicurazione sulla volontà di modificare, portandolo a 12 mesi, il termine previsto per la presentazione della domanda di intervento del fondo di garanzia di cui al decreto legislativo 206/2005.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ravvisa un impatto finanziario per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Tutela dei Consumatori**Procedura di infrazione n. 2007/0924 ex art. 226 del Trattato CE**

"Mancata attuazione direttiva 2005/29/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.**Violazione**

La Commissione contesta all'Italia il mancato recepimento, entro il 12 giugno 2007 della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, che modifica la direttiva 84/450/CE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulle pratiche commerciali sleali).

Stato della Procedura

Con nota del 1 agosto 2007 la Commissione ha notificato una costituzione in mora nei confronti della Repubblica italiana per la mancata trasposizione della suddetta direttiva nei tempi prescritti.

Con decreto legislativo del 2 agosto 2007 n. 146 è stata data attuazione alla direttiva 2005/29/CE.

Si attende l'archiviazione della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Tutela dei Consumatori

Procedura di infrazione n. 2007/0927 ex art. 226 del Trattato CE

“Mancata attuazione direttiva 2006/139/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle politiche agricole.

Violazione

La Commissione contesta all'Italia il mancato recepimento, entro il 30 giugno 2007 della direttiva 2006/139/CE della Commissione, che modifica la direttiva 76/769/CE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di commercializzazione e uso dei composti dell'arsenico, al fine di adattare il suo allegato I al progresso tecnico.

Stato della Procedura

Con nota del 1 agosto 2007 la Commissione ha notificato una costituzione in mora nei confronti della Repubblica italiana per la mancata trasposizione della suddetta direttiva nei tempi prescritti.

Con decreto del Ministro della Salute del 30 maggio 2007, pubblicato in G.U. del 18 settembre 2007 n. 217, è stata recepita la direttiva 2006/139/CE.

Si attende l'archiviazione della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.